STORIA DELLA CITTÀ DI OSTUNI

Armi della città di Ostuni

MAZZANI. TRAN.

STORIA

DELLA

CITTÀ DI OSTUNI

DAL MCCCCLXIII AL MDCXXXIX

PER

LUDOVICO PEPE

CON PREFAZIONE

del Cav. Prof. **COSIMO DE GIORGI**

TRANI

TIPOGRAFIA V. VECCHI E C.

—

1894

AI LETTORI DI QUESTO LIBRO

Nell'ottobre del 1880, tornando dal 1.° Congresso della Società meteorologica italiana in Torino, nel quale avevo preso parte, volli fermarmi ad Ostuni, una delle città di Terra d'Otranto da me predilette, per la vaghezza dei suoi panorami, per la bontà della sua aria e per la gentilezza dei suoi cittadini. Ci ero stato già molte volte per i miei studi di geologia e di paletnologia, facendo delle lunghe escursioni a piedi sia verso la pianura, nella direzione di Carovigno, di S. Vito dei Normanni e di Brindisi; sia verso le colline — che là son dette enfaticamente *monti* — alla volta di Ceglie Messapica, di Cisternino e di Martina.

Sulla stazione di Ostuni stavano ad aspettarmi i signori Tanzarella-Vitale, vecchi amici miei, e con essi un giovanotto, Ludovico Pepe, che allora dirigeva un giornale letterario che si pubblicava nella stessa città dalla Tipografia « Ennio » col titolo « *L'Osservatore ostunese* ».

Posciachè le accoglienze oneste e liete furo iterate tre e quattro volte, il Pepe, mostrandomi alcuni esemplari di sabbia quarzosa che aveva ricevuto qualche giorno innanzi da Fasano, mi propose una gita sul posto per esaminare la pietraja di questa roccia incassata fra i calcari compatti

a piè delle colline da Ostuni a Fasano. Era la prima che vedevo in T. d'O. dove non supponevo neppure che potesse trovarsi della silice, essendo la maggior parte delle nostre pietre formate di calcare o di argilla senza una scheggia di selce. Mi soggiunse che nella vicina provincia di Bari si era già cercato di utilizzare questa sabbia per la fabbricazione del vetro. Io accettai senz'altro la proposta. Egli poi aggiunse: potremo anche dare, domani, una capatina sul luogo dove sorgeva l'antica *Egnazia*, sulle coste dell'Adriatico, perchè è lontana soltanto pochi chilometri da Fasano.

Nel mattino seguente di buon'ora con Giuseppe e Francesco Tanzarella e col Pepe partimmo alla volta di Fasano, con la testa in cembali, come si andasse alla scoperta di due nuovi mondi, uno geologico e l'altro archeologico.

Fu una gita bellissima; e ricordo che tanto io come il Pepe ne pubblicammo in Ostuni la descrizione col doppio titolo: *Da Salamina ad Egnazia* per la parte del Pepe e con quello di *Sabbie vetrarie presso Fasano* per la parte mia.

Da quel giorno potei conoscere la seria coltura congiunta con una grande modestia — doti che raramente oggi si vedono accoppiate, specie nei giovani — nel Pepe, il quale si era spinto innanzi da sè negli studi letterari e del quale pochi tra i suoi concittadini apprezzavano il valore. Non lo ignorò per altro il Dott. Gaetano Tanzarella, uno dei più vivaci e splendidi ingegni che oggi vanti la T. d'O. Egli si associò fin dal principio al Pepe nel dar vita all'*Osservatore ostunese* — pubblicazione d'indole esclusivamente storica e letteraria col serio intendimento di dare alla luce documenti inediti riguardanti la storia di Ostuni — e gli affidò la direzione del giornale.

L'Osservatore ostunese non ebbe che la breve vita di un anno, dal 16 febbraio al 21 dicembre 1879; non dissi-

mile in ciò da altre effemeridi storiche e letterarie di T. d'O., come il *Barbabianca,* il *Gazzettino letterario di Lecce,* lo *Studente magliese,* la *Coltura salentina,* nate il mattino e il vespero già vecchie. Anche recentemente si tentò la pubblicazione di un *Archivio salentino di scienze, lettere ed arti;* ma il tentativo fu soffocato sul nascere — dopo il primo fascicolo — dalla indifferenza del pubblico, dall'inerzia dei suoi collaboratori e dalla gelosa malignità di uno dei suoi Direttori.

Quella pubblicazione periodica ostunese diè al Pepe l'opportunità di trarre dall'oblìo inverecondo e di salvare da sicura distruzione alcune preziose pergamene allora esistenti nell'Archivio vescovile della sua patria, e nelle quali si contenevano molti materiali per la storia di Ostuni; ed egli potè così cominciare a ricostruire su basi certe di documenti sin allora ignoti a tutti la vera storia di questa città. E riuscì pure a distruggere molte notizie false o esagerate pervenute a noi per tradizione da coloro che qualche secolo fa le aveano coniate e date a bere ai loro concittadini con magniloquente prosopopea. Riconobbe che la storia di Ostuni era tutta da rifarsi, non ostante le opere del Melles e dello Iurleo e le altre nelle quali o per occasione o di proposito si è parlato di Ostuni. Questo immane lavoro di demolizione, come vedremo, dovrà farsi per la storia di tutti i Comuni di questa provincia.

In quel tempo io pubblicavo *La Provincia di Lecce - Bozzetti di viaggio* con l'unico scopo di fare un censimento dei monumenti di arte antica e moderna che andavo incontrando nelle mie lunghe e ripetute peregrinazioni da una parte all'altra della Terra d'Otranto. Nell'Ostuni, dal 1880 in poi, m'ebbi sempre a compagno l'autore di questo libro, il quale da prima col sorriso dello scettico, poi con un certo

interesse non dissimulato e infine spinto da un grande affetto pel suo nido natìo, mi seguiva lavorando con me e cercava di verificare sulle fonti storiche quegli elementi artistici e cronologici che io cercavo invece di rilevare dall'esame accurato dei monumenti.

Se il mio esempio più che le mie parole abbiano potuto spronare la sua attività e infonder nell'animo suo il coraggio nelle avversità della vita, la tenacia nei propositi e l'amore sincero a questa provincia io non so, nè voglio dirlo. So questo soltanto che quando egli affidò a me il grato ufficio di presentare ai suoi concittadini questo brano di storia ostunese volle che accanto al suo fosse associato il mio povero nome, come attestato di una promessa fattami 14 anni or sono ed oggi mantenuta.

Ma per mantenerla il Pepe ha dovuto percorrere un esodo assai doloroso. La sua vita è stata sempre amareggiata da contrarietà, che egli ha superato col suo tenace buon volere, tenendo sempre di mira la nobile aspirazione di illustrare e far conoscere a nazionali e a stranieri la piccola patria sua. Si direbbe che la sua è stata una idea fissa, ma invece si legge in fondo ad essa un alto sentimento patriottico del quale dovrebbero essergli grati molti dei suoi concittadini, che hanno ingegno svegliato e discreta coltura. Ma se il Pepe sembra oggi in mezzo agli Ostunesi come un pesce fuor d'acqua, lo deve più che altro alle vicende fortunose della sua vita che lo sbalzarono lungi dalla sua patria prima in Pompei e poi in un ridente paesello della Campania. Ma l'uno e l'altro sono a breve distanza da quel centro di attività fisica e intellettuale, e da quel

lembo di paradiso che ispirò le più soavi melodie al Cimarosa, le pagine pittoriche più splendide al Rosa ed al Giordano, i versi al Tasso e al Sannazzaro e che in se stesso è tutto una poesia!

Quivi divenne, come oggi si dice, topo di biblioteche e di archivii; si pose in relazione con persone dottissime, le quali guidarono i primi suoi passi nella ricerca dei documenti riguardanti la storia di T. d'O. e più particolarmente quella di Ostuni; quivi battè la vera via che lo condusse alla mèta.

In Ostuni egli pubblicò nel 1882 le *Notizie storiche e archeologiche dell'antica Gnathia* coi tipi del Tamborrino: ma gli altri suoi lavori furono concepiti altrove e pubblicati parte dalla tipografia Bartolo Longo in Valle di Pompei, parte dal Vecchi in Trani e parte in Napoli nella tipografia dell'Accademia delle scienze.

Questi lavori rappresentano come la evoluzione logica di un pensiero che si andava maturando nel suo cervello e dal quale doveva venir fuori la storia vera — cioè a base di documenti — del suo paese natale. Mi è quindi necessario, pur tacendo della pubblicazione su *Gnathia* e di altre sue, accennare brevemente quelle che hanno maggiore attinenza con questa che ora viene alla luce.

Il primo suo lavoro furono *I documenti per la storia di Villanova sul porto di Ostuni*, Trani, V. Vecchi, 1882. Con questi egli ritrovò le origini di *Petrolla* che risalgono al XII secolo, cioè al tempo di Tancredi conte di Lecce. Per questa *terra* passarono i Crociati che poi fecero vela da Brindisi per l'Oriente. Poi Carlo I di Angiò la ribattezzò col nome di *Villanova* dopo un secolo dalla sua fondazione, e cercò di assicurarne l'esistenza cingendola di mura e accordandole molti privilegi, alcuni dei quali nocquero ai

cittadini della vicina Ostuni. Fu quindi ceduta da Carlo II a Filippo principe di Taranto nel 1300, esclusi i dritti sul porto. La piccola *terra* prosperò tanto sotto gli Angioini da raggiungere nel 1365 il massimo di sua floridezza ed avere perfino il nome di città. Ma poi fu assorbita e distrutta dalla sua più forte vicina ed oggi resta appena il nome di Villanova dato ad una torre del secolo XVI e ad una piccola rada mal sicura, che prende anche nome di *porto di Ostuni.*

Ma pure da questo porto gli Ostunesi mantennero sempre nel medio evo un attivo commercio con Milano, con Bergamo per la via di Venezia, e con questa città e con quelle di T. d'O. e del Barese. I documenti citati dal Pepe furono estratti dal *Libro rosso* di Ostuni compilato da Pietro Vincenti, ostunese, regio Archivario della Zecca in Napoli.

Nel secondo lavoro intitolato *Pietro Vincenti: appunti biografici e bibliografici* (Trani, V. Vecchi, 1887) il Pepe ricostruisce la storica figura di quest'uomo insigne e benemerito e pur tanto obliato dai suoi concittadini, da essere appena ricordato nel nome di una via di Ostuni. Avea ben ragione il Pepe di esclamare nella prefazione di questa sua opera: « e se riusciremo a innamorarci di questo concit- « tadino noi altri della città di Ostuni, ci daremo il lusso « di mettergli pur una lapide in piazza ». Ma la sua voce si perdè nel deserto!

La nobile figura del Vincenti ci vien presentata anche nella successiva opera del Pepe intitolata *Il Libro rosso di Ostuni.* Il Vincenti fu nominato Archivario della R. Zecca di Napoli nel 1610 e durò in questo ufficio sino al 1615. Scrisse delle opere importanti, specialmente il *Teatro degli Uomini illustri che furono Protonotarii del Regno di Napoli cominciando dagli Re Normanni in fino agli Austriaci* che

pubblicò in Napoli nel 1607. E dire che il nostro buon Arditi nella sua *Corografia fisica e storica di T. d'O.* parlando degli illustri ostunesi confonde l'opera del Vincenti col suo autore e dà a questi il titolo e l'ufficio di Protonotario del Regno!

Ciò mi fa ricordare la solenne baggianata di un Preside del nostro Liceo, che interrogando nell'esame di licenza liceale un alunno sul nome che venne dato al Petrarca, e vedendo che tardava a rispondere, per toglierlo d'imbarazzo, gli disse: E come, si è dimenticato che ebbe il nome di Canzoniere?

Ma le due opere che più da vicino riguardano la città di Ostuni e formano come il preludio della presente, sono: 1. *Il Libro rosso della città di Ostuni; Codice diplomatico compilato nel 1609 da Pietro Vincenti,* Valle di Pompei, 1888 — 2. *Memorie storico-diplomatiche della Chiesa vescovile di Ostuni,* Valle di Pompei, 1891.

Il Pepe avea già deplorato nella sua precedente pubblicazione sul Vincenti la dimenticanza nella quale era stato lasciato dagli Ostunesi il prezioso ms. contenente i diplomi raccolti da questo loro concittadino nei registri dell'Archivio della R. Zecca e tutti riguardanti Ostuni; MS. che donò alla sua patria nel 1609. « Ma gli amministratori di quel tempo, « dice il Pepe, anche a rischio di sbugiardare il Vincenti « stesso che li avea predicati per *assai civili e letterati* « non conservarono il Libro rosso negli Archivii del Co- « mune ». Nè i loro successori se ne curarono gran fatto dopo che questo codice diplomatico fu rinvenuto nella biblioteca privata di un frate che gelosamente lo avea custo-

dito, il P. Serafino Tamborrini. Il Pepe lo pubblicò tutto, pel primo, nel 1888, disponendo i diplomi in ordine cronologico e corredandolo di note illustrative.

Questi diplomi sono 40 e cominciano dal 1269, cioè dal tempo di Carlo I d'Angiò, per terminare al 1463, cioè alla morte di Giovannantonio Orsini principe di Taranto. Dai documenti raccolti risultano due fatti importanti nella storia di Ostuni: le continue lotte fra i nobili e i plebei per assumere il governo della città, che dilaniarono questa come tutte le altre città della Puglia, e l'aspirazione costante e secolare della popolazione ostunese di conquistare una larva di libertà, cioè di non esser soggetta a nessun feudatario e gloriarsi, come scrisse il Vincenti, *di essere stata per lo più sotto la corona reale*. Se vi sia riuscita, lo dicono abbastanza i documenti del *Libro rosso* e quelli nuovi che si pubblicano in questa opera del Pepe.

Al *Libro rosso* seguono altri documenti riguardanti concessioni, capitoli, strumenti, privilegi, che giungono sino ai primi del sec. XVII. Fra questi voglio citare quello importantissimo del tempo di Accardo normanno, signore di Lecce e di Ostuni, nel 1120, nel quale son definiti i confini tra i due territorii limitrofi di Ceglie e di Ostuni. Di questo documento esiste però una copia più fedele di quella pubblicata dal Pepe nel nostro Archivio provinciale, fatta nel 1566 dal notaio Cornelio Vacca *sulla pergamena originale esistente nell'Archivio dell'ill.mo Conte* (Sanseverino) *di Saponara e di Ceglie.*

Il *Libro rosso* del Vincenti è divenuto oggi assai prezioso per gli studiosi di storia patria, dopo le dispersioni avvenute dei Registri nell'Archivio di Stato di Napoli, e colma una lacuna in questo esistente.

L'altra opera del Pepe racchiude i diplomi della chiesa

vescovile di Ostuni. In questa l'A. ha riordinato esattamente la serie dei Vescovi ostunesi dal sec. X sino al 1794. Dopo la morte dell'ultimo vescovo Gio. Battista Brancaccio, avvenuta in questo anno, la sede vescovile fu concessa da Gio. Murat all'arcivescovo di Brindisi e nel 1818 fu da Pio VII ridotta a chiesa collegiata. Nel 1821 fu però ripristinata e affidata all'amministrazione degli arcivescovi brindisini.

I diplomi di quest'opera sono estratti quasi tutti dalle pergamene esistenti nell'Archivio capitolare di Ostuni nel numero di 212. Di questi, i più antichi del XII e XIII secolo sono pubblicati integralmente; gli altri solo in parte o riassunti. Chi, riportandosi col pensiero ai secoli che precedettero il nostro, riflette alle relazioni tra la storia ecclesiastica e quella civile dei nostri Comuni, comprenderà l'importanza di questa pubblicazione. Da essa emerge intera la vita del Comune che si aggirava in una perpetua lotta tra i vescovi e l'università, tra questa e i feudatarii locali, tra i nobili e i plebei; lotta i cui danni ricadevano sempre a carico dei cittadini più deboli. Ma oltre la parte storica questo Codice è una ricca miniera di notizie che si riferiscono agli usi e costumi del nostro popolo, al suo istinto sempre belligerante e intollerante di ogni servitù e di ogni sopruso. Vi si trovano citate le date della costruzione e dei restauri di chiese, di monasteri, di badie, di torri; e poi nomi di contrade, di casali oggi non più esistenti e di masserie, nomi conservati sino ad oggi con piccole varianti dialettali; giurisdizioni e dritti dei feudatarii e dei vescovi, e infine molte notizie riguardanti altre città e paesi di questa provincia e di quella di Bari.

Dopo queste ricerche accurate e diligenti fatte dal Pepe sulle vere fonti degli Archivii, egli volle tentare l'intera ri-

costruzione della storia della sua patria, della quale le su accennate pubblicazioni non erano che piccoli frammenti.

Ma prima di abbozzare lo schema generale di quest'opera mi sia permesso di fare alcune considerazioni generali e di esporre francamente e liberamente il mio pensiero.

***

Nella seconda metà di questo secolo le ricerche sulle storie locali delle città e dei paesi di T. d'O. son tornate in fiore e parecchi han voluto occuparsene dal 1860 in qua.

Un primo impulso lo dette il Prof. Salvatore Grande pubblicando, con un largo sussidio della Provincia, dal 1867 al 1875, una *Collana di opere scelte edite e inedite di scrittori di Terra d'Otranto*. In questa furono stampate tre monografie storiche locali: quella di Pietro Palumbo su Francavilla Fontana, quella di Luigi Maggiulli su Muro leccese e quella di Antonio Profilo su Mesagne col titolo di *Messapografia.*

Nel 1868 fu istituita dalla provincia, e poi riconosciuta dal Governo nel 1869, una *Commissione di archeologia e storia patria della provincia salentina* « tergendo così il « Paese, come scrisse il Castromediano (Cnf. *Relaz. al Cons.* « *prov. del 1869*) dalla brutta macchia e dalla lunga ver- « gogna della non curanza verso le patrie glorie ». Questa Commissione, nella quale anch'io presi parte, estese le sue ricerche su tutta la provincia, raccogliendo documenti per la nostra storia e cimelii per la creazione di un Museo provinciale.

Questo museo, che oggi prende nome dal venerando duca Sigismondo Castromediano, suo benemerito fondatore, che ancora lo dirige da 25 anni a questa parte, contiene,

tra l'altro, una ricca biblioteca di autori salentini o di coloro che recentemente hanno scritto sulla T. d'O. ed una collezione di cronache ms., di diplomi e di statuti. Tra questi è assai prezioso un codice ms. in pergamena, nel quale sono trascritti diversi statuti e ordinamenti imposti alla città di Lecce da Maria d'Enghien, regina di Sicilia e contessa di Lecce, nel 1445.

Altro materiale, copioso ed inedito, esiste nel nostro Archivio provinciale e nelle collezioni private, negli archivii capitolari, in quelli vescovili di Brindisi, di Nardò, di Lecce, di Taranto ecc.

Se la Commissione archeologica non avesse avuto altro merito, avrebbe certamente quello di aver promosso e incoraggiato gli studi storici in queste contrade. Di fatto, dal 1870 in qua son venute alla luce le monografie storiche su Lecce, Gallipoli, Mottola, Leuca, Taranto, Brindisi, Carovigno, Oria, Grottaglie, Manduria, Otranto, ecc., ed il Cav. G. Arditi tentò perfino una Corografia fisica e storica per ordine alfabetico di ogni comune della T. d'O.

Questo movimento storico e letterario non restò inavvertito da molti stranieri — specialmente tedeschi, francesi ed inglesi — venuti in questi ultimi anni a visitare questo cantuccio d'Italia, e fu segnalato particolarmente dal Gregorovius e dal Lenormant. Questi notarono che oramai ogni città e molti paesi di T. d'O. hanno la loro piccola storia. Ma in tutte però essi rinvennero due difetti principali.

Il primo, e più grave, si è quello di essere, in generale, prive di documenti, e di una soverchia condiscendenza nei loro A. ad accogliere come oro di zecca molte notizie inventate nei secoli scorsi e trasmesse da una generazione all'altra successiva. Il secondo era l'esclusivismo dato dagli scrittori salentini alle loro pubblicazioni, come se ogni città

o paese formasse un ente a sè, isolato dal resto della provincia e del Regno. L'esagerato timore di uscir fuori la cerchia delle proprie mura ha fatto dimenticare a costoro che ogni storia locale prende e dà luce alla storia generale del Regno e con questa ha legami indissolubili.

Fra i nostri scrittori essi fecero poche e onorevoli eccezioni; ma in generale non possiamo negare ch'essi colpirono nel segno.

La storia locale de' nostri Comuni, dobbiamo però dirlo, è anche oggi poco conosciuta; e senza di essa è vano pretendere di scriver la storia di T. d'O. Vi è una parte che riguarda i rapporti tra la vita delle singole università e quella generale del Regno, e questa è più nota per i molti lavori pubblicati in questo secolo da italiani e da stranieri. Ma ve n'è un'altra che riflette la vita propria de' Comuni, e questa è tutta da fare. Se della prima abbondano i documenti negli archivii generali del Regno, della seconda, che non è meno importante, bisogna raccogliere le briciole che son restate dopo la distruzione degli archivii pubblici e privati avvenuta in questo secolo.

Citiamone qualcuna. Di Lecce si è occupato seriamente il De Simone nel primo volume della sua opera: *Lecce e i suoi monumenti*, giovandosi di pochi documenti editi e dei moltissimi inediti da lui raccolti. Ma questa non è che la promessa di un lavoro più compiuto pel quale con molto amore e ricerche continue, tenaci e diligenti (ed io posso ben dirlo!) possiede già un immenso materiale. Di Brindisi e di Taranto nessuno si è ancora occupato di proposito a ordinare e studiare i documenti raccolti in quelle città, nel nostro Archivio provinciale ed in quello di Napoli; giacchè storie nel vero senso della parola non possono dirsi nè quella dell'Ascoli per Brindisi, nè l'altra del De Vincentiis

per Taranto, nè quelle più antiche. Di Gallipoli andrebbe rifatta con idee più conformi alle esigenze della critica moderna quella del Ravenna; e i materiali venuti fuori in questi ultimi anni sono copiosi e importanti.

Per Otranto recentemente se n'è occupato il Maggiulli e con molta competenza; ma il suo lavoro è incompiuto, siccome scrisse egli stesso. I documenti nuovi trovati nell'Archivio di Stato di Napoli e di altre città dànno molta luce sul memorabile assedio di quella povera città operato dai Turchi nel 1480, e meritano di esser consultati a fine di sostituire la vera storia alle tradizioni degli scrittori civili ed ecclesiastici. Delle altre città minori (Oria, Galatina, Martina, Grottaglie, Nardò, Mesagne, Manduria, ecc.) esistono pochi brani di storia e non tutti confermati da documenti. Un felice tentativo lo troviamo nella storia di Francavilla Fontana del Palumbo condotta con acume di critica e con molta erudizione, ed in quei brani di storia ostunese che sopra abbiamo accennato.

Ed ora chiediamo a noi stessi: si può scrivere oggi la storia di T. d'O., mentre regna ancora tanto buio sulle nostre storie locali? Bisogna invece far precedere un lavoro spietato di demolizione di gran parte del vecchio edifizio eretto dai nostri progenitori e sventuratamente continuato dai contemporanei prima di tentare la ricostruzione del nuovo. Le fonti per questo duplice lavoro non sono esaurite, come si crede da molti; basta ricercarle negli archivii, nelle biblioteche, nei monumenti. Fa d'uopo abbandonare le antiche tradizioni, spogliarsi dei vecchi pregiudizii, rinunziare a certe piccole vanità e ad un esagerato amor di campanile. Ciò a molti dispiace, lo so; il Ferrari con la sua *Paradossica apologia* trova anche oggi nel Salento non pochi imitatori!

Come tipo di questi nuovi lavori io voglio additare la *Storia di Ostuni* scritta dal Pepe. Senza tema di essere smentito oso affermare esser questa la prima storia scritta su questa città; e sarebbe stata grande fortuna se i torchi tipografici fossero stati lasciati in riposo da altri scrittori che molto bevvero alla grossa e tante ne dettero a bere. Il Pepe non si è curato neppur di confutarli; ha rifatto il lavoro sui documenti raccolti dal Vincenti e su quelli che ha ritrovato da sè nel grande Archivio di Napoli.

Ed ora esporrò sommariamente il piano generale di quest'opera della quale questo volume non rappresenta che una sola parte.

Il Pepe nella *Storia di Ostuni* ha intravveduto cinque periodi staccati e caratteristici a partire dai tempi remotissimi fino ai giorni nostri. Ciascuno di essi offre larga materia ad un libro come questo; ma tutti son legati fra loro con un piano prestabilito.

Il primo dovrebbe trattare delle origini e del nome della primitiva città sulle cui rovine fu poi edificata Ostuni nell'êra volgare. Le esplorazioni fatte nell'ultimo ventennio nei dintorni di questa città han messo in chiaro l'esistenza di un'altra nel tempo dei Messapi, della quale è stata in parte dissepolta la necropoli con iscrizioni e cimelii caratteristici.

Il secondo comincerebbe dai primi secoli dell'êra volgare per giungere alla fine del Principato di Taranto nel 1463. In questo vi è una parte ancora oscura, cioè quella che riguarda le incursioni dei barbari, la venuta dei Bizantini, l'erezione dei primi monasteri dei Basiliani, la costruzione delle chiese-cripte e delle laure cenobitiche. Indi segue

la conquista pugliese operata dai Normanni e le sue vicende sino alla fondazione e alla caduta del Principato tarentino.

Il terzo comincia dal 1463 e va sino al 1639, e di questo diremo ora brevemente, perchè è quello di cui l'A. si occupa in questo volume.

Il quarto comincia dalla infeudazione della città al duca Zevallos nel 1639 e giunge sino alla rivoluzione francese; il periodo più sventurato, per le lotte continue dei cittadini contro il feudatario.

L'ultimo è quello della storia contemporanea e comincia dal 1799 sino ad oggi; periodo tanto ignorato quanto quello dei bassi tempi per la mancanza di cronache che valgano a dar luce ad avvenimenti compiutisi da un secolo in qua.

***

Ritorniamo ora al terzo periodo. In questo libro il Pepe descrive quel tempo nel quale, fra le miserie comuni a tutte le città della nostra provincia, emerge in Ostuni un pensiero costante, una tenace aspirazione, cioè la conquista della libertà.

I documenti che corredano questo libro in parte sono inediti e in parte furon già pubblicati in altre opere del Pepe sopra cennate. Questi ultimi sono semplicemente citati; dei primi è fatta una accurata recensione o sono pubblicati per intero se di qualche importanza.

Egli comincia illustrando la congiura che provocò ed operò la morte di Giovanni Antonio Orsini e la fine del Principato di Taranto; nella quale congiura uno di coloro che la ordirono fu un Ostunese, il Petrarolo. L'A. tenta di giustificarlo rappresentando in lui la sua patria insofferente della tirannide del Principe e il desiderio di esser libera e

di demanio regio. Il Petrarolo contribuì poi alla resa pacifica e spontanea dello Stato di Bari alla Corona aragonese; ed il re Ferdinando I si mostrò grato tanto a Bari come ad Ostuni, concedendo ad esse molti privilegi. La nobile figura di Gaspare Petrarolo, ch'ebbe posto tra i più potenti baroni di T. d'O. e tanta parte nelle vicende del Regno nella seconda metà del XV secolo, vien così rifatta a nuovo.

Ma la libertà che gli Ostunesi credevano aver conquistata non fu che un sogno. Nel 1480 i Turchi assaltano e prendono Otranto e quattro anni dopo i Veneziani fanno altrettanto di Gallipoli, Nardò, Galatina e si spingon sino a Trepuzzi. Ostuni minacciata, chiede soccorsi al Re per rialzare e rinforzare le sue mura; ma questi, a corto di quattrini e dimentico delle concessioni fattele qualche anno innanzi, la vende per 7000 ducati alla contessa di Tagliacozzo, Caterina Sanseverino. Tempi terribili eran quelli! Bisogna leggere il Documento III del cap. 2.° per riconoscere di quanta viltà di animo era capace quello scettrato aragonese! Ostuni però non indietreggia e propone al Re il suo riscatto, che viene accettato. Ma il pagamento è fatto solo in parte e la città resta infeudata; e per soprassello per provvedere alla propria salvezza, rialza da sè le sue mura rinforzandole con torri e baluardi. Conseguenze di questi fatti la miseria, i debiti, le imposte eccessive e quindi i delitti che funestarono la povera città in sul tramonto del secolo XV.

Ferdinando muore nel 1494; e la *fedelissima città* di Ostuni (com'egli la diceva nei suoi diplomi) restò soggetta a Caterina figlia di Guglielmo Sanseverino, conte di Capaccio, e moglie di Roberto Orsini. Da questo matrimonio nacque Alfonsina, che andò sposa a Piero dei Medici, figlio di Lorenzo, nel 1487. Caterina anche preferisce la dimora di Firenze a quella di Ostuni; ma i suoi capitani, delegati a

smungere e vessare i cittadini soggetti, ne fanno di ogni colore, promovendo liti, tumulti e sollevazioni nella città.

Frattanto nel 1495 le armi di Carlo VIII giungono in Puglia per conquistarla. Caterina cede Ostuni ai francesi per ingraziarseli; e Ostuni fa lo stesso, ignorando la cessione della feudataria, per liberarsi dal giogo di questa. I Francesi non contentano nè l'una, nè l'altra e lasciano come signore e tiranno della città Mons. di Belcairo. Protestano e ricorrono entrambe a Carlo VIII, il quale risponde lavandosene le mani, come Pilato!

Ferdinando II, succeduto al padre, riconquista la città per mezzo di Federico suo zio, che vi entra nel 1495 festeggiato dagli Ostunesi, i quali preferiscono di servire alla Corona piuttosto che ai feudatarii. A Ferrandino, morto nel 1496, succede Federico suo zio, il quale, non dissimile dai suoi predecessori, con una mano è largo di privilegi e di concessioni alla città e con l'altra firma il decreto che l'aggioga a Gio. Scriva da Valenza, insieme con Grottaglie e Torre di mare.

Dopo la morte di Caterina Orsini nel 1503, Alfonsina sua figlia ed erede chiede invano al Fisco ed allo Scriva la restituzione di Ostuni e di Villanova. Le vicende di questa contesa sono illustrate da nuovi documenti, tra i quali ve n'è uno che ricorda il nostro De Ferrariis, conosciuto più comunemente col nome di A. Galateo.

Ostuni vien ripresa dai Francesi guidati dal Conte di Nemours e poi dagli Spagnuoli condotti dal Gran Capitano e resta in possesso di questi ultimi nei primi del sec. XVI. Ma il possesso feudale di Ostuni e di Grottaglie vien confermato allo Scriva col solito pannicello dei soliti privilegi concessi agli Ostunesi già ridotti al verde per le guerre frequenti, per i saccheggi e per le cattive raccolte. Molti

emigrano per esimersi dalle imposte eccessive alle quali nuove si aggiungono nel 1506 per combattere il brigantaggio che infesta la provincia.

Nell'anno successivo Ostuni e Grottaglie passano in potere di Isabella di Aragona duchessa di Bari per decreto di Ferdinando il Cattolico. Sebbene non libera dal giogo feudale, la città se ne mostra contenta pensando che Isabella era di sangue regale. E l'A. tratteggia con brevi tocchi la bella figura di questa duchessa, che poi si spense in Napoli nel 1524.

Ostuni, Grottaglie col Ducato di Bari e col Principato di Rossano passarono allora sotto il dominio feudale di Bona Sforza, figlia d'Isabella e moglie di Sigismondo re di Polonia. E qui il Pepe descrive le lotte ch'essa ebbe a sostenere prima con Francesco Sforza, figlio di Ludovico il Moro, e poi con l'imperatore Carlo V che tentarono appropriarsi i suoi possedimenti nell'Italia meridionale. Si finì con un accordo fra la regina e l'imperatore; questi le lasciò gli stati pervenutile in eredità durante la vita di lei; e Bona rinunziò a favore della Corona tutti i suoi diritti dopo la sua morte.

Ma un fato terribile pesava la sua mano di ferro su queste povere province destinate a non aver pace mai nè sotto i re, nè sotto i baroni. Spenta una lotta se ne accendeva un'altra. Durante il governo di Bona le Puglie furono prima percorse e saccheggiate dalle masnade del Lautrec, alleato ai Veneziani nel 1528, poi minacciate da una nuova invasione turchesca nel 1536. E le spese di guerra, non va detto, furon pagate dalle nostre popolazioni già tanto ammiserite.

La regina Bona entrò nel suo Ducato di Bari nel 1555, per la prima volta, e visitò anche Ostuni, dove fu accolta

con vero entusiasmo. Ma dopo due anni morì lasciando al re Filippo II, figlio di Carlo V, l'eredità dei suoi dominii nel Napoletano.

Così, nel breve giro di un secolo — dalla metà del XV a quella del XVI — si estinsero i Principati di Taranto, di Salerno e di Rossano, le Contee di Lecce e di Nola, i Ducati di Bari e di Nardò e tanti altri; e tutti caddero sotto il dominio diretto degli Austro-Spagnuoli.

Gli ultimi capitoli trattano più particolarmente la vita interna di Ostuni, le lotte continue fra i cittadini, i soprusi esercitati dai vescovi e dai pubblici uffiziali, le liti rovinose e i delitti di sangue che spesso formarono l'epilogo doloroso di queste guerre intestine. Poi vien descritto il brigantaggio che oppresse la provincia e per colmo di sventura l'infeudamento della città al duca Zevallos.

Dopo queste pagine luttuose il libro si chiude con un capitolo sulla coltura intellettuale di Ostuni dal 1463 al 1639. E ci sfilano dinanzi dottori e professori emeriti, come i Petrarolo, il Bisantizzi, il Vincenti e Leonardo Clemente degno di tanta lode e così poco conosciuto. I tempi erano terribili, ma questa bella pagina di civiltà irradia col suo splendore Ostuni e ci fa dubitare se la presente coltura di questa città possa eguagliarsi a quella del periodo descritto in questo libro.

***

Ho voluto dare un largo cenno di quest'opera del Pepe, sorvolando su molti particolari e sull'esame dei documenti, a fine di mostrare l'importanza delle notizie raccolte, le quali non si limitano — come potrebbe credersi dal titolo — alla sola storia di Ostuni, ma riguardano le altre città di

Terra d'Otranto e della provincia di Bari ed illustrano con nuove ricerche alcuni punti alquanto oscuri della storia del reame di Napoli, sui quali non dànno alcuna luce le opere famose, ma già vecchie, del Giannone, del Giovio, del Summonte, ecc. Restringer quindi l'importanza del libro del Pepe alla sola sua patria non mi par giusto; e coloro che la leggeranno non potranno contraddirmi.

Di maggiore interesse sarà certamente per gli Ostunesi, per i quali fu scritta; ed essi, colti e intelligenti, affretteranno, senza dubbio, con i loro voti e con i loro incoraggiamenti, la pubblicazione degli altri volumi di quest'opera, per la compilazione dei quali l'A. ha già raccolto moltissimo materiale.

Ed ora un'ultima parola.

Non l'amicizia che mi lega all'A. di questo libro, non la sincera ammirazione che io nutro per questo giovane modesto e pieno di buon volere, mi hanno indotto a scriver queste poche e disadorne parole come prefazione, ma l'affetto che sento per la mia provincia e per tutti coloro che la illustrano, specie per i giovani, i quali applicano a questi studii storici i metodi severi della critica moderna.

Con lavori di questo genere si potrà giungere quandochessia — ora, no certamente — a scrivere la storia della Terra d'Otranto; nella quale possono oggi veder tutto chiaro soltanto gli ignoranti e gli speculatori, ma non coloro che, avendo gli occhi aperti, anelano di poter ripetere col Venosino:

multaque pars mei
Vitabit Libitinam.

Lecce, ottobre 1894.

Cosimo De Giorgi.

CAPITOLO PRIMO

Venti anni in regio demanio (1463-83).

Quarantatre anni era stata Ostuni sotto la dominazione del Principe di Taranto, quando Ferdinando d'Aragona, finite le guerre coll'Angioino, e strangolato nel novembre del 1463 il Principe di Taranto, Giovanni Antonio Orsini, sopprimeva con lui il Principato; ed Ostuni, come tutte le città che formavano il vasto Stato, era devoluta al Re. Fu con gioia speciale dalla città nostra salutato il memorabile avvenimento, chè la città nostra ne era stata gran parte, ed era entrata in quella che a noi pare congiura contro il Principe di Taranto.

A quel tempo di un nome chiaro era altera la città di Ostuni: nel suo seno era nato, di nobilissima famiglia, Gaspare Petrarolo, *il famosissimo Dottore di leggi*, cui accenna il Toppi [1]. Egli si trovava di essere uno dei quattro Dottori in legge di cui si era circondato il Principe di Taranto: erano gli altri tre Antonio Ajello, Antonio Guidano, Giacomo Protonobilissimo. Pare che Gaspare presso il Principe di Taranto abbia occupato il luogo già tenuto dal R. Notaio Antonio Petrarolo, il quale, oltre all'essere stato *Registratore di Cancelleria ed Erario* nella nostra Provincia sotto Giovanna II, trovammo che fu nel 1423 *Segretario familiare e Procuratore del Principe di Taranto* [2].

---

[1] *Bibl. Napol.*, p. 105. Napoli, 1678.

[2] *Libro rosso della città di Ostuni*, ecc., pag. 115, 118, 120.

Quando il Principe Giovanni Antonio, nella guerra con Ferdinando, pose il campo ad Altamura, e nel castello di questa città si recò ad abitare, i tre ricordati Dottori là lo seguirono: rimase il Petrarolo a Bari, per essere allora Capitano Ducale in quella città, che col titolo di Ducato apparteneva al Principe di Taranto. L'Ajello e il Guidano furono mandati dal Principe ambasciatori al Re Ferdinando per chiedere la pace, ed ottenutala, furono mandati ancora per segrete intelligenze al Papa, dubbioso forse il Principe sulla sincerità delle promesse del Re. Gli ambasciatori però non in Roma si recarono, ma nel campo dello stesso Ferdinando; e tornati poi indietro, al Principe rimase appena il tempo di rimproverar loro il tradimento e minacciarli, chè tosto morì. Si disse morto di febbre quartana; ma fu pure scritto che fu strangolato con una tovaglia dai due ambasciatori che avevano così voluto evitare la vendetta del Principe[1]. V'è uno scrittore che sa più degli altri: « Fuerunt quatuor qui soffocaverunt Principem Joannem Antonium: uno di casa Ayello, uno di casa Protonobilissimo, uno di casa Petrarolo, uno di casa Guidano: fuerunt duo tamen, Guidanus et Ayellus, sed alii consentierunt »[2]. Or, se dietro all'Ayello e al Guidano vi sono il Petrarolo e il Protonobilissimo, è evidente che vi è stata una congiura, la quale più evidente appare quando consideriamo che incomincia ad avere esecuzione dal momento in cui i primi due sono andati a rivelare al Re ciò che doveva sapere il Papa. È ciò appunto che dà fede alla testimonianza del citato scrittore e toglie ogni credenza agli altri che dalle minaccie del Principe fanno nascere il delitto: minaccie al Petrarolo e al Protonobilissimo non furon fatte, e pure *consentierunt*.

---

[1] Pontano, *De bello Neapol.*, p. 126. Neap., 1769; Tommaso di Catania, *Cron. antiquiss.*, pag. 35 (in Pelliccia, *Raccolta*, I); Duca di Monteleone, *Libr. delle cose ant. del R. di Napoli*, pag. 120 (Ms. Bibl. Naz. Napoli, X, C, 11); Giovene, *De antiquit. et var. Tarentin. fort.*, p. 182.

[2] Crassullo, *De rebus Tarentin.*, fol. 8 t. (Ms. Bibl. Naz. Napoli, X, B, 28).

Che cosa ebbe potere di promuovere la congiura? Promesse di feudi e di ufficii per tutti: pel Petrarolo altresì un pensiero più nobile: la patria, i concittadini, la sua stessa famiglia da liberare. Egli nella congiura rappresenta la città di Ostuni, questa città che non poteva dimenticare di essere già stata di regio demanio, e non poteva dimenticarlo mentre gemeva sotto la tirannide del Principe, che a furia di balzelli l'aveva immiserita. Ciò sarà chiaro dai documenti che verremo esaminando: sarà chiaro che mentre Gaspare alla Corte del Principe non poteva che fremere in cuor suo ed aspettare, in Ostuni molti cittadini, e alcuni della stessa famiglia Petrarolo (mentre gli atti pubblici erano intestati col nome del Re Renato), si erano dichiarati favorevoli alla causa dell'Aragonese e l'avevano energicamente favorita, onde erano stati perseguitati e dichiarati ribelli ed avevano avuto confiscati i loro beni. Quello che, oltre i buoni ufficii del Petrarolo, abbia particolarmente operato Ostuni in favore dell'Aragonese, non possiam dire: certo è che di speciale gratitudine è compreso il Re per la città nostra, e vedremo che in modo singolare si diffonde ad attestare la sua gratitudine nei privilegi di cui la colma, ma che, a suo dire, non sono che troppo picciol premio in comparazione dei grandi, di cui, col favorire la sua causa, si è resa meritevole.

Se altra prova non avessimo della parte avuta dal nostro concittadino nella congiura, basterebbe, per esserne certi, quell'affaccendarsi del Capitano Petrarolo in Bari, alla morte del Principe, affinchè Bari e tutto lo Stato si rendesse senz'altro, spontaneamente, al Re. Che cosa vuole egli in questo modo se non veder coronata l'opera sua?

Era finito l'anno del suo ufficio di Capitano, e per gli Statuti della città di Bari non poteva essere confermato. Ma egli si fa confermare: « Gli Eletti, scrive il Beatillo [1],

---

[1] *Hist. di Bari*, pag. 173. Napoli, 1637; Lombardi, *Arciv. Baresi*, II, 36. Napoli, 1697.

confirmarono il Dottor Gaspare Petrarolo da Ostuni, acciò non havessero i suoi partiggiani tumultuato contro di essi ». Or il Petrarolo, nella qualità di Capitano e di capoparte « si unì, segue a narrare il Beatillo, di consenso degli Eletti, con alcune persone principali della città, e cominciarono a trattare coi cittadini che si dessero al Re, sì per altre ragioni, come perchè era egli consorte d'Isabella di Chiaromonte, figliuola di una sorella del morto Principe, che per legittima successione dovea hereditare i stati del Zio, e subito gli fu dai cittadini dato l'assenso ». La resa quieta e spontanea dello Stato di Bari è dunque dovuta al Petrarolo: questa missione ebbe nella congiura. Pur la formola ufficiale di annessione, adottata allora, attribuiva alla Provvidenza divina ciò che la congiura aveva ordinato: « Sicut ex dispositione divina extitit ordinatum, propter subsequtum obitum Ill. quondam Principis Tarenti decedentis absque legitima prole (Universitates), ad nostram obedientiam et fidelitatem cum animi promptitudine et eorum spontanea voluntate devenerunt »[1].

La morte del Principe avvenne, come scrive il Pontano nel luogo citato, il 13 novembre del 1463 (*Idibus novembris*): il Re che era presso Barletta, andò a Trani, indi ad Altamura, poi nelle altre città del Principato e finalmente in Taranto[2], ovunque accolto festosamente, a molte Università concedendo grazie e firmando Capitoli. Pare che sia allora passato da Ostuni; ma non risulta da documenti: certo è che i Capitoli di Ostuni, come quelli di Bari, come quelli di molte altre città, furono firmati al campo, prima che il Re lo avesse lasciato. Essi furon dati *in Regis felicibus castris in Silva S. Marie de Laurentano, die vigesimonono novembris MCCCCLXIII*[3].

---

[1] Arch. St. Napoli. *Executor.*, vol. 4, fol. 454.

[2] Secondo il Cardami (*Diarii*, in Tafuri, *Opere*, II, 565) il Re fu in Taranto *nei primi di Dicembre*.

[3] V. *Lib. rosso*, pag. 130. — I Capitoli di Bari furon dati presso Terlizzi il 26 novembre (V. Petroni, *Della storia di Bari*, I, 497. Napoli, 1857). Presso Ter-

Pubblicammo già originalmente i nostri Capitoli [1]: vogliamo ora ricordarli riassumendoli, perchè non sia per sfuggire l'importanza di essi. Ma ci sia lecito prima notare, come a porre a confronto i Capitoli di Ostuni con quelli di Bari, tale somiglianza si riscontra fin nella disposizione delle diverse grazie e nella forma stessa in cui sono redatte, specialmente per quel che riguarda il pubblico reggimento, che è forza ritenere sieno opera d'una sola mente. Noi non sappiamo rinunziare alla congettura che la mente, la quale dettava le due Capitolazioni, sia stata quella del Dottore Gaspare Petrarolo, cui erano a cuore due patrie, quella ove era nato e quella ove spadroneggiava. E in questa opinione ci conferma l'ultimo paragrafo dei nostri capitoli, che contiene una calda, molto calda e lunga perorazione in favore della famiglia Petrarolo di Ostuni, alcuni della quale, vi si dice, vessati dal Principe e spogliati dei loro feudi, meritano, *come molto affetionati di essa Maestà,* esservi reintegrati. Il Re tutto concede, poichè quegli che chiede ha dritto ai favori del Re.

La città di Ostuni, costantemente abborrente dal servaggio, quello che chiede innanzi tutto ai Re è la libertà. Così ora chiede *in primis* che sia ritenuta in perpetuo regio demanio: per alcun titolo, *nullo modo*, sia per essere venduta ad un Barone: *essa vuole onorare et reconoscere, senza alcun mezzo, solamente Sua Maestà.*

Inoltre chiede ed ottiene: — Riconferma di tutti i privilegi già concessi da Papi, Imperatori, Re, Regine e Prin-

---

lizzi e presso l'Aufido erano stati altresì firmati dal 20 al 28 novembre i Capitoli di Altamura, Oria, Castellaneta, Venosa, Molfetta e Modugno (Arch. St. Napoli, *Collat. Com.*, 2, fol. 172-216). Il GIOVENE (loc. cit.) scrive che i Capitoli di Taranto furono firmati nel castello di questa città, ma senza indicare la data. Noi troviamo nel citato Registro, *Collat. Com.*, al fol. 211, anche i Capitoli di Taranto dati *in R. fel. castris in nemore S. Marie Quarantane ultimo novembris MCCCLXIII.* In Taranto sono firmati i Capitoli di Carovigno: *Dat. in castello nostro civitatis Tarenti die XXIII decembris MCCCCLXIII (Execut.* 4, fol. 454). E tutte queste date possono essere invocate a dimostrare che il Principe di Taranto non morì il 26 dicembre, come vogliono alcuni.

[1] *Lib. rosso* cit.

cipi alla Chiesa di Ostuni [1]. — Indulto generale ai cittadini per qualunque delitto commesso, e specialmente per quello di avere edificato sopra terreno demaniale e strade pubbliche, dentro e fuori la città. — Immunità per dieci anni dai pagamenti fiscali, in compenso dei danni e pagamenti eccessivi occorsi in tempo di pace e di guerra; e remissione di qualunque pagamento di cui si trovassero di esser debitori l'Università e i cittadini verso la R. Corte. — Unione, come in un sol corpo, della distrutta Villanova con Ostuni [2]. — Divieto agli animali *baccini, porcini e pecurini* di entrare nella marina di Ostuni in tempo della raccolta delle olive. — Conferma del *paniere* o fiera di S. Maria Annunziata e di quello di S. Lorenzo, con franchigia di giorni dieci, oltre le domeniche, di qualunque gabella. — Facoltà di nominare il Mastro giurato, il Sindaco, i Giudici annali, i Catapani e gli altri Ufficiali senza ratificazione di S. Maestà. — Abolizione di tutti gli *ingiusti* pagamenti e gabelle già imposti per i signori passati, e massime *per la bona memoria del signor Principe,* sopra gli olii nati nel territorio di Ostuni, pei quali pagamenti hanno quasi i proprietarii *abbandonato le loro possessioni,* e son ridotti *ad inopia.* Tali pagamenti sieno ridotti alla sola tassa *di tarì sei per exitura di ogni migliaro d'oglio* [3]. — Riduzione a grana 15 dei diritti di piazza, di cui 12 alla R. Dogana e il resto all'Università: escluso ogni pagamento per la vendita delle vettovaglie. — Divieto ai cittadini di vendere *stabili* del territorio di Ostuni a persone forestiere e non abitanti nella città, per evitare la solita renitenza ai pagamenti di bonate-

---

[1] V. Pepe, *Mem. stor. diplom. della Chiesa Vescov. di Ostuni,* pag. 68.

[2] Sebbene da gran tempo distrutta Villanova, l'antico suo territorio era restato sempre territorio di Villanova; e se ora Ostuni lo vuole aggregato al suo, è non solo per ottenerne l'accrescimento, ma e per evitare che Villanova abbia a risorgere.

[3] Per la misura del grano e dell'olio era in uso il *centenaro* e il *migliaro:* « il centenaro valeva libbre grosse cento eguali a rotola 40, ed il migliaro di libbre grosse mille rispondeva a rotola cento ». (Faraglia, *Storia dei prezzi in Napoli,* pag. 60. Napoli, 1878).

nenza. — Abolizione di tutte le imposizioni straordinarie del Principe di Taranto e riduzione alla tassa di *focolare*, come è pagata dalle altre città demaniali, e a quella del *sale*, ridotta però da 500 a 300 tomoli. — Esenzione dall'obbligo di fornire suppellettili al Capitano, il quale deve dall' Università avere la casa e venti oncie di annua provvisione. — Obbligo a tutti gli Ufficiali di non durare in ufficio più di un anno, e di essere sottoposti alla fine a sindacato, e al Capitano di non tornare in tale qualità prima di undici anni [1]. — Concessione alla Università di tutti i provventi della Corte del Capitano, tanto civili che criminali, riservati alla R. Corte quelli per crimenlese, eresie, omicidii, sacrilegi, furti, false monete e guasti alle strade pubbliche. — Conservazione dell'esazione degli emolumenti riscossi dalla Corte del Capitano nella misura serbata sotto il Principe di Taranto; ma il carcerato non sia tenuto a pagamenti *pro iure carceris,* e paghi un tarì chi nei casi criminali riservati alla R. Corte debba essere mandato in Castello. — Riduzione delle tasse d' istrumenti e di altri atti *ad tarì tre per onza della somma accusata.* — Esclusione *in primis causis* di qualunque Tribunale che non fosse quello della Corte del Capitano di Ostuni; e per le seconde cause dei Tribunali fuori provincia. — Esenzione dagli alloggiamenti di soldati e di qualunque dignità, tranne la persona di Sua Maestà e dei suoi figliuoli. — Esenzione per gli uomini di Ostuni dal servizio di marina, essendo *inesperti a tal negotio.* — Conferma ai cittadini di tutti i loro stabili feudali e burgensatici, quand' anche per fellonia o per altro motivo fossero decaduti dal dritto di posséderli. — Dilazione di due anni al pagamento dei debiti della Università e dei singoli cittadini, stante che dopo tante oppressioni e persecuzioni

---

[1] Il *Capitano,* ufficiale mandato nelle città a rappresentare il Re o il Barone, ebbe la *corte* composta d'un *Assessore* e d'uno *Scrivano:* trattò le cause civili e criminali: intervenne nei *parlamenti* dell'Università: curò la esecuzione degli *Statuti.* Non fu sempre *Dottore in legge,* qualità espressamente richiesta nell'*Assessore,* senza il cui *voto e parere* non poteva il Capitano giudicare.

l'entrata dell'olio non è sufficiente. — Facoltà all'Università di imporre o togliere gabelle e dazii, di fare statuti e leggi municipali, o di emendarli, senz'altra licenza o approvazione di Sua Maestà. — Conferma ai nobili Ostunesi, e non ai forestieri, di tutti i loro privilegi e franchigie. — Validità agli atti pubblici, fatti in tempo della guerra con l'Angioino, *sub appositione nominis Regis Renati*, come fossero fatti in nome di Sua Maestà. — Promessa di non mandare *alguzini* e *commissarii* in Ostuni per inquisizioni da fare, e di giovarsi invece dell'opera del Capitano. — Divieto ai creditori di ripetere beni e denari da cittadini che li ebbero confiscati dal Principe di Taranto per essere stati ritenuti ribelli nella guerra contro Sua Maestà. — Conferma delle immunità largite dalla Regina Giovanna, per cui i cittadini erano esenti dal pagare un grano per ciascuna *pesa casei, lane, pili* ed altre merci. — Concessione all'Università di una casa di Achille Caballerio, relegato da Ostuni da circa trent'anni, cioè dal 1433, come nemico e ribelle di Re Alfonso; e divieto al Caballerio e suoi figliuoli di ritornare in patria, *per evitare scandali, per buono e pacifico stato della città et unione delli cittadini.* — Protezione della casa Petrarolo, già vessata dal Principe di Taranto [1].

Oltre questi Capitoli, Ostuni otteneva il 16 gennaio dell'anno seguente un privilegio di grande importanza, come quello che mirava a rendere agevole e fiorente il commercio della città. All'Università e singoli cittadini di Ostuni veniva conferita la *civilità*, ossia cittadinanza, in tutte le città delle Provincie di Terra d'Otranto e di Terra di Bari, onde non da forestieri dovevano essere trattati nelle loro relazioni commerciali in ciascuna città, ma come cittadini, godendo nè più nè meno che delle immunità, grazie e privilegi di cui tutti o singoli cittadini di ciascuna città godevano e usufruivano. È nel dare così larga concessione che

---

[1] In conseguenza a Gabriele Petrarolo vien confermato nel 1464 il feudo di *Lardignano*. (Arch. St. Napoli, *Reg. magni sig.*, *Rep.*, fol. 152).

Ferdinando dichiara di essere pronto a firmare a vantaggio di questa città, che grandi servizii gli ha reso e gli rende ancora, qualunque grazia, grande quanto si voglia, mentre questa non è che come un saggio di ciò che si sente inclinato a concedere, e che i cittadini hanno il dritto di ottenere [1].

Per Ostuni è così giunto come un giorno di rigenerazione. È città demaniale, libera a segno da reggersi cogli antichi suoi Statuti, e da avere anche facoltà di modificarli senza sanzione del Re: non pagherà che una tassa, quella generale delle città di regio Demanio: le sarà agevolato il commercio in tutti i luoghi delle due Provincie di cui col suo territorio segna i confini: potrà attendere a rinsanguarsi dopo la rovina subìta sotto il Principe di Taranto e durante la guerra. Non ha che a trovare onestà di propositi negli amministratori, la qual cosa se conseguisca, per la scarsezza dei documenti di questo periodo, non ci è dato intravedere.

In questo tempo, questo sappiamo, incomincia una lotta tra i nobili e i popolari di cui nessun cenno è ancora nei Capitoli del 1463. Il popolo, o piuttosto la classe agiata, che popolo primario era detto, in Ostuni non insorge prima del 1477: non prima di questo tempo dunque si è formata ed affermata potente questa classe, aiutata dalle altre inferiori. A Giovenazzo la stessa lotta fra nobili e popolari, fu notata esistente fin dal 1391 [2]: a Bari fin dal 1432 [3]; ma quivi si trova inasprita nel 1476, appunto quando scoppia in Ostuni. È lotta per le contribuzioni: il popolo, troppo aggravato, chiede il concorso dei nobili. Ma questi, come abbiamo veduto, sono privilegiati, devono essere trattati *franchi ed immuni*, e la lotta non può non essere accanita.

Fiorente in questo tempo è la nobiltà ostunese. Mentre nel secolo XIII e XIV famiglie nobilissime sono quelle di

---

[1] V. docum. I.

[2] Volpicella, *Stat. di Bitonto e Giovenazzo*, pag. 12. Napoli, 1881.

[3] Petroni, *Op. cit.*, I, 513.

Alessio Petrarolo, di Balsamo e Sassone de Lantria, di Leone de Bisantizzi, di Taddeo Pietro de Janua, di Joannuccio de Scaglione o Scalona, di Pietro de Calò; in questo secolo troviamo aggiunte la Bagnardo, la Caballerio, la Carducci, la Cimino, la Fina, la Ipolito, la Larcario, l'Opulo o Doppula, la Palmieri, la Zaccaria, che formano il corpo del patriziato ostunese, ed un seggio chiuso, come altrove ci proponiamo di dimostrare.

Mal potremmo indicare le famiglie dei popolari primarii, comechè in seguito ci possa accadere di notarne qualcuna: ciò importa sapere che nel 1477 esse ottengono dal Re dei Capitoli, per cui i nobili sono obbligati a contribuire ai pagamenti fiscali a misura delle loro facoltà, così come contribuiscono i popolari. Non rinveniamo già questi Capitoli, ma solo la memoria di essere stati spediti in documenti che avremo ad invocare come giungeremo al tempo in cui la lotta, per la renitenza dei nobili, sarà divenuta gigante e grandi mutamenti saranno avvenuti nell'amministrazione. Allora troveremo che nobili e popolari sono ancora in lotta col vescovo e col clero, quest'altra casta fin quasi ai tempi nostri costantemente nemica o noncurante degl'interessi universali, come quella che è sempre pronta ad invocare i privilegi e i concordati quando si tratta di concorrere alle contribuzioni, che pesano sul popolo. Di questa lotta abbiamo pur ora un primo cenno nel maltalento, che avemmo altrove a notare, del vescovo Arpone contro gli amministratori e la nobiltà (1459-69)[1].

Troviamo pure che precedentemente al 1477, cioè nel 1473, Ostuni chiede ed ottiene la conferma di alcuni privilegi e capitoli. Ma non possiamo affermare che ciò abbia relazione con le concessioni del 1477, poichè non ci è dato di leggere il documento originale[2].

---

[1] *Chiesa Vescov. di Ostuni*, pag. 73.

[2] *Reg. magni Sig. Rep.*, fol. 279: « 18 Junii 1473. Universitati Hostuni confirmatio nonnullorum privilegiorum et capitulorum, in Reg. Priv. 40 ». Ma questo registro dei privilegi ora più non esiste.

E qui non hanno più connessione le memorie che restano di questo periodo di libertà: pure son memorie di avvenimenti isolati, che concorrono a far luce sulla vita del nostro Comune, e che, nella scarsezza dei documenti, non possiamo postergare.

Nel ricordato anno 1473 avviene che è mandato dal Re in Carovigno come Commissario, per la numerazione dei fuochi, un *Notar Jacobo de Castellaneta;* ma questi si ferma in Ostuni, ed ivi si fa portare, per l'esame, i registri della Università di Carovigno. Domandiamo: Si ferma in Ostuni per eseguirvi similmente la numerazione dei fuochi, o per altri incarichi relativi alla ricordata conferma dei Capitoli del '73, ovvero evita di andare fra le *rustiche persone* di cui parla il documento, mentre in Ostuni in quell'anno è Capitano un *Nardo di Castellaneta*, un concittadino cioè di Notar Jacobo? [1].

E qui vogliamo aggiungere che il nome del Capitano del 1473 sopravvive insieme con altri che vogliamo registrare. Nel 1464 è Capitano di Ostuni Peregrino de Eliazariis; nel 1469 Giambattista de Pacificis di Aquila; nel 1471 Natalello Mangrella; nel 1474 Gabriele Drino di Lecce; nel 1475 Giovanni Antonio Palagano di Trani; nel 1476 Stefano di Perrone; nel 1477 Roberto di Roberto; nel 1478 Jacopo de Grifino di Lecce; nel 1481 Angelo de Grisantiis [2].

---

[1] Arch. St. Napoli, *Part. Somm.*, vol. 10, fol. 45 t. (7 Febb. 1476): « Item se supplica (per parte dell'Univ. di Carovigno) ad vostra Majestà che ja so tre anni che Notar Jacobo de Castellaneta per contare li foculeri fu mandato per V. Majestà in Carovigno, dove essendo in Hostuni et portati li quaterni cossì como stavano.... simo agravati in foculeri XXV, dove nui el requesimo che devesse venire in Carovigno ad contarli et viderli et nollo volze fare.... Item perchè havimo havuto comandamento che secondo la pragmatica dela Majestà del S. Re che devessemo vivere per dacii, et essendo nui persone rustiche che non sapimo nè ancora possimo accordare, supplicamo V. M. che como pagavamo per lo passato per collecta, che possamo retornare per megliore nostra comodità etc. ».

[2] *Reg. magni Sig.*, *Rep.*, fol. 130-399; vol. 12, fol. 7; vol. 22, fol. 31 t.

Speciali notizie abbiamo del Capitano di Ostuni del 1480. Egli è Bartolommeo Patitario di Taranto, forse figlio di Berlingiero Patitario della stessa città, che era stato, come altrove avemmo a notare, pur Capitano di Ostuni nel 1425 [1]. Bartolommeo Patitario il 17 aprile 1479 ha la nomina di Capitano di Ostuni *per lo futuro anno*. In conseguenza egli presta la sua *plegiaria* obbligando tutti i suoi beni, e promettendo: 1.° di esercitare fedelmente e con zelo il suo ufficio; 2.° di stare alla fine a sindacato; 3.° di pagare il quattro per cento; 4.° di sollecitare i pagamenti fiscali dovuti dall'Università alla R. Corte; 5.° di pagare del suo le spese che avesse a sopportare la R. Corte per essere soddisfatta dalla Università; 6.° di osservare la prammatica pubblicata intorno all'ufficio del Capitano. Di ciò è formato un istrumento rogato in Taranto dal notaio Antonio Leone il 7 agosto 1479, alla presenza del maestro Portulano di Terra d'Otranto e di alcuni testimoni, fra cui il notaio Jacopo Larcario di Ostuni [2]. Non invano egli ha prestato la plegiaria: Bartolommeo, per aver trascurato di dare esecuzione ad un ordine della R. Camera, è condannato alla pena minacciata nello stesso ordine ed alle spese dai terzi sopportate per sua colpa. Il celebre Conte di Sarno Francesco Coppola, Consigliere del Re, che col commercio aveva stabilito la sua potenza, aveva fatto partito di olii colla R. Corte, e per mezzo del suo commesso Fabrizio Bonivasso aveva venduto in Ostuni ai mercanti veneziani, Girolamo Malipiero e Giovan Domenico Contarino, *migliara* 150 di olio franchi di dazio e di ogni altra gabella. Ma i dazieri di Ostuni avevano voluto riscuotere il dazio, onde la R. Camera aveva ordinato il 31 dicembre 1479 al Capitano di Ostuni di costringere i dazieri alla restituzione dell'indebito esatto. Il Capitano non aveva curato di dare esecuzione all'ordine ricevuto, malgrado una protesta di Bernardino

---

[1] *Chiesa Vescov. di Ostuni*, pag. 65.
[2] Arch. St. Napoli, *Pergam. di R. Cam.*, vol. 6, 1459-80.

Idrosio di Ostuni e di Pietro Luigi Dorco di Napoli, agenti del Bonivasso; e la R. Camera è costretta l'8 marzo 1480 di incaricare il Vescovo di Ostuni [1] a procedere contro i dazieri per la restituzione del denaro riscosso, e contro il Capitano Patitario per la riscossione della pena cui è incorso e dei danni e interessi di cui deve essere rifatto il Bonivasso [2].

Evidentemente Ostuni era una piazza importante pel commercio dell'olio. Illustri mercatanti venivano a farne incetta, dei quali, invero, poco lieta doveva essere l'Università: essi avevan modo di non pagare le gabelle. Vi è memoria che molti anni prima della esenzione goduta dal Conte di Sarno, cioè nel 1464, simile esenzione aveva goduto un agente del Papa, Bartolommeo Lucense, mandato nel nostro regno per affari relativi alla Santa Crociata. Egli aveva comprato olio in Monopoli ed in Ostuni, e poi gli era parso utile venderlo nelle stesse città in vantaggio della sua missione. Per avvantaggiarne il prezzo, aveva ottenuto prima dal Re e poi dal figlio Federico, il quale governava in Puglia, che i compratori dell'olio fossero immuni ed esenti dal pagamento di qualunque gabella [3].

---

[1] In questo tempo è Vescovo Fr. Francesco Spalluzzi di Bisceglie. V. *Chiesa Vescov. di Ostuni*, pag. 78.

[2] *Part. Somm.*, vol. 16, fol. 18 e 130.

[3] Arch. St. Napoli, *Lettere Regie*, vol. 3. Così scriveva il 22 gennaio 1465 Federico agli Ufficiali maggiori e minori di Monopoli e di Ostuni: « Ven. atque egregius decretorum doctor dominus Bartholomeus Lucensis, missus a SS. domino nostro summo Pontifice in Regno hoc Sicilie pro expeditione non nullorum negotiorum ad opus Sanctissime Crutiate, pro ut retulit nobis, vendidit in civitate Monopoli vegetes sexaginta olei, et in civitate Hostunii vegetes decem, quod oleum anno predicto ibidem emerat ad opus predictum, et modo est visum sibi illud vendere, et pro utilitate et magis festina expeditione operis eiusdem: ideo mandamus vobis quod a quibuscumque emptoribus eiusdem olei nullum ius nullamve gabellam pro emptione vel extractione illius a portubus calis et maritimis predictis exigatis aut exigere petatis, sed libere etc. Scimus enim in his Regie Majestatis mentem et ex suis patentibus litteris prelibato Bartholomeo concessis datis in oppido Fragneti montisfortis die XXV mensis novembris anni elapsi plene intelleximus Majestatem suam id omnino velle quod oleum predictum extrahatur a civitatibus predictis per ipsos emptores ab omni solucione gabelle dohane etc. liberum etc. ».

Notizia non priva di interesse per noi è che nel 1468, ad istanza della Università, viene accordata dal Re licenza di abbattere l'antichissimo castello che minacciava rovina, e di costruire nello stesso luogo un regio palazzo, concedendo il resto del suolo della parte abbattuta ai cittadini per costruirvi loro abitazioni [1]. Erra l'Arditi quando scrive che il castello fu abbattuto nel 1559 [2]: allora fu data licenza, come vedremo, di abbattere la parte che dopo le demolizioni del 1468 rimaneva [3], onde il nuovo palazzo è posteriore al 1468, e non al 1559. Vedemmo altrove [4], che nel 1554 abitavano il castello i Vescovi di Ostuni; ma se la licenza del 1468 è data all'Università, e se la nuova costruzione è fatta in nome e servizio del Re, è a ritenere che i Vescovi non ebbero che facoltà di dimorarvi: non sappiamo quando e da chi abbiano poi avuto tal facoltà, come non sappiamo per quale posteriore concessione ne siano divenuti possessori. Certo è che nei primi del XVI secolo Isabella d'Aragona mette il suo stemma sul palazzo, e la figlia Bona nel 1557 vi va a dimorare. Dopo la morte di costei, il R. Palazzo è uno dei corpi feudali acquistati, come vedremo, dalla città.

Una memoria del 1469 ci fa sapere che in quest'anno, a simiglianza del ricordato diploma di *civilità* in tutte le città delle provincie di Terra d'Otranto e di Bari, viene concesso, ad istanza della limitrofa terra di Ceglie, il privilegio di scambievole *civilità*, o cittadinanza, fra Ostuni, Ceglie ed Oria, per modo che siano trattati in Ostuni quali cittadini gli uomini di Ceglie e di Oria, come da cittadini saranno trattati

---

[1] *Reg. magni Sig. Repert.*, fol. 192; vol. 11, fol. 93, 1468-69: « Universitati Hostuni licentia castrum dicte civitatis ruinandi, et in eodem loco palatium unum pro R. Majestate, ac restans territorium ipsius castri concedendi civibus ipsius civitatis pro construendis domibus ».

[2] ARDITI, *Corogr. fis. e stor. di T. d'O.*, pag. 432.

[3] V. *Lib. rosso*, pag. 165. Così, dopo tante demolizioni, rimaneva ancor parte del castello nel 1774, allorchè fu distrutto da Ciro Ghionda, che usurpò il suolo e si servì delle pietre lavorate pel suo palazzo ivi presso costruito. (Arch. St. Napoli, *Proc. R. Cam. Somm.*, vol. 578).

[4] *Chiesa Vescov. di Ostuni*, pag. 72.

in Ceglie ed Oria gli Ostunesi. In questa concessione era incluso l'obbligo del pascolo comune nei tre territorii [1].

Finalmente è da notare una serie di castellani della Torre di Villanova, al cui piccolo porto dovette per molti secoli la città nostra la sua importanza commerciale. Il primo settembre del 1469 ebbe quella castellania Nicola de Gipsio di Conversano, che trovandosi di essere aiutante di camera del Principe D. Federico, ebbe da lui, essendo Governatore delle provincie di Bari, Otranto e Capitanata, spedito il diploma colla data indicata, confermato poi dal Re il 10 luglio 1472. Vi è ordine al Gipsio di conferirsi subito personalmente, o per mezzo di sostituto, nella Torre di Villanova a mantenerla nella regia fedeltà con lo stipendio di annue oncie sei. Deve fare inventario delle munizioni esistenti e di quelle che siano per venire: deve registrare i nomi dei patroni di legni che approderanno, e i nomi dei mercanti di olio e di altre derrate asportate ed importate, e la quantità di esse, e il giorno dell'arrivo e della partenza: di tutto s'intenda col Doganiero, coi Bajuli e col Luogotenente del Portulano, affinchè non soffrano frode le R. gabelle [2]. Due anni dopo il Gipsio provoca un ordine della R. Camera all'Arrendatore di Terra d'Otranto perchè gli siano pagate, come pel passato, a norma del diploma, e senza eccezioni, le stabilite oncie sei di suo stipendio [3].

Al de Gipsio successe un certo Bartolommeo Barbarotto, del quale non troviamo menzione se non nel diploma con cui è creato, alla sua morte, il successore. Con questo diploma, che ha la data del 20 ottobre 1478, il Re concede la Torre di Villanova al dottor Roberto de Florentia, il quale pei grandi servigi resi è molto caro al Re ed anche alla Regina: egli deve tener la Torre collo stipendio e cogli obblighi che già ebbero il Gipsio e il Barbarotto [4].

---

[1] V. docum. II.
[2] V. docum. III.
[3] *Part. Somm.*, vol. 6, fol. 227.
[4] V. docum. IV.

E qui non ci resta che volgere la nostra attenzione alle ricompense che ebbe Gaspare Petrarolo dal grato Sovrano.

Poi che Gaspare ebbe ridotto alla divozione del Re lo Stato di Bari, raggiunse in Lecce i tre colleghi, precedendo lo stesso Re, che, giuntovi il 16 dicembre, trovò i quattro dottori nell'*Auditorium provinciale*, fondato già da Ramondello Orsino nel 1402 [1]. « Mosso il Re dalla bellezza e dalla gravità di quel Collegio, scrive il Summonte [2], e dal merito della città di Lecce, non solo confermò quel Consiglio, ma per privilegio particolare volse che in Lecce facesse perpetua residenza, e confirmò li detti Consiglieri, Avvocato fiscale e altri officiali. E ritrovandosi agli detti Dottori dal Principe stabiliti li stipendii sopra certe intrate de' Casali, cioè al Guidano sopra Arnesano, all'Effrem sopra Martignano, al Petraruolo sopra Burgagno, e all'Ayello sopra Melpignano, a tutti li confirmò et ne li costituì Baroni, et li lor successori hoggi li possedono [3] ».

Che il Petrarolo si trovasse di aver già assegnato lo stipendio dal Principe di Taranto sopra le entrate del Casale di Burgagne a noi non risulta da documenti: ben troviamo il diploma con cui al Petrarolo fu assegnato in feudo quel casale. Ferdinando, considerando i singolari servigi a lui prestati dal nostro concittadino, che appella *dilectus consiliarius noster de civitate nostra Hostuni*, gli concede, in data 18 giugno 1464, in feudo nobile il casale di Burgagne « de provincia Terre Ydronti et de comitatu nostro Licii, situm et positum iuxta tenimentum terre Roche ex una, ex parte altera occidentali iuxta tenimentum terre Carpignani, prope casale dictum Casoli, prope casale Melandoy, cum

---

1 Freccia, *De subf.*, pag. 87. Venetiis, 1579. Cfr. Aldimari, *Mem. hist. di div. fam. nob.*, pag. 629. Napoli, 1691.

2 *Hist. della città e regno di Napoli*, V, 455.

3 L'Ayello, imputato di aver colle sue mani strangolato il Principe di Taranto, fu anche creato Arcivescovo di Bari! Si sforza purgarlo dall'accusa il Garruba (*Ser. crit. dei SS. Pastori di Bari*, p. 304).

omnibus vassallis vassallorumque reditibus feudis et presertim cum feudo appellato S. Salvatoris annexo et commutato dicto Casali, ac cum omnibus aliis feudis, feudotariis, subfeudotariis, angariis, perangariis, domibus, etc. [1] ».

Quattro giorni dopo, il 22 giugno, il Re concedeva allo stesso Gaspare, a titolo di vendita, pel prezzo di ducati mille e dugento, il casale di Pasoli, posto « iuxta tenimentum casalis Burgaglie concessi Magn. viro Gaspari de Petrarolis de Ostunio legum Doctori, consiliario fideli nostro dilecto, iuxta tenimentum terre Rocce et terre Carpigliani et alios confines [2] ».

Prima di queste concessioni, fin dal 22 dicembre del 1463, era stato investito il Petrarolo della castellania della nostra Torre di Villanova, come è chiaro per un documento da noi stessi altrove pubblicato [3]. Egli, sebbene nominato a vita, non potè essere castellano oltre l'anno 1469, giacchè vedemmo che in questo anno è nominato castellano il de Gipsio.

Doveva trovar bello l'andar facendo il Capitano per le città di Terra di Bari. Il 24 giugno 1464 lo troviamo nominato Capitano in Trani. Non abbiamo il documento originale, ma per noi è sufficiente la seguente notizia: « 25 Junii 1464. Gaspari Petraroli concessio Capitanie civitatis Trani [4] ». Questa notizia non fu nota all'Aldimari [5], e al Toppi [6], i quali hanno che Gaspare fu nel 1469 Capitano di Trani; ma allora, diciamo, è per la seconda volta Capitano di Trani, giacchè la notizia dei due scrittori troviamo così confirmata: « Gaspari de Petrarolis de Ostuno Capitanie

---

[1] Arch. St. Napoli, *Reg. Quintern.*, vol. 2, fol. 35 t. Cfr. *Reg. magni Sig. Rep.*, an. 1464, 25 Junii, fol. 127.

[2] *Quintern.* cit., fol, 47 t. Cfr. *Reg. magni Sig.* cit.

[3] *Docum. per la stor. di Villanova*, pag. XXIV. Trani, 1884. Cfr. *Reg. magni Sig. Rep.*, an. 1463-65. fol. 147. Per questi documenti possiamo emendare l'Aldimari là dove scrive (*Op. cit.*, pag. 680) che Gaspare « fu eletto Castellano della Torre di Villanova nel 1462 ».

[4] *Reg. magni Sig. Rep.*, an. 1464, fol. 127.

[5] *Op. cit.*, pag. 680.

[6] *Loc. cit.* e *De orig. Tribun.*, II, 377.

Trani pro anno futuro 1469, et deinde ad regium beneplacitum [1] ». Vi è il Rainieri [2], il quale nega che sia stato Capitano di Trani nel 1469, e rimprovera l'errore all'Aldimari, affermando che tale ufficio abbia avuto il Petrarolo il 5 febbraio del 1462 in base ad un documento che non può non essere apocrifo. La stessa citazione del volume che conterrebbe il diploma fa riconoscere l'impostura. Egli cita il *Regestro 1462 e 63, fol. 360 t.*, formola molto vaga e non possibile che pei registri angioini, mentre i registri dell'epoca aragonese non è lecito citare che coi titoli che portano le diverse scritture. Abbiamo poi saputo dal Beatillo, che nel novembre del 1463 Gaspare aveva compiuto l'anno dell'ufficio di Capitano di Bari, onde è certo che se il 1462 era stato Capitano di Bari, non potè avere lo stesso ufficio in Trani.

Che nel 1469 sia stato Gaspare Capitano di Trani risulta ancora da due lettere del Re, scritte per ragione di ufficio, la prima il 30 agosto 1469 *Magnifico viro Gaspari de Petrarolis legum Doctori, regio Consiliario et Capitaneo civitatis Trani, amico nostro carissimo* [3]; la seconda, data da Foggia il 12 dicembre 1469, *Gaspari Petrarolo Capitaneo Trani* [4]. Questa lettera citata dal Toppi è il solo documento per cui ebbe notizia della capitania di Trani nel 1469.

Da Trani Gaspare passa Capitano in Barletta nel 1470: « 24 Maij 1470, Gaspari de Petrarolis de Ostuno Capitanie Terre Baroli [5] ». E finalmente nel 1477 lo troviamo ancora una volta Capitano in Trani: « 21 octobr. 1477. Gaspari de Petrarolis de Ostuni Capitania civitatis Trani [6] ». E lo vediamo in esercizio delle sue funzioni il 27 agosto 1478: un istrumento sotto quella data è rogato in Trani dal no-

---

[1] *Reg. magni Sig.*. vol. 11, an. 1468-69, fol. 76 t.

[2] *Not. stor. di nobiltà della fam. Petrarolo*, pag. 137. Napoli, 1762. (Opera rarissima presso gli eredi del Dott. Francesco Tamborrino).

[3] Arch. St. Napoli, *Com. Somm.*, vol. 11, fol. 158 t.

[4] Arch. St. Napoli, *Com. Collat.*, vol. 6, an. 1469-70, fol. 178.

[5] *Reg. magni Sig. Rep.*, fol. 215 e 231.

[6] *Reg. magni Sig. Rep.*, fol. 359.

taio Antonello Passasepe alla presenza *magnifici J. U. Doctoris domini Gasparis de Petrarolis Regii Consiliarii et Capitanei civitatis Trani pro presenti anno* [1].

Abbiamo notizia di un altro feudo di Gaspare in tenimento di Ostuni, detto *de Benedictis*, ma non della data della concessione. Del fatto rimane memoria nella denuncia della morte di Gaspare fatta dal figlio primogenito Bellisario, che succedeva in tutti i feudi il 22 giugno 1480. « Belisario de Petrarolis de Astunio . . . denunciat mortem Gasparis, qui dum vixit tenuit et possedit in capite a R. Curia casale Burgagnie et Pasolum casalia habitata cum vaxallis, et pheudum dictum de Benedictis in tenimento Astuni [2] ». È da aggiungere che nel 1468 erano stati confermati a Gaspare tutti i suoi feudi [3], pei quali pagava di adoa ducati cento dodici, tarì tre e grana cinque [4]. Egli teneva così posto fra' più potenti Baroni di Terra d'Otranto, ed anche fra' più prepotenti, giacchè troviamo che i poveri suoi vassalli desiderarono i tempi del Principe di Taranto, e furono costretti ricorrere al Re perchè contrapponesse la protezione del Capitano di Lecce all'arbitrio del loro signore, che dopo aver tutto *innovato*, li ha di tutto *spogliati* [5]. Della potenza e della considerazione di cui godeva questo celebre Dottore e Barone è, dopo tutto, eloquente testimonianza il fatto che alle famose nozze di Isotta Guevara Marchesa

---

[1] *Pergam. di R. Cam.*, an. 1450-80, vol. 6, n. 534.

[2] Arch. St. Napoli, *Lib. I Relev. Bari-Otranto* (1480-1534), fol. 1; *Cedolar. ant.*, vol. 3; *Reg. magni Sig.*, an. 1480, fol. 416.

[3] *Reg. magni Sig.*, vol. 11, fol. 90.

[4] *Cedolar. ant.* cit. Nel vol. 4 degli stessi *Cedol. ant.*, n. 11, fol. 89, an. 1496, si legge: « Gaspar de Petrarolis pro feudis suis seu casalibus habitatis nominatis Burgagnia et Pasulo duc. LXXXII, tar. III, gr. V. Et per certi altri soi feudi duc. XXX; so in tutto duc. CXII, t. III, gr. V ». Gli altri *soi feudi* sono indicati nella nuova intestazione a Bellisario Petrarolo fatta nel Cedolario del 1499-1516 (*Cedol. ant.*, vol. 4, n. 12, fol. 6) come segue: « Pro Burgagno et Pasulo duc. 82,3,5. Pro feudo Benedictus de Hostuno, pro feudo Castiglioni, quod habet pro comuni et indiviso cum Gabriele Petrarolo, pro feudo Lardanani, quod habet pro comuni et indiviso cum Gabriele Petrarolo, duc. 30. In quibus tenetur contribuere Universitas Burgagne et Pasuli in duc. 20 ».

[5] *Com. Somm.*, vol. 19, fol. 179 (2 marzo 1475).

del Vasto, sposata al gran Siniscalco Pietro di Guevara il 21 luglio 1471, fra' sette Dottori in legge intervenutivi, vi era Gaspare Petrarolo [1].

Quanta parte della sua potenza doveva Gaspare al proprio ingegno, quanta al delitto d'aver strangolato il Principe?

---

[1] De Lellis, *Disc. delle fam. nob.*, pag. 71. Napoli, 1654; Della Marra, *Discorsi,* ecc., pag. 80. Napoli, 1641.

DOCUMENTI.

I.

Ferdinandus etc. Liberalis et munifici Principis est benemeritos subditos favoribus et immunitatibus prosequi, quo gratum se erga illos pro acceptis servitiis praebeat, et eos reddat sibi in omnibus obsequentiores. Sane Universitas et homines civitatis nostre Hostunij tam in genere quam in spetie erga nos et statum nostrum ita fideliter se gessit, ac tam grata et accepta servitia nobis prestitit et prestare non cessat, ut propterea quasvis gratias quantumcumque magnas a nostro culmine mereatur. Unde volentes nos meritis ipsorum premium aliquod reddere, quamvis dictam Universitatem et homines multo majoribus gratiis dignos censeamus, et majora in illos conferre intendamus; tamen in aliquod testimonium liberalitatis et favoris nostri erga ipsos, et ut pro prestitis nobis servitiis premiun aliquod sentire incipiant, tenore presentium de nostra certa scientia, proprio motu, ex mera liberalitate et gratia speciali, meritis ipsorum sic exigentibus, easdem Universitatem et homines Hostunij facimus, constituimus et ordinamus cives et quemlibet ipsorum civem in omnibus et quibuscunque civitatibus et locis provinciarum Hydrunti et Bari, volentesque in iisdem fruantur et gaudeant illa civilitate seu civilitatibus quibus utuntur cives ipsorum civitatum et uti melius et plenius possunt. Dantes, concedentes et liberaliter impartientes eidem Universitati et hominibus Hostunij tam in genere quam in spetie eas omnes et singulas immunitates, libertates, exemptiones, franchitias, privilegia, favores, honores, munificentias et gratias pro quibuscunque bonis, rebus, mercibus et aliis omnibus et singulis per eos et ipsorum quemlibet emendis, vendendis, permutandis, baractandis, immittendis, comportandis et extrahendis negotiis ac mercimoniis suis contractandis et aliis quibuscunque faciendis et exercendis in et per totas provincias predictas tam Terre Hydrunti quam terre Bari eiusque et earum civitates, terras, castra, villas, passus, plateas, portas et alia quecunque loca cujuscunque generis, speciei, valoris et quantitatis fuerint dicta bona, res, merces, et alia predicta, et in quibuscunque consistant et tam in rebus sese moventibus quam non moventibus et aliis quibuslibet. Quas immunitates, franchitias, gratias, libertates, favores, honores, exemptionesque in dictis provinciis Terrarum Bari et Hydrunti, ut predicitur, habent et habere debent cives ipsarum civitatum ac terrarum, ut prefertur, non intelligentes in aliis Regni partibus, civitatibus, terris et locis ipsarum aliarum partium, sive provinciarum Regni, sed

solummodo in dictis utrisque Provinciis Terrarum Bari et Hydrunti, civitatibus, terris et locis earum, quorum quarumque nomina volumus in presentibus haberi et intelligi pro specificatis. Volentes et decernentes expresse, quod dicta Universitas et particulares homines Hostunij de cetero ubilibet in dictis Proviñciis Terrarum Bari et Hydrunti et civitatibus, terris, locis et passibus earum in suis negotiis agendis, contractandis, practicandis et in omnibus et quibuslibet suis et cuiuslibet ipsorum emptionibus, venditionibus, baractationibus rerum, bonorum, mercium et animalium, quorumvis comportationibus, conductionibus et extractionibus, et in quibuslibet pagamentis, vectigalibus et cabellis, solutionibus et dirictibus propterea ab eisdem debitis et debendis tractentur et tractari debeant, habeantur et haberi debeant de cetero pro civibus ac tanquam cives ipsarum civitatum et locorum Provincie utriusque predicte, ac fruantur, potiantur et gaudeant, frui et gaudere de cetero possint et debeant, illis iisdem immunitatibus, gratiis, privilegiis et aliis predictis quibus omnibus et singulis cives ipsarum civitatum et terrarum frui, gaudere et potiri melius possunt et debent. Quibuscunque prohibitionibus, suspentionibus, inhibitionibus, rescriptis, mandatis, literis, provisionibus, ritibus, consuetudinibus, statutis et aliis in contrarium forte facientibus aut facturis, aut contra hec in toto vel in parte, aut aliter quovis modo disponentibus, nullatenus obstituris. Quibus quo ad hec quoniam intendimus presens privilegium et gratiam eisdem fore semper et incommutabiliter stabile et fructuosum, stabilem et fructuosam, ac cum effectu cum presenti serie de nostra certa scientia etc. derogamus et derogatum esse ac pro derogato haberi volumus et jubemus etc. In quorum testimonium presens privilegium fieri fecimus magno Majestatis nostre sigillo pendenti munitum. Datum in Castello civitatis nostre Bari etc. die XVI mensis Januarii MCCCCLXIIII. Regnorum nostrorum anno septimo. Rex Ferdinandus etc.

Fit fides per me Notarium Sebastianum Pinctum de Hostunio suprascriptam copiam consistentem in cartis tribus scriptis extractam esse a suo orig. Privil. q. Ser. Dñi Regis Ferdinandi mihi Notario exhibito in carta de pergamena et restituto M. U. J. D. Marco Ant. de Mario Petrarolo olim Sindaco ipsius civit. Hostunij, et facta collat. concordat etc. Die 29 mensis Decembris, V indict. 1591[1].

II.

Universitatis Celie. Mastro Portulano. Havendomo nui concessi et confirmati alla Università et homini de la terra nostra de Ceglia privilegi de citatinanza con Hoyra et Hostuni, ciò è che quilli de Ceglia

[1] Arch. St. Napoli, *Proc. R. Cam. Somm. Patrim. Ostuni*, vol. 603; *Reg. magni Sigilli*, an. 1463-65, fol. 192.

siano tractati in Hoira et Hostuni como citatini et e contra, et intendendo li nostri privilegi havimo concessi alli nostri fideli subditi siano servati, ve facimo la presente per la quale ve dicemo et comandamo expresse che ad d. Università et homini de Coglia debiate ad unguem observare dicti privilegii de citatinanza justa lo loro tenore senza diminutione etc. Dat. in Castello Neap. XXV Sept. MCCCCLXVIIII — Rex Ferdinandus.

Universitatis Cellye, Hostuni et Hoyre — Mastro Portulano. Perchè nui havimo concesso con nostri oportuni privilegi alle Università de Cellya, Hostuni et Hoyra che luna Università possa fare pasculare in lo terreno de laltra, secundo in dicti privilegii più diffusamente se contene. Pertanto ve dicimo et comandamo expressamente che a dicte Università debiate observare dicti privilegii non obstante qual se vole altra nostra ordinatione in contrario facta etc. Dat. in Castello novo Neap. XIII novembris 1469 — Rex Ferdinandus[1].

III.

Ferdinandus etc. Universis et singulis etc. Confirmamus libenti animo ea que per nostros generales locumtenentes rite et recte facta sunt. Quam ob rem cum Ill. filius noster don Fredericus de Aragonia superioribus annis existens in provinciis terrarum Bari, Hydronti et Capitanate noster generalis locumtenens ordinasset in Castellanum turris Villenove prope civitatem nostram Hostunii nobilem virum fidelem nostrum dilectum Nicolaum de Gipsio de Conversano ad nostrum siquidem beneplacitum, fuerunt nostre Majestati presentate litere jamdicti Ill. don Frederici tenoris et continentie subsequentis, vid. — Federicus de Aragonia regius secundogenitus et locumtenens generalis in Provintiis terrarum Hydronti, Bari et Capitanate. Nobili et egregio viro Nicolao de Gipsio de Conversano nostre camere aiutanti nobis dilecto, gratiam nostram et diligentiam in commissis fidente fidei studio et diligentie tuis harum serie de nostra certa scientia et deliberate, vos castellanum regium Turris Villanove prope civitatem Hostunii, cum potestate substituendi idoneum et legalem et Regie Majestatis paterne fidelem de cuius defectibus et erroribus vos regie curie principaliter teneamini, ex hoc die in posterum usque ad regium paternum sive nostrum beneplacitum constituimus, facimus et fiducialiter ordinamus. Mandantes vobis expresse quod his receptis statim ad dictam turrim vos personaliter conferatis,

---

[1] *Com. Collat.*, vol. 6, fol. 145 t. e 178. — Cfr. *Reg. magni Sig.*, vol. 11, fol. 102 t.: « Universitati Cilii de Provintia Terre Idronti littera quod tractentur in civitatibus Horie et Hostuni et earum territoriis quemadmodum homines Horie et Hostuni tractantur in terra Cilii predicti ».

sive a vobis substituendus se conferat et huiusmodi officium devote sumentes dictam turrim ad regiam paternam fidelitatem custodiatis et una cum omnibus munitionibus in ea sistentibus vel ad ipsam perventuris quas inventario annotabitis, cuius fidelem copiam nostre guardarobbe destinabitis conservare omni via et modo curetis, pro ut ad sancta evangelia ad manus nostras corporaliter iurati estis. Quaternum lucidum faciatis, sive dictus substituendus a vobis omnino faciat, in quo seriose et distincte describatis sive describat nomina et cognomina patronorum maritimorum lignorum ad portum Villanove et huius maritime applicantium: nomina quoque et cognomina mercatorum, mercancias oleum et quascumque alias res mittentium sive extrahensium cum particularitate quantitatis dictarum mercanciarum olei et quarumcumque rerum intromictendarum sive extrahendarum: diem quoque immissionis et extractionis earum et de omnibus cum dohanerio baiulis sive substituto magistri portulani dicte civitatis Hostuni intelligentiam habebitis sive vester substitutus habebit, adeo ut omnia intromictenda vel extrahenda a dicto portu et maritima dictis officialibus innotescant ne regie cabelle et dirictus fraudem vel diminutionem aliquam patiantur. Et denique ea gerendo et faciendo ac omnia et singula studiose et diligenter que ipse Tarenti Principis gerebantur et fiebant et que precessores castellani agebant prout in vobis confidimus ut ad maiora proveni valeatis. Statuentes vobis gagia in huiusmodi offitii exercitio ad rationem de unciis sex per annum solvenda quidem vobis de mense in mensem pro rata ab erario dicte civitatis Hostuni vel a substituto magistri portulani ibidem morante, incipiendo ex hoc die et usque huiusmodi officium per vos vel per idoneum substitutum de regio paterno sive nostro pro beneplacito exercueritis, de quorum gagiorum receptione vos et vice qualibet faciatis apodixam pro cautela, in quarum prima tenor huiusmodi totaliter sit insertus, in reliquis fiat tantum mentio specialis. In quarum fidem has nostras commissionis litteras duximus dirigendas. Dat. in Castello Pulsani primo septembris tercie Ind. MCCCCLXVIIII. Federicus etc. — Post quarum quidem preinsertarum litterarum presentationem fuit nobis nomine et pro parte iamdicti Nicolai de Gipsio humiliter supplicatum ut iamdictum officium castellanie in dicta Turri Villanove et provisionem unciarum sex annuarum pro causa et salario dicti offitii sibi constitutarum si et prout in illarum possessione a data preinsertarum litterarum in hunc usque diem fuit et in presentia extitit, eidem confirmare, ratificare et quatenus opus est de novo concedere et donare benignius dignaremur. Nos vero attentis meritis atque servitiis iamdicti Nicolai etc. preinsertas litteras predicti Ill. filii nostri carissimi confirmamus, ratificamus et quatenus opus est de novo concedimus et donamus etc. Dat. in Castello novo Neap. etc. die X mensis Julii MCCCCLXXII. Rex Ferdinandus etc. [1].

---

[1] Arch. St. Napoli, *Privileg. Somm.*, vol. 5, fol. 117 t.

IV.

Innichus etc. Magn. viro Thomasio Barono de Graniano R. Secreto et Magistro Portulano provinciarum Terre Ydrontis et Basilicate, dohanerio quoque et Credenzeriis civitatis Hostuni etc. Noviter pro parte Magn. Ill. doctoris domini Roberti de Florencia de Migiano fuerunt in dicta Camera presentate Regie littere magno pendenti sigillo etc. per omnia infrascripti tenoris. — Ferdinandus Dei gratia Rex Sicilie Jerusalem etc. Universis et singulis etc. Sane actendentes merita sincere devotionis et fidei vestri Magn. consiliarii fidelis nobis dilecti Roberti de Florencia de Migiano Ill. doctoris, nec non utilia, fructuosa et aczepta servitia per vos Majestati nostre in preteritum fideliter impensa, que ve ad presens prestatis et speramus vos in posterum de bono semper in melius continuacione laudabili prestituras ex quibus vos dignum et benemeritum reputamus, nec non ad supplicacionem et umiles intercessiones Ser. Regine nostre consortis carissime, vobis predicto Magn. Roberto ad vestri vite decursum tenore presencium nostra ex certa scientia liberalitate mera et gratia speciali concedimus donamus et impartimur Turrim vulgariter nuncupatam la Torre de Villanova sitam in tenimento civitatis nostre Hostuni ad nos et nostram curiam spectantem et pertinentem et ad eam legitime devolutam, obitu quondam Barbarocti Ill. don Federici filii nostri carissimi qui illam immediate et in capite a nobis et nostra curia tenebat et possidebat et dum vixit tenuit et possedit cum provisione unc. sex annuatim, sicut habebat dictus quondam Barbaroctus cum onere continuo tenendi in dicta Turri actento q. est in maritima sive litore dicte civitatis Hostuni aliquem ydoneum et fidelem qui debita annotamenta faciat, clarosque et lucidos quinternos pro interesse nostre curie omnium et singulorum bonorum que in dictam turrim immicti et ex ea pro tempora extrahi contingerit, quemadmodum faciebat dictus Bartolomeus, ita et taliter quod iura nostre curie et signanter dohane Hostuni que nostra sunt nullo modo possint defraudari, investientes vos prefatum Magn. Robertum de presenti nostra donacione concessione et gracia turris predicte etc. Dat. in Castro novo Neap. die XX octobr. MCCCCLXXVIII. Rex Ferdinandus etc. — Super quibus quidem preinsertis regiis litteris petita exequtoria etc. Dat. in eadem Cameram XXII octobr. XII Ind. MCCCCLXXVIII. Antonio Cicinello[1].

---

[1] Arch. St. Napoli, *Esecutor. Somm.*, vol. 7, fol. 220 t. — Cfr. *Reg. magni Sig. Rep.*, fol. 372, 21 ottobre 1478: « Roberti de Florencia concessio cuiusdam Turris nominata la Torre de Villanova, sita in tenimento Hostuni ».

CAPITOLO SECONDO

Infeudazione (1483-94).

Correva l'anno 1483, il ventesimo dalla morte del Principe di Taranto e dalla devoluzione del suo Stato alla Corona. La patria di Gaspare Petrarolo godeva ancora il frutto della speciale protezione del Sovrano, quando, occorrendo di dover rifare le mura e tutta la fortificazione della città, si rivolsero fidenti i cittadini al Re, chiedendo non altro che la grazia della remissione del terzo dei loro pagamenti fiscali, resa specialmente necessaria pel recente rifiuto del clero ad essere più oltre sottoposto alla contribuzione dei dazii. Non dovettero dubitare del regio assenso, poi che tre anni innanzi, nel gennaio del 1480, il Re stesso aveva ordinato di spendere duemila ducati in *certa fabrica per la fortificatione de Brindisi*, e poi ne aveva anche spesi altrettanti [1].

La guerra di Otranto di tre anni innanzi, le vele delle navi turche drizzate già verso Brindisi, furon fatti sufficienti a far rivolgere l'attenzione degli amministratori di Ostuni alle loro vecchie mura, che, a giudicare dal Castello per vetustà in parte abbattuto, dovevano del pari in gran parte minacciare rovina. Qual resistenza avrebbe potuto opporre Ostuni contro i Turchi, che solo per non avere avuto il vento favorevole non si fermarono a Brindisi? Fu miracolo

---

[1] *Lettere Regie*, vol 6, fol. 1 e 37.

se allora Ostuni non sopportò che il passaggio degli eserciti venuti alla ricuperazione di Otranto, e le straordinarie contribuzioni e l'orrore della sopravvegnente peste [1].

Più grave ed imminente aveva visto il pericolo nel 1482, un anno innanzi alla presa deliberazione di riparare le mura. Era scoppiata la guerra tra' Veneziani e il Duca di Ferrara, genero di Ferdinando, onde questi era entrato nella lega tra Ferrara, Mantova, Milano e Firenze contro Venezia, Roma e Genova. Quando il Papa, impaurito, sollecitò i Veneziani a mandargli la flotta, questa per dar noia a Ferdinando e divertirne le forze, *scorse,* dice uno scrittore del tempo, *tutta la spiaggia dell'Abruzzo fino a Brindisi, mettendo a ferro e fiamma tutto il littorale* [2]. Il nostro Coniger, scrisse che *nel 1483 Venetiani mandaro un'armata contro Re Ferrante et pilliao ad Abruzzo ad Ortona, et po venne a lo porto de Gascito et desmontati saccheggiaro et presero Carovighe et Sancto Vito* [3]. Il Coniger nel dare questi preziosi particolari errava la data, e gli scrittori posteriori non gli prestarono fede. Il Tafuri, annotando il Coniger, scrive che tal saccheggio *è falso*, deviato dallo storico di Brindisi, Della Monaca, il quale i particolari del Coniger non rifiuta, ma fonde con quelli della seconda spedizione veneziana in Terra d'Otranto, che è quella notissima

---

[1] Troviamo documenti che attestano *le straordinarie impositioni del Regno e la peste,* dopo la guerra di Otranto, in Castro ed in Ceglie limitrofa ad Ostuni (*Part. Somm.*, vol. 23, fol. 6 t.; vol. 197, fol. 2; vol. 28, fol. 182). Di ciò non è cenno negli scrittori; ma nella *Cronaca* del Coniger (in Tafuri, *Opere,* II, 479) leggesi che fu una *seconda volta* la peste in Lecce nel 1481, facendo supporre che la prima volta sia stata nel 1479, come scrisse il Passaro (*Giornale,* ecc., pag. 40). Il Tafuri, annotando il Coniger, mette in dubbio la peste del 1481, sol perchè gli altri scrittori non la ricordano. Ma ora sono i citati documenti che confermano la notizia. Secondo altri documenti la peste era già quando vennero i Turchi in Otranto. Il 12 giugno 1480 si scriveva che *a Brindisi e in quelle terre marittime lì circumvicine è grandissima peste;* e il 14 luglio si temeva che i Turchi potessero prendere Monopoli ed altre città della marina *non essendo guardate perchè la peste ha cacciato ogni uno* (C. Foucard, *Otranto nel 1480 e nel 1481;* in *Arch. stor. napol.*, VI, 86, 129).

[2] Sigismondo de' Conti, *Le storie dei suoi tempi,* I, 139. Roma, 1883.

[3] *Op. cit.*, pag. 484.

del 1484 contro Gallipoli[1]. Era però da por mente che anche il Galateo[2] aveva accennato a due guerre venete nella nostra Provincia *(primo et altero bello veneto)*, nelle quali ebbe devastata la sua villa presso Trepuzzi. Ma che il saccheggio di Carovigno e di S. Vito, attestato dal Coniger, rimonti al 1482, noi lo sappiamo per un documento da noi stessi rinvenuto. È sotto la data *20 settembre 1482* che il Re scrive al Capitano d'una città di Terra d'Otranto, non menzionata, ordinando che sieno restituite agli abitanti di Carovigno le loro robe pervenute nelle mani *dei cittadini di quessa* (cotesta) *città, poi che in quisti dì passati l'armata de inimici sachegiò Carvigni*[3]. Se la città innominata, cui pervengono le robe dei cittadini di Carovigno, è una città limitrofa, questa non può essere che Ostuni, la sola *città* fra le *terre* che circondano Carovigno. Ma in qual modo pervennero quelle robe alla città di Ostuni? Che avvenne in questa città tanto prossima al luogo del saccheg-

---

[1] Della Monaca, *Mem. hist. di Brindisi*, IV, 548. Questo scrittore, ignorando la spedizione veneta del 1482, vede nella data errata del Coniger l'anno 1484, ed è indotto a credere che l'armata veneta salpando da Corfù si diresse a Brindisi e che, raccolte le vele nel porto di Guasceto rimpetto a Carovigno, prese e saccheggiò questa terra e S. Vito, e assalita invano Brindisi, strenuamente difesa da Pompeo Azzolino, fu poi da un improvviso *furioso aquilone* portata a Gallipoli. Egli non s'avvede che l'armata dell'84 salpa da Corfù e che quella del Coniger proviene dall'Abruzzo, e per fare che la prima si trovi nelle acque di Gallipoli è costretto attribuire ancora una volta all'aquilone il gioco fatto nell'80. I documenti dell'Archivio di Stato di Napoli, pubblicati dal Barone (*I Reg. Curie* ecc., in *Arch. stor. nap.*, XIII-XIV, 749 e seg.), han fatto chiaro che l'armata veneziana andò direttamente e improvvisamente in Gallipoli (17 maggio '84), e che fu saccheggiata questa città, S. Pietro in Galatina, Nardò e le terre vicine. Se pur fu toccata Trepuzzi, la più lontana da Gallipoli, non è a dire che la regione settentrionale della provincia sopportasse alcun danno: questa regione fu solo attraversata per terra dagli eserciti mandati dal Re alla difesa di Gallipoli, mentre l'armata nemica non fu segnalata che nelle acque di Monopoli. Il 29 giugno 1484 il Re scrivendo al Marchese di Bitonto Andrea Matteo Acquaviva, che era giunto in Lecce con buon numero di cavalli e fanti, gli dice: « Per lo correro che heri arrivò qua sapemo che ja erevo passato Hostuni, et che andavevo a gran pressa et che multo ne è piaciuto ».

[2] Nella lettera *De villae incendio.* (V. Barone, *Nuovi studii sul Galateo,* pag. 24. Napoli, 1892).

[3] *Com. Collat.*, vol. VII, fol. 223 t.

gio? Poterono gli Ostunesi e tener lontani dalle loro vecchie mura i nemici ed anche inseguirli, così da impossessarsi del bottino fatto a Carovigno? Nulla sappiamo; ma se anche una vittoria ha loro arriso, è stata scuola per riconoscere il pericolo, il quale dura nell'83, quando gli Ostunesi si accingono a rifare le mura.

Alla richiesta della città di Ostuni rispose mestamente il Re, che piccola cosa chiedeva a riguardo di quel che meritava: avrebbe scritto al clero che per suo amore ed in vantaggio della fortificazione continuasse a pagare i dazii. Ma pel resto sapevano molto bene gli amministratori di Ostuni da quante spese fosse egli oppresso per la difesa dello Stato e della lega contro Venezia: avessero pazienza, aspettassero che le guerre finissero e vedrebbero di quali e quanti benefizii egli li colmerebbe [1].

Difatti, mentre scriveva quella lettera, egli perpetrava tale beneficio che non poteva essere dagli amministratori immaginato. Egli dovette esclamare: Ecco una città demaniale da vendere, cui io non pensava! I cittadini, è vero, si rivolgono al cuore del Re per una grazia, ma il cuore del Re ora non ha altra aspirazione che l'oro, ed è capace di legare a tradimento le mani ad un popolo venuto a prostrarsi tutto confidenza nei servigi prestati. E scritta l'amorevole lettera il 16 settembre, firmava il 2 ottobre, quindici giorni dopo, l'istrumento di vendita della città di Ostuni! Costretto, diceva nell'istrumento, a stipendiare tanto esercito per la difesa del Regno già assalito dal Turco e da altri minacciato, e tutti i mezzi esauriti di far denaro, non gli restava che *ad fiscalia bona recurrere*. Onde, abrogato l'ultimo privilegio di regio demanio, vendeva la città di Ostuni e la torre di Villanova a Caterina Sanseverino Contessa di Tagliacozzo per ducati settemila [2].

---

[1] V. docum. I.

[2] V. docum. II.

Caterina si trovava di aver prestato al Re, prima del contratto, ducati tremila[1]: a completare la somma convenuta per l'acquisto della città di Ostuni, dovette dare in pegno al ricchissimo Conte di Sarno una collana di grande valore[2]. E così snocciolata l'intera somma, prese immediatamente possesso della città per mezzo dell'Arcivescovo di Brindisi, il celebre Francesco de Arenis, il quale in nome del Re presiedeva allora nelle Provincie di Terra di Bari e di Terra d'Otranto[3]. Non sappiamo se l'annunzio della vendita precedette di alcun giorno il possesso, tanto fulmineo fu tutto il procedimento. Sorpresi dal tradimento, non ebbero i cittadini tempo e lena di opporsi in alcun modo; ed il possesso fu preso, senza che avessero incontrato alcuna resistenza l'Arcivescovo e l'altro inviato del Re, Luigi Loffredo, che aveva incarico di dorare la pillola coi modi più dolci. Ed al Loffredo, più che agli amministratori, è da attribuire la lettera in loro nome scritta al Re il 9 ottobre, in cui era detto, che per rendere servizio al Sovrano, al quale volevano dare anche in questa occasione singolare attestato di fedeltà, avevano permesso che la Contessa Sanseverino prendesse possesso della città. Rispose il Re con lettera del 20 ottobre, diffondendosi in ringraziamenti e promesse e bugiardi attestati di amore, dai quali traspare chiaro il gran timore che aveva della

---

[1] Nel *Repert. Privileg. Somm.*, al fol 97, troviamo che era stato fatto *albarano per la restitutione a Caterina Sanseverino di ducati 3000 improntati a S. Maestà*, e ritenuti poi *a complimento* del prezzo dovuto per l'acquisto della città di Ostuni. Il *Reg. Privileg. 1465-67*, citato nel *Repertorio*, ora più non esiste.

[2] Questa circostanza, di cui nel capitolo seguente troveremo la fonte, dovette far credere agli Ostunesi che fosse stata venduta la città per *quattromila* ducati, come si legge nel *Libro rosso*, a pag. 141.

[3] Il nome dell'Arcivescovo non risulta dai nostri documenti; ma se è vero, come scrive il Beatillo (*Historia di Bari*, pag. 180: Cfr. Tafuri, in Ughelli, *I. S.*, IX, 37. Venetiis, 1721), che il De Arenis muore nel 1485, non può essere altri l'Arcivescovo di Brindisi incaricato dal Re nell'ottobre 1483. Certo erra il Guerriero quando afferma che il De Arenis morì nell'agosto '83 e che ebbe il successore nell'aprile '84 (*Vesc. di Brindisi*, pag. 90. Napoli, 1846. Cfr. Volpicella, *Stat. di Molfetta*, pag. XI. Napoli. 1875). Dunque non esisteva un Arcivescovo di Brindisi nell'ottobre '83?

opposizione e resistenza ed anche della sollevazione di quel popolo fiero. Ma come è vile in quella lettera il Re! [1].

Il popolo però non si era acchetato. Salvata la fedeltà dovuta al Sovrano, pensò a salvare l'onore: rifiutò fieramente di prestare omaggio a Caterina. Ed essa seppe che con tutto l'oro e le collane del mondo non si compra la devozione di un popolo non avvezzo a prestarla che alla Corona. Nello stesso tempo fu esposto al Re che la città intendeva riscattarsi ed essere conservata in regio demanio, ed il Re accettò pel prezzo del riscatto ducati tremila [2]. Pare ch'egli fosse contento la città di Ostuni pagasse così il vecchio debito della R. Corte verso Caterina Sanseverino, e che sperasse di poter restituire altrimenti al Conte di Sarno i quattromila ducati testè pagati sulla collana della Signora di Ostuni. Certo è che, accettati i tremila ducati, promise il Re di spedire il privilegio di regio demanio; promise, ed avrebbe forse attenuta la promessa se un gran pretesto di procrastinare quel privilegio non avessero dato gli stessi Ostunesi.

Per la ripartizione fra' cittadini dei tremila ducati, si fece più acuta la lotta tra i nobili e il popolo, che già vedemmo avere avuto origine verso il 1477 per le troppe immunità pretese dai nobili. Le quali ostinatamente mantenute, malgrado il privilegio di egual trattamento ottenuto in quell'anno dai popolari, fecero che incessante continuasse la lotta, senza però che altri documenti vengano prima del 1488 a farci edotti delle vicende.

In questo anno un memoriale presentato dal popolo al Re chiedeva che, a norma dei privilegi del '77, i nobili dovessero contribuire ai pagamenti fiscali, come contribuivano gli altri, senza alcuna diminuzione. Il popolo aveva ragione: mancando il concorso dei nobili ai pagamenti fiscali, i popolari venivano ad essere gravati oltre le loro

---

[1] V. docum. III.

[2] V. *Libro rosso*, pag. 141.

forze, mentre avevano da portare anche il peso delle tasse che dalla Università, in vantaggio della loro classe, secondo che la necessità richiedeva, si andavano imponendo. Un altro documento di questo stesso anno sta a dimostrare le strettezze e l'impotenza dei popolari: è un decreto della R. Camera della Sommaria che ordina di costringere i morosi e i renitenti del popolo ad eseguire il pagamento delle tasse imposte; ed è decreto provocato dalla stessa classe dei popolari [1]. Come per tali strettezze dovevano essere inaspriti gli animi contro i naturali nemici, i privilegiati! Fu nella reazione che i popolari giunsero a veder più chiaro nel fatto dei loro diritti: se sulle loro spalle pesavano, oltre le contribuzioni fiscali, anche quelle dell'Università, potevano per conseguenza aver dritto a partecipare degli ufficii e della amministrazione della cosa pubblica. Essi eran capaci di amministrare: eran popolo, non plebe: chiesero quindi al Re di potere aver parte coi nobili ai pubblici uffici. E il Re il 30 luglio del 1488 impone esplicitamente che i privilegi del 1477 avessero esecuzione, e che i nobili fossero costretti a contribuire come gli altri ai pagamenti fiscali, ed a pagare l'attrasso dalla data dei privilegi fino al presente. Però il Presidente della R. Camera, che partecipa il real ordine al Percettore di Terra d'Otranto, soggiunge che se i nobili hanno ragioni da opporre, le espongano a lui, e fatti i processi, li mandi pel giudizio alla R. Camera, con ciò incoraggiando i nobili a continuare la lotta innanzi ai Tribunali con giudizii che v'era modo *surrettiziamente* di prolungare od attutire. E quanto alla partecipazione agli ufficii pretesa dai popolari, il Re ordinava che fosse presa informazione di quello che era *il solito*, che cioè era negli statuti o consuetudini della città [2].

Ma questi provvedimenti non erano che il preparamento di altri più efficaci e stabili, che emanati in apposite ca-

---

[1] V. docum. IV.
[2] V. docum. V.

pitolazioni, dovevano aver forza di legge e dovevano segnare una importante riforma agli antichi statuti della città. Due capitolazioni furon date: l'una il 10 febbraio 1489 [1], per effetto di istanze presentate dal rappresentante del popolo Dottor Domenico Marchesio [2]; l'altra il 9 settembre 1491 [3]. Importa riassumerne gli articoli.

Prima capitolazione. *In primis*, poichè i nobili per diminuire i loro pagamenti tassano i popolari nelle loro persone più che negli averi; e poichè questi non possono tollerare così gli eccessivi pesi, come il dominio e l'arbitrio dei nobili e la propria soggezione; piace al Re che per esperti eletti dall'Università, interveniente in caso di disaccordo il Capitano, sia fatto un generale apprezzo di tutti i beni mobili e stabili e delle industrie e lucri personali di tutti i cittadini, e che in base a questo tutti abbiano a contribuire.

Gli ufficii dell'Università, come quello di Sindaco, di Eletto, di Camerlengo, di Mastrogiurato, ecc. sieno comuni ai nobili ed ai popolari, poichè se ambo gli ordini sopportano i pesi della città, in omaggio alla giustizia e alla pace dei cittadini devono entrambi averne affidata l'amministrazione. Ma il Mastrogiurato, scelto fra' migliori del popolo, duri in ufficio i primi sei mesi, dal 1.° settembre al 28 febbraio; quello dei nobili duri gli altri sei mesi.

Nel consiglio della città, a somiglianza di quel che fu già ordinato pel quieto vivere della città di Monopoli, intervengano otto nobili e sedici popolari, e sien prese le deliberazioni a maggioranza di voti.

---

[1] *Part. Somm.*, vol. 29, fol. 270. V. *Lib. rosso*, pag. 126.

[2] Vogliamo notare una memoria che troviamo di questo Notaio Marchesio. Egli possedeva *una masseria detta la bilancia o burella in tenimento di Ostuni*, la quale per non essere interamente circondata di parete, era sempre danneggiata e devastata da cittadini e da forestieri. Avutone ricorso al Re, questi in data 2 agosto 1488 ordina sieno emanati *banni*, coi quali si vieti a tutti di danneggiare la proprietà *del fidele* (dice egli) *et dilecto nostro Notar Dominico.* (*Coll. Part.*, vol. 3, fol. 199 t.).

[3] V. docum. VI.

Eccettuati i beni ecclesiastici, sieno messi in apprezzo i beni che i nobili donano ai loro figliuoli preti, in detrimento del popolo e in frode del Fisco[1].

Nel cingere di nuove mura la città sia compresa in quella il borgo annesso, evitando di demolire le case, e quando fosse necessario, previo apprezzo sieno pagate.

L'altra capitolazione come a complemento conteneva:

L'attuale Capitano s'intenda eccezionalmente durato due anni in carica, e senza pregiudizio del privilegio, per cui è ordinato che ogni anno dev'essere mutato e sottoposto a sindacato.

Similmente tutti gli altri Ufficiali, secondo il detto privilegio, devono essere amossi dopo un anno ed essere sottoposti a sindacato[2].

---

[1] I beni ecclesiastici protetti da tante bolle e censure, erano però bene spesso addentati dallo stesso Pontefice. Sisto IV, che nel 1478 entra in lega con Ferdinando d'Aragona e con Siena contro Firenze, avendo imposto pei bisogni della guerra una decima sulle rendite dei benefizii ecclesiastici, nomina con bolla del 27 luglio 1478 il Vescovo d'Aversa Collettore delle decime nel R. di Napoli. Quel Vescovo esige il 15 gennaio 1479 dal Capitolo della Chiesa di Ostuni, *per mano de messer Alexandro de Petrarolis Arcediacono onze tre, tarì due.* Dalla Chiesa di S. Francesco tarì 7 e grana 10. Dal Vescovo di Ostuni oncie 3, carlini 5. Dalla Chiesa di *S. Jeorge* di Locorotondo tarì 5, grana 10. Dall'Arciprete di Carovigno per la Chiesa di S. Maria tarì 5, grana 15. Da un beneficio di un prete di S. Vito grana 5 (Arch. St. Napoli, *Diversi della Somm.*, vol. 27, fol. 157). Così nel maggio 1484, quando il Pontefice è implicato nella guerra contro Venezia, viene da lui imposto un sussidio, *seu decima,* sulle rendite dei beneficii ecclesiastici, *pro sublevandis necessitatibus et gravibus oneribus quibus Camera apostolica in dies magis gravatur.* Il 7 maggio è delegato nel regno di Napoli, nella qualità di Collettore, Tommaso Vescovo di Forlì. Il Vescovo ed il clero di Ostuni sono tassati come segue: « Episcopo Astunen. pro se et sua dioc. uncias octo, tar. decem et octo, grana quatuor cum dimidio. Clerus et dioc. Astunen. solvit ducat. quadraginta septem, tar. quatuor, grana sexdecim in manibus Abbatis Angeli Castaldi Subcollectoris die 19 martii 1485 » (*Diversi Somm.*, vol. I, fol. 56).

[2] Prima di questa costituzione (9 settembre 1491) il Sindaco durava bensì un anno in carica, ma gli Eletti non duravano più di un trimestre. In un istrumento rogato a 19 giugno 1491 sono fra gli altri costituiti: « Petrus Paulus Montesardo Sindicus Universitatis Hostuni pro presenti anno none Ind.; Galioctus de Monopulo, Gulielmus Baniardus, Cobellus de Monopulo, Antonius de Martuccio, Nicolaus de Caressima et Jacobus de Carella rectores et ordinati pro primo trimestre, scilicet Junii, Julii et Augusti » (*Pergam. di R. Cam.*, vol. 7, 1481-93, n. 593).

Non sia eccettuato il Mastrodatti.

I pagamenti fiscali si esigano per apprezzo, come è stato solito della città, prima che i nobili, contro la volontà del popolo e malgrado le sue proteste, avessero per forza e con violenza fatto esigere per dazii. È da intendere che ciò avvenne dopo il riferito ordine reale del 1488, con cui i nobili venivano obbligati a contribuire ai pagamenti fiscali: essi, per risparmiarsi, ricorsero al ripiego di non farsi tassare secondo le loro facoltà.

Se queste erano le cause antiche e permanenti del dissidio, quella recente ed occasionale della ripartizione del denaro dovuto alla R. Corte pel riscatto dalla Sanseverino non poteva che rendere più acuta la lotta. La quale raggiunse il massimo grado quando i popolari ebbero pagato duemila ducati dei tremila occorrenti, senza che i nobili avessero versato un quattrino! Il Re tempestava per avere il resto: il popolo aspettava che lo pagassero i nobili. Il 18 novembre del 1489 il Re ordina al Percettore di Terra d'Otranto di ripartire nel miglior modo questo residuo dei mille ducati tra' nobili e i popolari [1]. Furono tassati i primi per trecento ducati, gli altri per settecento. I nobili fanno l'eroismo di pagare i trecento ducati: restano i settecento non soddisfatti, fermi i popolari a non pagarli. Ma nell'agosto del 1491 il Percettore ordina che fra quindici giorni i popolari paghino dugento ducati: il resto più tardi. I popolari per tutta risposta mandano il solito loro Sindaco, o rappresentante, Not. Domenico Marchesio, alla R. Camera in Napoli ad eccepire che i settecento ducati devono essere pagati dai nobili. Allora vi è ordine al Percettore di soprassedere dalla riscossione di quel denaro, e in data 26 ago-

[1] « ..... che li altri mille ducati restanti per lo demanio se habiano da pagare universalmente tanto per ipsi gentili homini quanto per dicti populari, et per questo ve forzerite in omne modo in questa facenda con boni modi ponere bono affecto de manera che la corte venga ad consequire dicti tremila ducati con bona satisfacione de epse parti, ad tale che soa Maestà nonde habbia da havere più fastidio » (*Part. Summ.*, vol. 31, fol. 237).

sto segue la finale decisione della R. Camera: tanto i nobili che i popolari sieno tassati *pro rata contingente* a ragione delle facoltà di ciascuno, come risultano dal catasto. Ove risulti a carico dei popolari maggior somma dei ducati duemila, siano tenuti a pagarla: se risulti minore non siano rimborsati; ma in tal caso i nobili siano costretti a pagare i mille ducati, computati i trecento [1]. Questa decisione di ugual trattamento segnò un'altra vittoria del popolo; ma pare che, fatto il computo, siano rimasti in conclusione appunto settecento ducati a carico del popolo. Onde, a nuove richieste del Re, i nobili nell'ottobre dichiarano di aver soddisfatto della loro rata la R. Corte [2]: i popolari nel febbraio dell'anno seguente si dichiarano impotenti a pagare, e dicono che a costringerveli sarebbe come volerli *totalmente disfatti*: chiedono una dilazione. Ed ottengono che 350 ducati possano versarli nella raccolta dell'olio dell'anno corrente, gli altri 350 alla raccolta dell'anno venturo [3]. Ecco passato un decennio per pagare il prezzo del riscatto! Colpa delle ristrettezze, ma colpa pure dell'orgoglio che non tacque innanzi alla carità di patria. E fin qui i cittadini, più che al Re, ebbero a rimproverare a se stessi la loro cattività.

Ma il quadro delle gravezze non è completo, e conviene averlo intero prima che ci porti oltre il nostro racconto.

Noi troviamo cenno della fortificazione che pur si fece in Ostuni, malgrado il rifiuto del Re a concorrervi. Non

---

[1] V. docum. VII. — Alla fine della missione, le cose non furono di soddisfazione del Marchesio. Dovendo egli dare i conti, furono incaricati della revisione persone non amiche di lui, le quali avrebbero potuto non fare i suoi interessi. Egli le dà per sospette, e la R. Camera il 7 giugno 1492 ordina che i conti sieno riveduti da persone non sospette ad alcuna delle parti, e che fosse tenuta all'integra soddisfazione quella che risultasse debitrice (*Part. Somm.*, vol. 33, fol. 268).

[2] « Per parte de dicti gentili homini nce è stato exposto como loro haveno pagata la rata quale neli tocca de dicto pagamento » (*Part. Somm.*, vol. 34, fol. 252).

[3] V. docum. VIII.

v'era da discutere: bisognava provvedere alla propria sicurezza. E mentre eran tante le gravezze e tanta era la miseria, anche il denaro per la grave impresa della fortificazione fu smunto!

Quando nel 1487 Alfonso Duca di Calabria venne in Puglia a vedere lo stato delle fortificazioni delle principali città [1], il 21 dicembre da Monopoli passò ad Ostuni: « Die XXI dicembre. Sua Signoria con la casa da Monopolj annò ad Astone. Die XXII. Sua S. con la casa da Astone annò a Brindisi » [2]. Non dice la Cronaca se fu punto da rimorso o se ebbe rossore nel constatare quanto torto aveva avuto il Padre a tradire nell'83 le speranze dei cittadini: dicono i documenti che vide come in gran parte le mura erano rovinate, e che lasciò l'ordine della ricostruzione (senza promessa di concorso), ed altresì il disegno secondo il quale la nuova fortificazione doveva essere condotta. Questo disegno lasciato dal Duca di Calabria nell'87 ci fa considerare che la primitiva configurazione della città venne colle nuove mura modificata, prima ancora che fosse con la posteriore accennata concessione dell'89 compreso il borgo nella cinta della città [3]. Era il borgo la parte che dalla antica piazza si distendeva giù fino al punto in cui fu colle nuove opere fatta la *porta del ponte*: era la parte compresa fra l'attuale *piazza del moro* e la *piazza municipale*; tutto il resto che oltre questa piazza ora vediamo fu opera dei secoli posteriori.

---

[1] Questa visita alle fortificazioni delle *città di marina* di Terra di Bari e di Terra d'Otranto fatta da Alfonso, doveva esser fatta dal Re suo padre, il quale a 10 maggio 1487 scriveva a Marino Brancaccio di aver deliberato *di fare una passata* per quelle città. E intanto si faceva precedere dallo stesso Brancaccio incaricato di fare le più urgenti riparazioni alle mura e ai castelli, per le quali veniva deliberata la spesa di tremila ducati. Si temeva la venuta del Turco a Brindisi (*Liber instructionum R. Ferdinandi I,* Ms. della Nazionale di Napoli segn. XIV, A, 14, fol. 167 e 217). Ma il Brancaccio non dovette visitare allora le nostre mura.

[2] Leostello, *Effem.*, in Filangieri, *Doc. per la stor. delle arti,* ecc., I, 142.

[3] V. innanzi a pag. 35.

Nel 1492 Ostuni si trovava di avere speso cinquemila ducati, e l'opera non era completa: non soccorsi intanto venivano dalla R. Corte, ma richieste di concorso alle fortificazioni che si facevano in Brindisi ed in altre città di Terra d'Otranto. Si ebbe ricorso al Re: l'Università aveva speso cinquemila ducati; si trovava *in grandissima necessità;* non poteva sospendere i lavori senza perdere quello che s'era speso; non le fosse data molestia fino a che le mura non fossero complete. Il Re il 24 febbraio '92 rimanda la decisione alla R. Camera; ed allora i cittadini provocano una lettera dal Duca di Calabria, nella quale questi trova giusto, che mentre i cittadini con tanti sacrifizii attendono alle proprie fortificazioni non debbano essere costretti a provvedere a quelle degli altri. Questa lettera del 24 marzo non basta a persuadere il Percettore, che pretende la contribuzione di dieci ducati al mese. Si ricorre alla R. Camera: questa in data 26 giugno ordina che constando l'Università di Ostuni non abbia sospeso i lavori, sia trattata franca ed immune da pagamenti per altre fortificazioni.

Il ricordato responso del Re del 24 febbraio '92 era stato dato in uno degli articoli che formavano la capitolazione in questo anno presentata dai cittadini al Re, che qui dobbiamo ricordare e riassumere.

Avevano insistito per la dilazione al pagamento dei noti settecento ducati, e il Re li aveva rimessi alla diffinitiva già emanata provvisione della R. Camera, sopra ricordata.

Avevano.protestato contro la pretensione di un cittadino di Ostuni, Battista de Venetiis, per la quale egli, nato da padre Tarantino, voleva godere del privilegio accordato ai Tarantini di non pagare balzelli fuori la loro città. Ecco un'altra casta di privilegiati, i forestieri, i quali ora accampano privilegi delle loro città, ora pretendono pagare nella città donde provennero, e sempre pesando sui cittadini, e sempre causa di gravi litigi innanzi ai Tribunali. Il Re, quanto a Battista de Venetiis, ordina che paghi come gli altri cittadini.

Avevano negato che i Vescovi avessero mai goduto dei dritti di piazza, e segnatamente dei dritti su quello che i preti vendevano; e avevano chiesto che l'Università fosse liberata dalle molestie che dava il Vescovo, il quale aveva pure ordinato ai preti di non vendere olio senza sua licenza. Il Re approva, purchè esatta sia l'affermazione. Ma noi sappiamo che non era esatta. Il dritto di decima sulle derrate per parte dei Vescovi di Ostuni era antichissimo; e quando nel secolo XIII Carlo I d'Angiò replicatamente lo confermava, teneva presente che il Vescovo era in possesso di tal dritto *a Catholicorum Regum Sicilie tempore*. Nel 1463 ad istanza della stessa Università, come innanzi abbiamo veduto, fu il Vescovo reintegrato nella percezione della *ragione de piazza* di cui era stato spogliato dal Principe di Taranto [1]. Or se i cittadini negavano ciò che tanti privilegi attestavano era per effetto di reazione contro il clero che non voleva concorrere, a danno degli altri cittadini, alle spese universali e covriva invece col suo manto anche le frodi dei laici: le condizioni finanziarie erano del resto così tristi, che qualunque espediente per migliorarle era da tentare.

Finalmente avevano domandato gli Ostunesi che a quei cittadini, i quali avevano chiesta ed ottenuta la cittadinanza in Brindisi, attratti dalle franchigie a quella città concesse e per evitare gli eccessivi pagamenti della loro patria, fosse lecito, poi che eran pentiti del passo dato, di non essere costretti ad andarvi ad abitare e a godere di quella cittadinanza. Il Re acconsente. Ma pare che molti emigrati siano rimasti in Brindisi, giacchè due anni dopo, il 28 luglio '94, a richiesta dell'Università di Ostuni, la R. Camera ordina che i cittadini dimoranti in Brindisi, i quali sono numerati come fuochi di Ostuni, debbano in quest'ultima città fare i pagamenti fiscali [2].

---

[1] V. *Lib. rosso*, pag. 69, 83; *Chiesa Vescov. di Ostuni*, pag. 47, 68.
[2] V. docum. IX.

Conseguenze di tante gravezze furono la miseria, i debiti e i delitti. Abbiamo documenti che vi accennano.

La povera vidua Alaria de Hostuni nel 1487 deve conseguire oncie ottanta da Jacopo di M. Saladino di Monopoli, per le quali è stata *menata in longum circa dece anni*[1].

Bonaventura de Magna, mercante di Verona, che pagava olii prima della raccolta, doveva ricevere nel 1489 da diversi cittadini di Ostuni *bona quantità de dinari*, e specialmente da Bellisario e Andrea Petrarolo, che non gli avevan dato l'olio alla raccolta[2].

La erede del *quondam* nobile Pirrinetto de Veneritis della terra di Ceglie chiede nel 1492 che le sia fatta giustizia contro Antonello Petrarolo erede del *quondam* Gabriele suo padre, debitore di Pirrinetto di onze cinquanta[3].

Francesco Idrosio di Ostuni ebbe sequestrato nel 1491 per parte della R. Corte un oliveto, essendo rimasto il defunto suo padre, Bernardino, debitore verso quella in 899 tomoli di grano. Ma Bernardino era rimasto debitore per non essere stato pagato dai cittadini, ai quali aveva venduto il grano. Ora, il 1.º ottobre 1491, a prosciogliere dal debito l'Idrosio, la R. Camera ordina al Tesoriere di Terra d'Otranto di costringere i singoli cittadini debitori a pagare il grano alla ragione di tarì uno a tomolo, essendo stato *grano vecchio, polveruso e tristo*. E nello stesso tempo ordina di prendere informazione sul debito che ha verso la R. Corte Francesco Pifano di salme cento di olio[4].

Questo Francesco Pifano era notaio fin dal 6 giugno del 1480[5], ed era della stessa famiglia del dottor Antonio Pifano che nel 1487 troviamo mandato nella qualità di *assessore* in Monopoli[6], e nel 1491 nella stessa qualità in Bi-

---

[1] *Part. Collat.*, vol. 2, fol. 57.
[2] V. docum. X.
[3] *Part. Collat.*, vol. 6, fol. 164 t.
[4] *Part. Somm.*, vol. 34, fol. 263.
[5] *Reg. magni Sig. Rep.*, fol. 415.
[6] *Reg. magni Sig. Rep.*, fol. 444.

sceglie [1]. Francesco è appellato *nobile notaro* in un documento dell'8 agosto 1489 [2], ma non risulta da altri documenti la nobiltà di questa famiglia, la quale è da scrivere fra quelle famiglie del popolo che gareggiando per meriti, antichità e potenza con le migliori della nobiltà, dicemmo costituissero il popolo primario [3]. Pel citato documento del 1489 sappiamo che notar Francesco in quell'anno è in lotta coi Palmieri. Un Francesco Palmieri pronunzia *parole iniuriose contra lo honore del nobile notaro Francisco Pifano et de sua mogliere*, onde egli si presenta senz'altro al Re e reclama giustizia. Parve al Re che la cosa fosse *scandalosa* e che non fosse da comportare, *et che non facendosene la debita provisione potria procedere inconveniente per esser de la natura che è*. Ordina quindi al Capitano di Ostuni di inquirere sommariamente e di provvedere all'onore *di Francisco et de sua mogliere* [4].

Era questo un fatto isolato? Certo lo stato della pubblica sicurezza lasciava non poco a desiderare. Il *nobile Florenzio Belfloro* è aggredito innanzi a casa sua da un uomo di mala vita, a nome *Francesco de Martuccio*. Il Belfloro fu in grado di trattenere la mano armata di coltello e scampò la vita; ma l'assassino non ristava dal minacciarlo, giacchè era rimasto impunito, lui che *era solito andar de nocte ad assaltar femene et maxime in la piacza*

---

[1] *Part. Somm.*, vol. 33, fol. 233.

[2] *Part. Collat.*, vol. 5, fol. 87.

[3] Fra tali famiglie è da registrare quella del *Marchesio* innanzi ricordata, e quella dei *Clemente* o *de Clementia*, che nel 1470 ha il Notaio Luigi de Clementia. « Notarius Loysius de Clementia de Hostunio, eo quod fecit citationem testium Jacobi de Angro in personam Regii Consilii nulla habita commissione seu mandato, compositus fuit proinde in R. Consilio in unciis duabus » (*Lettere Regie*, vol. 4, fol. 132). Notevole famiglia popolare era pure quella degli *Idrosio*, testè ricordata.

[4] Un atto di questo Not. Francesco Pifano è quello rogato a 19 giugno 1491 ad istanza del patrono d'una *sagiezia* carica di grano, venuta da Mola al porto di Villanova. Portava 108 tomola di grano provveduto dalla Università, per vendersi al popolo, essendo Sindaco Pietro Paolo Montesardo (*Pergam. di R. Cam.*, vol. 7, n. 593).

dove habita isso Florentio. Fu necessaria una lettera del Re, in data 14 settembre 1487, al Capitano, perchè il Martuccio fosse punito [1]. E dire che il Belfloro, Napoletano, era in Ostuni *Regius ad contractus ad vitam Judex!* [2].

Qui ci rinfranchi una buona notizia. In questo tempo viveva in Ostuni un uomo di grandi virtù e di rara dottrina: era l'Arcidiacono della Chiesa di Ostuni e Vicario del Vescovo Carlo Gualandi. È il Re, che sotto la data 15 settembre 1489, raccomanda con viva effusione al Vescovo questo Arcidiacono a lui carissimo, che è uno di quegli uomini che *si devono aver cari e favorire* [3]. È a dolere che non ci sia dato intendere lo scopo della raccomandazione, anzi dell'elogio, e che non sieno specificati i meriti e le virtù, e il nome stesso di questo cittadino che è da porre fra' nostri illustri. Ma noi crediamo di poterlo rivelare il nome. Trovammo altrove [4], che Vicario generale nel 1481 è *Alessandro Petrarolo.* Tornando ora a consultare i documenti, dai quali la notizia ci era risultata [5], troviamo che quel *Vicario* è altresì *Arcidiacono* in quell'anno: « Nos Alexander de Petrarolis Archidiaconus Hostunensis, Vicarius generalis, etc. ». Pare ch'egli muoia nel 1490, giacchè nel dicembre di quest'anno troviamo dal Papa Innocenzo VIII incaricato l'Arcidiacono e Vicario di Oria a decidere nella causa d'un legato [6], e nel 1492 il Vicario di Ostuni è l'abbate Angelo de Monopoli [7]. Questo Alessandro Petrarolo è senza dubbio quell'Alessandro figlio di Gabriele che l'Aldimari trova *studente di legge* nel 1476 e procuratore di suo fratello Antonello [8].

---

1 *Part. Collat.*, vol. 3, fol. 7.

2 Ciò fa sapere il ricordato istrumento rogato a 19 giugno 1491 dal Not. Francesco Pifano.

3 V. docum. XI.

4 *Chiesa Vescov. di Ostuni*, pag. 79. V. pure qui innanzi a pag. 35, nota 1.

5 Le due pergamene originali dell'Arch. Capit. di Ostuni segnate *55-LIV* e *119-XLVIII.*

6 *Chiesa Vescov. di Ostuni*, pag. 81.

7 Pergam. dell'Arch. Capit. di Ostuni segnata *16-LV*, del 5 febbraio 1492.

8 Aldimari, Op. cit., pag. 680.

DOCUMENTI.

I.

Rex Sicilie — Magn. nobiles et egregii viri fideles nostri dilecti. Una vostra de XXVIII del mese passato havimo receputa et inteso quanto scrivite del facto de la gratia del terzo per potere supplire a la fortificatione de quessa città etc. respondimo che lo animo nostro et intentione nostra sempre è stata et è fare omne demonstratione necessaria per lo benefitio vostro et per la fortificatione de dicta città, et siate certissimi che quando nui non fossimo oppressi da grandissime spese et altri apparati che bisognano continuamente fare per la defensione et conservatione de quisto Regno et ancho per la defensione de la nostra Serenissima liga cossì como vui sapite molto bene, non solum de quisto terzo che è piccola cosa a respecto de quillo fariamo per vui, ma de majore ve compiaceriamo et beneficariamo. Et perciò habiate patientia et attendate a fare como boni servitori et secundo è nostra speranza, che quando serano passate queste guerre che speramo serano prestissimo piacendo a Dio, providerimo in manera et ve farimo tanti beneficii che tucti restarete optimamente contenti. Del facto de lo datio de li preiti al quale non voleno contribuire secundo altra fiata hano facto, non dicimo altro si non che de presente li scrivimo in bona manera, declarandoli che pagando et contribuendo ad quello secundo hano facto per lo passato, a nui farano piacere et servitio gratissimo. Datum in Castello novo civitatis nostre Neap. XVI sept. MCCCCLXXXIII — Rex Ferdinandus — Capitaneo, Universitati et hominibus Hostunij.

Rev. et venerabiles viri fideles nostri dilecti. Nui ve certificamo che tutta quella demonstratione farete in beneficio de la fortificatione et acconcio de quessa città, ultra che vui ne participerete como li altri, reputarimo essere facta a nui proprio, per la grandissima affectione et amor che ve portamo, et ne pigliaremo singulare piacere et consolatione. Et perciò havendo vui pagato et contribuito per lo passato ali datii che sono in quessa città, ve exhortamo strictamente quanto è possibile che per amore et servitio nostro vogliate pagare et contribuire a dicti datii accossì como solito havite fato per lo passato, acciò se possa donare expeditione et bon recapito circa la fortificatione de dicta città secundo nui desideramo. Datum in Castello novo civitatis nostre Neap. die XVI Sept. MCCCCLXXXIII — Rex Ferdinandus — Episcopo et clero Hostunij [1].

---

[1] *Curie Collat.*, vol. I, fol. 36 e 36 t.

II.

Catherine de Sancto Severino — Ferdinandus etc. universis et singulis etc. Suadet magistra prudencia rerum temporum condicione pensata de rebus et bonis propriis cum necessitas imminet fidelibus nostris pro expedienti compendio ut reipublice succurratur alienare et consulta deliberatione vendere quo magis salubriter quod intenditur universale perficiatur compendium et saluti reipublice ac securitati fidelium provisius consulatur. Occurrentibus igitur quotidie nobis agendis variis et oportunitatibus habendi pecuniam in nostris necessitatibus et pro executione dictorum nostrorum agendorum necessario convertendam et signanter pro stipendiis diversarum armigerarum gentium que intra et extra nostrum Sicilie regnum contra classim exercituum immanissimi magni Turchi qui hoc nostrum regnum invasit, et alias ad servicia et pro statu nostro et defensione ac securitate reipublice dicti regni utiliter necessariaque militant, providimus prius ad fiscalia nostra bona recurrere, eaque alienare et vendere, ut inde pecuniam ipsam habere possimus, convertendam in nostris imminentibus necessitatibus, quibus in dies magis magisque premimur et stipendiis predictis quod fideles nostros regnicolas diversorum onerum solutionibus fatigatos importabilis sarcinis vexatione gravare. Sicque habentes in presentiarum in nostris manibus et posse civitatem Hostunij et turrim Ville nove de provintia terre Hydronti, quam quidem civitatem et turrim suis finibus limitatas iuste et rationabiliter habemus tenemus et possidemus tanquam rem nostram propriam et ad nos et nostram curiam pleno iure et legitime spectantem et pertinentem iustis et rationabilibus causis cum castro fortellitiis sive edificiis et locis aliis ac casalibus habitatis et inhabitatis villis hominibus vaxallis etc.[1] et volentes dictam civitatem Hostunij et turrim Ville nove cum earum castris fortellitiis edifitiis et casalibus habitatis et inhabitatis hominibus vaxallis vaxallorumque redditibus pheudis quaternatis et non quaternatis feudotariis subfeudotariis et cum ceteris omnibus iuribus et pertinentiis supradictis et cum juribus portulanie et mercature ponderum et mensurarum pro eodem statu nostro et pro imminentibus nostris necessitatibus predictis nec non pro bono pacis et quiete reipublice totius huius regni vendere de illis vendendis, ad tractatum et conventionem devenimus cum Spect. et magnifica Caterina de Sancto Severino Comitissa Tagliacotii fidele nostra dilecta, matura nostri Sacri Consilii deliberatione interveniente, intendentesque tractatum ipsum tanquam rem nobis et reipublice dicti regni nostri expedientem utilem et quodamodo necessariam causis supradictis cum

---

[1] Omettiamo in tutto il documento le molte e superflue e troppo ripetute formalità.

supradicta Spect. et Magn. Caterina de Sancto Severino tanquam plus exinde offerente ducere realiter ad effectum imminentibus presertim nobis necessitatibus predictis et ex aliis iustis et rationabilibus causis ad id mentem nostram rationabiliter et legitime inducentibus, tenore presentis nostri contractus et privilegii de certa nostra scientia libera mera pura propria spontanea et gratuita voluntate cum deliberatione ac approbatione dicti nostri Sacri Consilii auctoritate dominica et ex plenitudine potestatis omnique iuris et facti sollemnitate servata ac etiam propter premissas rationes et causas ad hoc nos maxime vigentes huius contractus et privilegii serie jure proprio et in perpetuum vendimus alienamus et venditionis titulo per nos et nostros heredes et successores in hoc regno concedimus tradimus et cedimus transferimus et assignamus per nostrum secretum anulum ut moris est iam dicte Spect. et Magn. Catherine de Sancto Severino presenti ementi recipienti et stipulanti coram nobis pro se suis heredibus et successoribus utriusque sexus natis iam et in antea nascituris in perpetuum iam dictas civitatem Hostunij et turrim Villenove de dicta provintia predictis suis locis et finibus limitatas cum castris fortellitiis et edificiis suis omnibus etc. et cum iuribus portulanie et mercature ponderum et mensurarum etc. cum mero mixtoque imperio et gladii potestate et cum omni iurisdictione alta et bassa et cum banco justitie et cognitione primarum causarum civilium et criminalium atque mixtarum etc. cum potestate etiam erigendi quandocunque voluerit dicta Spect. et Magn. Catherina seu eius heredes et success. furcas medias furcas custellas perticas et alia meri mixtique imperii et iurisditionis signa etiam executionem iustitie donantia, et nihilominus facere in eisdem facinorosos homines suspendere, adeo quod ibidem naturaliter moriantur seu aliter eosdem ultimo supplicio condemnando et relegando ac eisdem manus nares pedes aures linguas et alia membra corporum mutilando fustigando capiendo carcerando torquendo banniendo et condemnando atque absolvendo carceres publicos et privatos tenendo absentes citando et contumaces banniendo et condemnando et eorum bona annotando et describendo et fori iudicando ac publicando componendo et remictendo ad omnem ipsius Spect. et Magn. Catherine suorumque her. et success. predictorum utilitatem confiscationes banna penas mulctas proventus ac fructus omnes dictarum iurisdictionum merique mixti imperii ad proprietatem commodum et usum ipsius Spect. et Magn. Catherine et dictorum suorum her. et success. faciendas et facienda acquirendas et acquirenda pro ipsa Spect. et Magn. Catherina de Sancto Severino Comitissa et suis heredibus et success. predictis. Ita quod dę illis nullo unquam tempore nobis et nostre Curie seu her. et success. nostris in hoc regno ipsa Spect. et Magn. Catherina et pred. eius her. et success. nullam habeant reddere rationem de predictis seu aliquam restitutionem totius vel partis facere, ipsique Spect. et Magn. Catherine her. et success. predictis ac officialibus suis ordinandis in futurum huiusmodi contractus venditionis causa damus plenissimam licen-

tiam et facultatem impartimur et concedimus quod in ipso meri mixtique imperii et iurisdictionis exercitio in cunctis et singulis civilibus et criminalibus atque mixtis preter quod in criminibus lese Majestatis heresis et false monete que quidem tria crimina ex sui natura ad nostram cognitionem spectant reservatis uti possit et possint illis quatuor arbitrariis litteris quarum una incipit exercere volentes, alia de iuris censura, tertia ne tuorum etc. quarta provisi iuris sanctio, cum potestate quam prefate Spect. et Magn. Catherine de Sancto Severino Comitisse suisque pred. her. et success. conferimus per presentes iudices et assessores magistros actorum assumendi constituendi et creandi atque ponendi inperpetuum vel ad tempus quando voluerit mutandi capitaneos et castellanos et alios quosvis officiales pro exercitio meri et mixti imperii iurisdictionis et cognitionis dictarum causarum civilium et criminalium atque mixtarum custodiaque et renitentia castrorum baiulationum et cabellarum positasque et ordinatas mutandi et variandi de tempore in tempus sed de anno in annum quoties Spect. et Magn. Catherina et pred. eius her. et success. voluerint etc. francas siquidem liberas et exemptas dictas civitatem Hostunij et turrim Villenove cum earum castris et fortellitiis etc. excepto a pheudali servitio et adoha et aliis quod ex natura pheudi superioritatis et majoris dominii ratione nobis et nostre Curie debentur etc. pro precio quidem et nomine precii ac convento et finali pagamento venditionis eiusdem ducatorum septem milium de carlenis argenti usualis monete currentis in regno decem carlenis ducato quolibet computato pro venditione predicta per ipsam Spect. et Magn. Catherinam de Santo Severino solutorum de nostris ordinatione et mandato Spectabili et Magn. Pasquasio Diaz Garlon Comite Alifii Cons. et Mayordomo nostro ac nostrarum pecuniarum generali perceptori, de quibus quidem ducatis septem milibus per ipsam Spect. et Magn. Catherinam de Sancto Severino nostre Curie solutis nos et nostram Curiam tenemus et reputamus contentos quietos tacitos et pagatos ac integre et finaliter satisfactos, ac de illis et ipsorum qualitate bonitate et pondere fuisse et esse nobis et dicte nostre Curie ad plenum et integre satisfactum, exceptione dictorum ducatorum septem milium ex causa venditionis predicte non habitorum nec receptorum presentialiter et manualiter nec numeratorum in pecunia ut prefertur eiusdem contractus et privilegii serie de ipsa scientia certa nostra renunciamus voluntarie et expresse: et nihilominus pro meliori favorabiliorique prosecutionis effectu venditionis eiusdem in eandem Spect. et Magn. Catherinam ejusque predictos heredes et successores transferimus omne jus omnemque actionem realem et personalem utilem directam pretoriam et civilem mixtam et in rem scriptam nobis et nostre Curie competens et competentem, competiturum et competituram in et super dicta civitate Hostunij et turri Villanove earumque castris fortellitiis etc. Ad habendum tenendum et possidendum iam dictam civitatem Hostunij et turrim Villanove cum earum castris etc. immediate et in capite a nobis et

dicta nostra Curia ac her. et success. nostris predictis sub dicto consueto et debito pheudali servitio seu adoha ut supra prestandis et prout tenuerunt et possiderunt antiquitus alii predecessores utilis dominii dicte civitatis et turris: nec non vendendum permutandum alienandum traddendum concedendum dominandum in dotem dandum usufruendum retinendum et donandum ac faciendum disponendumque tam inter vivos quam in ultima voluntate, ac demum de predictis et quolibet vel qualibet predictorum agendum deputandumque prout ipsi Spect. et Magn. Catherine et predictis eius her. et success. utriusque sexus visum fuerit et placebit, et prout quisque dominus sue terre castrorum casalium et rerum suarum utilis et naturalis dominus facere potest et debet nostro tamen assensu et beneplacito quantum ad pheudalia in his interveniente. Cum potestate et facultate iam dicte Spect. et Magn. Catherine et predictis suis her. et success. cum predictis elargimur ex causa venditionis predicte petendi exigendi revendendi et reintegrandi quecumque membra bonaque iura pheudalia ac pheuda quaternata et non quaternata membraque dictarum bajulationum in totum vel in partem et omnia alia et singula ad dictam civitatem Hostunij et turrim Villenove earumque castra casalia et loca supradicta et unumquodque ipsorum et ipsarum antiquitus spectantia et pertinentia alienata concessa donata occupata detempta vel aliter quovismodo distracta indebite quacumque ratione titulo seu causa per quamcumque personam et personis quibuscumque quantumcumque benemeritis etiam pro reipublice et status nostri conservatione pupillis viduis ecclesiasticisque personis universitatibus ac miserabilibus personis quacumque prerogativa aut privilegio etiam in corpore iuris clauso fungentibus de quo oporteret fieri specialem et expressam mentionem. Supplentes nostra ex certa scientia ac dominica potestate omnem et quemcumque defectum in predictis vel predictorum aliquo adversantem volumus insuper et declaramus expresse de dicta certa nostra scientia quod si dicta civitas Hostunij et turris Villenove per nos ut supra vendite cum castris et fortellitiis etc. plus valerent precio supradicto totum illud plus ad quamcumque quantitatem ascenderet, magnam sive parvam sive mixtam sive modicam plenarie informati per fidedignos et expertos in talibus de iusto precio dicte civitatis Hostuni et turris Villenove cum castris etc. eidem Spect. et Magn. Catherine tanquam benemerite et dictis eius her. et success. et habentibus causam ab eis propter multa grata utilia fructuosa et accepta servicia que longe maiori retributione sunt digna et que nobis animo indefesso prestitit et prestat ad presens et prestituram speramus de bono semper in melius continuatione laudabili propter que nostram gratiam sibi merito vendicavit et hoc et multo maiori etiam premio a nobis digna efficitur dicte civitatis Hostunij et turris Villenove cum castris et fortellitiis etc. Scientes verum et iustum precium et valorem ac plena habita de iis informatione ut supra damus donamus et ex causa donationis irrevocabilis inter vivos p. nostri motus instinctu presentis nostri privilegii et

contractus serie concedimus et de certa nostra scientia liberalitate mera et gratia speciali elargimur etc. Investientes propterea jamdictam Spect. et Magn. Catherinam suosque her. et success. predictos de presenti nostra venditione alienatione donatione tradditione et assignatione dictorum civitatis Hostunij et turris Villenove cum castris etc. per nostrum secretum anulum ut moris est. Quam investituram vim robur et efficaciam vere realis et corporalis possessionis venditionis tradditionis et assignationis civitatis Hostunij et turris Villenove cum castris etc. ipsiusque utilis dominii volumus et decernimus optinere etc. In quorum fidem etc. Datum in Castello novo Neap. per Antonium de Alexandro loc. etc. die II octobris MCCCCLXXXIII, regnorum vero nostrorum anno XXVI — Rex Ferdinandus etc. [1].

III.

Rex Sicilie — Magnifici nobiles et egregii viri fideles nostri dilecti. havimo reciputa la vostra de VIIII del presente et inteso quanto ne scrivite: ve respondimo che ne è grandemente piaciuto intendere che vui liberamente et de bono animo como ne significate ve siate contentati fare pigliare la possessione de quessa città ala Spectabile et Magnifica Contessa de Tagliacozo secundo per lo Rev. Archiepiscopo de Brindisi da nostra parte ve è stato ordinato. Et licet sempre ne habeamo persuasi che per servitio et stato nostro non haveressevo possuto fare altramente havendove nui sempre amati et extimati quanto vaxalli habeamo: tamen questa fiata ne havite molto più confirmati ne la bona opinione haveamo de vui, che certamente è stata demonstratione de la quale mai per nullo tempo ne poriamo dismenticare. Regratiamove adunque summamente et ve confortamo ad stare de bono animo, che per lo amore ve portamo in genere et in specie mai ve mancarimo, omne dì ne sarete più cari, et ala jornata ve farimo intendere quanto ne tengamo ben contenti et satisfacti de vui. Delli boni portamenti ha facto verso vui lo magnifico Loise Loffreda havimo havuto piacere per esserse conformato con la volontà nostra. Dat. Fogie XX octobris MCCCCLXXXIII. Rex Ferdinandus — Universitati Hostunij [2].

---

[1] *Privileg. Collat.*, vol. 3, fol. 43-56. — Questo documento fu forse registrato dapprima nel *Fascicolo 96, 2.do*, fol. 183, citato nel *Repert. dei fascicoli angioini* come segue: *Ostunium Comitissae Tagliacotii.* Ma ora il *Fascicolo 96, 2.do* non esiste.

[2] *Collat. Curie*, vol. I, fol. 59.

IV.

Popularibus Hostuni — Magnifice vir etc. per parte de li populari de quessa cità è stato exposto in questa Camera, como loro per possere più habilmente supplire ali fiscali pagamenti et ad certi bisogni che de continuo accascano per beneficio et comodo de dicti populari, comuni voluntate omnium hanno imposti tra loro certi pagamenti, et per che alcuni se demostrano renitenti ala contribucione de quilli in non poco preiudicio de dicti populari, et per ciò per la presente regia qua fungimur auctoritate ve dicimo et comandamo che constito vobis del tenore de dicto instrumento quello tra epsi debiate fare observare ad unguem in modo che nixuno de loro se possa gravare iustamente, nè l'uno habia da portare el peso de l'altro, et de questo non fate altramente etc. advertendo però che li regii fiscali pagamenti per ciò non se habiano ad retardare o diminuire in cosa alcuna. Dat. in R. Camera Summarie IIII augusti 1488 — Julius de Scorciatis loc. — Post data, la presente restituerite per cautela al presentante — Capitaneo Hostuni [1].

V.

Popularibus Hostuni — Perceptore: vui vederite quanto se contene in lo incluso memoriale dato al Sig. Re per parte de li populari de Hostuni et ala parte supplicano che li gentili homini de quella cità habiano da contribuire ali pagamenti fiscali sì como contribuescono li altri senza diminutione alcuna iuxta el tenore et forma de li privilegii expediti in li 1477 ad instancia de dicti populari, vole el S. Re che servando vui la forma de dicti privilegii omnibus facti et iuris remediis constringate dicti nobili ala contribucione de li pagamenti fiscali sì como pagano li altri de quella cità, et che fate calculo de quello havessero dovuto pagare dicti nobili dal dicto tempo in qua che foro expediti dicti privilegii, et de quello mancasse ne date aviso in questa Camera che ve serrà ordinato quello haverite da fare, et questo exequate liberamente omni dubio et difficultate cessante, et se dicti Gentili homini pretendeno havere causa legitima per la quale non fossero tenuti al supradicto pagamento intenderite le raione loro et quelle manderite in questa Camera una cum tucti altri processi che sopra ciò fossero facti, che audita luna parte et laltra se determinarà quello serrà de justicia — Quanto tocca

---

[1] *Part. Summ.*, vol. 29, fol. 155.

al altra parte de la partecipatione de li officii che domandano dicti populari ve informarite di quello era solito antiquamente farese et manderite quella informatione, che havuta quella per lo S. Re ve serrà scripto quello se haverà da fare. Dat. Neap. in ead. R. Camera Summarie XXX Julii 1488 — Julius de Scorciatis loc. — Post data, la presente per cautela restituerete al presentante [1].

VI.

Supplicatione et gratie quale se domandano ala Majestà del Signore Re per la Università et populari de Hostuni.

Imprimis, dicta Università populare de Hostuni supplica la Majestà predicta se degne ordinare che lo presente Capitanio de Hostuni infino del presente anno che vene ad essere stato dui anni in dicto uffitio, debea essere ammosso et stare ad sindicato iuxta formam constitutionum et capitulorum regni, ac iuris dispositionem, et che questa dimora che ha facta dicto Capitaneo questi dui anni in dicto officio non habea ad preiudicare al privilegio tene dicta cità de motarserelesi omne anno — Placet Regie Majestati.

Item supplica dicta Università che attento tene privilegio da quella che omne offitiale finito lo anno se habea ad mutare et stare ad sindicato secundo la regia pragmatica et constitutione et capituli del regno, se degne V. M. fareli observare el dicto privilegio — Placet R. M.

Item che lo mastro de acti presente et futuro omne anno se habea ad mutare et stare ad sindicato iuxta la forma de dicte constitutioni et capituli del regno — Placet Regie Majestati.

Item supplica dicta Università che considerato antiquamente so soliti pagarse in quella cità li pagamenti fiscali et omne altro pagamento che occorrerà, cossì ordinario como extraordinario, per apprezo e non per datii, per lo quale apprezo ciascuno vene ad pagare quello che debitamente li tocca, et perchè li gentilhomini de dicta cità contra la voluntà de ipsi populari et contra lo bene puplico de ipsa cità volsero che dicti fiscali pagamenti se exigessero per datii contra la voluntà de li populari, li quali se protestaro publicamente de questa forza et violentia se li facca per gentilhomini, V. M. se digne ordinare che sublati li datii predicti, li pagamenti fiscali de V. M. se habeano ad exigere per collecte de lo apprezo secundo è stato solito per lo passato — Camera Summarie de supplicatis se informet et Regie Majestati referat ut deinde possit debite provideri.

---

[1] *Part. Somm.*, vol. 29, fol. 152.

Expedita fuerunt presentia Capitula in Castello novo Neapolis die nono septembris MCCCCLXXXXI — Rex Ferdinandus — Dominus Rex mandavit mihi — Jo. Pontano — Julius Scortiatis locumt. magni Camerarii — P. Garlon [1].

VII.

Pro Universitate populari Hostunensi — Capitanio. La università de populari de Hostuni per mezo de Not. Dominico Marchese suo Sindico ne ha facto intendere che vuj havite facto comandamento ali populari de quella cità che habiano da pagare fra XV dì ducati ducento in parte de pagamento de li sectecento che restano ad pagarese deli III mila promisi ala R. Corte, et che li altri cincocento restanti li habiano puro da pagare ipsi populari, li quali populari per obedire ad comandamento vostro se so obligati pagare li dicti ducati ducento infra dicto tempo de XV dì. Et sentendose ipsi populari de tucto lo sopradicto enormiter gravati, considerato che pretendono che dicti septecento ducati se habiano da pagare per li gentilhomini, et ad questo fine per chyarirese questa cosa in Camera è venuto dicto sindico da parte de ipsi populari: ne hanno supplicato nce volessemo oportunamente providere. Pertanto per tenore dela presente ve dicimo et comandamo che ad questa exactione de quisti sectecento ducati debiate soprasedere fin che per questa Camera ve sarà altramente ordinato: per che non parterà dacqua questo Sindico che declararimo la cosa una volta per tucto, et non fate altramente etc. Dat. in R. Cam. Summ. XVIII augusti 1491 — Julius de Scorciatis etc. — Capitanio Hostunj.

Capitanio. Como vui sapite de li tremilia ducati promissi per questa cità ala Majestà del Sig. Re per redurese al demanio per li populari ne so stati pagati duimilia et per li gentilhomini ne so stati pagati tricento, et de li septecento restanti che se haveno de pagare al complimento deli III milia ve so state scripte per questa Camera varie et diverse lettere, et finalmente quando per oppositione che hanno facta li gentilhomini et quando per oppositione che hanno facta li populari, fin qui dicti septecento ducati non so stati pagati, el che non è seguito senza interesse de la Regia Corte: et volendo nuj ad questo providere como specta alo officio nostro se ei avuta per nui sopra tal pagamento matura consideratione che se habia da fare in forma che nè gentilhomini nè populari se habiano ad gravare justamente et cossi per

---

[1] *Collat. Capitolat.*, vol. I, fol. 41 t. — Questo volume fu edito dal TRINCHERA, *Cod. Arag.*, vol. III, p. 75, Napoli, 1874 — Cfr. *Lib. rosso*, pag. 128, in cui si trovano riferiti di questa Capitolazione due soli articoli, il secondo e il terzo.

la presente ve dicimo et comandamo che secundo lo catasto de lo apprezzo de li foculeri debiate far la taxa de dicti tremilia ducati per soldo et libra, tanto de quello tocca ali populari como de quello tocca ali gentilhomini, et quando ali populari toccasse pagare più de li domilia ducati per loro pagati li constringerite omnino ad pagare quello più li toccasse, et lo resto fate pagare ali gentilhomini: et quando li toccasse minor summa de li II milia ducati, poi che una volta li haveno pagati habiano paciencia et dali gentilhomini solamente exigerite li mille computandose li tricento hanno pagato, et de questo li gentilhomini non se poteno gravare, et li populari ragionevolmente ne deveno restar contenti, et lo sopradicto esequirete liberamente, qualsevoglia provisione emanata da questa Camera ad instancia de chi se voglia de le parte non obstante, adcioche una volta se facza el pagamento per interesse de la regia Corte. Et de questo non fate il contrario se havite cara la gratia del S. Re et pena de mille ducati non volite incorrere. Dat. Neap. in ead. R. Cam. Summ. die XXVI augusti 1491 — Julius de Scorciatis loc. etc. — Capitanio Hostunj [1].

VIII.

Universitatis Hostunij — Magnifico perceptore: la Università de Hostuni ha facto intendere al S. Re che quando adesso se volessero exigere integramente li septecento ducati restano a dare ala R. Corte de li III milia promisi como vui sapite, serriano totalmente disfacti, et per questo supplicavano de alcuna dilatione, et però S. Maiestà vole che de dicta summa de DCC ducati ne habiano de pagare la mità in questa recolta de olio del presente anno et l'altra mità in la recolta de olio del anno proxime sequente 1493; per tanto ve decimo et ordinamo che da dicta Università ve fate pagare in questa presente intrata de olio tricento cinquanta ducati et de li altri tricento cinquanta restanti ne pigliate obligacione bona et cauta che li pagheno ala intrata de olio del anno proxime sequente 1493 et de questo non fate lo contrario per cosa alcuna. Dat. in R. Camera XVII Februarii 1492 — Julius de Scorciatis loc. — Post data: farrite che la obligacione dica che in omnem eventum habiano de pagare lo anno sequente al tempo de la intrata de li olei, o che loro habiano olio o etiam se non havessero, adeo che senza allegare altra causa o petere majore dilacione habiano de pagare — Fabricio [2].

---

[1] *Part. Somm.*, vol. 33, fol. 85 e 92.
[2] *Part. Summ.*, vol. 33, fol. 178.

IX.

Supplicatione et gratie quale se domandano per la Università de Hostuni ala Majestà del Signore Re.

Imprimis dicta Università fa intendere como novamente è constricta ad pagare dece ducati lo mese ali guastatori de Brindisi, quale pagamento epsa università non poteria comportare per trovarsi in grandissima necessità per havere spiso più de cinquo milia ducati in murare de novo dicta cità, la quale opera non è ancora fornita, et interlassandose serria persa tucta la spesa che fin qua fosse stata facta, come sequeria quando fosse constricta ad dicto pagamento de dece ducati lo mese: però supplica a dicta Majestà che non li voglia fare dare impaccio per dicto pagamento finchè sia fornito lo murare de dicta cità de Hostuni — Placet Regie Majestati quod Camera Summarie de supplicatis se informet et referat Regie Majestati ut provideri eorumdem indemnitati possit.

Item dicta Università supplica ala Majestà se digna concederli alcuna dilacione per possere pagare septicento ducati in li quali è debitrice alla Regia Corte per resto de tremilia ducati, che per trovarse in necessità non li poteriano pagare de presente — Placet Regie Majestati servari provisionem Camere Summarie de ordinatione Sue Majestatis in talibus factam.

Item dicta Università supplica alla prefata Majestà che atteso messer Baptista de Venetiis è nato in Hostuni et in quella cità ha facto lo suo incolato insieme con la matre et ce possiede robba assai, quale pretende esser franco per vigore de uno privilegio de dicta Majestà che vole che sia tractato in omne loco como citatino tarantino li quali sono franchi et non pagano per le loro robbe, che sia constricto ad pagare insieme con ipsa università per essere nato in quella cità come è dicto et possederce robba assai — Placet Regie Majestati quod veris existentibus prenarratis pro bonis stabilibus que ibidem per eundem Baptistam tenentur et possidentur debeat contribuere et respondere si et prout alii concives dicte civitatis contribuunt et respondent et contribuere et respondere consueverunt.

Item dicta università supplica alla predicta Majestà se degne providere che per lo episcopo de quella cità li sia observata la franchitia de le piaze che hanno gaudute continuamente, atteso dicto episcopo constringe tanto dicta Università quanto tarentini et brundusini ad pagarli la piaza per le robbe che comperano da li preiti, quale pagamento mai è stato exacto per li episcopi premortui, et per lo perceptore de la provintia è stato declarato non diverse exigere et ordinare ad dicto episcopo che non debia dare impaccio alcuno ad ipsa università per tale causa

et revocare la prohibitione facta che nissuno preite possa vendere oglio nè consignare tanto ad citatini como ad foresteri senza sua licentia che non è senza danno dela Corte — Placet Regie Majestati veris existentibus prenarratis.

Item perchè alcuni homini de dicta cità de Hostuni, li quali se erano facti citatini de Brindise sono costricti ad andare ad habitare in Brindise dalla Università de quella cità, et ipsi non ce voleno andare, nè meno voleno essere tractati como citatini brundusini, dicta università supplica alla predicta Majestà se digne ordinare, che quilli non voleno andare ad habitare in Brindise, nè gaudere le franchigie et citatinanza predicta non siano constricti ad andare contro loro volontà — Placet Regie Majestati.

Expedita fuerunt presentia capitula in Casali principis XXIIII februarii MCCCCLXXXXII — Rex Ferdinandus — Dominus Rex mandavit mihi — Io. Pontano — Julius de Scortiatis locumt. magni Camerarii — Jacobus de Martina pro P. Garlon [1].

Universitatis Hostuni — Magnifice vir etc. Noviter per parte de la Università et homini de Hostuni è stato exposto in questa Camera con querela che essendo directe lettere de lo Ill. S. Duca de Calabria alo Consiglio R. in quessa Provincia commorante et ad vuj intimate del tenor sequente: — Dux Calabrie etc. Magnifici et dilectissimi nostri, li anni passati quando fuimo in Hostuni vedendo che quella cità havia bisogno de bona reparatione maxime che le mura de essa per una gran parte erano ruynate, ordinammo che se havesse ad fortificare et li laxammo lo disigno et ordine de quello haveno da fare, et secundo li homini de dicta cità al presente ne haveno facto intendere non solamente hanno fabricato et spiso bona summa de dinari, ma tucta via nce dispendeno per furnire dicta fabrica secundo lo ordine dato per nuj: et che novamente sonno recercati ad pagare dece ducati lo mese per contribucione delle fabriche di Brindise et altre cità si fortificano in quessa provincia de Terra de Otranto, al quale pagamento ipsi non poteriano per modo alcuno contribuire excepto se manchassero ala fortificacione lloro. supplicandone nce providessemo de remedio oportuno. Et parendone iusto et conveniente che havendo ipsi citatini spiso et despendeno ala fortificacione de dicta cità de Hostuni non siano agravati nè astricti ad contribuire alle altre fortificacioni ve dicimo et ordinamo da parte de la Majestà del S. Re che vi debiate informare del suprascripto et trovando che dicti citatini habiano dispiso et dispendono ala fortificacione de essa cità providerite che non siano constricti alo pagamento de dicti dece ducati lo mese nè ad altro per la fortificacione de altri lochi, che ne pare le debia bastare lo piso portano per la fortificacione

---

[1] *Collat. Capitolat.*, vol. I, fol. 125 t. — V. Trinchera, *Op. cit.*, pag. 226.

lloro, ma advertirite et ordinarite che ipsi citatini non mancheno dala fortificacione lloro, ma nce despendano et la faczano secundo lo ordine fo lassato per nuj, non farite altramente per cosa alcuna. Dat. in Castello Capuano Neapolis XXIIII Marcij 1492. Alfonsus etc. Auditoribus Regiis in Provinciis Terre Bari et Ydronti — Vui non obstante dicte licteri intendite exigere da dicta Università per anni duj passati la rasune predicta per dicte fabriche ala quale et majore quantità diceno havere dispesa in la fortificacione de essa cità de Hostuni secundo lo ordine dato per d. Ill. S. Duca in grave dapno de essa Università: superquo nostra provisione petita, atteso la forma et continentia de dicte littere de d. Ill. S. Duca, iusta la continentia de quello quale lloro haveno dispiso in lloro fortificacione secundo lo ordine dato per ipso Ill. S. Duca non pare che lloro sieno tenuti alo pagamento predicto per le fabriche dela provincia: pertanto ve dicimo et ordinamo a. q. f. che verificando essa Università lo contenuto in le preinserte litere de d. Ill. S. Duca noli debiate donare molestia alcuna per causa de dicto pagamento ma observarite la forma continencia et tenore de dicte preinserte littere de dicto Ill. S. Duca. Non farite altramente si havite cara la gratia del S. Re. Dat. Neap. in R. Camera Sum. die XXVI Junij 1492 — Julius de Scortiatis loc. — Fabritio de Scorciatis[1].

Universitatis Hostuni — Capitanio, per parte dela Università et homini dela cità de Hostuni nce è stato con querela exposto che secundo la numeratione de li fuochi facta in dicta terra multi homini quali in quella erano numerati sono partuti da quella et andati ad habitare in la cità de Brindise per el che denegano volereno pagare et contribuire in li pagamenti fiscali con la dicta Università de Hostuni sub pretestu che sono franchi et immuni per vigore de certi privilegii per la M. del S. Re a dicta Università de Brindise concessi in grave dampno et interesse de dicti exponenti supplicace provedamo de remedio oportuno. Ve se fa perciò la presente et ve se dice et comanda che al recepere de epsa debeate constrengere modis omnibus vobis bene visis tucti quelli homini che sono partuti da dicta cità et andati in Brindisi et factonosi citatini in dicta cità ad pagare et respondere in li pagamenti fiscali cossì come pagavano et respondevano ala Regia Corte avante fossero partuti da dicta cità de Hostuni: et non farite altramente etc. Dat. Neap. etc. die XXVIII Julii 1494 — Julius de Scortiatis loc. — Hostunj [2].

---

[1] *Part. Somm.*, vol. 36, fol. 9.

[2] *Part. Somm.*, vol. 39, vol. 205.

X.

Marcatorium Veronencium — Rex Sicilie etc. — Capitanio: Bonaventura de Magna de Verona nostro devoto dilecto ce ha facto exponere che tanto in nome suo como per nome et parte de li mercanti soi maistri de Verona deve consequire in quessa cità de Hostuni bona quantità de dinari da più persune et signanter da Bellisario et Andrea Petrarulo li quali li ha dati per ogli, secundo dice volere claramente fare constare, et actento che tali debitori recusano satisfarelo, ce ha facto supplicare ne dignamo providere ala indemnita sua et deli soi maistri predicti de oportuno iuris remedio, et parendoce la sua domanda iusta et honesta la havemo volunteri admessa ordinando et comandandove che ad omne requesta de ipso supplicante, constito de debito, li debiate constringere iuris et facti remediis oportunis li prefati Bellisario et Andrea et tucti li altri debituri et ciascuno de loro ad satisfarli integramente tucto quello che debitamente trovarete essereli tenuti: primo che remota omne calumnia et subterfugio resti da quelli satisfacto, et cussì etiam li ministrarite iusticia contra quelli dele spese et interesse che legitimamente per la consecutione de suo debito haverrà facto et patuto, perchè tale è nostra intencione, non facendo altramente etc. Dat. in Castello novo Neap. die primo octobris MCCCCLXXXVIIII — Rex Ferdinandus — Capitanio Hostuni [1].

XI.

Archidiaconi Hostunii — Rev. in Christo pater consiliarie noster fidelis dilecte. Essendo lo venerabile Archidiacono di Hostuni vostro subdito et vicario non pare necessario darve de ipso notitia per essere ad vui nota la sua sufficientia, vita et doctrina, lo quale Archidiacono è ad nostra Majestà acceptissimo et carissimo per sue virtute et meriti, lo quale ve recomandamo quanto possimo, et omne bona demostratione che farete verso epso ad nui piacerà summamente, et ad questo ve confortamo et astringimo, perchè simili homini se devono tenere cari et prosequireli cum omne debito favore come simo certi farete tanto per nostro respecto como per soi virtute et virtute (sic). Dat. in Castello novo Neap. die XV septembris MCCCCLXXXVIIII — Rex Ferdinandus [3].

---

[1] *Collat. Part.*, vol. 5, fol. 145.

[2] *Collat. Part.*, vol. 5, fol. 124.

CAPITOLO TERZO

DA CATERINA SANSEVERINO A GIOVANNI SCRIVA (1494-97).

A causa delle lotte ricordate tra la nobiltà e il popolo, e del ritardato pagamento dei tremila ducati del riscatto, Ferdinando non aveva concesso il privilegio di regio demanio fino al 1492: dopo quel tempo andò ancora invocando *giuste cause*, che non rivelava, ma che noi potremo riconoscere, per le quali ebbe agio di morire nel gennaio 1494, senza avere spedito il privilegio! Intanto è chiara l'anomalia della situazione. Mentre Caterina manda i suoi Ufficiali in Ostuni ad amministrare la giustizia ed a riscuotere le tasse, i cittadini pagano costretti dalla forza; ma protestando sempre di non averla riconosciuta e di non riconoscerla per loro padrona, e ricordando al Fisco che, pagato il prezzo del riscatto, si ritengono come appartenenti al regio demanio: gli stessi regi ufficiali rendono controversi i dritti dell'utile Signora, e pretendono esigere per conto della regia corte il dritto di *exitura* degli olii, già venduto colla città [1]. Ma tutto ciò fino al settembre del 1494. In questo tempo avviene che l'Università di Ostuni è invitata dal Percettore di Terra d'Otranto a pagare metà dell'adoa, che, pur risultando dal diploma di concessione intera a carico dell'utile Signora, pare fosse dovuta dalla città come *rata subventionis vaxallorum*. Certo è che, alla

[1] V. docum. I.

richiesta, nulla trova a ridire l'Università: ciò che osserva si è che in tanto non si crede tenuta al pagamento, in quanto trovasi la R. Corte di avere in mano la somma di ducati tremila, pagati per uno scopo non conseguito, dai quali può andar ricavando l'adoa dalla stessa città dovuta. E poi che la R. Camera dà ragione alla città [1], avviene in conclusione che questa ricupera bene il suo denaro, ma perdendo il dritto di rinfacciarne l'estorsione, e rassegnandosi, colla confessione di non aver conseguito lo scopo, a riconoscere lo *statu quo*.

E Caterina si affermò sempre per mezzo dei suoi ufficiali, i quali, poi che essa andò a dimorare in Firenze, da questa città erano inviati.

Ma chi era dunque Caterina Sanseverino, e come si trovava a Firenze?

Caterina Sanseverino, che pel nostro racconto è per acquistare per la prima volta importanza storica, è appena conosciuta dai genealogisti per esser moglie del celebre Roberto Orsini, il *Cavaliere senza paura*, secondogenito di Carlo Conte di Tagliacozzo, e benemerito di Re Ferdinando alla disastrosa battaglia di Sarno [2]. La paternità di Caterina non ci fu nota per gli storici e pei genealogisti; ma possiamo rivelare che fu figlia di Guglielmo Sanseverino Conte di Capaccio e di Isabella Carafa. Trovammo nell'archivio di Stato di Napoli, che, nel novembre del 1469, il cavaliere Roberto Orsini era andato alla terra di Padula in Principato Citra *ad se matrimonialiter coniungendum cum Spect. et Magn. damicella Haterina de Sancto Severino, quam secum ducere ad terram Tagliacotii intendit.* Quella terra di Padula era *ab olim di Guglielmo Sanseverino Conte di Capaccio* [3]. Troviamo a conferma, che il primogenito di

---

[1] V. docum. II.

[2] V. Imhoff, *Geneal.* etc., p. 316 e 317; Sansovino, *Hist. di Casa Orsino,* II, 67.

[3] *Collat. Com.*, vol. 6, fol. 188 t.; vol. 14, fol. 151; *Repert. Quintern. Princ. citra,* fol. 97 t. Che la moglie di Guglielmo Sanseverino sia stata Isabella Carafa si ricava dal citato Imhoff.

Guglielmo successogli nella Contea di Capaccio è designato come *fratello della Contessa di Tagliacozzo Caterina Sanseverino*[1]. Il quale fratello assegna a Caterina le doti e ottiene il regio assenso a 30 settembre 1475[2].

Essa aveva avuto, unico frutto del suo matrimonio col cav. Orsini, la figlia Alfonsina. Erra il de Lellis quando le dà un'altra figlia a nome Costanza[3]. Costei è una delle cinque figlie dello stesso cav. Orsini avute con la prima moglie Violanta Sanseverino, avendo sposato Caterina in seconde nozze[4]. Tre anni dopo l'acquisto di Ostuni, nel 1486, Caterina ed Alfonsina si trovavano in Napoli alla corte del Re, dove gli Orsini, per dirla col Porzio[5], *come padroni dell'armi appo il Re e il Duca di Calabria in altissimo grado dimoravano*. Erano allora tornati dalla guerra contro i Baroni Alfonso Duca di Calabria e Virginio Orsini[6], quel Virginio considerato capo degli Orsini, che, alleato degli Aragonesi e tenendo alle porte di Roma il suo Stato, dette poi tanto da pensare a Papa Alessandro VI e a Lodovico il Moro. Virginio era cugino di Alfonsina, essendo nato di Napoleone Orsini fratello del cav. Roberto, marito di Caterina. Onde egli s'interessò ad una proposta del Duca di Calabria, per cui di Alfonsina si voleva fare la sposa di Pietro dei Medici, il non degno figlio del gran Lorenzo, ma già parente dei nostri Orsini, per essere stata la madre di Pietro Clarice di Jacopo Orsini[7]. Ciò dicono i

---

[1] V. docum. III. Da questo documento avremo a ricavare gran parte delle notizie di questo capitolo: il lettore intenda che sia citato per tutte le notizie per cui non è indicata altra fonte.

[2] *Reg. magni Sig.*, an. 1475, vol. 21, fol. 55 t.

[3] « Fu Pier Bernardino (Cajetano) Conte di Morcone casato con Costanza Orsino figliuola di Roberto Conte di Tagliacozzo e d'Albe e di Caterina Sanseverino » (De Lellis, *Disc. delle fam. nob.*, pag. 221. Napoli, 1654).

[4] V. Imhoff, *loc. cit.*

[5] *Cong. dei Baroni,* I, 24. Napoli, 1859.

[6] Alfonso Duca di Calabria entra in Napoli, reduce dalla guerra contro i Baroni, il 27 dicembre 1486 (V. Leostello, *Effem.* cit.).

[7] Sansovino, *loc. cit.* — Il Guicciardini (*Storia d'Italia,* I, 1) scrisse: « Erano la madre e la moglie di Piero nate della famiglia Orsina ». Cfr. Machiavelli, *Ist. Fiorent.,* VII, 11 e 21; VIII, 36.

nostri documenti, contraddicendo all'affermazione degli storici, che il pensiero di tali nozze fosse stato di Lorenzo dei Medici, il quale voleva *coi vincoli della parentela assicurarsi una estesa influenza in Roma* [1]. I vincoli della parentela già v'erano, e se pure Lorenzo aveva interesse a raddoppiarli, maggiore doveva essere l'interesse del Re e del Duca di Calabria, i quali riuscivano così a legare al loro carro, con un nodo di più, dopo gli Orsini, i Medici e la Signoria di Firenze. E riuscivano a impensierire il Moro, il quale, come scrisse il Bembo, « grande odio portava a Pietro de' Medici, percioché Pietro per haver moglie Orsina presa, delle loro parti et del Re Alfonso s'era fatto » [2]. E le nozze nel marzo del 1487 furon celebrate in Napoli [3], avendo Pietro dato procura per sposare Alfonsina a Braccio Gulino [4], ed a Bernardo de' Nicellai, ambasciatore di Firenze a Napoli. Pietro andò ad incontrare la sposa a Bracciano, e quindi con lei si ridusse in Firenze: tre anni dopo, nel 1490, li raggiunse Caterina.

Queste notizie delle nozze, che ora noi registriamo la prima volta, non riguardano così da presso la storia nostra, come una circostanza che non vogliamo trasandare. Quando Caterina, oltre i cinquantamila ducati che dava in dote alla figlia [5], badava ancora ad approntare il ricco corredo, dette incarico al Doganiere di Ostuni, Luca de Monopoli, della ragguardevole famiglia popolare di Ostuni, di

---

[1] Fabroni, *Laur. Medici vita*, I, 173; II, 316. Pisis, 1784. Cfr. Roscoe, *Vita di Lorenzo de' Medici*, III, 167. Pisa, 1816.

[2] Bembo, *Hist. Vinitiana*, fol. 18 t. Vinegia, 1552.

[3] Fabroni, *loc. cit.* — Il Raimo ignora il mese: « Eodem anno 1487 fu fatta la parentezza del figlio di Lorenzo con la figlia del Cav. Orsino » (*Annali de* Raymo, in Muratori, R. I. S., XXIII, 240).

[4] Trovasi costui nel 1492 Governatore della Badia di Montecassino in nome del Card. de' Medici (*Part. Collat.*, vol. 6, fol. 24).

[5] Sanuto, *Diarii*, II, 331. — Il Fabroni (*loc. cit.*) scrisse che mentre Clarice non portò dote a Lorenzo, Alfonsina portò al figlio soli ducati dodicimila; onde il Sismondi (*Stor. delle Rep. Ital.*, XII) ebbe a scrivere che le due Orsini « portarono sopratutto in dote alla Casa de' Medici l'arroganza della loro famiglia ». Ma l'autorità del Sanuto toglie fede al Fabroni.

portare da Venezia, dove per ragion di traffico era per recarsi, *certa quantità de raso carmosino et de argento et de auro filato*. E Luca, con sollecitudine di fedele e molto attaccato vassallo, portò il raso carmosino e lo mandò a Napoli; e mentre Caterina si apparecchiava a partire per Firenze, a Luca raccomandava i suoi interessi nella città di Ostuni.

Come giunse a Firenze Caterina, mandò Capitano in Ostuni il Fiorentino Vittorio Cajano, il quale come riscuoteva le entrate, le mandava in Napoli al Banco de' Medici, retto dai Socii Tornaboni, i quali alla lor volta a Caterina le facevano pervenire. Fra' Direttori del Banco de' Medici in Napoli vi era Giuliano Ridolfi, il quale era pure procuratore speciale della Contessa Caterina per le cose di lei in Napoli e particolarmente per quelle di Ostuni. Era questi che propriamente riceveva le entrate, e che in nome della Contessa nominava il Capitano, il Castellano e gli altri ufficiali. I Capitani, per quel che sappiamo, furono, oltre il Cajano, un Niccolò Libero di Firenze e un Bernardino de Giraldinis di Barletta. I *Castellani* di Villanova furono i Fiorentini Marino d'Ipolito e Covello Pisano [1]. Essi *andavano e venivano da Ostuni;* e il Ridolfi, così lontano dalla Contessa, faceva e disfaceva a suo modo della povera città!

Se consideriamo che il malumore dei cittadini pel giogo loro imposto veniva accresciuto dal duro, o come dicevano, *spaventoso* governo degli ufficiali, potremo comprendere che la pace dalla città fu bandita, e che la continuata agitazione del popolo prorompeva in manifestazioni pericolose, come quella del 1492, di cui abbiamo notizia. Dei *capipopolo e faziosi* hanno provocato una sollevazione ed hanno commesso delitti. La sollevazione pare diretta contro il capitano Vittorio Cajano; poichè, oltre i processi formati a carico dei tumultuanti, altri ne furono fatti a carico del capitano. Risultano, naturalmente, *culpabili* molti cittadini:

---

[1] Intendiamo per *Castellano* quello di Villanova, chè abbiamo trovato in gran parte abbattuto il Castello di Ostuni.

onesto e sollecito risulta il capitano. Fra i capipopolo puniti fu l'Ostunese *Luise de Ceglia* ed il fratello di lui, Stefano, che disse *certe parole in dissonore et iniuria de dicto Capitanio*. Gli altri *culpabili* soggiacquero ad una ammenda: Lorenzo Pifano, Antonio Idrosio, Antonio Martucci all'ammenda di ducati cento per ciascuno; Jacullo della Mira, Francesco Sasso, Battista Valente, Pasquale de Pasquale all'ammenda di ducati cinquanta. Sono tutti nomi di famiglie popolari. Al capitano fu lasciata facoltà di condannare a mille ducati di multa chiunque tentasse in avvenire di mettere *in bisbiglio la città*. Qui, se non vediamo chiara la causa del bisbiglio, vediamo che è causa permanente, sì che ad evitarla è necessario fornire il capitano di nuovi poteri. Questi poteri li ebbe dal Re, col quale ebbe a conferire il Cajano correndo più volte in Napoli, a spese della città, nel periodo non breve della sollevazione. E questa sedata nell'agosto dell'anno seguente, la R. Camera conchiudeva con la esortazione agli stessi amministratori della città di prestare al Cajano *in omne cosa quella debita obedientia se convene como ad vostro Capitanio* [1].

Durarono così gli Ostunesi a rodere il freno per oltre undici anni, quanti ne corsero dall'ottobre 1483 al marzo 1495, nel qual tempo giunsero in Puglia le armi di Carlo VIII. Noi siam lieti di potere con molti particolari narrare il modo onde Ostuni si rese a Carlo.

Pietro dei Medici, che all'arrivo dei Francesi in Italia ebbe a temere più dei nemici che aveva in casa, anzichè di quelli che venivano di fuori, per quanto venissero mal prevenuti a suo riguardo, pensò di frustrarne i propositi avvicinandosi a Carlo, e concedendogli cose che la città di Firenze ebbe a male fossero state concesse [2]. E n'ebbe il

---

[1] V. docum. IV.

[2] « Pietro conosciuto l'animo del Re (Carlo) alienato da lui, per le male cose dettegli da Lorenzino e dal signor Lodovico in pregiuditio suo, si pose in cuore di raddolcirlo e farlosi benivolo con ogni condition che potesse ». (Bembo, *loc. cit.*).

favore; ma non gli valse, chè, scacciato, non potè tornare in Firenze. Con Pietro si avvicinarono a Carlo, ancor prima che questi fosse giunto a Napoli, tutti gli Orsini, e fra essi Caterina. Ma fu essa semplice gregaria, o quella piuttosto che regolò il movimento? Caterina aveva una spina al cuore per la difficile posizione creatale da Ferdinando in Ostuni: egli accettando i tremila ducati aveva infirmato il contratto di vendita e l'aveva esautorata. E dicono i nostri documenti, che Caterina fin dal suo primo giungere in Firenze alla Corte dei Medici, aveva dato motivo agli Aragonesi di averla in sospetto, fino a far temere, per alcune rivelate parole e pratiche da lei avute, che la fosse per essere esiziale alla lega ed amicizia tra Pietro e Ferdinando; onde Alfonso, Duca di Calabria, consigliò il padre a levare Caterina dalla casa dei Medici, per toglierle il modo di esercitare della influenza sull'animo di Pietro a danno della causa loro. Ma altro richiedeva la nota prudenza di Ferdinando: mirò a placare, a non esacerbar più oltre Caterina, e non spedì il privilegio di regio demanio alla città di Ostuni. Ecco le *giuste cause* invocate: quell'atto, che offendeva la suocera di Pietro dei Medici, avrebbe segnato la fine dell'amicizia tra Napoli e Firenze! Ma se le arti di Ferdinando giovarono questa volta ad allontanare il turbine, si vide alla venuta di Carlo VIII. Dopo che Pietro ebbe resa Firenze, Caterina rese quel che poteva: rese Ostuni. Omai, credeva, non avea più nulla a temere ed a sperare dagli Aragonesi, e da Carlo poteva sperare la conferma di Ostuni: mandò quindi a dire al capitano di questa città, che, entrando Carlo in Napoli, avesse alzate le bandiere di Francia e data l'ubbidienza agli ufficiali di lui.

Non dovette parer vera all'università e ai cittadini di Ostuni tale decisione, quando il capitano, ch'era Niccolò Libero, convocati in casa sua e poi in piazza gli *ordinati* della città, la partecipò in nome della Contessa Sanseverino: le bandiere di Francia furono subito alzate. La città non era pertanto più angioina che aragonese: la città sapeva solo che quella era una buona occasione per rompere le catene.

Restò capitano di quel popolo omai libero lo stesso Niccolò; ma egli *ebbe paura,* non sappiamo se più dei cittadini che delle armi francesi; onde dopo alquanti giorni, riuniti nuovamente gli ordinati in casa sua, rinunciò l'ufficio di capitano alla università. E l'università creò allora Locotenente del Re di Francia l'Ostunese Giosuè de Pia [1]. Allora Ferrandino prendeva da Napoli il mare per recarsi in Sicilia (22 febbraio 1495).

I Francesi, vista sventolare sulle torri e sul castello di Ostuni la loro bandiera, entrarono trionfalmente in città verso il 29 di marzo, giorno in cui si rese loro Taranto, e, tranne Otranto, Gallipoli e Brindisi, tutta terra d'Otranto [2]. Alla testa dei Francesi che entravano in Ostuni era *Mons. di Belcairo,* ossia Stefano di Vesc, di Linguadoca, già cameriere del Re, e quindi Siniscalco di Belcairo. Egli recava lettere di Re Carlo alla università, con cui la invitava a dar l'obbedienza a lui Belcairo, del quale dovevano i cittadini considerarsi vassalli, avendolo creato signore di Ostuni [3]. Difatti il Belcairo nominò i suoi ufficiali, che posero subito mano a riscuotere le entrate.

Questi fatti si raccontavano in tutto il regno (non raccolti però da nessuno scrittore) e specialmente in Napoli, dove si sapeva pure che i fratelli di Caterina, fra cui era Giovan Tommaso Sanseverino, signore di *Ceglie de Gualdo* (ora Ceglie Messapico), seguendo la politica degli Orsini, avevano fatto il simigliante.

Caterina intanto, lieta dell'avvenimento, ma ignorando la nuova concessione, mandò lettere a Re Carlo, per mano

---

[1] Di nobile famiglia originaria di Monopoli: nel 1512 è in questa città Pietro Paolo de Pia (*Collat. Part.*, vol. 9, fol. 106). Accanto a Giosuè trovasi in Ostuni nel 1520 l'Abb. Francesco de Pia, che è vivo ancora nel 1570 (Arch. St. Napoli, *Rep. delle scritture di S. Leonardo della Matina; Chiesa Vescov. di Ostuni*, pag. 115).

[2] Sanuto, *Spediz. di Carlo VIII,* pag. 266 e 292, Venezia. 1873; Commines, *Mem.* ecc., lib. VII, c. XIII.

[3] Gli storici che, alla partenza di Carlo VIII, trovano Mons. di Belcairo in Terra di Lavoro Signore di Nola, non sanno ch'egli era stato prima in Terra d'Otranto, e che prima di Nola aveva avuto Ostuni.

di speciali deputati, colle quali si felicitava con lui della venuta nel regno e della conquista che faceva, e gli giurava *ligio omaggio*. Saputa poi la concessione al Belcairo, protestò e ricorse a Carlo VIII, ma inutilmente!

Gli Ostunesi, felici di essere usciti dalla schiavitù di quella donna, non furono gran fatto preoccupati del nuovo signore, come sperando di averne a meritare la soppressione col serbarsi fedeli al nuovo ordine di cose, e col dare aiuto e favore ai Francesi in danno degli Aragonesi. E, difatti, spesso gli uomini di Ostuni vennero alle mani con quelli di Brindisi, che, come abbiam detto, eran rimasti fedeli agli Aragonesi, e i soldati dell'una parte arrestarono i dimostranti dell'altra. Non ebbero perciò difficoltà gli Ostunesi di presentare a Carlo i loro *Capitoli*, cui bisognava apporre il *placet*. Furono questi *Capitoli* [1], con poche giunte e varianti, gli stessi che erano stati presentati a Ferdinando nel 1463: ora non si trattava che di confermarli. Ma come allora *in primis* si trattava della libertà, così adesso (il 17 maggio 1495) chiesero *in primis* gli Ostunesi di essere ritenuti in regio demanio: protestarono che sebbene Caterina avesse fatto a Carlo l'omaggio della città di Ostuni con l'evidente intenzione di averla confermata, non volevano assolutamente che ciò fosse avvenuto; e dichiararono solennemente, che essi maltrattati e spaventati dalla Contessa e suoi Ufficiali, avevano deliberato di espatriare piuttosto e andare raminghi pel mondo, anzichè tornare sotto la schiavitù di quella, *o di altro Barone*. Con queste due ultime disinvolte parole intesero annullare la signoria di Belcairo; ma il Re fece rispondere recisamente: *Jam provisit*, calpestando così le proteste della città di Ostuni, come le speranze della Sanseverino.

Tutto il resto della capitolazione, confrontato con quella del 1463, conteneva di nuovo i seguenti articoli.

I pubblici ufficii di Sindaco, Mastrogiurato, Giudice annale, Capitano, Erario, Razionale ecc. che sono *annali*, sieno

---

[1] V. *Lib. rosso*, pag. 145.

comuni così ai gentiluomini come ai popolari, per modo che dal primo settembre all'ultimo di febbraio ne abbiano l'esercizio i popolari, dal primo marzo all'ultimo di agosto i gentiluomini. Tali ufficii sieno esercitati personalmente e non per sostituti.

Al Capitano, oltre l'abitazione, sieno date per provvisione *onze venti,* se Dottore in legge, e quindici se non sia tale, vietata ogni partecipazione agli emolumenti del Mastrodatti. Non possa durante l'anno del suo uffizio andar per Sindaco altrove; e alla fine debba essere sottoposto a sindacato, personalmente e non per sostituto, per quaranta giorni. Non possa mai essere Capitano di Ostuni *uomo fiorentino,* in odio ai Fiorentini mandati dalla Sanseverino.

Resti confermato l'ordinamento col quale già si regge la città: al Consiglio intervengano, oltre l'Ufficiale di Sua Maestà, ventiquattro ordinati, otto dei gentiluomini e sedici dei popolari, ma *idonei et approbatae vitae,* sì che mirino al vantaggio universale, *odio, amore et timore cessantibus,* cessando cioè la lotta di cui innanzi abbiam tenuto discorso.

Sieno esenti i cittadini dal pagamento alla R. Dogana di *grana sei per onza di mercanzia,* che non si paga dalle altre città vicine.

Per due anni possano i cittadini non esser costretti in modo alcuno a pagare i debiti; e tale dilazione s'intenda accordata specialmente contro Luca Ugolino e compagni di Firenze, venuti cogli Ufficiali della Contessa Sanseverino [1].

Restino ratificati i contratti di compre, censi e permute di beni ecclesiastici fatti col consenso del Capitolo e a norma di una lettera (ora perduta) di Re Alfonso II del 15 giugno 1494.

Non essendo ancora finita la nuova Cattedrale di Ostuni [2], restino devoluti in vantaggio di quella fabbrica i denari

---

[1] Ci accadrà di fare nel capitolo seguente la storia del debito e dell'odio degli Ostunesi contro il mercante fiorentino Luca Ugolino.

[2] Vedi ciò che ne dicemmo nelle *Mem. stor. della Chiesa Vescov. di Ostuni,* a pag. 67.

che alcuni cittadini devono a Giudei e Cristiani novelli, arricchiti col *sudore, fatiche et sangue dei cittadini*[1]. Alla stessa fabbrica sieno devoluti i denari esatti nella R. Dogana d'Ostuni dal tempo che S. Maestà è entrata nel Regno.

I cittadini di Ostuni che si trovino a dimorare nelle città di Terra d'Otranto, di Terra di Bari e di Basilicata, e specialmente in Barletta, sieno considerati e trattati colà quali cittadini, così come nella città di Ostuni godranno la cittadinanza i forestieri provenienti dalle città predette[2].

I Dottori che sono nella città abbiano confermati i loro privilegi, e quattro di essi ogni anno siano deputati come Capitani od Assessori in altre città.

Resti confermata la donazione, fatta *di sua buona e libera volontà,* alla università di Ostuni, dal cristiano novello *Goffredo Niofido* (Neofito).

Il borgo di Ostuni venga annesso alla città mediante le nuove mura, che ancora sono in costruzione.

Due giorni prima di tali *Capitoli,* Carlo aveva firmato un diploma in favore di Bellisario Petrarolo di Ostuni in considerazione della *fede e divozione* da lui mostrata nel favorire le armi francesi: gli confermò i casali e feudi che già possedeva, e gli concesse per la prima volta il *mero e misto imperio.* La nobiltà di Ostuni fu dunque di parte angioina nell'interesse della patria e nel proprio[3].

Ma inutili provvedimenti erano questi di Carlo VIII! Il regno di Napoli doveva ben presto tornare agli Aragonesi. Mentre Ferrandino riacquistava la città di Reggio, Federico suo zio, Principe di Altamura, veniva in Puglia con tre galee per unirsi ai Veneziani, ch'erano a Brindisi, a Cesare d'Aragona e a Camillo Pandone a far guerra ai Francesi[4].

---

[1] È notevole che il popolo, avvezzo a saccheggiare le proprietà degli Ebrei in ogni occasione di tumulto o di cangiamento di governo, abbia voluto questa volta legalizzata la ruberia col *placet* della R. Maestà!

[2] Nota come la concessione del 1464, limitata a Terra d'Otranto e Terra di Bari (V. cap. I, pag. 8) sia ora estesa alla Basilicata.

[3] V. docum. V.

[4] Secondo il Bembo (*loc. cit.*) rientrato in Napoli Ferdinando, ebbe ricorso al Console Veneziano per ricuperare il resto del regno: « Allora ottenne di

i Veneziani prendevano Monopoli (29 giugno 1495), quando Federico venne colle sue galee nel porto della nostra Villanova; e sbarcato con alquanti cavalli e fanti, e avendo per terra presso Ostuni l'esercito di Italiani e Stratioti (cavalleggieri Albanesi) di Cesare d'Aragona, si avviò alla volta di Ostuni, che troppo aveva favorito i Francesi, come per assediarla. Ma Ostuni, forse spaventata dai fatti della limitrofa Monopoli, e certo troppo scarsamente presidiata dai Francesi, lungi dall'opporre resistenza, non aspettò che si fosse appressato Federico per sostituire le sue alle bandiere di Francia. E Federico entrò in Ostuni festeggiato da tutti, ed accettò *uno bono presente* che gli fece l'Università; e trattenutosi col suo Segretario Vito Pisanelli e coi suoi soldati una notte in città, l'indomani andò a porre il campo a Grottaglie. Da quel giorno Ostuni e Villanova, evitato il Belcairo, furono ritenute in regio demanio, previa dichiarazione di essere state devolute alla Corona per ribellione di Caterina Sanseverino [1]; e la R. Corte incominciò a percepirne i provventi.

Per ricuperar Taranto, impresa difficile, che molto costò agli Aragonesi, Ostuni, contraendo dei debiti, sovvenne Don Cesare d'Aragona quando ebbe bisogno di nuovi soldati, di pane e di denaro. Così riparava al malfatto e cancellava il ricordo di aver favorito i Francesi. E poichè D. Cesare ricevette le sovvenzioni con patto di escomputarle agli Ostunesi nei loro pagamenti fiscali, ne fu poi difatto tenuto il debito conto. E pel pagamento dei debiti, fu accordata alla Università, il 28 marzo 1497, una dilazione di due anni [2].

---

mandare Federico suo zio con tre galee a trovare M. Anton Grimano et a raccomandarglisi; il qual M. Antonio egli aveva inteso esser venuto nella Puglia con l'armata; percioché havendo egli poco avanti al Saseno ricevuta la deliberazione del Senato che solamente nella Puglia passasse, era in quel tempo venuto a Brindisi, la qual città a' Francesi data non s'era ».

[1] Così fu dichiarato ribelle Virginio Orsini, e gli fu tolta la Contea di Tagliacozzo, che fu donata a 6 luglio 1497 a Fabrizio Colonna, il quale aveva efficacemente aiutato Ferrandino a riconquistare il regno. (V. *Rep. Quintern.*, Aprutii, fol. 210).

[2] V. docum. VI.

Poi che per l'immatura morte di Ferrandino, avvenuta a 7 di ottobre del 1496 [1], successe Federico nel regno di Napoli, questi ritenendo non macchiata la fedeltà degli Ostunesi verso la Casa d'Aragona, anzi ritenendoli di questa benemeriti, per essere stati larghi di aiuti, oltre ogni aspettazione, nella guerra contro i Francesi per la ricuperazione del regno (segnatamente di Taranto); fu lieto di firmare, a dì 6 dicembre 1496, e confermare poi con una postilla del 18 dello stesso mese ed anno, alcuni *Capitoli* presentati dalla città di Ostuni. I quali furono i seguenti.

Sono confermati tutti i privilegi già concessi alla città di Ostuni dai Re Aragonesi, e segnatamente quello della cittadinanza del 1464, essendo avvenuto che in Barletta alcuna volta non è stato osservato [2].

È concesso universale indulto ai cittadini per qualunque delitto, *etiam de trasgressione et parola commessa contro de casa de Aragona, la qual cosa non se trovarrà.*

Si ordina che il bestiame pascolante nella selva di Ostuni non giunga fino alle mura della città con danno delle vigne e dei luoghi colti dei privati; ma si mantenga nel territorio incolto.

È abolita la *gabella della dogana di grana sei per ogni onza di mercantia,* recentemente imposta in Ostuni, mentre non si paga nelle città vicine.

Sono confermati i privilegi dei cittadini che posseggono beni feudali in Ostuni.

---

[1] In Ostuni furono celebrate solenni esequie per questo Re che si proponeva di non angariare i popoli. Egli col diploma degli 8 febbraio 1495, annunziando *di aver conseguito lo imperio et sceptro regale de questo regno,* volendo dar saggio di *liberalità et gratia, come convene ad benigno, clemente et liberale Principe,* rimetteva a tutte le Università del regno tutti i residui dei pagamenti dovuti alla R. Corte, aboliva il mezzo tomolo di sale straordinariamente imposto dall'avo, e, deciso come era di *non violare persona alcuna e star contento del poco,* ordinava che i pagamenti fiscali non eccedessero la somma convenuta nel noto generale parlamento tra il proavo Alfonso e i Baroni ed Università, e che non si tenesse conto dell'aumento dei fuochi (*Lettere regie,* vol. 8, fol. 50).

[2] Questo ed il quarto articolo sono pure nella capitolazione di Carlo VIII. Vedi innanzi a pag. 68 e 69.

È concesso ai Dottori ed altri degni e capaci cittadini il dritto di occupare ogni anno due ufficii di Capitania, così per onore della città, come per vantaggio di ciascuno che sia chiamato a tale ufficio, ed anche perchè sia nota la loro fedeltà [1].

Tanta benevolenza di Federico però non valse a liberare Ostuni dalla sventura di essere infeudata. Ostuni fu concessa con Grottaglie e Torre di mare al Valenzano Giovanni Scriva, ambasciatore di S. Maestà Cattolica appresso Re Ferrante secondo e poi appresso Federico, i quali aveva seguito in Sicilia. E gli fu spedito il privilegio, che però noi ignoriamo, mentre sappiamo che i suoi feudi furono quaternati [2].

E sappiamo che fra i dritti concessi allo Scriva vi erano quelli dello scannaggio e della Dogana di Ostuni, che lo stesso Federico aveva poc'anzi concessi a Cesare Zaccaria [3]. Ma questi li aveva perduti *propter alienacionem et concessionem civitatis Ostuni Magnifico Jo. Scriva oratori Serenissimorum Regum Castelle factam;* onde in compenso Federico concesse a Cesare, *sic exposcentibus meritis et servitiis* resi alla sua causa, di potere in perpetuo *in salinis Baroli et Manfridonie conficere et confici facere currus quadraginta salis ad mensuram solitam et consuetam, ipsosque confectos, extra regnum asportare et vendere.* Tale nuova concessione ha la data del 22 febbraio 1497 [4].

---

[1] V. docum. VII. — È pure un cenno di tale documento nel *Rep. magni Sig.*, fol. 511: *Universitati Hostuni confirmatio capitulorum et gratiarum.*

[2] *Cedol. ant.*, vol. 4, fol. 97; vol. 5, n. 13, fol. 96; n. 14, fol. 101. — Qui non si fa distinta menzione della concessione di Villanova; ma lo stesso Scriva in una sua deposizione (docum. III) dice avere avuto *Ostuni e Villanova.*

[3] La concessione dello scannaggio era stata fatta nel 1496: « Cesari Zaccaria de Ostuno concessio scannagii Ostuni pro se et suis her. in perpetuum » (*Rep. magni Sig.*, fol. 505, an. 1496). Nel Cedolario dell'anno 1500 si legge: « Cesar Zaccaria, pro scannagio Ostuni exigantur iuxta informacionem capiendam uncie sex de singulis unc. XX » (*Cedol. ant.*, vol. 4, n. 12; vol. 5, n. 16, fol. 281). Trovasi intestato lo scannagio di Ostuni, sotto l'anno 1516, a *Jo. Scribanus* (Ivi, vol. 4, fol. 15).

[4] *Execut. Somm.*, vol. 12, 1496-97, fol. 127; *Rep. magni Sig.*, an. 1496-97, fol. 57.

La concessione di Ostuni allo Scriva è posteriore al gennaio 1497, poichè sotto la data 11 gennaio di tale anno il Re prende informazioni sulla rendita che negli ultimi quattro anni ha ricavato il barone (la Sanseverino) da Ostuni: evidentemente egli fa le debite provvisioni prima di concedere Ostuni allo Scriva [1]. Così la concessione non può essere stata fatta più tardi del 31 agosto dello stesso anno, poichè la troviamo annotata, senza data, fra gli atti spediti dal 19 dicembre 1496 al 31 agosto 1497, come segue: « Jo. Scriva Oratoris Hyspani: concessio civitatis Hostuni cum mero et mixto imperio et primarum et secundarum causarum et cum juribus foculariorum et salis. Venditio terre Turris maris pro pretio duc. sex mille cum castro et fortellitio, cognitione primarum et secundarum causarum pro se, her. et succ. in perpetuum » [2].

Questa annotazione ci fa certi che la città di Ostuni e le terre di Grottaglie e di Torre di mare furono concesse con lo stesso diploma allo Scriva, ond'è che potendo trovar la data della concessione dell'una sapremo la data della concessione dell'altra: or noi sappiamo che Torre di mare fu venduta a Giovanni Scriva a 20 maggio 1497 [3].

Ostuni dunque fu tenuta in regio demanio dal giorno della ricordata venuta di Federico (verso il 29 giugno 1495) fino al 20 maggio 1497.

Che cosa sappiamo dello Scriva come Signore di Ostuni? Nel novembre del 1498 egli dimora nella sua città. E non possiamo non lodare Iddio che lo abbia allora visitato con una malattia, poichè dobbiamo a questa circostanza la notizia della sua permanenza in Ostuni, e, ciò che più monta, della presenza nello stesso tempo colà del grande umanista

---

[1] V. docum. VIII.

[2] *Rep. magni Sig.*, fol. 510 e 529 — Il diploma di concessione dovette essere registrato nel *Quintern. II,* al fol. 138, come si ricava dal *Repert. dei Quintern. T. I, Prov. Basilicatae et Terrae Idrunti,* fol. 173; ma di quel *Quinternione,* ora col n. 9, esistono i fogli da 481 a 488. Cfr. *Lib. rosso,* pag. 208.

[3] *Repert. Quintern.* cit., fol. 257 t.

di Terra d'Otranto, il Galateo, che come medico di Corte [1], e di grande dottrina ed esperienza, è pregato da Re Federico a recarsi in Ostuni ad attendere alla guarigione dell'Oratore di Spagna, che egli, il Re, ama svisceratamente [2].

Dell'amore del Re per lo Scriva e dell'interesse e premura che poneva nel farlo contento, troviamo altri documenti, che qui vogliamo ricordare.

Avviene che tra l'Università di Ostuni e il Signore della vicina Terra di Ceglie di Gualdo sorgano *differenze* in fatto di confini. Allora il Re, pregato dallo Scriva, ordina al *Consiglio Idruntino* con lettera del 12 novembre 1497, che, ove non fosse possibile conciliare le parti, *li ministri justitia* [3]. Ma mancano i documenti per dir di vantaggio di questa importante vertenza.

E per *ministrar* la giustizia dallo Scriva invocata, così aveva scritto il Re, il 25 aprile 1497, alla Reggente sua moglie: « Lo Magnifico Ambasciatore de Spagna me ha facto intendere como Luca de Monopoli suo vaxallo de Hostune, dovendo consequire da Francesco et Thomaso de Indello de Monopoli per una plegiaria facta ala Università et particulari citatini de la Terra de Fasana migliara 54 de ogli, già sonno anni quattro; supplicace volessemo providere ala sua indempnità. Et . . . . ve dicimo et exhortamo che vogliate ordinare al Gubernatore (di Ostuni) voglia exequire la justicia » [4].

Lo Scriva soffre una depredazione di bestiame in Torre di mare: il Re, ricevuto il ricorso, ordina premurosamente che siano fatte ricerche per rinvenire il bestiame dell'*Oratore hispano* [5].

---

[1] Fra' medici del Re si trova il nome di Antonio Galateo fin dall'anno 1491 (V. Barone, *Le cedole di Tesor.*, pag. 154, 158).

[2] V. docum. IX. — Fu indicato questo documento dal citato Barone nello *Arch. stor. napol.*, an. XV, fasc. III, pag. 471.

[3] V. docum. X.

[4] *Collat. Part.*, vol. 7, fol. 23.

[5] *Collat. Curie,* vol. 4, fol. 85 t. e 86.

Il 14 maggio 1499 è dato ordine al Percettore di Terra d'Otranto di dare il sale che spetta ai *focolari* di Ostuni, città dell'Ambasciatore di Spagna [1].

Ma è negli affari di somma importanza che il Re si fa di fuoco per far contento lo Scriva. Egli nel concedergli Ostuni gli aveva altresì promesso di fare occupare quella Sede vescovile da un figlio o da un nipote dello stesso Scriva, quando la Sede vacasse. Era allora Vescovo di Ostuni Carlo de Gualandi, che noi presentammo già come Governatore di Benevento, senza aver potuto indicare l'anno della sua morte [2]. Viene ora in nostro aiuto una lettera di Re Federico, del 25 marzo 1498, a farci completare la figura del Gualandi. Il Re pochi giorni prima della lettera ricordata aveva fatto delle pratiche in Roma perchè fosse promessa, vivendo il Vescovo, la Sede di Ostuni ad un figlio o ad un nipote dello Scriva, e che per sicurezza fosse assunto subito quel figlio o nipote nella qualità di coadiutore. Ma subito dopo viene a sapere il Re *chel Vescovo di Ostuni,* fortunatamente, *sta male* e che vuol far posto agli altri. Scrive quindi al suo Ambasciatore a Roma, perchè interessi il *Cardinale Vicecancelliero,* cui si trova di aver fatte le precedenti proposte, a far che alla Sede vescovile di Ostuni sia assunto un figlio o un nipote dell'Ambasciatore di Spagna: nessuno meglio di quel Cardinale può provvedere, poichè essendo il Vescovo di Ostuni suo famigliare in Roma, pare che la nomina del nuovo Vescovo debba spettare al Cardinale. Nel caso che l'abbia a nominare il Papa il nuovo Vescovo, l'Ambasciatore presenterà a S. Santità le lettere che allega; e se il Cardinale avesse ottenuto promessa dal Pontefice in favore di altra sua creatura, gli dichiari senz'altro che lo Scriva *delibera più presto morire* che vedere altri nella Sede della città ov'egli è Signore [3].

---

[1] *Part. Summ.*, vol. 47, fol. 138.
[2] *Chiesa vescov. di Ostuni*, pag. 80.
[3] V. docum. XI.

Chi era il *Cardinale Vicecancelliero* di cui il Vescovo di Ostuni era famigliare? Quale era propriamente la qualità di questo famigliare? E morì poi il Vescovo che stava male? E fu nominato un figlio o nipote dello Scriva? A tutte queste domande risponderemo interrogando il *Diario* del Burchard, il quale molte cose ci rivelerà da aggiungere alle citate nostre notizie sulla Chiesa Vescovile di Ostuni pel periodo dal 1489 al 1509.

Il *Cardinale Vicecancelliero* era il celebre Ascanio Sforza, fratello dell'arbitro d'Italia Lodovico il Moro; e come da tutti sotto il nome di *Vicecancelliero* era conosciuto, così in tutte le scritture del tempo sotto quella qualità viene indicato. Il Vescovo di Ostuni aveva presso il Cardinale Ascanio l'ufficio di *magister domus,* e pare avesse l'incarico di celebrare tutte le messe solenni che il Cardinale sentisse il dovere di far celebrare. Il 15 giugno 1489, ricorrendo la festa dei SS. Vito e Modesto (titolo del Card. Ascanio), *R. P. D. Carolus Episcopus Ostunensis celebravit missam solemnem in Ecclesia S. Viti in Macello, que est Rev. D. Cardinalis Ascanij.* Così quando a Lodovico il Moro, nel febbraio del 1493, nasce il primo figlio in Milano, il fratello Ascanio fa celebrare una messa solenne *per R. P. D. Carolum Episcopum Ostunensem, dicti Cardinalis Ascanii magistrum domus* [1]. Tutto ciò fa credere che il Gualandi sia stato sempre lontano dalla sua sede, tranne nel tempo in cui vi fece una santa visita, la quale ci risultò fatta nel giugno del 1489 [2]; ma poichè il Vescovo, secondo il Burchard, era in Roma, nella Chiesa di S. Vito, il giorno 15 di quel mese ed anno, è da ritenere errata la data indicata dal nostro documento.

Quando il Re scriveva nella lettera del 25 marzo che il Vescovo di Ostuni *stava male,* il Vescovo era morto. Scrive il Burchard: « Heri sero (24 marzo 1498) circa horam vi-

---

[1] Burchard, *Diarium,* etc., I, 355; II, 40. Paris, 1884.
[2] *Chiesa vescov. di Ostuni,* pag. 81.

gesimam quartam mortuus est bone memorie Carolus Episcopus Hostunensis magister domus Rev. D. Cardinalis Vicecancellarii, qui hodie circa vigesimam unam de domo in qua mortuus est fuit portatus, omnibus pontificalibus paramentis indutus, ad Ecclesiam B. Marie de Populo sepeliendus, associatus a familiis RR. DD. Cardinalium Neapolitani, S. Clementis, S. Praxedis, Alexandrini, S. Georgii, Vicecancellarii et S. Severini vestiti ut solent: secuti sunt funus immediate unus post alium, digniores primo, deinde alii pedestres: prelati sunt eos secuti bini et bini equestres. Funus precesserunt triginta duo intorticia: interfuerunt ultra fratres de Populo, fratres S. Augustini, Aracoeli Parochianus et alia more solito »[1].

Chi fu eletto alla morte del Gualandi? Ci troviamo di averlo scritto: Francesco de Rizzardis di Aversa[2]. Ma era costui un nipote dello Scriva od un famigliare del Cardinale Ascanio? L'Ughelli scrisse ch'era un giovane in età di diciotto anni, già investito dell'ufficio di Segretario. È chiaro che è Segretario del Cardinale, specialmente ove si consideri che nel marzo del 1504 lo stesso Cardinale dà al de Rizzardis la sua Chiesa di Pesaro per la Chiesa di Ostuni, di cui diviene Commendatario, collo scopo evidente di delegarvi un fratello di Mons. Francesco, cioè *Giovanni de Rizzardis di Aversa*. Della permuta non è propriamente il Burchard che ci fa edotti; ma per noi è sufficiente notizia quella ch'egli dà quando scrive, che il 27 marzo 1504, in Concistoro segreto, *fuit Episcopus Hostunensis absolutus et prefectus ecclesie Pisauriensi*[3]. La Chiesa di Pesaro fu una delle note Chiese del Cardinale Ascanio: quand'egli la cede al de Rizzardis, troviamo che al posto di costui in Ostuni è il Cardinale come Commendatario[4]: il Burchard e i nostri documenti si completano.

---

[1] Burchard, *l. c.*, II, 438.
[2] *Chiesa vescov. di Ostuni*, pag. 82.
[3] Burchard, *l. c.*, III, 343.
[4] *Chiesa vescov. di Ostuni*, pag. 86.

Il Cardinale Ascanio morì il 28 maggio 1505, e la Chiesa di Ostuni rimase vacante forse fino al 1509, non trovandosi prima di quell'anno nominato il nuovo Vescovo Corrado Caracciolo. E quando il 30 maggio 1505 il Pontefice provvede alle Chiese rimaste vacanti per la morte del Cardinale Ascanio, non provvede già a quella di Ostuni [1]. Non rinnovò le pratiche allora lo Scriva? O dubbioso del successo, si contentò che la sede fosse vacante?

Alla nuova della concessione di Ostuni allo Scriva, Caterina Sanseverino si fe' viva con Federico, certo incoraggiata dalla politica ch'egli aveva adottato nel cingersi la corona, per cui sulle sue monete, come dire sulla sua bandiera, era scritto: *Recedant vetera.* E in fede del vero aveva restituito le fortezze ai baroni ribelli, e l'istesso fratello di Caterina, Conte di Capaccio, aveva ottenuto con l'indulto la restituzione del suo stato [2]. Perchè non avrebbe Caterina riavuto Ostuni? Ma alle fervide istanze di lei Federico dava *buone parole*, non altro; onde Caterina si rivolse allo Scriva, proponendogli che almeno le avesse dato una qualche somma, perchè avesse potuto rassegnarsi a rinunciargli ogni ragione che sopra la città di Ostuni le competeva. Lo Scriva rispose: — Io non do nulla a nessuno; rivolgetevi a Re Federico.

E così fece Caterina. Lasciata Firenze nel 1498, per la via di S. Germano venne a Napoli a parlare a Federico. Questi le dette *buone parole!* Disse avrebbe dato altra città in cambio di Ostuni allo Scriva, per restituire a lei quella città e la Torre; e constatò che Caterina *era stata gabbata*, proprio questa parola, con la quale, pare a noi, voleva dire fosse rimasta delusa nelle speranze prima concepite alla venuta di Carlo VIII, e poi in vista della politica indulgente di lui Federico.

---

[1] Burchard, *l. c.*, III, 390.

[2] *Rep. Quintern.* cit., fol. 97 t.; *Collat. Curie,* vol. 4, fol. 55 t. — L'indulto al Conte di Capaccio e suo figlio Jacopo Antonio ha la data 17 novembre 1497.

Certo mal si era apposta Caterina: essa morì verso il 1503 senza essersi veduta reintegrata nel possesso di Ostuni. Morì del resto rassegnata, essendosi ritirata in un Monastero a far vita onesta e santa.

Ma della vecchia pretensione, come di tutte le altre cose di Caterina, rimase erede Alfonsina sua figlia, la quale perdeva, subito dopo la madre, il marito: Pietro de' Medici moriva il 28 dicembre del 1503 nel porto di Gaeta, dopo la battaglia del Garigliano [1]. Ma non la troviamo prima del 1507 alle prese col Fisco. Dell'avere essa in quell'anno chiamato il Fisco alla restituzione di Ostuni e Villanova abbiamo la testimonianza nel processo allora formato, di cui però non rimane che l'esame dei testimoni chiamati a deporre ad istanza di Alfonsina e ad istanza del Fisco. È stato questo processo che ci ha rivelato gran parte delle particolarità dei fatti la prima volta per noi qui raccontati [2].

I testimoni furono uomini eminenti per nobiltà ed uffici sostenuti sotto i tre ultimi Re Aragonesi. Vi fu, tra gli altri, Giovan Tommaso Sanseverino, cugino di Caterina, Signore di Ceglie; vi fu Giovanni Malio, *vassallo del Conte di Capaccio, fratello di Caterina Sanseverino;* vi fu Giuliano Ridolfi che aveva tenuto il governo di Ostuni in nome di Caterina; vi fu Giovanni Scriva che ebbe Ostuni da Federico; vi fu Giulio Scorciatis, Locotenente del Gran Camerario; vi fu Vito Pisanelli, Segretario di Federico; vi fu Fabrizio Scorciatis, Percettore delle provincie di Bari e di Otranto; vi fu Masello Carrano, Capitano di Brindisi a tempo della occupazione francese [3]; e vi furono i nobili Ostunesi Bellisario e Valerio Petrarolo, Cesare e Diomede Zaccaria, Smeraldo Carducci, Giosuè de Pia.

Vogliamo notar qui, che i nobili Ostunesi si avvicinano nella loro deposizione ai testimoni chiamati ad istanza di

---

[1] Muratori, *Annali,* an. 1503; Cantalicio, *Hist.,* in Pelliccia, VI, 99.

[2] V. la nota 1 a pag. 61.

[3] Costui fu poi, dal 1520 al 1530, Consigliere del S. R. C. di S. Chiara. (V. Filippo de Fortis, *Racc. delle vite e fam. degli uomini illustri,* ecc., pag. 58; Toppi, *Orig. dei Trib.*).

Alfonsina, i quali si sforzano di purgar la madre dell'accusa di ribellione: non mostrano gli Ostunesi di odiare il governo di Caterina, come gli altri documenti attestano. Dopo dodici anni, e quando non è più possibile il ritorno sotto il dominio di Caterina, l'odio verso di lei è divenuto indulgenza, se pure non è da credere che la indulgente deposizione sia tutta opera del Capitano destinato a raccoglierla. Il Capitano di Ostuni del 1507 è quel Bernardino de Giraldinis, creatura di Caterina Sanseverino, che trovammo nello stesso Ufficio al tempo del dominio di lei.

Secondo la testimonianza degli Ostunesi e degli interrogati ad istanza di Alfonsina, la madre fu vittima della forza dei Francesi e non ribelle agli Aragonesi. Ostuni fu tolta *violentemente* a Caterina *come ad Ragonese:* il Capitano *fu costretto* ad alzare le bandiere di Francia e poi a rinunziare al suo ufficio: i Francesi si impossessarono di Ostuni come delle altre città del regno. Lo stesso Pietro de' Medici è mandato in esilio per aver tenuto le parti di Re Alfonso, senza tenere, come i Fiorentini volevano, il debito conto della potenza dei Francesi, ai quali non potè resistere, così come non potè resistere ai nemici, che, sempre come alleato degli Aragonesi, aveva dentro Firenze. Onde Pietro, scacciato, si rifugiò nel regno di Napoli, il regno dei suoi *alleati*, e propriamente in Gaeta, in casa il nobile Vincenzo de Laudato di Napoli. La quale ultima circostanza potè avverarsi allorchè Pietro, dopo essere stato a Bologna e a Venezia, raggiunse Carlo VIII nel campo presso Napoli[1]; ed è quindi una circostanza che non giova ad accreditare tutto il resto della macchina, montata ora che bisogna apparire innanzi al Fisco puri di ribellione.

La qualità di barone angioino e di ribelle era, è vero, un titolo nel 1507 per essere rimesso in possesso degli stati per la ribellione perduti. Per effetto della pace del 1505 fra il Re Cattolico e il Cristianissimo, doveva il primo, come

---

[1] V. Bembo, *Op. cit.*, pag. 149; Guicciardini, *Stor. d'Italia,* lib. I, cap. IV. Cfr. Villari, *Stor. di Gir. Savonarola*, I, 206. Firenze, 1859.

scrive il Guicciardini[1], restituire alla libertà, alla patria, ai loro Stati i baroni angioini e quanti seguirono la parte francese; ma Caterina non apparteneva all'ultima ribellione, a quella ch'ebbe luogo nell'ultima guerra tra Francia e Spagna per la divisione del regno di Napoli tolto a Federico: Caterina era dei ribelli contro gli spodestati Aragonesi di Napoli, non contro la Casa di Spagna. Se Alfonsina Orsini, erede di Caterina, promoveva nel 1507 una lite, non per invocare in suo beneficio il patto della pace del 1505 la promoveva; ma a causa d'un avvenimento, conseguenza di quel patto, che sarà oggetto del capitolo seguente.

---

[1] *Op. cit.*, lib. VI, cap. IV.

DOCUMENTI.

I.

Mastro Portulano: la Exc. Caterina de Sancto Severino contessa de Tagliacozo utile Signora dela cità de Hostuni de quessa provintia de Terra de Otranto ne ha facto cum querela intendere, como havendoli la Majestà del S. Re suo cum oportuno privilegio venduta dicta cità de Hostuni et la torre de Villa nova cum juribus et pertinenciis ac introytibus suis omnibus ac eciam cum iure portulanie, per vui non se intende permectere che epsa o altro per sua parte possa exigere in dicta cità et torre la rasone de la exitura de li ogli, ma quella intendite vui exigere per la Corte, contra lo tenore et forma del privilegio ad epsa facto per la Majestà del S. Re dela venditione de dicta cità et torre in suo dapno et interesse: supplicance per questo provedamo ala sua indemnità. Et però che per lo tenore de dicto privilegio claramente se demostra epsa exponente possere exigere la rasone dela exitura deli ogli quali se extraheno da dicti lochi per haverenceli venduti la M. del S. Re cum iure portulanie, ve facimo perciò la presente per la quale ve dicimo et comandamo che debiate ad unguem observare lo tenore et forma del privilegio predicto facto ad epsa exponente dela vendicione dela cità et torre predicta, permectendo che epsa o altro per soa parte se possa liberamente exigere et fare exigere la rasone dela exitura debita per li ogli quali so extracti et se extraheranno da dicta cità de Hostuni et torre de Villa nova, et in quella non li donerite impaccio nè molestia alcuna, et non fate lo contrario etc. La presente po serrà per vui lecta et de quella tenuta copia autentica appresso de vui volimo per cautela la restituate al presentante. Dat. in ead. Cam. Summarie XVI octobr. 1487 — Julius de Scorciatis loc. — Vincentio Barono [1].

II.

Universitatis Hostuni — Perceptore: per parte dela Università et homini de la cità de Hostuni de quessa provincia de Terra de Otranto è stato donato memoriale ala Majestà del S. Re et per soa Majestà ad questa Ca-

---

[1] *Part. Somm.*, vol. 27, fol. 171. — Vincenzo Barone è il Portulano della Provincia di Terra d'Otranto residente in Taranto.

mera remisso per lo quale exponeno como per vui se intendeno constrengere al pagamento dela mità delo adoho toccante alla Exc. olim Contessa de Tagliacozo [1], la quale tene et possede dicta cità: ala quale contribucione et pagamento de adoho pretendeno non essere tenuti per causa de certi dinari pagaro ala M. del S. Re de bona memoria che li devesse redure in demanio: supplicano per questo essere provisto ala loro indempnità. Et però che como sapite dicta Università pagò ala R. Corte ducati tremilia per essere reducta in demanio de li quali se have introyto per li vostri cunti in dicta Camera presentati, lo che fi adesso per certe iuste cause non è stato exequito, et non pare cosa iusta che havendono loro pagati dicti dinari per dicta causa che habiano de pagare et contribuire in dicta mità de adoho toccante ala dicta olim Contessa: ve facimo perciò la presente per la quale ve dicimo et ordinamo che al recevere de epsa acteso la causa predicta non debiati constrengere nè molestare dicta Università alo pagamento de dicta mità de adoho, ma de quillo per la causa predicta la servarite immune et exempta. Dat. in ead. Camera X sept. 1494 — Julius de Scorciatis loc. — Fabricio de Scorciatis [2].

III.

Atti della Magnifica signora Alfonsina Orsini con il R. Fisco sopra la restituzione della città di Ostuni e Terra di Villanova.

Die XX martii 1507. Testes examinati ad instantiam magn. Alfonsine Ursine [3].

Giulio de Scortiatis depone che Caterina Sanseverino Contessa di Tagliacozzo ebbe « titulo emptionis et venditionis » Ostuni e la Torre di Villanova, e che la tenne a tempo di Ferdinando I e di Alfonso II; ma ignora se la tenne quando Re Carlo di Francia occupò il Regno, poichè il teste « sequtus fuit regem Alfonsum secundum et regem Ferrandinum in insulam Trinacrie ». Tornato in Napoli, seppe che dopo pochi mesi dalla successione di Re Federico, questi aveva concesso Ostuni e la Torre a un nobile detto « Giovanni Scriva tunc oratori existenti Neap. pro parte Regis et Regine Hyspanie ». Unica figlia ed erede di Caterina è Alfonsina Orsini maritata a Pietro de' Medici.

---

[1] È detta Caterina *olim Contessa de Tagliacozo* essendo questa Contea, alla morte del Cav. Roberto e del fratello Napoleone Orsini, che l'avevano avuta a 20 marzo 1464, pervenuta a Virginio Orsini (V. *Repert. Quintern. Aprutii*, fol. 210).

[2] *Part. Somm.*, vol. 38, fol. 18.

[3] Sono troppo lunghe le deposizioni per poterle riferire integralmente: le riassumiamo.

Fabritio de Scortiatis depone essere stato presente al contratto di vendita di Ostuni e Villanova, per pagare le quali « per dicta Contessa fo impignata una collana grande de joye de valore de tremilia in quactromilia ducati a lo quondam Conte de Sarno per far lo complimento dela compera dela decta cità ». Caterina tenne Ostuni fino al tempo in cui Ferrante II « se imbarchò per la Sicilia: verum li pare di recordarse che al tempo di Re Ferrante primo per parte de la Università et homini de la dicta cità de Hostuni fo porrecto uno memoriale ad S. Majestà per lo quale domandavano de star in demanio, et per tale causa offersero tre milia ducate ad S. Majestà, et cossì ipso testimonio similiter se recorda che nci fo pagata una partita per questo ipso testimonio. Non se recorda se per tale causa la dicta Contessa fosse stata ammossa da la dicta possessione de la dicta cità de Hostuni et Torre ». La Contessa aveva sposato « lo quondam Cavalero Ursino » ed ebbe unica figlia Alfonsina, la quale fu sposata al Magn. Pietro de Medici: fu questo matrimonio fatto stando la madre in Napoli « per mezzo de re Alfonso secondo allora Duca de Calabria ». Caterina seguì la figlia in Firenze a tempo di Ferrante I « più anni innanti la invasione de Re Carlo de Franza ». Afferma che « lo dicto Magn. Petro de Medicis come ad confiderato de dicto Sig. Re Alfonso li bisognao saltare da Firenze per la venuta de Re Carlo, per non possere resistere per li inimici che havea dentro Firenza citatini et alla forza et exercito de dicto re Carlo ». Alla venuta di questo Re, fu tolta alla Contessa « como ad Ragonese » la città di Ostuni. Morta la Contessa in Napoli, restò erede di tutto la figlia Alfonsina, alla quale spetta pure Ostuni.

Vincenzo de Laudato di Napoli depone che per gli ultimi otto o dieci anni di regno di Ferrante I e pel tempo che regnò Alfonso II « stando ipso testimonio in casa de' Medici o vero de Tornaboni soy compagni che regevano lo bancho in Napoli » la Contessa Sanseverino, ch'era in Firenze, tenne la città d'Ostuni « mandandonce lo Capitanio da Firenze »; e le entrate pervenivano al banco de' Medici in Napoli, e dal Banco si mandavano alla Contessa. Alla venuta di Carlo VIII Pietro de' Medici venne « in questo regno et proprie in Gayeta in casa de ipso testimonio ». Avendo Caterina perduta Ostuni per opera dei Francesi, venne a Napoli « per la recuperazione dela città di Ostuni dal dicto Re Federico ». Morì in Napoli « sunt anni elapsi circa sex » ed erede di lei rimase Alfonsina sua figlia.

Benedetto Belliotto di Firenze depone essere stato al servizio della casa de Medici e del loro banco in Napoli « lo quale bancho se regeva per lo Magn. Juliano Redolfi, lo quale M. Juliano era procuratore et havea cura delle cose de dicta Contessa in Napoli et maxime de la dicta cità de Hostuni, in la quale nce mandava et faceva lo Capitanio et altri officiali in nome de dicta Contessa et nce recepeva le intrate ». La Contessa « facendo la via de Sangermano, senne venne in Napoli al Re Federico per la recuperatione de dicta città de Hostuni et depo senne tornò

ad Sangermano et dixe che havea parlato al dicto re Federico, lo quale li havea date bone parole ». La figlia Alfonsina rimase erède per testamento della madre morta da circa cinque anni.

Paolo Caracciolo di Napoli, uniforme, aggiunge che uno dei Capitani mandati in Ostuni da Firenze aveva nome Vittorio Caiano.

Jacopo de Alamagna di Firenze depone che Caterina partì da Firenze « lo anno 1498 secundo lo millesimo ferentino, lo quale incomenza da li venticinque de Marzo ».

Lorenzo de Gondisco depone che dall'anno 1490 al 1498 in cui Caterina fu in Firenze, sentì dire che essa aveva certo stato nel regno di Napoli, che poi seppe essere quello di Ostuni. Cacciato Pietro de Medici « ali sette de novembre 1494 » dopo certo tempo Caterina entrò « in uno monasterio, facendo continuamente vita honesta et sancta ». Pietro de' Medici, otto o dieci dì prima dell'entrata di Carlo VIII in Firenze, « fo cacziato da dicta cità de Firenza per ordine de la Signoria et se ragionava publicamente per comone opinione che dicto Petro era stato cacziato per havere tenuto più presto le parti de re Alfonso secundo che de dicto re Carlo, non considerando ala forza de Francesi et al danno che poteva succedere per lo suo governo non perfecto secundo pareva ala Università de Fiorenza et per altre cause che mosse la mente de chillo Judice ».

Giovan Tommaso Sanseverino sa quello che depone per essere stato « in lo castello de Ceglie, vicino alla dicta cità de Hostuni per circa sei miglia, como ad utile signore che era del dicto castello ». È cugino di Caterina. « Venuto che fo Re Carlo in quisto regno, subito li fo levata (a Caterina) detta città di Hostuni et Torre per le genti de dicto re Carlo, le quali cacziaro lo Capitanio et officiali che nce stevano per parte de dicta M. Caterina, et se nde insignorettero li dicte francise ».

Giovanni Malio « vassallo e servitore del Conte di Capaccio fratello della Contessa Caterina » uniforme ai precedenti.

Franciotto de Ursini, Conte di S. Valentino, cugino di Alfonsina, uniforme.

Mario Ursini, Conte di Pacentro, sa quello che depone per averlo inteso « da li offitiali che nce andavano (in Ostuni) et da multi altri che andavano et venivano da dicta cità ». Mentre Caterina era in possesso di Ostuni « fo maritata M.ª Alfonsina per meczo et tractato del quondam re Alfonso secundo allora duca de Calabria et del S. Virgilio Ursino, et proprie al tempo che erano tornati in Napoli da la guerra de li baruni, quale M. Alfonsina fo affidata in Napoli da uno nomine Baczo Gulino, come a procuratore specialiter deputato del M. Petro de Medicis, et etiam da Bernardo de Nicillai, lo quale tunc steva per Imbasciatore de la Comonità de Firenza qua in Napoli, et teneva etiam tale commissione dal dicto M. Petro, et depo dicta M. Alfonsina senne andò ad Braczano et da Braczano in Fiorenza con dicto M. Petro suo marito ». Dopo la venuta di Carlo VIII la Contessa perdè Ostuni, ed in Napoli sentì dire

pubblicamente « che se la havea piglia Monsignor de Belcayro ». Caterina mori in Napoli « poco de po che trasio in Napoli questa ultima volta monsignor de Obignì con lo esercito francese ».

Vincenzo de Sancto sa che « Giuliano Ridolfo faceva et disfaceva de dicta città de Hostuni secundo meglio li pareva » e sa di un Capitano fiorentino detto Cajano. Pietro de'Medici gli disse in Napoli che nella sua cacciata da Firenze « havea perduto de li ducati quattrocentomilia che li erano stati sacchizzati delle robbe che foro dello visavo, et de miraglie et de cose antique de li docati quarantamilia ». Sa che « uno Signore Francese se havea pigliato dicta città de Hostuni et che dicto re Carlo nce la havea donata, et questo ipso testimonio lo sape per una peticione facta per mano del M. Joan Loise de Astaldo ad instantia de dicta M. Caterina supra lo spolio, la copia de la quale ey in potere de ipso testimonio ». Caterina parlò poi a Federico, e « Soa Maestà li respondeva sempre che era restata gabata et che voleva dare lo excambio ad M. Jo. Scriva, lo quale teneva dicta città de Hostuni, et restituire dicta città ad epsa M. Caterina ».

Giuliano de Ridolfi di Firenze depone che stando egli in Napoli « teneva la cura et governo dela città de Hostuni et torre de Villanova in nome de dicta quondam M. Caterina » : percepiva le entrate e le spediva a lei « ponendonce similiter l'officiali, però con commissione et ordine de dicta M. Caterina[1] ».

Die XIII Aprilis 1507. Testes examinati ad instantiam R. Fisci.

Giovanni Scriva Valentianus depone avere inteso da re Federico e da altri, che la vendita fatta da Re Ferdinando primo « era sub conditione che quandocumque li fosse restituito lo preczo ad epsa o vero soy heredi et successori che fosse tenuta epsa et soy heredi et successori restituire et revendere a la R. Corte la dicta città de Hostuni et torre de Villanova per quello medesimo preczo che lo dicto S. Re Ferrante primo li havea venduti ad epsa ». Essendo egli testimone Ambasciatore della Cattolica Maestà appresso re Ferrante II e poi appresso re Federico, intese dire che alla venuta di Carlo VIII « la città de Hostuni et torre de Villanova alzaro lle bandere del dicto re de Franza per ordine del Capitano lassato per la dicta M. Caterina in dicta città de Hostuni et torre de Villanova, et de po essendo concordato la felice memoria de dicto re Ferrante secondo con li Franciose, la dicta città de Hostuni et torre de Villanova, secondo la publica voce et fama che nce fo in la città de Napoli, foro recuperate per lo dicto S. Re Ferrante secondo et successive per lo dicto S. Re Federico da mano de Franciosi, et cussì dicta città de Hostuni et torre de Villanova se tennero et possedettero per lo dicto

[1] Qui mancano i fogli 66 a 95.

S. Re Ferrante secondo et successive per lo dicto S. Re Federico. Et cussì dicto S. Re Federico depo concesse ad ipso testimonio la dicta cità de Hostuni et Torre de Villanova come ad cose devenute ad soa Maestà propter notoriam rebellionem de dicta M. Caterina, secondo se contene in lo privilegio facto ad ipso testimonio per dicta Maestà ». Intese pubblicamente « da homini de Hostuni che lo Capitanio che stava in dicta cità de Hostuni et torre de Villanova per commissione et ordine de dicta M. Caterina havea alzato et facto alzare lle bandere de dicto re de Franza ». Anche in Napoli si disse che alla venuta di re Carlo il Capitano di Ostuni alzò le bandiere di Francia « et al dicto re et soy gente decte ogni obedientia per commissione et mandato che nce havea havuto da dicta quondam M. Caterina, et che li fratelli de dicta madama Caterina haveano facto lo semele ». Alzate le bandiere di Francia, « dicto Capitanio et homini de dicta cità obedero al dicto re de Franza et soy officiali, dandoli adiuto et favore et portandonose da veri inimici de la felice memoria del S. Re Alfonso et re Ferrante secondo suo figliolo ». Di ciò Caterina « se havea allegrata grandemente, et mandò certi homini suoy et lettere alo dicto re Carlo allegrandose de la sua venuta in lo regno, et dicti soy homini juraro ligio homagio ad dicto re Carlo per la dicta madama Caterina ». Al tempo che re Ferrante II si partì da Messina per tornare in Napoli, mandò il Principe D. Federico alla volta di Taranto, il quale assediò Grottaglie ed altre terre che ricuperò: « però ipso testimonio non se recorda se fra quelle allora havesse recuperata la dicta cità de Hostuni: ad ipso testimonio como ad ambasciatore tunc li costa che dicto S. Re Federico, tunc prencipe, andò alle spese di dicto S. Re Ferrante per cohadunare genti et recuperare tucte quelle terre rebelle ». Ricuperata Ostuni, la tenne Ferrante II e quindi Federico « fi ad tanto che la concese ad ipso testimonio » et mai intese o vide che la Contessa o la figlia « havessero ademandato ad dicta Maestà la dicta cità et torre ». Però una volta la Contessa mandò a lui una persona « fandogli intendere se ipso testimonio voleva dare ala dicta madama Caterina alcuna quantità de dinari che epsa haveria renunciato ad ipso testimonio omne rasone che li fosse competuta sopra la dicta cità de Hostuni et torre de Villanova ». E lui rispose « che non li voleva dare cosa alcuna, che andasse ala Maestà del S. Re ».

Vito Pisanelli di Napoli « se recorda che la bona memoria de lo S. Re Federico allora Principe di Altamura essendo andata con le galere ad Villanova hebbe incontinenti la cità de Hostuni ». Egli era allora Segretario del Principe, il quale teneva certo exercito de taliani et strateoti con lo quale fece tucte le factiune in la provincia de Terra d'Otranto: quanto se dispendesse non lo sa, perchè ipso testimonio non sa se dicti genti d'arme erano state primo in absedio de dicta cità de Hostuni che ipso testimonio se jungesse con lo prefato S. re Federico ». Dopo la ricuperazione la città si tenne sempre per la R. Corte fino a che fu data a Giovanni Scriva.

Roberto Bonifacio di Napoli depone che Federico « havea concesa la cità de Hostuni, lo criminale delle Gructaglie et Torre de mare con li sali et fochi ad M. Joan Scriva ».

Bernardino Bernaudo depone che « da poi de la rebellione de li baruni facta contro lo Ser. Re Ferrando primo, ipso testimonio retrovandose appresso lo quondam S. re D. Alfonso secundo allora Duca de Calabria, intese rasonare che dicta quondam madama Caterina Contessa de Tagliacozzo se era portata male in verso lo servicio del dicto S. Re Ferrante primo, et essendosi conducta ad stare in Firenza con m. Alfonsina sua figliola, che era mogliera del Magn. Petro de Medici, et intendendose che usava alcune parole et practiche contro lo servicio de dicta Majestà, fo rasonato per lo dicto S. Duca se levasse da presso del Magn. Laurenzo de' Medici per togliere lo modo de non fareli alcuna male impressione contro lo servicio de dicta Majestà ».

Masello Carrano di Taranto depone che essendo egli Capitano di Brindisi, la quale città si tenne per Casa d'Aragona, « civitas Hostuni herexit vexilla dicti regis Francie sicut alie civitates » e in Brindisi « spisso se conducevano presuni per li suldati de Brindise li homini de Hostuni » e gli uomini di Ostuni « inimicabantur cum ominibus civitatis Brundusii fidelibus domus Aragonie ». Nulla sa dello assedio di Ostuni; « sed dicta civitas non expectavit quod assederetur, sed se reduxit ad fidelitatem domini regis Ferdinandi secundi sine obsidione aliqua: verum quod dictus don Federicus erat in partibus propinquius dicte civitatis cum magna copia peditum et aliorum armigerum ».

Andrea de Capua di Altavilla, Duca di Termoli, sa che dopo il ritorno di Ferrante II, Federico « facea stare don Cesaro con gente ala recuperatione de Taranto et altre terre de la provincia ».

Andrea Carrafa ricorda che « al tempo della guerra di Otranto m. Caterina comperò da la felice memoria di re Ferrante primo la dicta cità de Hostuni per circa secte milia ducati secundo se diceva ». Egli fu poi mandato ambasciatore in Ungheria, e tornato, seppe che Caterina era stata privata di Ostuni dalle armi di Carlo VIII.

Marco Ant. Filomarino « sape che da tre o quattro terre in fora, come foro Galipoli, Brindisi, la Mantea, Tropea, lo Stiglio et Lipare et Hischia che se tennero per casa de Aragonia, tutte le altre foro francise ala venuta de re Carlo ». Egli era allora Governatore di Gallipoli. Appena Ferrante II ebbe Napoli, Federico radunò molta gente e, corse le provincie di Bari e Lecce, ricuperò tutte le città ribellate, ed anche Ostuni, meno però Taranto, Castellaneta, Altamura e Matera.

Giovanni del Tufo non sa perchè Caterina perdesse Ostuni: « crede che fosse stato li Ursini in la guerra de re Carlo con re Ferrante secondo foro da la banda de Francise, et foro spossedati de loro stati »: nondimeno non sa se Caterina sia stata amica o nemica dei Francesi. Questo sa che alla venuta di re Carlo tutte le città di Terra d'Otranto alzarono le sue bandiere, « signanter la cità de Hostuni ».

Testimoni esaminati in Ostuni dal Capitano Bernardino de Giraldinis il 7 aprile 1507, per ordine della R. Camera della Sommaria.

Antonello de Monopulo di Ostuni depone che Caterina avendo seguito la figlia in Firenze, teneva in Napoli M. Giuliano Ridolfi e in Ostuni il Capitano Niccolò Libero di Firenze. Venuti i Francesi, fu spogliata « de facto » della sua possessione.

Cesare Zaccaria depone che, spogliata Caterina, « pervenne la possessione de dicta cità ad uno Francese ». Ostuni « fo pigliato per parte de Belcayro »: Caterina fu spogliata « como li altri baruni del regno ».

Bellisario de Petraroli sa che a tempo di Ferdinando I « venne lo quondam Archiepiscopo di Brindise, et per ordine de la prefata Maestà consignao la possessione de la cità de Hostuni et de la Torre de Villanova a la quondam m. Caterina Contessa de Tagliacoczo ».

Smiraldo Carducci depone aver veduto Alfonsina « in la cità de Florentia in la casa de dicto Magn. Pero suo marito ». E vide la madre Caterina, chè « la andao ad visitare como a citatino de Hostuni et suo vaxallo ». Egli si trovava in Firenze « quando Pero de Medici se partio et absentao da Fiorenza ». Caterina fu spogliata dai Francesi « violentemente »; e in tempo di re Federico venne a chiedere « li ragioni soi ».

Diomede Zaccaria sa che da Caterina furono mandati per Capitani « Vittorio Cajano di Firenze, Bernardino de Giraldinis de Barulo, Nicola Libero di Firenze » e per Castellani « Marino Dapolito e Covello Pisano ».

Valerio de Petraroli depone che i Francesi spogliarono di Ostuni la Contessa « in nome di Belcayro, quale gente portaro lettere de re Carlo drizate a la Università che fossero vaxalli et dassero la obedientia a dicto Belcayro, lo quale havia facto Segnore de questa cità, et a quello depo dettero obediencia tenendolo per loro Signore, et cossì da parte de dicto Belcayro nce fo posto officiale, et ipso nce recepette le intrate ». Ferrante II, dopo che ebbe Napoli « pocho fo vivo » e lo sa « perchè sende fecero le exequie in questa cità de Hostuni ».

Luca de Monopulo, doganiero di Ostuni, sa che Alfonsina fu sposata a Pietro de Medici, perchè mentre era per andare a Venezia, ebbe lettera da Caterina che lo pregava di portarle da Venezia « certa quantità de raso carmosino et de argento et de auro filato » per la dote di sua figlia Alfonsina. Egli portò il raso, e lo mandò a Napoli. Quando poi Caterina andò a Firenze, raccomandò a lui « le cose soe ». Fu privata « violentemente » di Ostuni.

Giosuè de Pia depone che essendo Capitano in Ostuni Niccolò Libero « in casa sua et in piacza se concluse et ordinò per gli ordinati in presentia de dicto Capitanio con suo intervento che se dovessero alzare le pandere francese et cossì se alzaro, et depo alzate dicte pandere stecte dicto Nicolò Libero per Capitano per certi jurni como stava; et depo certi jurni dicto Capitano fece coadunar tucti li ordinati et Università in casa sua et renunciao lo dicto officio di Capitaniato ala Uni-

versità, la quale Università depo fece ipso testimonio per locotenente per parte de re di Franza ». Federico da Manfredonia venne al porto di Villanova: « smontao a Villanova con alquanti cavalli et fanti » e passando per Ostuni, andò a porre il campo a Grottaglie, dove stette più giorni: in Ostuni stette « una sera per transitu ».

Pietro Paolo Montesardo sa che il Capitano rinunciò l'ufficio « per paura ». Quando Federico venne da Villanova a Ostuni, questa già da qualche giorno aveva tolte le bandiere francesi.

Stefano Farangono, uniforme ai precedenti, aggiunge che venendo Federico in Ostuni ebbe dalla Università « uno bono presente »[1].

IV.

Nonnullos civitatis Hostunij — Capitanio: essendo stato visto et reconosciuto per questa Camera lo processo formato per vui et lo nobile homo Francesco de Consiglio contra alcuni particulari homini de questa cità, se trovano per li meriti de quillo multi de dicta cità essereno stati culpabeli; per el che se è venuto ala composicione de quilli secundo in una lista quale havite havuta da questa Camera tanto de li dicti composti como dele composeciune loro più largamente se contene: pertanto per la presente ve donamo ampla potestà de possere exigere et percipere dali dicti composti le dicte composiciune secundo in la dicta lista quale ve havimo donata se contene, et cossì ancora ve damo ampla potestà che quandocumque in dicta cità insurgesse alcuno factioso et che volesse essere capopopulo per ponere dicta cità in bisbiglio li possate ordinare et comandare a la pena de milli ducati da applicarese al regio fisco in casu contraventionis che infra XV dì po lo vostro mandato se debia personaliter presentare in questa Camera ad informarela de quanto per quella serrà demandato per servicio de la regia corte, etiam de tucto donarite aviso a dicta Camera ad tale se possa provedere alo bisogno. Et non fate lo contrario ecc. Dat. in Cam. Summ. XII Marcij 1492 — Julius de Scorciatis loc. — Post signat. li dinari quali perveneranno in vostro potere per causa de dicta composicione li manderite in potere del banco de Laurenzo Tornaboni et compagni in Napoli ad istancia de la Regia Corte ad tale che de po se possano consignare in potere de lo Ecc. Conte d'Alifi per parte de la R. Corte — Victorio Cayano Capitanio Hostunij — Li nomi et cognomi de li composti et de le composicione so queste vid. — Laurenzo Pifano duc. C — Antonio de Ydrosio duc. C — Antonio de Martuzo duc. C — Jacullo de la Mira duc. L — Francesco de Saxo duc. L — Battista Valente duc. L — Pasquale de Pasquale duc. L[2].

---

[1] *Proc. R. Cam. Somm.*, Reg. n. 141, Proc. 1312.

[2] *Part. Somm.*, vol. 33, fol. 201 t.

Magn. vir etc. Havimo visto quanto per vuj è stato scripto al Magn. Corrado Curiale, et quilli dui processi informativi che sono stati facti per vuj in favore del Magn. Victorio Cayano de Florencia Capitanio de Hostuni per vuj mandati al predetto M. Corrado et quelli visti et reconosciuti per questa Camera ve facimo certo che le dicte informatione de la honestà et sollicitudine de dicto Capitanio circa quello che concerne lo ufficio suo et honore et servicio de la Majestà del S. Re sono conrespondente ala opinione et extimatione che tenea la pred. Majestà de d. Capitanio. Et per questo soa Majestà ne ha pigliato piacere, perciò conforterite et exhorterite dicto Capitanio ad vivere honestamente et essere sollicito ala justicia et ale altre cose concernente lo suo officio et lo servicio et honore de Soa Majestà. Et perchè secundo consta per la informatione per vuj mandata che Stefano de Ceglia fratello de Luise quale per soi demeriti fo posto in galea have dicte certe parole in dissonore et iniuria de dicto Capitanio, ve dicimo et ordinamo che contra dicto Stefano procedate et fateli la justicia, et quando ad vuj paresse expediente più mandare qua da nuj dicto Stefano li comanderite, ala pena de cento uncie, che infra certo termine per vuj prefigendo se debia presentare personaliter in questa Camera per exequire quanto li serrà ordinato et comandato. Et non fate lo contrario etc. — Dat. in Cam. Summ. VIII augusti 1493 — Julius de Scorciatis loc. — Post dat. lo procedere contra lo dicto Stefano lo remictimo ad vuj et non bisogna venire — Domino Silvestro de Mascolis [1].

Magn. et egregii viri etc. Questi dì per questa Camera fo scripto ad Magn. Victorio vostro Capitanio et datoli potestà che sopra li proventi che lui ha facti et farrà se potesse exigere duc. sixanta de carlini in li quali erano stati taxati et reducti per nuj le spese che ipso M. Victorio havea facte in li misi passati per lo venire multe volte da quessa cità ala Majestà del S. Re per causa de alcuni citatini de quisso loco scandalusi et che tucta via erano diriczati in delinquere et malignare con perturbare lo pacifico et quieto vivere de li boni et che erano proni ad vivere bene in quessa cità, et per volere purgare et extirpare quilli tristi de ipsa citate procedendo in quello etiam con ordinatione de la M. del S. Re, le quale spese benchè lì per lista havesse mostrate montareno assay più, tamen per questa Camera foro reducte et modificate ad dicta summa sixanta duc. secundo consta per lettere de dicta Camera a lui directe. Et perchè novamente ne ha facto intendere che vuy non volite permectere che possa recuperare et reciperese dicti sixanta duc. sopra li proventi predicti, per la presente ve dicimo et comandamo che circa la exactione de dicti sixanta duc. non debiate donare impaccio nè molestia alcuna alo d. M. Victorio, anze essendo venuti dicti proventi in poter vostro che fazano la dicta summa quella debiate de continente pagare

---

[1] *Part. Somm.*, vol. 35, fol. 268 t

senza dubio o difficultà alcuna prestandoli in omne cosa quella debita obediencia se convene como ad vostro Capitanio, et de questo non fate lo contrario etc. Ex Cam. Summ. die VIII mensis augusti 1493 — Julius de Scorciatis loc. — Universitati Hostunj [1].

V.

Carolus Dei gratia rex Francorum Sicilie et Hierusalem universis etc. Pro parte dilecti nostri fidelis vaxallis Bellisarii de Petrarolis fuit Majestati nostre reverenter expositum qualiter iustis titulis racionibus et causis exp. ipse tenuit et possedit ac de presenti tenet et possidet pacifice et quiete pro se suisque heredibus et successoribus in perpetuum Casale barbanei et casale Pasoli cum foresta et Sanctum Salvatorem casale disabitatum cum nemore in pertinentiis Terrarum Idronti, et Feudum de Benedictis ac parte feudi de Scalione in pertinentiis civitatis Astunii cum hominibus, vaxallis, angariis et perangariis vaxallorumque redditibus et rendentibus feudis feudatariis etc. Eapropter Majestati nostre humiliter supplicavit ut dicta Casalia feuda et foresta cum omnibus aliis ante dictis sicuti tenuit et possedit et de presenti tenet et possedet ei donare et de novo concedere vellimus ac etiam concedere et graciose donare merum mistumque imperium et gladii potestate cum cognitione primarum causarum criminalium atque mixtarum pro se et suis heredibus utriusque sexus et successoribus in perpetuum. Nos vero volentes cum eodem supplicante, ut benignum principem decet, graciose et benignius agere, considerantes sinceram ipsius erga nos statumque nostrum devocionem et fidem, tenore presencium et consulte jam dicto Bellisario pro se suisque her. et succ. utriusque sexus in perpetuum confirmamus, ratificamus, approbamus et ad majoris gracie cumulum quatenus opus est de novo concedimus et liberaliter donamus predicta casalia, feuda et forestas cum omnibus et singulis supra narratis etc. Nec non donamus et graciose concedimus eidem Bellisario pro se suisque her. et succ. in perpetuum merum mixtumque imperium et gladii potestate cum cognitione causarum etc. In quorum fidem presentes fieri fecimus nostro pendenti sigillo munitas. Datum Neap. XV marcii 1494, Regni nostri Francie anno XII, Sicilie vero primo. Carles [2].

---

[1] *Part. Summ.*, vol. 35, fol. 269.
[2] *Executor. Somm.*, vol. 9, fol. 48.

VI.

Ill. fr. car. ac locumt. generalis. La Università et homini de la città de Hostuni ce hanno facto intendere che in li misi passati havendo voi bisognio de fanti, pane et denari per possere supplire ala impresa de Taranto, per dicta Università fustivo subvenuto cum promissione che li facevivo excomputare in li loro pagamenti fiscali: perciò volemo che de tutto ce donate particulare haviso, aciò che possamo providere ad quanto serà de justitia, et che dicta Università habbia el suo. Dat. in Castello novo Civitatis nostre Neap. V aprilis 1497. Rex Federicus — Vitus Pisanellus.

Ser. Regina consors nostra cordialissima. La Università et homini dela città de Hostuni ce ha facto intendere che trovandose debitrice ad uno Antonio de la Scalea in ducati tricento per residuo de vendita de una casa, et ad uno m. Baptista de Venerite de dicta città de Hostuni in vinte migliara de oglio, quali forno pigliate per nostro servitio, et trovandose inpotente per esserli mancate le intrate, per noi li fo concesa dilatione de anni dui ad satisfare dicto debito, et perchè la intentione nostra è che dicta dilatione li sia observata, provederite per modo che per dicte debite non li sia donato impaccio alcuno et farli observare ad unguem dicta dilatione perchè questa è nostra voluntà. Datum in Castello novo Neap. XXVIII marcij MCCCCLXXXXVII. Et omne altro ve occorresse vogliate avisare noi et interim soprasedere — Rex Federicus — Vitus Pisanellus [1].

VII.

Federicus Dei gratia Rex Sicilie etc. Cum subditorum nostrorum petitiones supplices benigne exaudimus eorum erga nos fidem augemus et alios ad prosequendum promptius invitamus: sane nuper pro parte universitatis et hominum civitatis Ostuni fuerunt presentata Majestati nostre non nulla capitula supplicationis que inspeximus et examinavimus et decretari jussimus, nostreque decretationes et responsiones in fine uniuscuiusque illorum inseri continuari et apponi, quorum Capitulorum cum nostris decretationibus in fine uniuscuiusque illorum insertis et appositis tenor sequitur et est talis, videlicet: — Gratie quale se domandano per la Università et homini de Hostuni ala M. del Ser. Sig. Re don Federico per la gratia de Dio Re de Sicilia Hierusalem etc. Im-

---

[1] *Collat. Com.*, vol. 9, fol. 189 t., 193.

primis se supplica per parte de detta Università et homini de Hostuni ala p. M. che quella se degna gratiosamente confirmare tucti privilegii impetrati dala felice memoria del S. Re Alfonso primo et Re Ferrando primo et signanter quello de la civilità comandando alo esequtorio, specifice ad quelli de Barletta nelo habiano ad observare, quali alcune volte ne hanno dato impaccio. *Placet Regie Majestati* — Item se supplica ala p. M. se degne gratiose concedere ad essa Università universale indulto et remectere ad tucti citatini et homini habitanti in dicta città omne excesso et delitto comodocumque et qualitercunque patrati et commissi, tanto homicidio latrocinio furto rapina blasfemia atto libidinoso, quanto se voglia altro delitto, se degne remetterlo d. M. etiam de trasgressione et parola commessa contra de casa de Aragona, la qual cosa non se trovarrà. *Placet Regie Majestati* — Item se supplica ala p. M. atteso detta città have amplo tenimento de selve de affidare la corte bestiamo forestero dove concoreno multi con loro bestiamo per modo vengono ad pascolare in fino alle mure in grande damno et interesse de citatini quali hanno lloro vigne et altri lochi culti in d. selva perchè tucti li damniscono et guastano, et maxime che li damnificati sono homini de li quali la Corte non have utilità, che sonno quelli quali hanno acqua et herba comune con d. città et non pagano herbagio nè fida, che perciò d. M. se degne concedere che lo bestiamo non possa intrare ad pascolare da le vigne verso la città; ma da le vigne in fora, dove ponno comodamente pascolare, per essere lo tenimento amplo, et questo se dimanda per essa Università: et è tenimento meno de tre miglia. *Magister portulanus illius provintie advertat ad exposita et provideat indemnitati dicte Universitatis prout sibi oportune esse videbitur* — Item se supplica ala p. M. atento che la dohana de d. città se paga per la nova gabella grana sei per ogni onza de marcantia, quale pagamento non se paga per altre citate et terre convicine de la provintia, se degna S. M. fare exempti dicti citatini di tal pagamento per essere stato innovato da poco tempo in qua. *Magister portulanus illius provintie informet se de supplicatis, et si repperierit dictam gabellam noviter esse impositam ut exponitur, ad pristinum statum rem reducat* — Item cum sit che in d. città sono alcuni citatini quali possedono robe feudale situate in lo tenimento de Hostuni et servono ad hora la regia Corte da li quali teneno privilegi dela felice memoria deli quondam Re Ferrando primo et Re Alfonso secundo, supplica pertanto d. Università et homini de quella che V. M. se degna confirmare tucti loro privilegi secundo loro continentie et tenore, quale confirmatione li sia bastante per autentico privilegio per essere la povertà grande et li feudi de pochi renditi. *Placet Regie Majestati* — Item se supplica alla p. M. cum sit che in d. città siano dottori et altri gentilhomini et citatini disposti et atti al regimento et offitii de capitanei, se degne quella concederli omne anno dui offitii de capitania sì per honore de d. città et citatini, sì etiam per recognoscere la loro fidelità, como per loro commodità et utilità. *Placet Regie Majestati* — Exspedita

fuerunt presentia capitula in Castello civitatis Cayete VI decembris millesimo quatragesimo nonagesimo sexto. Rex Federicus. Dominus Rex mandavit mihi Vito Pisanello etc. Capitulorum primo — Nos vero considerantes merita universitatis predicte et servitia nobis ab eadem omni tempore prestita et que in bello hoc quod gestum est contra gallos prestitit parcendo periculis laboribus aut impensis ut magis quicquam a fidelissima quavis terra nec desiderari nec optari potuerit, qua propter preinserta omnia et singula capitula una cum decretationibus et responsionibus in pede uniuscujusque appositis narratis et continuatis et rescriptis universitati ipsi tam benemerite iuxta eorumdem capitulorum decretationem continentiam et tenorem observari inviolabiliter volumus et decernimus etc. In quorum fidem presentes fieri iussimus magno paterno sigillo pendenti nostro nondum expedito munitas. Dat. in Terra Frattarum per Mag. virum U. I. D. Antonium Januarium et consiliarium nostrum locumtenentem Ill. Don Goffredi Borge de Aragonia Principis Squillatii Cariatique Comitis regni huius logothete et prothonotarii collateralis affinis nostri carissimi, Die decimo octavo decembris 1496, regnorum nostrorum anno primo. Rex Federicus etc. Dominus Rex mandavit mihi Vito Pisanello etc. In Reg. Privil. III.

Die VIII mens. Januarii IIII Ind. 1501 presens privilegium presentatum fuit per nobilem virum Franciscum Zaccaria de Hostuno nobilibus regiis Dohanerio et Credenceriis Dohane Terre Baroli, et supra caput admissum et receptum cum omni qua decet etc. — Die XIIII mensis Augusti XII Ind. 1539 in civitate Brundusii presens privilegium presentatum fuit in Sacra R. Provintiali Audientia Terrarum Idrunti et Bari per egregium Antonium Mansium procuratorem Mag. Universitatis Hostuni. — Die VII mensis novembris 1551 presens copia extracta fuit ex suo originali privilegio producto in R. Cam. Summ. et coram Mag. domino Michaele Joanne Gomes ejusdem Camere Presidente, et per eum viso et lecto, cum quo originali facta collatione concordat etc. [1].

VIII.

Rex Sicilie etc. Ill. viri collateralis consiliarii nostri fideles dilecti. Perchè secondo voi ne havete scripto, in quessa Camera non se trova annotato quanto rende la cità de Hostuni, del che volendo omnino noi haver notitia, volimo et ve comandamo che de continente dalo perceptore de la provintia de Terra de Bari, che deve havere exacti li redditi de dicta cità spectanti al barone, como etiam de sali et fochi, intendate tucto particularmente, et de quanto trovarete statim ce ne advisarete sforzandove etiam de intendere quanto se ne è perceputo tra luno et

---

[1] *Pand. ant.* vol. 526, n. 5916, fol. 18.

laltro, cioè de lintrata del barone et sali et fochi per quattro anni continui facendone el calculo et annotamento de ciascuno anno da per se a ciò che inteso tucto possamo providere ad quello serà expediente, et in questo usarite diligentia per nostro servitio. Dat. in Terra Sancti Germani XI Januarii MCCCCLXXXXVII — Rex Federicus — Camere Summarie [1].

IX.

Rex Sicilie etc. — Magnifico messer Antonio: Per lettere del Magnifico oratore de Spagna quale de presente se trova in hostuni simo avisati como li è sopraionta certa indispositione, et però ne fa instantia li mandemo un medico: et perchè noi lo amamo grandemente, et desideramo la sua salute, confidando assai in la doctrina et experientia vostra: ve pregamo, et stringimo per nostro servitio che postposta omne altra causa per amor nostro, vogliate de continente montare ad cavallo, et andare ad trovare dicto ambasciatore, et attendere ad la cura de la persona soa con quella diligentia et sollecitudine chel bisogno recercherà, et de voi confidamo, che tanto piacere et servitio cene farite quanto dire se possa. Datum in Castello nostro Novo Neapolis Die primo novembris MCCCCLXXXXVIII: Rex Federicus — Galatheo [2].

X.

Oratoris hispani — Magn. viri consiliarii nostri fideles dilecti: el Magn. Ambasciatore hispano utile Signore de Hostuni ne ha exposto che tra la Università de dicta cità et lo Signore utile de Ceglie è più tempo è una certa differentia de confinibus, supplicandone provedamo che ciascuna de le parte mande li arbitri et le scripture hanno super faciem loci, et concordandose serrà bene, et quando no ce habiate da mandare voi alcuno homo da bene che intese le rasone de ciascuna de le parte ministre justicia; la supplicatione del quale havendo noi admessa, ve dicimo et ordinamo che providate le predicte università mandeno loro arbitri et scripture hanno super faciem loci, et concordandose tra ipsi serrà bene, et quando no ce manderite uno vostro homo che intenda le rasone de luna parte et laltra, et li ministre justicia, et questa è la voluntà nostra. Dat. in Castris nostris felicibus contra Dianum XII novembris MCCCCLXXXXVII — Rex Federicus — Vitus Pisanellus — Hidruntino [3].

---

[1] *Collat. Com.*, vol. 8, fol. 147 t. — Segue simile lettera, colla stessa data, al *Percettore di Terra di Bari, Bernardino de Piconia.*

[2] *Collat. Curie*, vol. 5, fol. 194 t.

[3] *Collat. Com.*, vol. 11, fol. 58.

XI.

Oratoris Hispani — Magn. m. Hier.º Laltro dì ve scripsemo che havessete facta omne instantia appresso del Rev. et Ill. Mons. el Cardinale vicecancellero che quando lo vescovato de Hostuni vacasse, fosse conferito per sua Rev. et Ill. S. ad uno figliolo del Magn. m. Joan Scriva oratore hispano o vero nepote, et che epso ne facesse tale promessa, et etiam che per major securtà de dicto oratore se desse per coadiutore al episcopo de dicta cità el figliolo o nepote de quello, et ve mandamo copia de la lettera scripsemo ad dicto mons. Rev. et Ill. contenente lo predetto et altro. Al presente havendo inteso chel vescovo sta male, volemo che intendate si tale collatione quando occurrerà la vacatione se have da far per dicto mons. per esser lo vescovo suo familiare, o vero per la Santità de N. S., et trovando che spetta ad dicta Santità li presentarite la alligata quale li scrivemo supra tale materia cum una patente et vostra credenza per vigor de la quale vui la supplicarete da nostra parte che ad nostra singular gratia reste contenta sua Beatitudine de fare tale collatione vacando de presente, et non vacando li piaccia promecterene de conferirlo ad uno de li predetti quando vacarà, et si la collatione spectasse ad mons. Rev. et Ill. farete omne opera appresso sua Signoria che la faccia, et quando per ventura non li spectasse et havesse optenuto da la Santità predetta promissione de tale vescovato per alcuno so familiare et vui non possessevo fare effecto alcuno, allora declarerete ala detta Santità et mons. Rev. et Ill. chel oratore p. delibera più presto morire che consentire tale vescovato lo habea da havere altro chel figliolo o nepote secondo la promesa li fecimo de quello in Cajeta como declaramo ala Santità pred. per nostre lettere. Concludendo vogliate quovis modo passe la cosa, et fare omne opera possibile presso ad chi spettarà che tale Vescovato se habea da conferire vacando al figliolo o nepote de ipso Magn. oratore, et in ciò invigilarete et ponerete omne vostro studio et diligentia de manera la cosa habea effecto et dandone de tucto sempre aviso particulare. Dat. neap. XXV martii 1498. Rex Federicus [1].

---

[1] *Collat. Com.*, vol. 11, fol. 221 t.

CAPITOLO QUARTO

Da Giovanni Scriva ad Isabella d'Aragona (1497 - 1524).

Alfonsina Orsini chiedeva nel 1507 la restituzione di Ostuni e Villanova quando queste passavano da Giovanni Scriva ad Isabella d'Aragona. Ma a scrivere della inopinata necessità di tale passaggio ci porterà il racconto degli avvenimenti politici e amministrativi che precedettero quell'anno.

Poi che Spagnuoli e Francesi si ebbero diviso, a'danni di Federico, il regno di Napoli, i primi occuparono colle altre provincie convenute tutta Terra d'Otranto [1]; ma nella guerra che subito seguì fra le due potenze straniere pei controversi confini del rispettivo dominio (1502), Ostuni rimase al Vicerè francese Conte di Nemours. Delle circostanze della resa non abbiamo documenti: pèr la storia del regno sappiamo che dopo la presa di Canosa, mentre una parte dell'esercito francese assediava Consalvo in Barletta, l'altra scorse fino a Taranto, occupando tutte le città di Terra d'Otranto, eccettuate Taranto, Gallipoli ed Otranto che rimasero agli Spagnuoli. Possiamo argomentare che la città nostra in odio al suo Signore di nazione Spagnuolo, abbia allora accolto con favore i Francesi. Abbiamo però docu-

---

[1] Un istrumento del Notaio Francesco Pifano del 10 gennaio 1502 è rogato in Ostuni *regnantibus Serenissimis et Catholicis Rege et Regina Hispanie Ducibus Apulie et Calabrie, ducatus eorum anno primo.* Era Sindaco di Ostuni Mundo Lanina (*Pergam. di R. Cam.*, vol. 8, 1494-1506, n. 703).

menti che attestano i Francesi in Ostuni nel febbraio del 1503, alla vigilia della rivincita presa dagli Spagnuoli. Il Sanuto, nei suoi *Diarii*, sotto la data del 3 febbraio ha da Brindisi, che in Ostuni, *loco dil Re di Franza*, furono intercette lettere del governatore di Monopoli, le quali per non essere di momento furono rilasciate [1]. Allora gli Spagnuoli, secondo lo stesso Sanuto, prosperavano: avevano vettovaglie dalla Sicilia, mentre di queste le genti di Francia soffrivano penuria [2]. Ben presto, verso la metà di marzo, assediarono Ostuni. Le nuove mura erano allora complete, e vi era stato compreso il borgo, come abbiam veduto, per le grazie del 1495; un presidio di Francesi doveva esservi a difesa, e la città contava allora oltre novecento fuochi: parteggiante com'era pei Francesi, oppose valida resistenza. Non è dato intendere le particolarità degli avvenimenti: certo è che il 18 marzo Ostuni aveva già ceduto alle armi del Gran Capitano, e già sventolavano le insegne di Spagna sulle sue mura. Cedette, e fu saccheggiata: ebbe principalmente depredato il bestiame, e si disse che tutto il bottino fatto dai soldati fu di ottantamila ducati. L'acquisto di Ostuni, dice il Sanuto, rese superbissimi i già superbi Spagnuoli, la qual cosa ci fa intendere che di gravi difficoltà e sforzi opposti dai Francesi in Ostuni dovettero trionfare le armi nemiche [3]. Le quali allora dovettero pure insignorirsi di Carovigno e S. Vito; e mentre Oria resisteva, Ostuni e quelle terre facevan le spese (salvo il rimborso) ai soldati che passavano ad espugnarla [4].

---

[1] Sanuto, *Diarii*, vol. IV, col. 767. Venezia, 1880.

[2] Sanuto, *Loc. cit.*

[3] Sanuto, *Loc. cit.*: « Ostone, terra di fuogi 900, a presso Otranto, a levà le insegne di Spagna, ita che superbi, sono molto insuperbiti. È da saper poi se intese che Spagnuoli in Ostone feno butini per ducati 80 milia et lo messeno a sacho » (Da una lettera da Trani del 18 marzo 1503). — Cfr. *Lib. rosso,* p. 210.

[4] Il 5 novembre 1504 è un ordine della R. Camera al Percettore di Terra d'Otranto, perchè agli uomini di Carovigno sieno escomputate « le despese che per ordene de lo Ill. Signor Gran Capitano haveno facte et de continuo fanno ad certi stratioti et ad altri soldati per la expugnatione de Oyra, tanto ad loro persune come ad li cavalli et famiglie ». Lo stesso ordine, in data 20 gennaio

Il Gran Capitano confirmò allo Scriva, spagnuolo, le città di Ostuni e Grottaglie, registrando la conferma nel nuovo Cedolario, così come fu primamente fatta da Re Federico, cioè coi pagamenti fiscali di fuochi e sali in suo beneficio, e con l'obbligo dell'adoa [1]. Quest'atto di conferma ci fa chiaramente intendere che Ostuni nel breve tempo che dominarono i Francesi abbia chiuso le porte allo Scriva. E quando troviamo che dopo l'entrata degli Spagnuoli la città chiede venia per delitti di lesa Maestà, e che il Gran Capitano non la concede a quelli che procurarono la ribellione [2], noi intendiamo che la città si era resa spontaneamente ai Francesi, e certo non per attaccamento che a costoro avessero avuto, ma perchè venivano così ad essere liberati, più che dagli Spagnuoli, dallo Spagnuolo Giovanni Scriva.

Poi che il Gran Capitano ebbe dato a Cerignola il tracollo ai Francesi, un mese dopo, cioè il 30 maggio 1504, concesse agli Ostunesi in nome del Re e Regina di Spagna le solite grazie [3].

Concesse indulto generale pei delitti degni perfino di pena di morte; ma restando salvo il dritto delle parti, ed eccettuando espressamente coloro che promossero la ribellione, pei quali riserbossi in petto la pena. Ond'è che troviamo ricordo nel Sanuto dei fuorusciti di Ostuni, ricoveratisi nel febbraio del 1504 in Monopoli, città ancora dei Veneziani [4].

1505, per le stesse spese fatte dal Casale di S. Vito (*Part. Summ.*, vol. 61, fol. 3 e 64). Oria fu delle ultime città presidiate dai Francesi ad essere riconquistata: « vi era un Capitano francese che dava il guasto a tutto quel paese ed infestava tutte quelle regioni. A debellarlo fu mandato Pietro di Pace, uomo feroce e guerriero, il quale dopo molte battaglie il costrinse ad arrendersi ». (Cantalicio, *Istorie*, pag. 102).

[1] V. docum. I.

[2] V. *Lib. rosso*, pag. 210.

[3] *Lib. rosso*, loc. cit.

[4] Sanuto, *Diarii*, vol. V, col. 911. Venezia, 1881: « Al presente si atrova de gente francese (in Monopoli): la Contessa de Nolia, lo Baron de Celia de Bari, quello de Celia de Otranto, et da 15 in 20 paesani forausciti de Bari, Bitonti, Hostoni et altri lochi per essere anzuini » (Da lettera del Governatore di Monopoli del 13 febbraio 1504).

Confirmò tutti i privilegi che alla città di Ostuni erano stati concessi dai Re Aragonesi, salvo il dritto al Barone della elezione degli Uffiziali.

Promise di fare le provvisioni opportune perchè i cittadini ricuperassero senza spesa il bestiame, quasi interamente perduto nell'assedio e saccheggio per opera della soldatesca spagnuola.

Confirmò a Valerio Petrarolo la sua possessione feudale, risparmiando a costui, che nobile, ma carico di famiglia e povero era, la spesa per gli atti della speciale conferma del feudo [1].

Se le condizioni finanziarie della città furono così misere, come dimostrammo, in tutto il tempo del dominio della Sanseverino, possiamo immaginare quanto peggiorassero dalla invasione delle armi di Carlo VIII a quelle degli Spagnuoli che la città saccheggiarono. Raggruppiamo qui i documenti che abbiamo della crisi che affaticò la città nostra dal principio alla fine del dominio dello Scriva, prima di passare a scrivere, come ci siam proposti in principio del presente capitolo, in qual modo la fine del dominio dello Scriva avvenisse.

Nel novembre del 1497 la città aveva avuto ricorso al buon Re Federico ed aveva ottenuto, in forma di Capitoli, alcune grazie. Le guerre, dice il documento, non furono il solo flagello che afflisse i cittadini: scarsi raccolti e carestie li posero in condizione di vivere di debiti e di non poterli estinguere: essi si trovano di dover rendere a diversi privati cittadini e forestieri non solo denari, ma olii venduti innanzi la raccolta. Hanno però sempre eseguito i pagamenti fiscali; ma per poterli continuare hanno bisogno

---

[1] Valerio Petrarolo era stato investito del feudo detto *lo Scaglione* in territorio di Ostuni il 4 gennaio 1491 (*Rep. magni sig.*, fol. 423). Ma è da intendere di una parte del feudo, essendo l'altra di Bellisario Petrarolo (V. il docum. V del precedente Capitolo). Abbiamo trovato Valerio Petrarolo fra' testimoni nel processo del 1507 (V. docum. III del precedente capitolo).

di una dilazione nel pagamento degli altri debiti. E il Re accorda loro di pagarne metà dal frutto della raccolta dell'olio, per tutto febbraio prossimo venturo, e l'altra metà all'altro anno.

Chiedono ed ottengono che avendo venduto a cittadini e forestieri olii a vil prezzo innanzi la raccolta, siano pagati al tempo della consegna non al prezzo convenuto, ma secondo *la voce* che sarà nella città di Lecce.

Altra dilazione ottengono per pagare gli enormi debiti che hanno verso il Fiorentino Luca Ugolino, che trovammo menzionato nei Capitoli di Carlo VIII del 1495, per avere allora gli Ostunesi ottenuta la prima dilazione al pagamento del debito. Ora è fatta la storia di questo debito. Quattro anni fa, quando la città era in potere dei Fiorentini, venne di Firenze un mercante a nome Luca Ugolino, il quale *fe' partito* di grano con l'Università, e nello stesso tempo pagò olii innanzi tempo a prezzo a lui conveniente. Il grano fornito fu pessimo, ma pel favore degli Ufficiali, concittadini dell'Ugolino, fu ricevuto e dispensato. Venuto il tempo della raccolta delle ulive, non potettero i cittadini consegnare l'olio pagato, onde stipularono una convenzione per cui si obbligarono dare all'Ugolino tutti gli olii a ducati quindici al *migliaro*, ed egli pagò ancora altri ducati dugento. Ma sopravvenuta una cattiva raccolta, vennero alla nuova convenzione di dovere i cittadini pagar l'olio, venduto già a ducati quindici, a ducati ventidue al migliaro. Ora (1497) il debito è cresciuto per modo che è impossibile poterlo soddisfare se ai debitori non viene accordata la dilazione nel modo pur preveduto e consacrato nella convenzione. Comprendiamo or noi come le prepotenze ed usure di questo Fiorentino contribuissero a rendere più odioso alla città il governo degli Uffiziali di Caterina Sanseverino.

Molti non trovando più credito, per aver denaro avevano venduto beni mobili e stabili a' compratori di olio e grano, con patto che al tempo della raccolta consegnando olio e grano per la somma ricevuta dovessero loro essere resti-

tuiti i beni venduti. Ora chiedono al Re ed ottengono che i compratori siano tenuti a tale restituzione.

Finalmente, poi che i debiti di tre, quattro e cinque anni sono per gli illeciti interessi cresciuti oltre misura, ottengono i debitori che il Governatore di Ostuni intervenga a ridurre il guadagno dei creditori nei limiti del giusto e dell'onesto [1].

La dilazione accordata col primo degli articoli ricordati era vana pei creditori della città di Brindisi, la quale città avea privilegi che la mettevano al sicuro da dilazioni per quanto ad altri accordate con altri privilegi; onde Galeotto Fornari di Brindisi non si crede colpito dal privilegio degli Ostunesi, e vuol senz'altro riscuotere i cento ducati fra denari ed olii che gli si devono in Ostuni. Il Re rimette al Consiglio Collaterale il difficile compito di conciliare gli interessi delle due parti, mentre il privilegio dell'una vale quanto quello dell'altra [2].

Intanto continuava, a fine di evitare le eccessive imposizioni, come notammo nel secondo capitolo, l'emigrazione dei cittadini. Nel 1505 si deplora l'assenza di dieci famiglie andate a stanziare a Taranto ed altrove, le quali però forse ritornano per essere riuscito vano il loro disegno. Per le istanze dei rimasti, che venivano ad essere gravati dei pesi che gli emigrati volevano evitare, la R. Camera ordinò, che sebbene assenti i dieci fuochi, trovandosi come tali registrati in Ostuni, pagassero ivi come fossero presenti [3]. Con tutto ciò la famiglia di Cesare Zaccaria che aveva molti beni in Ostuni, rimane in Taranto, e nel 1510 è già numerata come fuoco di quella città [4].

---

[1] V. docum. II.

[2] *Collat. Com.*, vol. 12, fol. 40.

[3] *Part. Summ.*, vol. 15, fol. 33 t. — Ecco i nomi degli emigrati: Cesare Zaccaria, Angelo d'Ippolito, Alfonso de Cileas, Jacopo de Mola, Mariano Cagnazzo, Nardo Cimino, Bernardo de Monopoli, Bernardino de Santoro, Pietro Salicato, Domenico Achano.

[4] *Collat. Part.*, vol. 8, fol. 243 t.

Queste le miserie che affaticano i singoli cittadini: diamo un saggio di quelle che pesano sulla Università.

Ostuni nel 1500 ha già completate le sue mura: sta il fatto che essa non ha più modo in quest'anno di esimersi dall'obbligo di concorrere alla fortificazione delle principali città, essendo stata la franchigia, di cui innanzi abbiamo fatto parola, concessa pel tempo che durava la propria fortificazione. E troviamo che nel 1500 già concorrono pazientemente gli Ostunesi alle fortificazioni di Taranto e di Napoli, dando per Taranto *tre guastatori* al mese, alla ragione di ducati due per guastatore [1]. Ma non par loro da comportare la pretensione di dover concorrere ancora alle fabbriche di Gallipoli, ed avutone ricorso alla R. Camera, questa il 10 novembre 1500 dichiara giusto il rifiuto, ed ordina che per tale contribuzione non sia data altra molestia alla città di Ostuni [2].

A non tornare altra volta su questo argomento delle mura, aggiungiamo qui che, sebbene complete le mura nell'anno 1500, pure non è a credere che fosse prima del 1506 costruita la porta verso scirocco detta *porta del ponte*, sulla quale il Melles tale data vide fino al 1810, e vide *le vestigia del ponte levatoio sopra il gran profondo fosso che cingeva la città*. Nel 1519 la *porta del ponte* si dice *noviter facta* [3].

Intanto procura ancora la città di non dare i tre guastatori a Taranto, e ricorre in R. Camera esponendo, che allorchè attendeva alla fabbricazione delle proprie mura, sebbene fosse stata dichiarata esente dal concorso alle altre fabbriche, pure a richiesta del Percettore di Terra d'O-

---

[1] *Collat. Curie*, vol. 7, fol. 85.

[2] V. docum. III.

[3] MELLES, *Saggio stor. di Ostuni*, ms.; *S. Visita del Vescovo de Rogeriis*, ms. Cur. Vesc. Ostuni, fol. 14. — È da aggiungere ancora che nel 1812, essendo Sindaco Mario Ayroldi, fu abbattuta l'antica porta per rendere il transito più comodo, e fu serbata sul luogo la lapide col millesimo a cura di Vito Ayroldi, come fa chiaro la seguente iscrizione: *MDVI. Ampliata nuper urbis janua sub ponte lapidem superpositam ibi sitam annos indicantem, Vitus Ayroldus patricius ne oblivioni maneret, heic locari curavit. A. D. 1813.*

tranto pagò sessanta ducati per le mura di Taranto, a patto però che per tale aiuto allora prestato non sarebbe stata mai più per l'avvenire molestata. La R. Camera, in data 6 aprile 1501, scrive al Percettore che essendo ciò vero, sia mantenuta la promessa [1].

Fra gli altri pesi, l'Università aveva, a tempo dello Scriva, quello di concorrere con lui al pagamento dell'adoa, così come concorreva (lo abbiamo veduto nel precedente capitolo) a tempo della Sanseverino. L'anno 1500, come non bastasse la rata stabilita in ducati 145, il Percettore di Terra d'Otranto pretendeva ducati 185; ma la R. Camera, ad istanza della Università di Ostuni, gli fa notare l'errore [2]. Cinque anni dopo è il Barone che si querela contro il Percettore, perchè pretende esigere da lui *più di quello che iustamente li tocca per la rata sua, deducta quella deli vaxalli.* E la R. Camera, in data 26 aprile 1505 dichiara che la rata di adoa *al presente* spettante al Barone, per Ostuni, Grottaglie e Torre di mare, è di ducati 750, 1 tarì e 15 grana e un quarto, restando a beneficio di lui l'adoa dello scannaggio di Ostuni, che è entrata del Barone [3].

---

[1] V. docum. IV.

[2] *Part. Somm.* vol. 49, fol. 16 t. — Ma nei Cedolarii del 1500 la rata di Ostuni è segnata in ducati 185. Ecco come si trovano tassati nei Cedolari lo Scriva e le sue terre. Nel *Cedolario ant.*, an. 1500, vol. 4, fol. 97: « Joannes Scriva Yspanis legatus Regis Castelle pro Griptalis cum focularibus et sale sibi conc. duc. sexcentum. Pro Hostuno sibi concesso cum focularibus et sale et cum omnibus iuribus baronis pro duc. mille centum et octo. Pro Turris de mare sibi concessa pro duc. sexcentum, pro quibus omnibus contingunt pro toto adoha duc. 1207,2,10. Contingunt Universitati Griptaliarum duc. 157,2,10; Universitati Hostuni duc. 185; Universitati Turre mari duc. 24,2,10: exigantur a dicto domino Jo. Scriva duc. 840,2,10 ». Lo stesso è notato nel *Cedolario* del 1504, vol. 5, n. 13, fol. 96. Ma notevoli varianti sono apportate lo stesso anno 1504 nel *Cedolario* n. 14, fol. 101: « Dominus Jo. Scriva Hispanus pro focularibus et sale Griptalearum duc. 157,2,10. Et pro focul. et sale Hostunii 145,3,9. In quibus nihil contribuant vaxalli dictarum terrarum. Pro iuribus Baronis Hostuni duc. 290,1,12. Pro iuribus Baronis Turris de mare duc. 315. A quibus deducuntur duc. centum quinquaginta octo, gr. 16 et medium exigantur pro rata vassallorum. Exigantur ab eo pro rata sua iurium baronis predictorum et pro adoha focular. et salis ut supra in totum duc. DCCL,I,XV ».

[3] *Part. Somm.*, vol. 49, fol. 49 t.

L'anno seguente il bilancio dell'Università è aggravato d'un'altra spesa straordinaria. Ostuni è invitata ad aver parte colle altre città della Provincia alla crociata bandita dal Gran Capitano, il 14 giugno 1506, contro il brigantaggio, che infestando tutta Terra d'Otranto, aveva annullato il commercio. Dopo le ultime guerre eran rimasti oziosi nella nostra provincia molti di quei soldati Greci, Albanesi e Schiavoni, noti col nome di Stratioti, i quali costituitisi come in associazione di delinquenti, correvano a piedi e a cavallo le campagne *commettendo latrocinii, rapine, assaxinamenti, homicidii, ruptura de strate, et omne dì multiplicando specialmente per alcuni luochi, et propriamente vicino ad Brindisi, dove se receptano multi delinquenti.* Il Gran Capitano, in vantaggio specialmente del commercio, invitava, sotto la data ricordata, tutte le Università ed i Baroni della Provincia a concorrere con genti d'armi e denaro a così utile e indispensabile impresa [1].

In questo anno allo Scriva interviene altra causa di lite colla R. Corte. Questa mosse il dubbio se i dritti di *exitura* e della *nova gabella* spettassero al Barone, ed ordinò una inchiesta, durante la quale fe' lasciare in deposito presso il Doganiero di Ostuni, Lorenzo de Pifanis, dal Barone nominato, tutto il denaro che per tali dritti sarebbe stato riscosso, avendo il de Pifanis data conveniente *pleggiaria.* Ma prima che l'inchiesta avesse definita la lite, il de Pifanis non potè più durare in carica, ed il Barone vi surrogò uno Spagnuolo detto Ausias Gil, il quale prestando altra cauzione (annullata quella del de Pifanis) ebbe ordine di ritenere presso di sè il denaro consegnatogli dal predecessore e quello ch'egli stesso avrebbe riscosso [2]. In data 8 febbraio 1507, espletata l'inchiesta, la R. Camera partecipa a Giovanni Scriva e al Doganiero che il denaro presso quest'ultimo sequestrato in ducati 1015, tarì 2 e grana 5 è di spet-

---

[1] *Lettere regie,* vol. 12.

[2] V. docum. V.

tanza del Barone e non della R. Corte [1]. Ciò fa chiaro che i controversi dritti erano e furono dichiarati dritti di Dogana, la quale, come è detto, apparteneva allo Scriva.

Improvvisamente, nell'ultimo ricordato documento dell'8 febbraio 1507, Giovanni Scriva si trova appellato *olim Signore della città di Ostuni* [2], mentre in un documento del 17 gennaio dello stesso anno lo Scriva è ancora *utile Signore della città di Ostuni* [3]: fra il 17 gennaio e l'8 febbraio 1507 egli ha dunque perduto la nostra città. L'ha perduta con Grottaglie e Torre di mare. Il 17 febbraio 1507 lo Stato di Giovanni Scriva è in potere di Isabella d'Aragona, Duchessa di Bari [4].

Che cosa avveniva? Come queste città passavano dallo Scriva ad Isabella d'Aragona?

Abbiamo nel precedente capitolo accennato come, per effetto della pace conchiusa tra il Re Cattolico e il Cristianissimo il 12 ottobre 1505, dovesse il primo restituire ai baroni angioini le terre nel regno di Napoli tolte loro per le vittorie di Consalvo. A questa restituzione attese Ferdinando nella sua venuta in Napoli (18 ottobre 1506 - 4 giugno 1507). Isabella d'Aragona, duchessa di Bari [5], si trovava di

---

[1] *Part. Summ.*, vol. 72, fol. 4 t. e 5 t.

[2] *Olim signore di Ostuni, de le Gructaylie et de Torre de mare* è pure appellato nel documento del 31 maggio 1507, nel quale sono dichiarati compensati ducati 105, che lo Scriva doveva alla R. Corte, con ducati 300 che la R. Corte doveva allo Scriva per ragione di spese da costui erogate pei soldati di passaggio da Ostuni e non completamente escomputategli nei pagamenti fiscali (*Part. Summ.*, vol. 71, fol. 53).

[3] *Part. Summ.*, vol. 70, fol. 122. Contiene questo documento l'ordine di dare ad Ostuni e a Grottaglie il sale loro dovuto, giusta i pagamenti fatti fin da quando la città fu ridotta alla fedeltà di Sua Cattolica Maestà. Questo ordine era già stato dato invano anche il 16 maggio 1506 (*Part. Summ.*, vol. 69, fol. 58). Si trova la terza volta dato il 3 marzo 1507 (*Part. Summ.*, vol. 72, fol. 49).

[4] *Lib. rosso*, pag. 208.

[5] Il Ducato di Bari e il Principato di Rossano erano pervenuti ad Isabella d'Aragona, già Duchessa di Milano, per donazione del Duca di Bari Lodovico il Moro fattale nell'agosto del 1499, allorchè questi presentendo la sua rovina, mirò ad allontanare, nella sua assenza, da Milano Isabella che aspirava a riacquistare l'usurpato Stato al figlio; e per velare questo scopo disse di fare la

avere nel suo Stato di Rossano in Calabria le terre di Burrello e Rosarno che bisognava restituire ai primitivi possessori. Privare Isabella di quelle terre non era possibile al Re Cattolico, il quale a 10 di ottobre del 1502 aveva confermato lo Stato di Bari e Rossano a quella Duchessa che aveva appunto da Bari tanto favorito la causa di Spagna contro i Francesi [1]. Ed in cambio pensò di darle Ostuni, Villanova e Grottaglie, il piccolo Stato cioè dello Scriva (meno Torre di mare) [2], al quale non sappiamo se ancora in cambio pensasse dare altre terre o denaro. E così fu fatto. Sotto la data 17 febbraio 1507, la città di Ostuni e la Torre di Villanova venivano concesse ad Isabella con le entrate della *dogana* e *fundici*, e con la giurisdizione criminale di Grottaglie, appartenendo la giurisdizione civile e le entrate baronali di questa terra allo Arcivescovo di Taranto. E poichè le entrate di Burrello e Rosarno superavano quelle delle nuove terre in ducati 157 annui, fu concessa tale somma in supplemento sopra i pagamenti fiscali di Ceglie di Bari e Capurso [3].

---

donazione degli Stati nel Regno di Napoli in compenso e restituzione delle doti da Isabella portate al defunto marito Giangaleazzo Sforza. Ciò ci proponiamo dimostrare altrove.

[1] Giovio, *Vita del Gran Capitano*, pag. 281 e 285. Venetia, 1561. Cfr. Sismondi, *Op. cit.*, cap. 101, e Petroni, *Op. cit.*, I, 545. — Del diploma del 10 ottobre 1502 rimane un transunto nel *Quinternione* 14, fol. 327: il documento originale è nel *Quinternione* 15, fol. 22.

[2] Non fu data ad Isabella Torre di mare, ch'era presso il sito dell'antica Metaponto, compresa allora in Terra d'Otranto, poichè nel 1507, per effetto della stessa pace colla Francia, dovendo essere restituite al Principe di Salerno le terre di *Noha, Trasagna, Caramola e Rotunna* in Capitanata, che Re Federico aveva concesse a D. Antonio di Guevara conte di Potenza; fu in cambio di quelle terre data al Principe di Salerno la *Torre di mare*, ceduta dallo Scriva (*Repert. Quintern. Terra d'Otranto*, fol. 258). Ma che cosa fosse dato in cambio allo Scriva, così per Torre di mare, come per Ostuni, Villanova e Grottaglie, non ci è riuscito intendere.

[3] Del fatto non abbiamo i documenti originali, ma la memoria da essi desunta. V. *Lib. I Relev. Otranto-Bari*, fol. 781; *Repert. Quint.*, fol. 173, in *Lib. rosso*, pag. 208; *Repert. Curie Somm.*, fol 168 e 172 t.; *Repert. Privileg. Somm.*, fol. 77 t. Nel *Cedolario di Terra d'Otranto*, vol. 30, fol. 181, è detto che il Privilegio con cui il Re Cattolico concedeva Ostuni ad Isabella *fu registrato nel*

Le quali terre aveva aggiunto Isabella al suo Stato nel 1504, comprandole per ducati 2000 dal Gran Capitano, al quale erano state devolute per ribellione di Lodovico della Marra [1]. Or bisognava anche queste terre restituire, sebbene la Duchessa avesse fatto di Ceglie donazione al suo celebre Guardaroba Giosuè de Ruggiero. E fatta dall'una e dall'altro la cessione, Ferdinando concesse il 7 giugno 1507 in cambio alla Duchessa di Bari le terre di Monteserico nella stessa Provincia di Bari, non restando, come abbiamo detto, sopra Ceglie e Capurso che la riscossione dei ducati 157 annui [2].

Fu allora che Alfonsina Orsini accampò le sue pretensioni sopra Ostuni e Villanova. Essa non potè reggere nel vedere ancora trasmesso ad altri lo Stato che fu di sua madre, e che come illegittimamente era stato tenuto dallo Scriva; fece un tentativo: fe' formare il processo di cui nel precedente capitolo abbiam tenuto parola. Da quel processo risultava la ribellione di Caterina, per quanto si fosse cercato, con tanto sforzo, di occultarla. Ma ove pur avesse potuto Alfonsina occultare la colpa della madre, poteva essa pretendere e sperare la restituzione di Ostuni quando la concessione di quello Stato ad Isabella d'Aragona era un fatto compiuto? Troppo tardi si era destata, ma non

---

Quinternione VI al fol. 77, il quale Quinternione è disperso. Da quel documento avremmo potuto sapere ciò che fu dato allo Scriva in cambio del suo Stato. Ostuni fu intestata ad Isabella nel *Cedolario* del 1508, senza indicazione di adoa (*Cedol. ant.*, vol. 5, n. 16, fol. 253).

[1] *Repert. Cedole di Tesor.*, fol. 181. — Nel *Cedolario di Terra di Bari* del 1504 si legge: « Exigantur a dicta Ill. Ducissa pro adoha terre Capursi duc. triginta novem, tar. duo, gr. septem et medium; et pro adoha Cilii duc. viginti octo, gr. novem. Qui sunt in totum pro dictis duabus terris duc. sexaginta septem, tar. duo, gr. sexdecim et medium, cum facta sit deductio rate vaxallorum dictarum duarum terrarum. Duc. LXVII,II,XVI 1[2 » *(Cedol. ant.* n. 14, fol. 77 t.).

[2] *Quintern.*, vol. 11, fol. 52; vol. 33, fol. 81 t.; vol. 459, fol. 84 t.; *Proc. R. Cam. Somm.* P. A., vol. 168, n. 1618. — È da notare qui un errore del Petroni *(Op. cit.*, I, 533): egli ignorando i nostri documenti, fa appartenere allo Stato di Bari le città di Ostuni, Grottaglie e Monteserico fin dal tempo di Lodovico il Moro!

così che alla fine la petulanza non le giovasse. Una transazione dovette esser proposta: Alfonsina si sarebbe contentata di una concessione qualunque. E il 3 giugno il Re le assegnava, quasi restituzione del prezzo della città nostra, in burgensatico, ducati trecento annui sopra i censi delle terre di Gaudo, presso Napoli [1].

Così Ostuni dovette esser lieta. Un altro feudatario, è vero, aveva avuto e non l'antica libertà; ma il feudatario era di regio sangue: si chiamava Isabella d'Aragona, la donna celebre e venerata a quei giorni per grandi sventure e per grandi virtù. Ostuni veniva inoltre ad essere annessa ad un grande Stato, quale era quello di Bari e Rossano: non magri conforti questi a sperare almeno un liberale e non tirannico governo.

Alla venuta di Ferdinando in Napoli, Ostuni, come Napoli ed altre città, gelosa custode dei privilegi pel passato ottenuti da Imperatori, Re e Regine, e massime da'Re Aragonesi, se li fe'confermare e come di nuovo concedere il 3 febbraio 1507, dopo che per la pace dal Re stretta col Re di Francia, anche Ostuni poteva pretendere un attestato di perdono e la conferma nei dritti che quasi aveva perduto per la ribellione punita dal Gran Capitano. Un fram-

[1] *Lib. rosso*, pag. 212. — Dal *Proc. di R. Cam.*, vol 617, n. 6539, si ricava che nel 1515 Alfonsina ebbe a litigare con uno dei Censuarii del *Gaudo*, che rifiutava pagarle il censo. Il 19 maggio di quell'anno essa ricorre in R. Camera, dicendo che « in excambio de Hostuni foro dati ad essa madama Alfonsina da la Catholica Maestà, mediante autentico privilegio, certi censi del Gaudo, li quali have tenuti et posseduti et tene et possede, etiam con decreto et esecutoria dela R. Camera dela Summaria, et omne anno li have exacti da li censuarii ». Aveva già fatta istanza perchè fosse costretto il Magnifico Alfonso Coppola, censuario, a pagarle settantacinque ducati per l'anno scorsò, e aveva trovato spedita esecutoria contro il Coppola pel pagamento di 47 ducati annui alla maggior Chiesa di Aversa « per virtù di uno asserto laudo dato tra lo R. Fisco et lo Rev. Cardinale de Aragona olim commendatario de dicta Ecclesia ». Però quel *laudo*, afferma, non pregiudica la sua possessione su cui cade il censo del Coppola; onde chiede che sia ordinato al Coppola di pagare a lei il censo dovuto. La R. Camera, il 19 giugno 1518, ordinò che il Coppola « pro modiis quatricentum quinquaginta octo solvat R. Episcopo Aversano grana duo cum dimidio, ultra grana sectem cum dimidio procuratori Ill. domine Alfonsine de Ursinis a die prevulgati laudi ».

mento della capitolazione che troviamo, colla data riferita, è firmata dal Re Cattolico, e fu concessione ottenuta nel momento che Ostuni dallo Scriva era per passare ad Isabella [1]. All'annunzio poi del nuovo padrone, per quanto questo avesse nome Isabella d'Aragona, Ostuni sentì il bisogno di nuovo ampio privilegio (oltre quello del febbraio 1507) che tutti i precedenti privilegi confermasse e ratificasse, e lo implorò dal Vicerè, rimasto a Napoli da Ferdinando, Don Giovanni d'Aragona, che lo firmava il giorno 16 febbraio del 1508 [2]. Così protestavano i cittadini, che il tesoro dei loro privilegi vigeva intero, e che era da rispettare e da far valere.

Ma del governo di Isabella siam dolenti di trovare scarsissime notizie.

Pare che la città sia stata liberata da molte imposizioni. Non paga quella del sale: in data 24 agosto 1507 è un ordine di dare il sale ad Ostuni e Grottaglie franco di misuratura e senza pagamento alcuno, a norma dei privilegi della Duchessa [3]. Il 22 agosto 1508 è un altro ordine al Percettore di terra d'Otranto di considerare la Duchessa esente dalla contribuzione per la città di Ostuni del donativo che il regno faceva al Re in quarantamila ducati [4].

Dei capitani mandati da Isabella in Ostuni non abbiam notizia che di un solo, di Michele Sforza, che nel 1522 emana una sentenza firmata: *Ego Michael Sfortia de Hispania U. I. D.* [5]. Questo e gli altri Capitani, lungi dal ricordare quelli della Sanseverino, dovettero concorrere a stabilire la fama che corse pel mondo della *felicità* che si

---

[1] V. docum. VI. — Era Sindaco Giorgio Bizantizzi (V. *Perg. di R. Cam.*, vol. 9, 1507-1509, n. 780).

[2] V. *Lib. rosso*, pag. 142.

[3] *Part. Summ.*, vol. 71, fol. 191. È ordine ripetuto il 21 ottobre 1508 (Ivi, vol. 75, fol. 191); e il 16 gennaio 1509 (Ivi, vol. 76, fol. 33 t.).

[4] *Part. Summ.*, vol. 73, fol. 147 t.

[5] *Chiesa Vescov. di Ostuni*, pag. 97. — Questo Sforza è Capitano di Matera nel 1515: poi *Auditore* delle Provincie di Bari ed Otranto (V. *Collat. Curie*, vol. 8, fol 208 t.; vol. 11, fol. 80 t., 118, 142, 157; vol. 12, fol. 108 t., 121, 135, 156, 175, 214, 261).

godeva negli stati della Duchessa Isabella d'Aragona, onde tante nobili famiglie da Milano e da diverse parti d'Italia corsero a stabilirsi in Bari [1].

Rimane notizia che Isabella aveva scelto fra' dottori in legge di Ostuni il suo *Auditor generale*, nella persona di Antonello Monopoli (di famiglia a noi ben nota) che stette alla Corte di Bari, e che vi troveremo ancora dopo la morte di Isabella [2]. Così ad *Erario* nella città di Ostuni elesse Giorgio Bisantizzi, come si ricava da un istrumento del 5 novembre 1523, con cui l'Erario per commissione di Isabella, fattagli per mezzo di Giosuè de Ruggiero, dà in fitto per quattro anni *una terza parte della difesa di S. Salvatore*, la quale con le difese di Chiobica e Ficazzano, formava un corpo feudale annesso alla città di Ostuni [3]. È questa la prima notizia che troviamo di quel corpo feudale, che molte pagine occupa in tutta la storia della nostra città, e che noi ci proponiamo di scrivere accuratamente. Ond'è che non possiamo ora non dare i confini di quella terza parte della difesa di S. Salvatore che Isabella dava in fitto, come li troviamo nel citato documento. « Incomenzando dalla Foggia nova per la via et per una lamiscella quale va allo paritono, e da po' per lo paritono paritono per fi allo puzzo nominato del Preite introcludendo detto puzzo intro detta terza parte, et da po' ditto puzzo avanti secondo ha fatto le confine Pirro Tamborrino de Astunei, quali inclinano alli Specchiaruzzi et Biuzza, quale confina una parte e l'altra e dopo scendono e vando le confini de Astuni ad Cisternino verso Monopoli ».

Possedendo Isabella anche la Dogana di Ostuni, come abbiamo accennato, elesse a Doganiero Lorenzo de Pifani e a Credenziero Smiraldo Carducci, secondo che si ricava da un istrumento del 18 dicembre 1514, fatto per attestare,

---

[1] V. Beatillo, *Op. cit.*, pag. 193; Massilla, *Cronaca*, pag. 28, Napoli, 1881; Petroni, *Op. cit.*, pag. 539.

[2] Lombardi, *Le cento immagini* ecc., pag. 289, Ms. della Naz. di Napoli, segnato XV, E, 37.

[3] *Commiss. feud.*, Proc. 1126, vol. 805, fol. 59.

essendo Sindaco Pietro Cimino, l'arrivo nel porto di Villanova di tomola 132 di orzo e 144 di grano spedito, per conto dell'Università, da Gabriele Sagarriga di Barletta [1].

Anche i corrieri reclutava in Ostuni Isabella, se tale era Francesco de Scetulo, per mezzo del quale mandò lettere ad un suo agente in Roma, il quale il 6 ottobre 1515 le scriveva: « Hogi per uno Francesco de Scetulo de Hostuni ho riceputo un'altra de V. Serenità, et per epso medesimo exequirò quanto me ordina de tucto quello nce serrà de novo al partire suo [2] ».

Che la città sia contenta del governo di Isabella, e che fra la Signora e i vassalli vi sia corrispondenza d'amorosi sensi, noi lo vedemmo altrove, nel riferire le relazioni che i Vescovi ed il Clero di Ostuni ebbero con la Duchessa [3]. Trovammo che nel 1516 tutta la città si raccomanda al Vescovo Corrado perchè preghi Iddio *la voglia mantenere in gratia del Re et dela Ill. Signora Duchessa de Milano sua Signora.*

Pubblicammo tre lettere di Isabella scritte essendo Vescovo il Corrado: non sono documenti di grande importanza; ma rivelano che la Duchessa si adoperava a guadagnarsi sempre più l'affetto dei cittadini, e cercava ispirare fiducia nella sua giustizia. In una di quelle lettere, colla data 28 aprile 1515 si accenna ad un delitto commesso da un *cognato* di un *D. Giovanni Antonio* di Ostuni, al quale la Duchessa, supplicata dal Clero, aveva condonato la metà della pena cui era incorso. Il delinquente apparteneva certo alla nobiltà, e possiamo ora aggiungere che forse era uno dei due nobili che si chiamavano Mundo Petrarolo e Giulio Cimino, i quali nel 1513 erano raminghi e ricercati dalla Duchessa, non sappiamo per quali delitti commessi in Ostuni [4].

---

[1] *Pergam. di R. Cam.,* vol. 10, 1510-15, n. 911.
[2] *Spicil. Vatic.,* I, 530. Roma, 1890.
[3] *Chiesa Vescov. di Ostuni,* pag. 91-95.
[4] *Collat. Part.,* vol. 10, fol. 98 t.

Di maggiore importanza erano le altre quattro lettere scritte dalla Duchessa al clero di Ostuni essendo Vescovo Giovanni Antonio, fratello del ricordato Giosuè de Ruggiero. Colla prima, in data 18 giugno 1517, la Duchessa invitava il Capitolo a venire a baciare la mano al nuovo Vescovo de Ruggiero che si trovava in Bari presso di lei; e colle altre ringraziava dei donativi fatti dal Capitolo per le nozze di Bona sua figlia con Sigismondo Re di Polonia, e per le preghiere fatte pel felice viaggio della sposa. Ci venne detto allora, che Giosuè essendo forse venuto col Vescovo da Marigliano loro patria, potè essere ricevuto alla corte di Isabella e divenir poi suo guardaroba e favorito. Al contrario, or ci risulta, che per le relazioni già preesistenti fra la Duchessa e Giosuè, potè il Vescovo essere benevolmente accolto. Giosuè era al servizio di Isabella fin dal 1488, anno delle nozze di lei con Giangaleazzo Sforza. Ecco ciò che leggiamo nelle notizie del 1508 della famiglia de Ruggiero di Marigliano: « Albentius de Rogerio an. 40 habet bona separata a fratribus. Prudentia uxor an. 25. Joannes Ludovicus filius an. 1. Soror Clara viczoca Tertii ordinis, alias vocabatur Clararella an. 35. Abbas Domnus Joannes Antonius frater supradicti Albentii an. 25. Dominus Jesue frater supradicti Albentii an. 35, absens ab annis XX, fuit et stetit ad servitia Ill. Ducisse Mediolanensis, et habet bona separata a fratribus. Cesar filius an. 2 »[1].

Giosuè dunque è maggiore di dieci anni dell'Abate Giovanni Antonio, il quale nel 1517, quando è fatto Vescovo, conta 34 anni; e Giosuè, quando nel 1488 (venti anni in-

---

[1] *Fuochi di Marigliano*, an. 1508, fol. 8 t. Cfr. Capasso, *La Vicaria vecchia*, pag. 57, e Ricciardi, *Marigliano ed i Comuni del suo mandam.*, pag. 550. Napoli, 1892. È da notare che nella numerazione dei fuochi di Marigliano del 1522, data dal Ricciardi nell'opera citata, si trova, a pag. 573, annotato *Jesue de Rugiero* nello stesso modo *assente da anni 20 in servitio della Duchessa di Milano*. Sarebbe così assente dal 1502 e non dal 1488, ma è chiaro che qui si tratta di errore di chi compilando la numeraziane del 1522 su quella del 1508 non fece le conseguenti varianti.

nanzi al 1508) fu ammesso al servizio di Isabella contava quindici anni.

La Duchessa che era in relazioni tanto cordiali col Vescovo de Ruggiero, non poteva non riconoscere il dritto di bagliva e plateatico vantato dalla Mensa Vescovile, e notammo nel luogo citato, che la Duchessa, signora di Ostuni, pagava annualmente al Vescovo ducati venti *pro iure baglivae et plateatico.*

Sulla porta del R. Palazzo, costruito nel luogo dell'antico Castello, che innanzi vedemmo essere abitazione dei Vescovi, dicemmo che Mons. de Ruggiero trovò l'arma e le insegne della Duchessa Isabella. Or domandiamo: era essa stata mai in quel Palazzo? Non risulta da documenti; ma crediamo che si possa affermare esservi stata allorchè nel 1510 da Bari colla figlia Bona diciassettenne si recò a Lecce a sciogliere il voto fatto alla miracolosa *S. Maria della Nuova* di quella città per la guarigione dell'unica sua figlia [1]. Poteva passare Isabella per la sua città senza fermarsi a visitare la Chiesa che le ricordava lo zio Cardinale Ascanio Sforza, cinque anni innanzi stato *Commendatario* di quella, e senza ricevere gli attestati di devozione dei cittadini e sentire da vicino i loro bisogni? Isabella protrasse il viaggio fino a Nardò: *è certa cosa,* scrive lo Zazzera [2], *Bellisario Acquaviva primo Duca di Nardò, avere allogiato in Nardò la Duchessa di Milano con Bona sua figlia.* E poteva poi trascurare di visitare una città che le apparteneva e che trovava sul cammino?

A credere all'autore dei noti *Successi* della nobiltà napoletana, Isabella, dopo che ebbe accompagnata la figlia Bona a Manfredonia, di là partita per la Polonia il 3 febbraio 1518, prima di ridursi a Napoli, *diede una revista per il suo Ducato de Bari* [3]. Immaginiamola anche allora in Ostuni Isabella.

---

[1] Ferrari, *Apol. parad. di Lecce,* pag. 699. Lecce, 1707. Cfr. Infantino, *Lecce Sacra,* pag. 90. Lecce, 1634.

[2] *Nobiltà dell' Italia,* I, 16. Cfr. Tafuri, *Opere,* I, 435.

[3] Bibl. Naz. di Napoli, ms. X, C, 19.

Nel 1516, morto Ferdinando il Cattolico, e succeduti nei Regni Giovanna ed il figlio Carlo V, questi a 30 agosto confermarono ad Isabella e suoi eredi e successori il Ducato di Bari e il Principato di Rossano, con Longobucco, Ostuni, Grottaglie e Monteserico [1].

E nel 1524, quando pareva che ancora per molti anni dovesse arridere ad Isabella la mutata fortuna, presa da lento male finì di vivere in Napoli nel Castel Capuano a 54 anni, a dì 11 febbraio, con sommo cordoglio dei suoi popoli e di quanti seppero le sue sventure e le sue virtù [2].

---

[1] V. *Lib rosso*, pag. 208.

[2] Passaro, *Giornale*, pag. 311: Sanuto, *Diarii*, vol. XXXV, col. 435 e 436.

DOCUMENTI.

I.

Pro Magn. domino Joanne Scriva utili domino terre Hostuni et Gructiliarum — Magn. vir fidelis regie etc. Per parte del Magn. m. Joanne Scrivano utile Signore de la cità de Hostuni et terra dele groctaglie nce è stato con querela exposto como havendo havuto concessione dicto exponente de dicta cità de Hostune et terra delle Groctaglie con li pagamenti de fochi et sali dal Ser. S. Re Federico in feudum et imperpetuum et quilli havendo facti exigere per virtù de dicta concessione ad ipso facta ut supra, per vui al presente se li è prohibito la exactione de dicti pagamenti da dicta cità et terra al factore et procuratore de dicto exponente. Et perchè dicta concessione facta ad dicto exponente per lo dicto S. Re Federico de dicta cità et terra et de dicti pagamenti per ipso debiti è stata per lo Ill. Signore Gran Capitanio confirmata ad dicto exponente et se li possa exigere et tenere cussì como facea in tempo del d. S. Re Federico et d. pagamenti fiscali sonno posti in lo cedulario noviter per dicta Camera ordinato de li quali sende ha per dicto exponente ad pagare lo adoha; per tanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et ordinamo r. et r. a. q. f. ord. et com. che al factore et procuratore del d. exponente circa la exactione de d. pagamenti fiscali da d. cità de Hostuni et de le Groctaglie non debiate dare impaczo nè molestia alcuna stante la dicta confirmacione facta per lo Ill. Signore Gran Capitanio; ma quelli lassarite exigere cussì como è stato solito et consueto per lo passato ad d. exponente et suo factore et procuratore, non fando de ciò lo contrario etc. Dat. Neap. die VI Maij 1504 — Michael de Aflicto loc. — Perceptori terre Ydronti [1].

II.

Universitatis et hominum Hostuni — Capituli et gratie quale demandeno la Università et homini de Astone ala Majestà del Sig. Re D. Federico per la divina gratia Re de Sicilia, Hier. etc.

---

[1] *Part. Summ.*, vol. 56, fol. 85. — Ivi, vol. 55, fol. 88 t., è altro ordine al Percettore, in data 16 maggio 1504, di dare i sali ad Ostuni e Grottaglie avendo queste città soddisfatto i pagamenti fiscali.

In primis dicta Università et homini fanno intendere ala Majestà v. como per potersi supplire ali pagamenti fiscali et altre dispese necessarie li sono occursi da più tempi in qua se trovano debitori ad diversi privati cittadini et foresteri privilegiati et non privilegiati in denari et ogli venduti inanti tempo: ali quali creditori non per malignità ma per le male intrate et carestie, guerre et fiere indispositione di tempi non hanno possuto in tutto satisfare et restano ancora debitori de alcuna parte, et parte hanno satisfacto. Però supplicano V. M. ancora che altre volte ne la habeano supplicata, che se degni farli la gratia de alcuna comodità et dilatione de tempo, cum la quale possano cum alcuna habilità satisfare, et restano ancora debitori dicti debiti: cioè la mità del dicto debito tanto de denari quanto de grani et ogli o altre robbe intra uno anno, et laltra mità intra laltro anno, aciochè ipsi possano servire iuvare et satisfare ali pagamenti fiscali et a dicti loro creditori — *R. Majestas concedit eis dilationem ad solvendum medietatem debiti ex fructibus olivarum in presenti anno colligendis, ita quod per totum mensem februarii dicta medietas sit soluta, et alia medietas hinc ad annum prestita fideiussoria cautione de solvendo in dictis temporibus.*

Item fanno intendere ala pred. V. M. como dicta Università et altri particulari citadini de quella per loro bisogno hanno venduto avante tempo ad più et diversi particulari citadini et foresteri privilegiati et non privilegiati ogli ad prezo facto et ala intrata valeno molto più che non sono stati comprati, del che ultra lo danno et interesse ne pateno ipsi supplicanti ne segue usuraria pravità: però supplicano V. M. se digni ordinare che dicti ogli se habeano da pagare secondo valeranno ala voce generalmente in la cità de Leze — *Placet R. Majestati quod emptores fructuum a... t... nil suppleant pretium iuxta vocem faciendam: vel si maluerint cogant debitores ad restituendam pecuniam receptam pro dicta venditione.*

Item dicta Università et homini fanno intendere ala M. V. che so circa quatro anni quando la terra era in poter de fiorentini andò uno Luca Hugulino ferentino, et fe partito de grano cum la Università, et comprò da particulari citadini certa quantità de ogli inanti tempo ad minori pretii, el quale grano trovandose guasto et non possendose spazare, per lo favore havia dicto Luca cum li Officiali ferentini de dicta Università fu astrecta pigliarsi dicti grani et distribuirseli per la terra, et venendo lo tempo et non possendo satisfare venero ad nova conventione cum promissione de darli tutti li ogli avanti tempo ad ducati XV lo migliaro, et ipso più ultra loro donò in pagamento duc. 200 secondo se contiene in dicta conventione, et iungendo il tempo de li ogli et essendo mala recolta, non possendo satisfare venero ad un altra conventione de pagarsi dicti ogli, et essendo mala recolta non possendo satisfare questo natale, ad XXII d. lo migliaro, de maniera che è cresciuto dicto debito assai più del rasonevole de maniera che non porriano satisfare nullo modo: però supplicano vostra M. se degni providerli de al-

cuna competente dilatione, secondo in lo pred. Capitulo se contene, non obstante qual si voglia obligatione facta per tale causa de ipsi supplicanti ad instantia de ipsi creditori — *Placet R. M. quod eis det. eadem dilatio pro solvendo supradicto debito que data fuit in predicto Capitulo cum suis qualitatibus.*

Item fanno intendere ad V. M. che alcuni cittadini havendo bisogno de denari et non trovando in altro modo credito, hanno impignato le loro robbe mobili et stabili ali compratori de ogli et grano et facte fare de quelle libere et clare vendite colorate, et da lo altro canto promisoli et facto promettere che dando ipsi venditori tanti ogli et grano al tempo et prezo convenuto siano de loro et restituirle dicte terre: per tanto supplicano V. M. se degni providere che dicti creditori se habeano da pigliare dicti ogli et grano comprati per li denari li hanno donato secondo valeranno et sono valuti ala voce, et havuto restituirli le robbe non obstante qual se voglia facta venditione apparesse de ipse robbe — *Placet R. M. et scrib. Capitanio quod constito de predictis ipsum exequatur.*

Item perchè in detta Terra sono debiti di tre, quattro et cinque anni, et per illiciti guadagni so sempre cresciuti, supplicano V. M. se digni providere ala indemnità loro et ordinare al Governatore de Astoni che honesta moderatione debea reducere dicti debiti cum uno justo guadagno et moderato de ipsi creditori, et cum supportatione de dicti debitori — *Placet R. M. et scribat. Capitanio quod constito de predictis ipsum exequatur.*

Expedita fuerunt presentia Capitula in nostris felicibus castris contra Dianum X novembris MCCCCLXXXXVII — Rex Federicus — Dominus Rex mandavit mihi Vito Pisanello etc. [1]

III.

Universitatis et hominum Hostuni — Excellens et Magnifice vir Regie Consiliarie etc. Per parte dela Università et homini de Hostuni dela Provincia de Terra de Otranto nce è stato exposto como loro haveno contribuito in lo pagamento imposto per le fabriche de Taranto et ancho contribuischono et pagano la rata ce li tocca de lo pagamento imposto per le mura et fossi de questa cità de Napoli, et ultra dicte contribucione se intendono anche constrengere ala contribucione del pagamento imposto per le fabriche de Galipoli, lo che ne li serria impossibile maxime per havereno anche dispiso in reparatione de dicta cità: supplicance per questo provedamo ala loro indempnità: per tanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et ordinamo r. a. q. f. che con-

---

[1] *Collat. Com.*, vol. 13, fol. 27 t.

standone che ipsi exponenti habiano contribuito in le fabriche de d. cità de Taranto et che contribuiscano in lo pagamento imposto per la fabrica de Napoli debiate ordinare et provedere che non ne li sia donato impaczo nè molestia alcuna per lo pagamento imposto per d. fabrica de Galipoli per causa de quella siano constricti ad pagamento alcuno, perchè como vidite non pare cosa honesta che contribuendo loro ale mura de Napoli et havendo contribuito in quelle de Taranto habiano anche ad contribuire in quelle de Galipoli: la presente restituendo per cautela al presentante. Dat. in ead. R. Cam. Summ. X novembr. 1500. Post. dat. exequirete lo supradicto continuandono loro al presente ala contribucione de dicta fabrica de Taranto. Dat. ut supra — Hector Pignatellus loc. etc. [1].

IV.

Universitatis Hostuni — Mag. vir etc. Per parte dela Università et homini dela cità de Hostuni nce è stato exposto, como essendo da vui recercata mo fa uno anno che devesse contribuire ala fabrica de Taranto, allegandono loro che alias per le felice memorie de Re Ferrando primo et de Re Alfonso secundo era stato ordinato che non fossero ascripti ad tale contribucione per actendere ala loro dove despendeano bona quantità, tandem per voi li fo dicto che per servicio del Sig. Re volessero adjutare de ducati sessanta in dicta fabrica de Taranto che li promectivevo provedere che per lo advenire per causa de dicta fabrica non serriano stati più molestati, et cussì pagaro in vostro potere dicti sexanta ducati: al presente dicono che per lo perceptore de terra de Otranto so molestati che habiano de dare et pagare tre guastaturi lo mese per causa de dicta fabrica de Taranto venendo contra la promessa et convencione havuta con vui, supplicace provedamo ala loro indepnità: per tanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo che essendo cussì como se expone, vui che site bene informato del tucto vogliate providere con dicto perceptore che non li habia de molestare per causa dela dicta contribucione de guastaturi per dicta fabrica de Taranto contra la promissione per vui alloro facta et convencione havuta insieme quando per tale causa ve pagaro dicti sexanta ducati. Et quando la cosa fosse altramente, per vostre lettere nce ne donerite adviso ad ciochè se possa providere ad quanto serrà de bisognio. Dat. in ead. Cam. Summ. VI aprelis 1501 — Hector Pignatellus loc. etc. [2].

---

[1] *Part. Summ.*, vol. 50, fol. 150. t. — Segue nell'aprile 1501 altra conferma a questo decreto, in favore delle città di Ostuni ed Oria (*Collat. Curie*, v. 7, fol. 106 t.).
[2] *Part. Summ.*, vol. 52, fol. 63 t.

V.

Per parte de lo Magn. Joanne Scriva — Magnifice vir fidelis regie amiceque noster carissime salutem. Per parte del Magn. m. Joan Scriva utile Signore de Hostuni, le Gructaglie et Torre de mare nce è stato exposto como tenendo per suo Dohanero in la dicta cità de Hostuni Lorenzo de Pistariis (sic) de dicta terra, el quale non possendo più vacare ala administracione de dicto officio, dicto signor Joanne lo ha de presente concesso ad Ausias Gil lo debea exercitare in lo modo et forma lo exercitava dicto Laurenzo. Et perchè vertendo differentia fra la regia Corte et d. Magn. m. Joan Scriva de la rasone de la exitura et nova cabella de la dicta cità, fo provisto per questa Camera che tutto quello se exegeria per dicto Laurenzo como dohanero de dicta cità per dicta rasone se tenesse per ipso in sequestro in nome de la R. Corte fin intanto che havuta vera informatione per questa Camera sia maturamente deliberato ad chi doveano spectare et pertinere dicti dericti sì como in lictere de questa Camera ad vuj directe sub die XIII februarii 1506 se contene, del che dice donao pregiaria in vostro potere: per questo ve facimo la presente per la quale ve dic. ed ord. che debeate comandare al d. Laurenzo sub pena de duc. mille R. Fisco apponendo in casu contraventionis de continente debea consignare al dicto Ausias tucta quella quantità de dinari che per ipso fosse stata exacta per causa de dicta exitura et nova cabella sì et como per la presente ad ipso Laurenzo comandamo. Et cussì anchora provvederrite che habia de exigere d. Ausias de cetero dicte rasone de exitura et nova cabella, et quelle tenere et conservare eo modo et forma como se faceva per d. Laurenzo, actento che have dato idonea preziaria in questa Camera de conservareli et farene quello che per epsa serrà provisto et ordinato. Et nihil omnium facta che serrà facta la consignatione per d. Lorenzo ad ipso Ausias farrite cassare la preziaria quale per ipso Laurenzo fo data sì et como per la presente cassamo et havemo per cassa et cancellata. Et de ciò non fando altramente etc. Ex Cam. Summ. XXVII mensis novembr. 1506 — Michael de Afflicto loc. — Alfonso Beltramo magiore Portulano Idronti et Basilicate.

Die ultimo mensis novembris 1506. Eusias Gil noviter deputatus dohanerius dohane Hostuni sponte obligavit se ad penam ducatorum mille regio Fisco apponenda in casu contraventionis tenere et conservare in sequestrum nomine regie Curie omnem et totam illam pecunie quantitatem que fuerit consignata eidem per Laurentium de Pistariis olim dohanerium dicte civitatis de exactis per eundem Laurentium de d.° jure exiture et nove cabelle. Et de tenendo et conservando omne totum et quicquid fuerit per eundem exactum de cetero. Et proinde obligavit se

ad dictam penam etc. — Et pro majori securitate regie curie suum fidejussorem dedit et posuit ac principalem promissorem Magn. Manuelem Sparsam mercatorem Catalanum, qui ut supra sponte et fide jussit predicto Eusia de tenendo et confermando omne totum etc. — Eodem die Magn. dominus Joannes Scriva utilis dominus dicte Terre Hostuni presens etc. promisit et se obligavit ad penam predictam extrahere indemnem et inlesum dictum Manuelem Sparsam de fideiussione predicta etc. [1]

VI.

Capituli et gratie dimandano la Università et homini de la città de Hostuni al Ser. et Cath. Re nostro Signore — In primis dicta Università et homini de la pred. cità de Hostuni supplicano sua A. che tucti privilegii exemptione immunitate prerogative et gratie ad essa Università et homini concessi per li retro Principi de quisto regno, Imperatori, Ri et Regine, et presertim de li Ser.mi Ri don Alfonso primo et Re Ferrante primo, et subsequenter de li altri Ri se degni acceptare, roborare, comprobare, approbare et confirmare, et che siano in viridi observantia, et habiano quillo medesimo vigore et efficatia como si da sua Majestà Catholica de presenti li fossero concessi — *Placet R. Majestati si et quatenus in ipsarum gratiarum possessione hactenus fuerunt et in presentiarum existunt* ..... — Expedita fuerunt presentia Capitula in Castello novo Neap. III Februarii 1507 — Io el Rey etc.

Extracta fuit presens copia ex Reg. R. Cam. intitulato Notamentorum secundo, fol. 161 [2], cum quo comprobato concordat etc. XXVI septembr. 1551. [3]

---

[1] *Part. Summ.*, vol. 70, fol. 51. — Ivi, a pag. 80, è nuovo ordine di consegnar tutto ad Ausias. Vi si legge *Lorenzo de Pifanis* e non *de Pistariis*.

[2] Ora più non esiste in Archivio.

[3] *Pand. ant.*, vol. 526, n. 5916, fol. 9.

CAPITOLO QUINTO

Bona Sforza (1524-1558).

Morta Isabella d'Aragona, si ritenne legittima erede degli Stati di lei la figlia Bona Sforza. E tale la ritennero i popoli di quegli Stati, i quali mandaron tosto ambasciatori in Polonia ad attestare a Bona e a Sigismondo devoti sensi di sudditanza e fedeltà. E Bona e Sigismondo, dopo aver ringraziato con lettera del 24 marzo 1524, si affrettarono a mandare oratori che dovessero provvedere alla fermezza e all'ordine dello Stato [1]. Noi troviamo il diploma dato in Cracovia a 13 marzo 1524, col quale i Sovrani eleggono a *nuncii ed amministratori generali* nei loro Stati del regno di Napoli Ludovico Alifio e Giovanni Dantisco, già loro segretarii in Polonia, il primo dottore in legge nativo di Bari, ed il secondo Vescovo Polacco [2]. Ma vi è memoria dell'arrivo in Bari del solo Alifio e del possesso da lui preso il 27 maggio 1524 [3]: e dal Sanuto sappiamo, che i due oratori, giunti a Venezia il 20 aprile, proseguirono il 4 maggio in una galea veneziana per Napoli, donde *uno di essi andò a Bari al governo di quella città,* pervenuta a Bona *iure hereditario.* Il Dantisco dunque si separò dall'Alifio in Napoli. E giunto questi in Bari, fe' partire l'oratore che si

---

[1] Lombardi, *Arciv. Baresi,* II, 64.

[2] *Proc. R. Cam. Somm.,* P. A., vol. 168, n. 1618: *Collat. Privil.,* vol. 24, fol. 1.

[3] Lombardi, *Le cento immagini* ecc., pag. 289. Ms. cit.

trovava di aver preso possesso di Bari e degli altri Stati in nome di Bona, alla morte di Isabella. Era costui Giusto Decio, inviato dalla Polonia fin dal luglio del 1523 a visitare la Repubblica di Venezia e la Duchessa Isabella. Dovette trovar questa a Napoli già gravemente ammalata, onde andò a Bari *a porre presidio e castellan nel Castello* in nome di Bona. Era tornato a Venezia quando seppe della morte di Isabella, onde ripartì per Bari, il 17 febbraio, a prendere possesso dello Stato, mentre *si poteva dir già preso* per le condizioni in cui era messo il Castello. Lo lasciò all'Alifio, e tornò ancora a Venezia il 16 giugno [1]. Crediamo che fu in questo tempo (non si trova indicata la data) nominato Tesoriero di tutte le entrate Giovan Giacomo Affatati, nobile Barese [2].

Ma tutto ciò non era che un sogno: le entrate degli Stati di Bona furon tosto sequestrate, prima ad istanza di Francesco Sforza, secondogenito di Lodovico il Moro, e poscia ad istanza dell'istesso Carlo V. Il primo poteva dimostrare che, avendo egli l'età di tre anni, volendo suo padre, Duca di Bari, *honorarlo et gratificarlo,* gli donò nell'aprile 1497 gli Stati che possedeva nel regno di Napoli, e che a 20 giugno dello stesso anno Re Federico gli concesse assenso, conferma e nuova investitura del feudo, riservato a suo padre Lodovico l'usufrutto e l'amministrazione fino a che non fosse egli giunto a età maggiore. E conchiudeva che nella qualità di amministratore ed usufruttuario suo padre non aveva facoltà di cedere nel 1499, per altri suoi scopi, ad Isabella d'Aragona gli stessi Stati: la cessione era nulla. Poteva poi Carlo V dimostrare, che Lodovico, nel cedere gli Stati ad Isabella, non chiese a Re Federico il R. Assenso, e che la posteriore conferma di quel Re, che ha la

[1] Sanuto, *Diarii,* vol. XXIV, col. 295; vol. XXV, col. 443; vol. XXVI, col. 241, 318, 404.

[2] *Collat. Part.,* vol. 14, fol. 189 t. Cfr. Lombardi, *Le cento immagini,* loc. cit. Pietro Fanelli, di cui scrive il Beatillo (loc. cit.), fu general Tesoriere dopo l'Affatati.

data del 10 aprile 1500, era stata spedita in realtà dopo il 25 giugno 1501, allorchè Federico trovavasi spodestato in Ischia. L'Imperatore mirava ad escludere Isabella e veniva in aiuto dello Sforza per la speranza che questi gli dava, colla sua mal ferma salute, di avere ben presto a morire senza lasciar prole, onde gli Stati dovevano esser devoluti alla Corona.

Bona opponeva che il feudo fu da Ludovico ceduto a sua madre *per sicurtà et satisfatione della dote di ducati centomila d'oro in oro,* ch'essa aveva portato al defunto suo marito Giangaleazzo Sforza, e che nel privilegio del 10 aprile 1500 veniva derogato a qualsivoglia ragione del Moro e di Francesco suo figlio. Ed enumerava le posteriori conferme e nuove concessioni ottenute dal Re Cattolico e da S. M. Cesarea, di cui innanzi abbiam fatto parola. A far valere queste ragioni, scrive il citato Lombardi, « non giovaron poco i maneggi e i trattati dell'Alifio », il quale « ritornato vittorioso in Polonia, fu tosto decorato col titolo di Burgravio, e fu quindi rispedito con la carica di general luogotenente ». Ma il Lombardi non scrive sui documenti, e crederemo col Petroni (sebbene questi citi documenti che non pubblica)[1] che l'Alifio a gran pena riuscì a sedare la rivoltura politica d'una parte del popolo barese parteggiante per lo Sforza, e che tornato indi a poco in Polonia, si avvide essere in disgrazia della Regina, dalla quale fu poi perdonato per istanze degli stessi Baresi. Afforza le notizie del Petroni ciò che leggiamo nello storico polacco Bernardo Vapovio, il quale non attribuisce all'Alifio alcuna parte in tutto il trattato, e scrive che Bona mandò subito ambasciatore allo Imperatore in Ispagna Stanislao Borech, Canonico di Cracovia « qui singulari industria et fide Barensis ducatus restitutionem pro Bona Regina et liberis eius a Cesare obtinuit »[2]. Difatti noi leggiamo il privilegio del 17 di-

---

[1] *Op. cit.*, I, 574.

[2] B. Vapovio, *Fragmentum* etc. in Cromeri, *De reb. Polonor.* Coloniae Agr. 1589, pag. 532.

cembre 1524, che ci troviamo di avere altrove pubblicato [1], col quale venivano senz'altro confermati a Bona Sforza tutti gli Stati controversi, salvo però il dritto della R. Corte e di altri terzi pretendenti alla successione degli stessi. Il diploma fu spedito allo scopo di rendere libere le rendite sequestrate durante il giudizio, onde lo Sforza potè posteriormente, a 26 maggio 1525, fare istanza al Consiglio Collaterale di Napoli per la indicazione dei termini a presentare i documenti pel proseguimento del giudizio. Ma quasi nello stesso tempo, avendo lo Sforza con l'opera dell'Imperatore ricuperato, dopo la battaglia di Pavia, lo Stato di Milano [2], cedè alla Corona Cesarea tutte le ragioni che vantava sui feudi del regno di Napoli, che già furono di Lodovico suo padre. Allora troviamo che la R. Camera considerando, che omai non sono in quistione che i diritti della Corona, la quale aveva spedito in favore di Bona il privilegio del 17 dicembre 1524; con decreto del 10 giugno 1525, riserbate le ragioni del Re, ordina e conferma il dissequestro delle entrate. Ed avviene, che « invalidato il possesso preso dall'Alifio nel maggio 1524, è notato il principio della signoria di Bona il 24 giugno 1525 ».

Quest'ultima notizia è del citato Petroni, il quale, ignorando il privilegio del 1524 e il decreto del 1525, non sa rendersi ragione del fatto che trova notato. Ciò che il Petroni sa e gli altri storici sanno è questo, che avvenne un accordo (non sanno dir quando, e non citano nè date, nè documenti), pel quale vita durante di Bona dovevano gli Stati durare in suo potere, eccettuato il castello di Bari, che doveva, anche vivendo Bona, ubbidire a Carlo V [3]. Nulla

---

[1] *Lib. rosso*, pag. 212. Quel documento da noi letto nel *Privil. Somm.*, vol. 22, fol. 62 t., trovasi pure nel vol. 58, fol. 93.

[2] V. Guicciardini, *Stor. d'Italia*, XVI, 3.

[3] Beatillo, *Stor. di Bari*, pag. 199, Napoli, 1637; Ratti. *Della fam. Sforza*, II, 69, Roma, 1791; Giannone, *Stor. civ. del R. di Napoli*, XXXIII, II, 1; Arditi, *Esame dei tit. della Ducal Casa di Monteleone* ecc., pag. 53 e seg., Napoli, 1805.

di tutto ciò si legge nel privilegio del 17 dicembre 1524 da noi pubblicato: a quel privilegio manca il carattere di accordo diffinitivo: quel privilegio, facendo salvo il dritto dei terzi e rimanendo aperto il giudizio, non può aver patti di usufrutto e di riserva del castello. Dunque l'accordo di cui hanno notizia gli scrittori non può essere quello provvisorio del 1524, stabilito coi documenti da noi riferiti. Evidentemente un trattato diffinitivo posteriore è fatto risalire al 1524 da chi, sapendo dei *maneggi* dell'Alifio e non avendo cognizione dei nostri documenti, vede di fatto in possesso del feudo la Regina Bona. Ed un trattato diffinitivo, e nei termini accennati dagli scrittori, vi fu di fatto; ma molto tardi: non prima del ritorno di Bona in Italia, non prima cioè del 1555. Fino a questo tempo Bona non ha posseduto in forza di altri titoli che di quelli del 1524 e 1525: la precaria situazione non è stata rimossa che dopo çirca trenta anni. Ed ecco come.

Prima di lasciare la Polonia, Bona ebbe bisogno di assicurarsi il governo dei suoi Stati in Italia per tutta la sua vita. A raggiungere il suo scopo, mandò prima Giovan Lorenzo Pappacoda e poi il Vescovo di Bitonto a S. M. Cesarea a trattare *un accordo,* come fa fede la memoria che noi troviamo di analoghe istruzioni date al Pappacoda in data 22 agosto 1550 e 31 marzo 1554, e al Vescovo nel 1557. Lungo fu il trattato; ma alla fine fu concluso quello di cui ebbero un barlume, senza data, gli scrittori: S. M. rilasciava liberi alla Regina Bona, sua vita durante, quegli Stati che aveva fin qui tenuti colla riserva dei dritti della Corona; ma ad evitare pretese degli eredi della Regina, alla sua morte, questa, oltre al rinunziare legalmente agli Stati nell'accettarne l'usufrutto, doveva con testamento dichiararne erede S. M. Cesarea. E il testamento fu fatto, ma proprio alla vigilia della morte di Bona, il quale avvenimento impedì che le fosse fatta la concessione, del cui contenuto, affidato a una *minuta,* rimane la memoria. Ma i documenti e la restante materia della grave contesa non entrano nella storia di Ostuni: noi qui dovevamo fissare la

memoria del sequestro delle entrate di Ostuni, e le cause che lo determinarono [1].

Le entrate di tutti gli Stati, alla morte di Isabella, raggiungevano la somma annua di duc. 20,193; onde, intestati su' R. Cedolarii gli Stati a Bona Sforza nel 1525, fu nel 1526 liquidato il relevio dovuto alla R. Corte dalla stessa Bona, per morte della madre, in ducati 7939, che furono sottratti dalla somma di ducati 13,145 di entrate pervenute alla R. Corte nel tempo del sequestro. L'adoa poi in quell'anno fu tassato pel Ducato di Bari in ducati 2002; per le terre in Calabria e per Monteserico in ducati 3021; per Ostuni in ducati 647; per Grottaglie in ducati 226 [2].

L'Alifio era tornato al governo degli Stati di Bona, e il Petroni, come accennammo, trova indicato il nuovo possesso di lui a dì 24 giugno 1525. Ma se la Regina, nella sua clemenza, potè perdonarlo e tollerarlo, i popoli non poterono non odiarlo. Egli fu d'animo altamente superbo, in-

---

[1] Riferiremo in altro nostro lavoro, più opportunamente, i documenti inediti di ciò che abbiamo affermato intorno al sequestro, dalla istanza di Francesco Sforza al testamento di Bona.

[2] *Cedol. ant.*, vol. 8, n. 19, fol. 55 t.; *Lib. I Relev. Otranto-Bari*, fol. 250, 253 e 296. — Notiamo che nel 1529 la tassa dell'adoa fu notevolmente aumentata: « *Terra di Bari.* La Ser. Regina di Apollonia pro integro adoha duc. II.ªCCCCXXXVIIII (2439) in quibus tenentur contribuere infrascripte Universitates pro rata subventionis vaxallorum, vid. Bari in duc. 227,3,8 1[3; Modugno in duc. 36,3,9; Palo in duc. 214,2,10. *Terra d'Otranto.* Ser. Regina Apollonie tenetur pro dicto iure pro annuis duc. 928,1,18 1[3 introytuum iurium baronum Hostuni duc. 487,1,0 2[3. Et pro duc. 774,3,3 quos exigit anno quolibet de juribus fiscalibus d. civ. Hostuni doc. 203,2,2 1[4. Et pro duc. 863,3,12 quos similiter exigit de iuribus fiscal. terre Griptaliarum duc. 226,3,9 3[4. In quibus tenetur contribuere pro rata vaxallorum dicta Universitas Hostuni in duc. 243,3,0 1[3. *Calabria citra.* Ser. Regina Apolonie tax. pro integro iure adohe pro infrascriptis terris duc. 833,4,1. Pro quibus tenetur contribuere infrascripte Universitates pro rata subventionis vaxallorum, vid. pro Rossano duc. 78,3,15; Longobucho doc. 83,3,0 » (*Cedol. ant.*, vol. 9, n. 21, an. 1529). Ma in data 7 luglio 1544 fu dal Vicerè, ad istanza di Bona, *correcta et moderata la taxa di adoha* come segue: « Per Bari, Modugno e Palo duc. 1065,3,16, et per li pagamenti fiscali ad ratione de duc. 13 1[2 per cento in quisto ultimo donativo doc. 519,4,6. Per Hostuni et Groctaglie duc. 243, et per li pagamenti fiscali ad ratione de 13 1[2 per cento in dicto donativo duc. 242,3,12 » (*Part.. Somm.*, vol. 254, fol. 41 t.; vol. 251, fol. 81 t.).

tollerante e vendicativo; e furono i delitti da tal carattere provocati, che lo resero odioso all'universale, onde Bona dovette poi prudentemente mandarlo ambasciatore presso la Repubblica di Venezia, dove morì nel 1543. Di due delitti fu serbata particolar memoria: della sparizione del tesoriere Gio. Giacomo Affatati di Bari [1], e della morte del Dottore Antonello Monopoli nostro concittadino. Ecco come troviamo raccontato il delitto che ci riguarda: « Hebbe l'Alifio anfratto tale col Dottore Antonello Monopoli gentil'huomo di Ostuni, ch'era stato Auditor generale dell'estinta Isabella d'Aragona nostra Duchessa, che nel mentre si ritirava quello alla patria per sfuggire altri incontri, lo fece per la strada ammazzare. Pretese la parte offesa che come delitto commesso fuor dello Stato di Bari, vi dovesse procedere la Gran Corte; ma prevalendo la potenza al dovere, convenne al Rev. D. Francesco Monopoli, Tesoriere della maggior Chiesa di Ostuni, ad Alessandro ed a Luca figli dello ucciso Antonello condonarli il delitto, come attesta l'istrumento dell'enunciata remissione dell'omicidio per Not. Nicolò M. Romanelli del 10 ottobre 1529 » [2].

Nonpertanto nei primi anni del suo governo l'Alifio ebbe a cuore la città di Ostuni, e specialmente, per quel che sappiamo, gli interessi del clero. Il 9 dicembre 1525 scrive al clero che *è per conferirsi in Ostuni* e provvederà convenientemente a un importante *negotio*, di cui noi nulla sappiamo. Altre lettere di questo tempo di subalterni dell'Alifio allo stesso clero trattano di beneficii vacanti; e una lettera del 28 settembre 1526 scritta da Giovanni Britio, Capitano di Bari, tratta di *un caso occorso ad un prete di Ostuni*, pel quale il Britio aveva interessato l'Alifio ad or-

---

[1] L'Affatati era andato di persona in Polonia a far valere presso Bona le sue ragioni contro l'Alifio. E fu ben ricevuto; ma nel ritorno fu arrestato in Lituania e non fu mai più veduto: fu certo una rappresaglia dell'Alifio. (V. Lombardi, *Ms. cit.*, pag. 282; e Massilla, *Cron.*, pag. 16). L'avvenimento è da porre dopo il 1531, nel quale anno troviamo ancora l'Alifio Governatore e lo Affatati Tesoriere dello Stato di Bari (*Collat. Part.*, vol. 14, fol. 189 t.).

[2] Lombardi, *Ms. cit.*, pag. 289.

dinare al Capitano di Ostuni di *non intromettersi* [1]. Tutto ciò ora a noi non importa; ma giova a farci avere una idea delle relazioni della nostra città col governo di Bona.

Non erano scorsi tre anni da che Bona era riuscita a spegnere tanto fuoco acceso nei Tribunali e nella parte esaltata della città di Bari, quando nel 1528 il suo Stato fu turbato dagli avvenimenti che seguirono alla venuta delle armi del Lautrec, per cui Bari ed Ostuni furono occupate dai Veneziani in nome della lega.

Della occupazione di Ostuni non avremmo avuto davvero esplicita notizia, se non vi avesse accennato Giacomo Antonio Ferrari, Leccese, autore di veduta. I fatti ch'egli narra non trovano riscontro nei più accurati storici di questo tempo, come il Giovio [2], il Guicciardini [3], il Paruta [4], e lo stesso Gregorio Rosso [5], che scrivevano in luoghi lontani dai nostri. Dai citati scrittori questo si ricava, che dopo le resa di Melfi e di Ascoli, si resero subito alle armi del Lautrec anche Barletta, Venosa, Trani ed altre terre circostanti, e che resistendo Manfredonia, mentre conveniva al Lautrec marciare verso Napoli, fu rimasta ai Veneziani alleati la cura di sottomettere quella città e di conservare le altre conquistate, mandando altresì l'armata veneziana di sedici galee, comandata dal Provveditore Giovanni Moro, alle riviere di Puglia. A questa armata si rese subito Monopoli, e mostrarono disposizione a fare lo stesso le città di Polignano, Mola, Brindisi ed Otranto, le quali con Trani e Monopoli erano le sei città già possedute dai Veneziani,

---

[1] *Arch. Capit. di Ostuni, Lib. di conclus. volanti.* — Alla morte di Isabella, venne nel 1525 Capitano in Ostuni Giovanni Calvete Spagnuolo, e l'anno seguente Gio. Battista Ventura di Trani, e dopo di lui Gaspare Musitano U. I. D. di Castrovillari. (*Pergam. di R. Cam.*, vol. 12 e 13, nn. 1156, 1159, 1161, 1209, 1220, 1221, 1235).

[2] *Istorie del suo tempo*, lib. XXXV e XXXVI. Venetia, 1560.

[3] *Storia d'Italia*, lib. XIX.

[4] *Hist. Venetiana*, I, VI.

[5] *Hist. delle cose di Napoli sotto l'Imp. Carlo V*, pag. 15-66. Napoli, 1635.

ed ora, per le ultime convenzioni avute colla Francia, destinate a tornare sotto il loro dominio. Mola e Polignano si resero difatti *di accordo*, poichè le sei città serbavano grato ricordo del mite governo del Leone di S. Marco, ed alla sua ombra anelavano rifugiarsi. Brindisi anch'essa aprì le porte, ma resisterono i castelli, i quali il Moro strinse subito di assedio. Intanto si trova a Taranto, mirando ad Otranto, quel valoroso Andrea od Antonio Ciurano. che, Capitano di mille *cavalli leggieri*, fra cui 500 Albanesi e Greci coi *cappelletti e con le targhe,* si era già segnalato a Manfredonia col ricacciarvi dentro Ranuccio Farnese che aveva tentato una sortita: ora a Taranto, a 20 di maggio, dava una memorabile rotta al Principe di Bisignano, che per poco non restò prigioniero, come restarono il Barone di Carovigno, Camillo Dentice, e il Governatore di Taranto. Un'altra vittoria del Ciurano fu quella che, secondo il Rosso, ebbe a 19 di aprile presso Avetrana sul Vicerè di Terra d'Otranto, il quale a stenti potè salvarsi in Gallipoli col Duca di S. Pietro in Galatina, onde Lecce e S. Pietro ed altre terre vicine si dettero ai Veneziani.

Or se interroghiamo il nostro Ferrari, il quale merita fra tutti maggior fede, per essere stato, come egli stesso rivela, gran parte dei fatti che racconta; noi avremo a colmare lacune ed a correggere errori. Ecco come è da ricostruire colla sua guida il racconto. I Veneziani non ebbero in mira le sole sei città di cui avevano avuto il governo: essi mirarono a conquistare tutte quelle che da Manfredonia a Otranto trovavano sul cammino. Il Ciurano *aveva fatto rivoltare* Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovenazzo, Bari, Mola, Putignano, Monopoli, Ostuni, Brindisi, Mesagne e le città mediterranee. Tutte queste città tocca e sottomette il Ciurano, e giungendo ad Ostuni incontra il Vicerè di Terra d'Otranto, D. Alfonso Castriota Marchese di Atripalda [1], il quale voleva opporsi alla marcia trionfale

[1] È questi quell'Alfonso Castriota Marchese di Atripalda, che comprò dal Pontefice Leone X la dispensa a contrarre nuove nozze con Camilla Gonzaga

con 500 Albanesi stipendiati col denaro dei Baroni Salentini. Ma avviene che i soldati del Castriota, alla vista del nemico, non solo rifiutano di combattere, ma posti sul petto gli asciugatoi *per banda bianca e francese*, sono i primi a saccheggiare i suoi bagagli! Rimasto con alquanti Baroni, fra cui Gaspare Petrarolo Barone di Burgagne, nipote del celebre Gaspare di cui innanzi abbiam tenuto parola, *ebbero tutti carestia di terreno per salvarsi;* e si salvarono in Gallipoli, ed Ostuni e Lecce e le città circostanti aprirono ai Veneziani le porte.

In questo fatto d'armi d'Ostuni è da riconoscere quello che il Rosso, il quale scriveva in Napoli, crede seguito presso Avetrana, come sulla sua fede credettero il Giannone [1] e il Tafuri [2]. Il de Simone crede, che, dopo essere stato il Castriota battuto ad Ostuni, *fu novellamente battuto presso Avetrana* [3]. Ma questa argomentazione non è lecita, poichè innanzi tutto il Ferrari non avrebbe ignorato e non avrebbe tralasciato di ricordare la seconda sconfitta: egli scrive invece che, battuto ad Ostuni il Castriota, si salvò in Gallipoli. Ma come avrebbe potuto ancora far fronte al nemico ad Avetrana se non aveva più soldati? Inoltre è a considerare che come pel Ferrari non esiste che il fatto di Ostuni, così pel Rosso non esiste che quello di Avetrana, e che il loro racconto, uniforme in tutte le circostanze, non varia che pel luogo. E il luogo non poteva essere che Ostuni, cioè il confine della Provincia di Terra d'Otranto che il Viceré voleva liberare dalla invasione: quale scopo poteva aver egli nel combattere presso Avetrana, quando

---

dopo aver consumato il primo matrimonio con Cassandra Marchese, la virtuosa donna amata e protetta dal poeta Sannazzaro. E sono state quaranta lettere del Sannazzaro, testè pubblicate, che hanno fatta chiara l'infamia del Marchese e la venalità della Corte Romana (V. NUNZIANTE, *Un divorzio ai tempi di Leone X* ecc. Roma, 1877. Cfr. ROSCOE, *Vita e pontif. di Leone X*, vol. VII, pag. 125. Milano, 1816).

[1] *Op. cit.*, XXXI, VI.

[2] *Dell'orig. di Nardò,* in TAFURI, *Opere*, I, 325.

[3] *Lecce e i suoi monum.*, pag. 22. Lecce, 1874.

Lecce, il capoluogo, era occupato? Noi quindi dal Rosso non accetteremo che la data: il 19 di aprile. E per l'altra data, dallo stesso Rosso indicata, del 20 maggio, sotto cui avviene l'accennato fatto d'armi di Taranto, riterremo confermato ciò che pur scrive il Ferrari, che cioè il Ciurano da Ostuni, inseguendo il Vicerè di Terra d'Otranto, sia andato a sottomettere Lecce, e che di là si sia recato a Taranto.

Ben presto la fortuna abbandonò le armi francesi: il Lautrec richiamò le forze dei Veneziani a Napoli: l'assedio di Brindisi fu tolto. Ma morto a 16 agosto il Lautrec, gli alleati decisero di far testa in Puglia, onde il Senato veneziano ordinò al Provveditore di mare di presidiare tutte le terre che si tenevano in nome della Repubblica o del Re di Francia, e di riprendere l'espugnazione dei castelli di Brindisi. Cinquemila uomini dovevano nello stesso tempo passare in Puglia sotto il comando di Renzo da Ceri e del Principe di Melfi. Ma non furono ritenute e presidiate che Trani, Polignano e Monopoli per Venezia e Barletta per la Francia: le altre, scrive il Paruta, *furono abbandonate.* Gio. Corrado Orsino, Giulio da Montebello e Orazio da Carpenna, toltisi dallo assedio di Brindisi, andarono a rinforzare Monopoli, governata da Andrea Gritti: altri andarono a Trani ed a Barletta.

Perchè mai furono *abbandonate* le terre conquistate? Perchè dopo la morte del Lautrec, dopo le sventure toccate al suo esercito, un mutamento era avvenuto nei popoli pugliesi, il cui animo era dianzi *bene affetto verso il nome veneziano e francese.* Ciò evita di notare il nostro Ferrari, il quale deve dar tutto ai Leccesi il merito di aver fatto abbandonare le terre conquistate. Egli racconta che proprio nel suo *Studio* fu iniziato un trattato, pel quale, concorrendo i Baroni di Terra d'Otranto, doveva il Marchese di Atripalda, Vicerè di Lecce, uscire da Gallipoli in campagna con mille soldati tra cavalli e fanti a riconquistare all'Imperatore le terre perdute della Provincia. Difatti *in un momento* le armi del Marchese *rivoltarono* prima Lecce e poi *tutta la Salentina provincia e parte di quella di Terra*

di Bari, disperdendo le schiere che nelle diverse città erano di presidio. Noi crediamo che allora anche Ostuni, ultima città di Terra d'Otranto verso quella di Bari, tornò alla divozione dell'Imperatore; ma, più che per le armi del Marchese di Atripalda, per esser lieta del governo di Bona Sforza. Perchè il Marchese non andò con i suoi prodi a riconquistare Monopoli? Perchè Monopoli rimase ferma a preferire le fauci del Leone di S. Marco agli artigli degli Spagnuoli, e contro la forza della sua volontà nulla poterono tutte le forze riunite del Marchese del Vasto e del Capitano D. Ferrante d'Alarcone, i quali dopo due mesi dovettero togliere il memorabile assedio.

I mille di Lecce si vantano intanto di avere anche riconquistata una parte della Terra di Bari; ma essi non oltrepassarono Fasano, terra situata fra Ostuni e Monopoli, terra che, occupata, non riuscirono a ritenere. Gli archivii, che questa volta son muti per Ostuni, ci rivelano che Fasano, presidiata dagli Imperiali e dal *Provinciale Consiglio Ydruntino*, resistendo ai Veneziani durante l'assedio di Monopoli, fu mal servita dagli Imperiali e dal Consiglio Idruntino. Il presidio fu insufficiente: furono devastate le campagne: il bestiame fu predato: l'istesso presidio, ed anche dugento cittadini, un bel giorno scaramucciando furon presi prigionieri, e la terra data a sacco e fuoco, fu quasi completamente distrutta. E se i cittadini vollero la libertà, ebbero a riscattarsi. Bello è leggere il documento [1], che rivela con quanto fondamento di verità ebbe a scrivere il Giovio, che « in questa guerra di Puglia, dove non si fece alcuna cosa notabile, dall'una et l'altra parte non s'attese se non a ladronezzi, a correrie et a guastar città ».

Il documento è come una protesta: come mai, dicono i cittadini, dopo tanti servigi *di buono animo* resi alla causa dell'Imperatore, dopo tanti danni, dopo avere avuto la patria e le case distrutte, siamo multati come ribelli? [2] Ma

---

[1] V. docum. I.

[2] La tassa *per ribellione* fu imposta a tutte le città *que deviarunt a debita fidelitate* (*Consultar. Somm.*, vol. 6, fol. 141).

questa protesta, che porta la data del 20 agosto 1530, quando dopo la pace di Cambrai e del congresso di Bologna l'Imperatore è rimasto padrone del campo, forse non mira che ad ingannare il Fisco. Noi sappiamo per gli storici citati, che con la vittoria dei Veneziani a Monopoli, sollevatasi la fortuna dei collegati, « molti Baroni e popoli, pentiti di avere aderito alla parte imperiale, dimostravano prontezza a nuova ribellione »; di fatti Brindisi riaprì le porte ai Veneziani, i quali tenevano infestato il mare fino al Capo di Otranto. Seguì la pace accennata e non proseguirono le vittorie, le quali non i mille di Lecce avrebbero potuto impedire. E Fasano allora avrebbe dimostrato al Fisco di essere stata, in questo secondo momento, ribelle all'Imperatore!

Qui abbiamo a deplorare che gli archivii non ci abbiano conservato che poche notizie per tutto un periodo di ventisei anni, quanti ne corrono dal 1529 al 1555, nel quale anno venne Bona Sforza a reggere personalmente i suoi Stati. A leggere cronologicamente i pochi documenti dei ventisei anni, ecco la povera cronaca che risulta.

A dì 30 giugno 1533 la città di Ostuni ottiene dal Viceré Pietro di Toledo di poter tenere ogni anno una fiera o mercato per dieci giorni consecutivi, a cominciare dal 9 agosto, vigilia della festività di S. Lorenzo. Ma più che una nuova concessione, pare una conferma dell'antica fiera di S. Lorenzo, di cui troviamo notizia nei capitoli del 1463 [1]. Nel 1533 dura ancora viva l'avita devozione per questo Santo, di cui trovammo la Chiesa fuori la città fin dal 1192 [2], ed è chiesa rifatta nel 1598 [3]: è divozione che durerà fino al 1657, nel quale anno il nuovo Santo in voga nella Provincia, S. Oronzo, darà il gambetto a S. Lorenzo, e la fiera del 9 ago-

---

[1] V. cap. I, pag. 6.

[2] V. *Chiesa Vescov. di Ostuni*, pag. 30.

[3] A 26 febbraio 1598 l'Università di Ostuni concorre con ducati quindici alla costruzione della Chiesa di S. Lorenzo (*Reg. Provis. R. Cam.*, fol. 72, nei *Proc. R. Cam. Patrim. Ostuni*, vol. 598).

sto in onore di questo Santo sarà tenuta il 26 dello stesso mese in onore dell'altro [1].

In questo anno, a credere al Melles, la Regina Bona donò al monastero di S. Benedetto in Ostuni alcune case e terre di pertinenza del Castello, presso *S. Maria la Porticella*, con istrumento del 19 aprile, rogato da Not. Matteo Bagnardo di Ostuni [2].

A dì 18 aprile 1536 il Re concede ai PP. di S. Francesco dell'Ordine dei Conventuali di Ostuni il privilegio di avere dalla R. Corte gratuitamente in perpetuo tomola sei di sale ogni anno, visto che fra' Conventi del regno che godono di tale limosina non v'è questo di S. Francesco di Ostuni [3].

A 6 febbraio 1539, ad istanza della Regina di Polonia, la R. Camera della Sommaria ordina che alle città di Ostuni e Grottaglie sia escomputato, nel prossimo pagamento dei fiscali che faranno per la terza di agosto, il denaro da esse anticipato lo scorso anno alla R. Corte per Ordine del Vicerè. L'escomputo per la città di Ostuni è di ducati 257, per Grottaglie di ducati 193, somme dovute alla Regina di Polonia, la quale riscuote i pagamenti fiscali ordinarii di quelle città [4].

A 25 febbraio 1539 altro ordine della R. Camera, perchè sia fatto ancora uno escomputo di pagamenti straordinarii sopportati dalla città di Ostuni per la sicurezza e difesa dello Stato. Quando nel 1536 venne avviso in Napoli, che Solimano Imperatore dei Turchi, ad istigazione dei fuorusciti napoletani, e specialmente del celebre Troilo Pignatelli, si disponeva ad invadere l'Italia per vendicarsi della disfatta subìta l'anno innanzi a Tunisi; primo pensiero del Vicerè Pietro di Toledo fu di fortificare le riviere del Regno [5]. Ed in

---

[1] V. docum. II.

[2] V. *Chiesa Vescov. di Ostuni*, pag. 101.

[3] *Part. Somm.*, vol. 229, fol. 64.

[4] *Part. Somm.*, vol. 193, fol. 169 t.

[5] Giovio, *Op. cit.*, P. II, lib. XXXVI. Cfr. Giannone, *Op. cit.*, lib. XXXII, c. IV.

sussidio istituì il servizio delle *poste* o *staffette*, colle quali mirava ad essere ragguagliato, nel modo più sollecito e continuo allora possibile, di tutte le novità ed esigenze; onde in data 25 giugno 1536 impose a tutte le città marittime da Napoli ad Otranto l'obbligo *di tenere in ordine dui cavalli et dui homini, li quali habiano da correre la posta diligentemente, in li casi che occorreranno*, dalla propria stazione fino a quella più vicina. Fra le città tenute al servizio delle poste fu Ostuni, ed a questa città, come a tutte le altre, fu promesso l'escomputo delle spese nei suoi pagamenti fiscali. Per altra patente del Viceré, del 27 marzo 1537, sappiamo che gli uomini e i cavalli furono scelti fra i più abili e pratici dal governo stesso, onde le città non ebbero che a sopportare una tassa: con questa patente sono tassate a ducati sei al mese le città di Andria, Corato ed Ostuni, ed è ripetuta la promessa dell'escomputo da farsi nei prossimi pagamenti. Intanto nei primi del 1539 eran quasi tre anni che Ostuni sopportava la tassa senza essere stata mai indennizzata, ed invano aveva ottenuto l'11 aprile 1538 ordine della R. Camera di essere ammessa all'escomputo: il Percettore di Terra d'Otranto *di dì in dì* protraeva l'adempimento. Ma crediamo che dopo il nuovo ordine del 25 febbraio 1539 l'escomputo sia stato conseguito [1].

Ma nel luglio dello stesso anno ecco nuovi timori del Turco. Il Viceré, avvertito che *l'armata turchesca è uscita fora*, sospetta che sia diretta nuovamente ai danni del regno: ripristina subito con circolare del 12 luglio 1539 il servizio delle staffette da Napoli ad Otranto; ma questa volta nello indicare le città tenute a tale servizio, fra cui è Ostuni, non accenna ad escomputo [2].

A dì 5 luglio 1540, ad istanza dell'Università di Ostuni, la R. Camera ordina al Credenziero del fondaco del sale di

---

[1] V. docum. III.

[2] *Collat. Curie*, vol. 9, fol. 234.

di Brindisi, che avendo quella Università eseguito i pagamenti fiscali, sia soddisfatta della quantità di sale che è dovuta [1].

Del 1543 rimane un frammento di capitolazione firmata dal Re, ad istanza della Università di Ostuni, già da noi altrove pubblicato [2]. Sono due capitoli: 1.° Ciascun proprietario di olivi nella marina può chiudere e circondare di mura la sua possessione; 2.° Sono confermati tutti i privilegi, statuti e consuetudini della città, quegli statuti e consuetudini che ora noi invano cerchiamo!

A dì 2 maggio 1550 D. Pietro di Toledo concede R. Assenso al pubblico istrumento con cui Gaspare Petrarolo, creato da Bona Sforza general Tesoriere e Percettore di tutte le rendite dei suoi Stati, offre suo figlio Lelio come principale garante, oltre gli altri garanti Magnifici Bartolomeo Falgheri, Gio. Alfonso, Tiberio e Mario Petrarolo della città di Ostuni [3]. Il Tesoriere di Bona è quel Gaspare Petrarolo, Barone di Burgagne, che trovammo al fatto d'armi di Ostuni nel 1528. Vogliamo qui avvertire che non è da confondere questo Gaspare del ramo dei Petrarolo che dimorava a Lecce, con Gaspare che nello stesso tempo vive in Ostuni ed è barone di Scaglione. Sono ben distinti nei documenti. Gaspare Petrarolo barone di Burgagne Pasolo e S. Salvatore, *de civitate Litii*, paga il relevio nel 1538, alla morte del padre, Bellisario, figlio del primo Gaspare [4]. A 19 novembre 1561 Gaspare Petrarolo *di Ostuni* paga il relevio alla morte del padre, Mario, e chiede l'investitura del feudo detto *Scaglione* [5]. Il primo, cioè il Tesoriere di Bona, ha un figlio a nome Lelio [6]; il secondo, il Barone di Scaglione, ha

---

1 *Part. Somm.*, vol. 197, fol. 213.

2 *Lib. rosso*, pag. 155.

3 V. docum. IV.

4 *Lib. I Relev.*, fol. 564; *Lib. II*, fol. 30. Cfr. Aldimari, *Mem. hist. di diverse fam. nob.*, pag. 680. Napoli, 1691.

5 *Lib. III Relev.*, fol. 367; *Cedol. T. d'O.*, vol. 23, fol. 964.

6 *Lelio Petrarolo figlio di Gaspare di Lecce* sposa Camilla Francone (V. De Lellis, *Fam. nob.*, II, 219. Ms. Bibl. Naz. Napoli, segn. X, A, 2).

due figli, Mario ed Antonio: del primo barone non sappiamo l'epoca della morte, dell'altro sappiamo che muore nel 1589[1].

Or quale dei due è quel Gaspare che nel 1551 è in relazione epistolare col *divino* Pietro Aretino? A noi pare che sia il Barone di Burgagne. Egli che è alla Corte di Bona, sa delle relazioni di questa con l'Aretino, del quale coloro che temono la lingua si mostrano ammiratori dell'ingegno: Gaspare segue l'andazzo, paga anch'egli il suo tributo di omaggio all'Aretino, e gli manda a regalare dei formaggi, di cui il *divino* era ghiotto, anzi ingordo. Ma più accetti dovevano giungergli per la provenienza: li riceveva da un personaggio della Corte di Bona. La lettera di ringraziamento, data a Venezia nell'agosto 1551, non ha che questo indirizzo: *Al signor Gaspare Petrarolo*, e non sappiamo se fu diretta a Bari od a Lecce[2].

Poi che Bona, come abbiamo accennato, ebbe menato a fine l'ultimo trattato con Carlo V, si dispose ad abbandonare la Polonia, sorda alle preghiere, ed anche alle violenze, fattele dal figlio, dalle figlie, dalla nobiltà e dal popolo, perchè non privasse il regno della sua presenza ed anche del

---

[1] *Cedol. cit.*

[2] *Il sesto libro delle lettere di* M. PIETRO ARETINO, pag. 45 t. Parigi, 1609. — Vogliamo qui riprodurre la lettera citata: « Al Signore Gaspare Petrarolo. Il Magnifico Vincenzo Moriale (degno in coteste parti della Veneta nazione consolo) prima hammi dato la lettra, che la nobile bontade vostra mi manda, et poi mi ha fatto dare i frutti, che la reale cortesia sua mi dona; ma perchè in l'una cosa vedessi il quanto sete di cuore amorevole, et nell'altra conoscessi il come nell'animo di gentilezza abbondate, con l'affetto sono obligato a ringraziarvi della benivolenza che mi mostrate in la carta, et con l'appetito vi tengo debito del piacere che havete dato al mio gusto. Imperochè non pure ghiotto di cotal sorte di formaggi, ma ingordo. Sì che per causa di questo bel presente et di quello mi offero di sempre esservi in l'amicitia nè più nè meno congiunto, che se gran somma di tempo ne gli anni fussi conversato con la S. V. in la prattica, nè saprei in altro testimoniare ciò ch'io dico che per via di pregarvi con tutto lo spirito in le viscere, che quando sia che l'occasione il permetta, mi disponiate in ciascuno interesse nel modo che disporreste voi stesso, caso che vi accadesse in ogni opera. Di agosto in Venetia MDLI ».

tesoro che aveva a portar seco fuori del regno. La Regina partì e giunse a Bari il giorno 13 maggio del 1555 [1].

Essa fece ben presto, non sappiamo precisare il tempo, una visita alle città del suo Stato di Bari, e da una delle sue lettere raccoglieremo in seguito, che, venuta in Ostuni, vi si trattenne tre giorni. Fu allora che donò alla Chiesa di Ostuni il *baldacchinum magnum de velluto carmosino*, come altrove avemmo a notare [2]. Non credete al Petroni quando scrive, che Bona donò al Vescovo il palazzo che aveva in Ostuni [3]. Dicemmo altrove, che nel castello prima del 1454, e poi nel R. Palazzo, costruito sulla parte distrutta del castello, abitavano *per antica concessione* i Vescovi [4]. Così è grave, mostruoso errore credere col Marciano e collo stesso Petroni che la terra e il castello di Villanova fossero edificati da Bona Sforza, quando al suo tempo il territorio dell'antica terra, già edificata da Carlo I d'Angiò, era stato annesso al territorio di Ostuni da circa un secolo, cioè nel 1463, nel quale anno era già stata *da gran tempo* distrutta [5].

Nella occorrenza della visita della Regina grandi feste dovettero esser fatte in Ostuni, a giudicare dalle iscrizioni e dalle armi della sua Casa messe sulle porte della città. Lesse queste iscrizioni nel 1584 il Principe Polacco Cristoforo Radziwill, della famiglia di Barbara Radziwill, odiata nuora di Bona [6], il quale Principe avendo intrapreso, per voto, il 16 settembre del 1582 un viaggio ai luoghi santi, di ritorno, approdò ad Otranto il 7 marzo del 1584. Fu a Lecce e di là, egli che doveva altamente interessarsi delle

---

[1] Arch. D'Addosio di Bari, fasc. 10.

[2] *Chiesa Vescov. di Ostuni*, pag. 104.

[3] Petroni, *Op. cit.*, I, 616.

[4] *Chiesa Vescov. di Ostuni,* pag. 72; e vedi innanzi al Cap. I, pag. 14 di questo volume. La notizia del Petroni è tolta dal Melles (*Ms. cit.*, § 6) che non sa mai che cosa si dica.

[5] V. i nostri *Docum. per la Storia di Villanova,* pag. 22 e segg.; e vedi innanzi al Cap. I, pag. 6 di questo volume.

[6] È famiglia ancora fiorente in Polonia: il *Principe Radziwill* è uno dei più importanti rappresentanti della Polonia al Reichstag a Berlino.

cose di Bona Sforza, volle andare ad Ostuni, che fino a 26 anni addietro era stata soggetta a quella Regina. Egli scrisse le sue memorie di viaggio, nelle quali ora leggiamo ciò che segue [1]: « Ad civitatem Messianam pro prandio, pro nocte pervenimus Astunum; quae civitas in monte, situ eleganti posita, pertinebat quondam ad Reginam Poloniae Bonam, quae cum eo ex Polonia reversa descendisset, sub eius insignibus in duabus portis congratulationes inscriptae fuerunt, quae vetustate una cum coloribus exolescunt. In prima porta supra insignia: BONAE SFORTIAE ARAGONIAE REGINAE JOAN | NIS GALEACII DUCIS INSUBRUM FILIAE OB | REGNUM SARMATIAE ET IMPERIUM IN SCY | THAS AD THANAIM ET BORYSTHENEM MUL | TIS ANNIS RECTO ORDINE EX REPUBL. ET RE | LIGIONE GESTUM ASTUNEN. PUBLICE. — In altera porta in urbis ingressu, supra insignia: BONAE SFORTIAE SARMATAR. SCYTHARUMQ. | CIS TANAIM REGINAE AB ULTIMO SEPTEN | TRIONE POST ANNOS TRIGINTAOCTO RE | DUCI OB IURA ET IUSTITIAM IN URBEM RE | VOCATAM ASTUNENSES PUBLICE. — Distichon sub insignibus: AUREA SATURNI REDIERUNT SECULA FIRMA | SCEPTRA TENENTE MANU NOMINE REQ. BONA » [2].

Dell'interesse, dell'impegno, della cura amorosa con cui prese Bona a governare personalmente i suoi Stati, sono testimonianza le sue venti lettere inedite che noi abbiamo raccolto, le quali mentre sono le sole che sian note, è meraviglia come tutte si riferiscano alla città di Ostuni. Noi dobbiamo leggere e commentare ad una ad una queste lettere, se vogliamo intendere quattordici mesi di storia del nostro paese, dal 18 giugno 1556, data della prima lettera, al 24 agosto 1557, data dell'ultima [3].

---

[1] *Jerosolymitana peregrinatio Illustrissimi Principis* NICOLAI CHRISTOFORI RADZIVILI, *Ducis Olicae etc. primum a* THOMA TRETERO *custode Varmiense ex polon. serm. in latin. translata* etc., pag. 261. Antuerpiae, 1614.

[2] Giuseppe Santoro, che raccolse nel secolo scorso le nostre iscrizioni (Ms. presso di noi) riferisce il distico letto dal Radzivill, con una variante da preferire: invece di *secula firma*, legge: *secula prima*. Forse il distico era inciso: le altre precedenti iscrizioni, dipinte, non poterono esser lette che dal Radzivill.

[3] V. docum. V.

Nel giugno del 1556 un mercante di Bari, Bartolomeo Raino o Reina, avendo acquistato olii in Ostuni, ed essendo venuto con una marsiliana nel porto di Villanova a caricarli, trovò che il Doganiere pretendeva pagamenti di dogana, che gli parvero non consueti, onde ebbe ricorso a Bona. La quale chiese spiegazioni al Doganiere delle asserite novità, ed ebbe a sapere che si trattava della tassa detta *di piazza* per l'asportazione dell'olio (Lettera I). Al che rispose Bona, che, per speciale grazia, aveva fatti esenti i Milanesi da tali pagamenti (i Reina erano di Milano) [1], e ciò *perchè tanto più concorressero mercantie per honore et utile di cotesta nostra città,* tanto era a cuore alla Regina il progresso del nostro commercio (Lett. II). Allora al nostro piccolo e non sicuro porto, ma nello stesso tempo di non piccola importanza, accorrevano le marsiliane di molti mercanti milanesi, fra cui noi troviamo memoria in questo tempo di quelle di Andrea Albritio, di Ambrosio Cascina, di Antonio Solaro, di Antonio de l'Ulmo e di Giovanni Antonio Ayroldi [2]. Altrove dimostrammo che non da Milano soltanto accorrevano, ma da tutte parti d'Italia e dalla Turchia [3]. Ma, soggiungeva la Regina, mentre manteniamo la franchigia, saremo contenti di sentire ciò che vorrà dirci in proposito il *Pifano.* Era costui Gio. Paolo Antonio Epifani di Ostuni, il quale, come sapremo da do-

---

[1] La nobile famiglia milanese *Reina* venne a Bari nel 1501 con la Duchessa Isabella d'Aragona, e si estinse verso l'anno 1636 (V. Bonazzi, *La Cron. di V. Massilla,* pag. 28. Napoli, 1881).

[2] Costoro goderono la franchigia concessa da Bona fino al 1560, nel quale anno, mutato lo stato delle cose, vedremo che furono i Milanesi chiamati a pagare come tutti gli altri cittadini. Gio. Antonio Ayroldi pare che sia venuto prima degli altri ricordati in Ostuni. Memorie presso la famiglia Ayroldi fanno credere che sia venuto fin dal 1524. Noi lo troviamo già stabilito in Ostuni nel 1568 con l'ufficio di Locotenente del Grande Almirante; nel 1579 vi è pure *Stefano Ayroldo de Mediolano mercator Hostunii morans* (Curia Vescov. di Ostuni, *Cod. cit.; Docum. per la stor. di Villanova,* pag. 30).

[3] *Doc. per la stor. di Villanova,* pag. 33. Ai mercanti di Bergamo ivi indicati sono da aggiungere Marco Bazzizia e Gio. Francesco Cirardelli che dimorano in Ostuni nel 1553 (Arch. D'Addosio di Bari, *Pergam. n. LXX,* in *Rass. Pugliese,* an. X, fasc. 6, pag. 126).

cumento che addurremo in seguito, fu per più di undici anni *Rationale generale di tutto lo Stato* della Regina Bona, fino al giorno della morte di lei. Il Doganiere poi, cui scrive la Regina, è Luigi Carducci, di nobile famiglia fiorentina: venuto nelle nostre provincie nel 1474 coi fratelli Filippo ed Andrea, questi si fermarono in Bari ed egli passò in Ostuni [1].

Sospesa la decisione della vertenza coi Milanesi, Bona dà frattanto assetto a un'altra pratica che pure riguarda la dogana. È morto Andrea di Leone, portinaio ad una delle porte della città, destinato ad impedire che *esca homo con mercantia se non porta impolletta* [2]: la dogana perciò *non può stare senza portararo*, dice la Regina. E si affretta a scegliere, da elenco propostole dal Doganiere, il portinaio in persona di *Angelo de Phinis,* al quale non rifinisce di raccomandare zelo, diligenza e fedeltà. E sollecita le riparazioni che si fanno alla torre *vicino la porta solita* (forse la *porta del ponte*, cui abbiamo innanzi accennato), perchè possa essere assegnata l'abitazione al nuovo portinaio. Non trascura di ordinare, che, fatto l'inventario degli oggetti appartenenti al precedente portinaio, siano gli stessi oggetti consegnati alla moglie di lui (Lett. II-III).

Che cosa abbia detto e dimostrato l'Epifani a Bona riguardo alle tasse dei Milanesi, noi non sappiamo; ma nel gennaio del 1557 essa si piega a voler che siano prese informazioni da altre città vicine che hanno dogana (Lett. IV). Avendo però il doganiere dimostrato che a Bisceglie i Milanesi non erano esenti, essa ordina di soprassedere ancora dalla esazione, volendo assumere direttamente altre informazioni (Lett. V). Ciò dimostra che la Regina pur essendo disposta a ritirare la *speciale grazia* concessa, voleva intendere se vigevano ancora nelle città vicine i noti privilegi di esenzione accordati ai Milanesi da Ferdinando I

---

[1] Bonazzi, *Op. cit.*, pag. 18.
[2] Così si legge nel docum. VII.

d'Aragona [1]. Finalmente il 28 marzo decide che dai Milanesi si debba esigere invece del pagamento della *piazza*, quello del *fondaco*, ed ordina che sia liberato il deposito degli olii, onde argomentiamo che l'olio era stato sequestrato (Lett. VII).

La Regina passa ad interessarsi di altro. Era avvenuto nel gennaio che alcuni mandriani di Carovigno avevano ardito di togliere violentemente dalle mani dei Baglivi di Ostuni alcune vacche da questi sequestrate. La Regina non vuole un processo nella R. Udienza di Lecce: vorrebbe poter mettere le mani addosso a qualcuno dei mandriani, o alle bestie, per ordinare poi quel che fosse da fare (Lett. V). Da ciò, pare, ha origine un dubbio del Doganiere intorno alle sue attribuzioni, che Bona risolve non senza nostra istruzione. Quando si dice che il Doganiere decide diffinitivamente le cause senza lasciar dritto ad appello, s'intende delle cause decise dai Baglivi ed a lui appellate; ma non già che le sentenze di prima istanza del Doganiere non possano essere appellate: ciò sarebbe *troppo gran prerogativa;* onde è giusto che l'appello sia portato innanzi al Capitano, che rappresenta la stessa utile Signora della città. Ciò è anche prescritto, soggiunge, dalle consuetudini di Ostuni, che son pure conformi alla legge (Lett. VIII).

Il 9 marzo la Regina esprime al clero di Ostuni il suo rincrescimento per l'avvenuta sospensione di alcune trattative con l'Università, stante certa voce che non meritava esser raccolta dal clero e dal Vescovo: li esorta a stipulare senz'altro il contratto (Lett. VI).

Non potremmo ora intendere di quale contratto si tratti se non avessimo il sussidio di documenti che, colla lettera, ci fornisce l'Archivio Capitolare di Ostuni [2]. L'Università trovavasi gravata di debiti, di cui voleva liberarsi con l'imposizione di una tassa, la quale non poteva non riuscir troppo pesante ai cittadini, se almeno questa volta non con-

---

[1] V. Petroni, *Op. cit.*, I, 509.
[2] *Lib. di conclus. volanti*, fol. 51 e seg.

corressero i preti esenti da tutte le tasse. Pare che ad esortazione della Regina, più che per carità di patria, i preti si piegassero a pagare per l'anno 1557 *la decima delle vettovaglie ed olio nascituro nelle loro possessioni ecclesiastiche e patrimoniali;* ma il 17 dicembre 1556, congregato il Capitolo alla presenza di Gio. Carlo Bovio, ancora coadiutore del Vescovo Pietro suo zio [1], fu deciso che dovesse l'Università esser tenuta ad una qualche ricompensa verso il clero, tenendo di ciò avvisata Sua Maestà. Non sappiamo che cosa abbia questa risposto: certo è che il Capitolo, congregato come prima a 10 gennaio 1557, concluse chiedere in ricompensa all'Università ducati seicento, da pagarsi in tre anni, dal 1558 in poi, e Gio. Carlo Bovio lesse al Capitolo, per l'approvazione, la lettera che ciò annunziava alla Regina, e fu approvata. La Regina rispose che essendosi l'Università rimessa al suo arbitrio, quanto alla ricompensa, occorreva che anche il clero vi si rimettesse; onde il 14 febbraio, dopo uniforme conclusione, fu scritta dal Bovio la lettera seguente: — « Sacra et Ser.^{ma} Maestà. Havendo li giorni passati noi scritto a Vostra Maestà et mandatole li capitoli de la decima per l'anno da venire, V. M. ci rispose, che havendo questa Magn. Università rimeso in poter di quella la domanda et la ricompensa che noi in ditti capitoli facevamo, che midesmamente noi ci dovessimo rimettere alla voluntà sua, dicendoci che V. M. providerà che nè la Magn. Università, nè noi restiamo damnificati. Pertanto conoscendo noi V. M. esser summa giustitia, et volendoli essere obedienti vassalli.... hoggi ne simo contentati di rimettere questa ricompensa all'arbitrio di V. M. cossì come per la presente rimettiamo. Stando in suo robore li altri capitoli. Non altro. N. S. Iddio dia salute a V. M. cussì come giorno... lo pregamo. Da sua cità de Hostuni il dì 14 de febraro 1557. Di V. M. Ser.^{ma} oratori et vassalli il Capitolo et clero di Hostuni. *(A tergo)* Alla Sacra et Ser.^{ma} Maestà la S.^{a} Regina de Polonia nostra padrona observ. ».

---

[1] *Chiesa Vescov. di Ostuni,* pag. 98.

Non sappiamo la risoluzione della Regina: dopo la riferita lettera del clero non troviamo che l'accennata lettera di Bona del 9 marzo, dalla quale si ricava, che mentre si trattava di stipulare la capitolazione, eran sorte delle voci che pare insinuassero esser per stabilire i preti un precedente fatale per le immunità, onde, riferite le voci alla Regina, questa, meravigliandosi della credenza prestata, rammentava che nè in Bari, nè altrove eran costretti i preti *a pagamento alcuno*. A questa assicurazione il contratto viene stipulato, e i preti contribuiscono ai pagamenti a forza di preghiere e di ricompense! Le quali ultime se non furono date nella somma chiesta di 600 ducati, dovettero i cittadini pure esser grati alla Regina. Ma il clero aveva avuto ragione di dubitare e di avere in sospetto le convenzioni: esse seguitarono ad aver vigore, e non furono abolite, come diremo, che nel 1634!

Il 23 maggio Bona partecipa al Carducci l'intenzione che ha di fare un'opera buona: essa vuole che *in honore della gloriosa Madonna sieno distribuiti ai poveri di Ostuni cento tomola di grano* di sua proprietà, che sono in potere del suo Erario. Cola Maria Bisantizzi, che pare sia l'Erario, gli indicherà quale è il grano da distribuire, e Ferrante Bisantizzi, Dottore in medicina, dovrà esser presente alla distribuzione (Lett. IX). Di questo Ferrante doveva far gran conto la Regina Bona: è lo stesso Ferrante Bisantizzi, di antichissima, nobilissima e ricchissima famiglia ostunese, che troveremo con altri medici al letto di morte della Regina, e firmato come testimone nel testamento da lei dettato. Procuratosi un elenco dei poveretti di Ostuni, lo mandava la Regina al Carducci, perchè sapesse a chi era da distribuire il grano, non senza indicare i poveri che credeva stanziassero innanzi alle Chiese, così come per antica usanza facevano a Napoli; ma avendo poi saputo che ciò non era, aveva approvato che fossero stati presi invece altri in considerazione (Lett. XI).

Ecco un altro che vuole essere esente dalle tasse per l'esportazione dell'olio. È un cittadino di Lecce; e i citta-

dini di Lecce pare godano la franchigia della dogana in Ostuni. A Bona ciò non dispiace; ma a patto che a Lecce siano pur trattati franchi di pagamenti di dogana gli Ostunesi; poichè, scrive la buona Regina, il 26 maggio, *non volemo comportare che li vassalli nostri siano in modo alcuno agravati et indebitamente superati da altri* (Lett. X).

Pare che Bona mandasse navi da Bari nel porto di Villanova e alla torre di S.ª Sabina a caricarle di pietre, di quelle pietre di Ostuni, di cui allora più che adesso si sapeva quanto fossero adatte per nobili costruzioni. Un bel giorno, nel luglio, invece di pietre le vien mandata dell'*avena*, che pare fosse donata dall'Università: la Regina approva che le pietre sieno spedite dopo dell'avena (Lett. XII). Non sappiamo quante centinaia di tomoli abbia avuto col primo viaggio; col secondo del 23 luglio fu spedito il residuo di cento tomoli e una parte delle pietre (Lett. XIII).

Finiscono così le lettere dirette al Doganiere, e con queste gli argomenti di modesta importanza: quelle scritte in agosto, che sono sette, e sono le ultime, alla Università, al Capitano [1] e al Capitano a guerra di Ostuni, sono di ben altra importanza.

Scrive Bona la lettera del 5 agosto 1557 (Lett. XIV) agli amministratori della nostra città [2]. È una lettera ufficiale, che annunzia all'Università un provvedimento che non è una novità per nessuno. Si teme una invasione del Turco.

---

[1] Capitano in questo anno è Marcantonio Mannarino di Rossano; e Sindaco Giacomo Petrarolo (Proc. R. C. S. *Patr. Ostuni*, v. 598, fol. 42).

[2] Non è mica diretta al *Vicario generale in Ostuni*, come venne detto a chi pubblicò la prima volta queste sette lettere. Se a tergo non è chiaro l'indirizzo e non si può leggere che *Magn. nobili.....*, è però chiaramente scritto a piedi della lettera: *All'Università di Ostuni.* E a tergo della prima carta è trascritta la risposta alla Regina, firmata da *Cola Francesco Scalona, Loisio Carducio, Colella Bisantitio,* i quali nell'accusare ricevuta della lettera, assicurano che *parati sunt obedire.* La pubblicazione accennata fu fatta nella *Rassegna Pugliese* di Trani, an. II, n. 22, pag. 343; ma fu fatta su copie semplicemente non conformi agli originali, come può vedere chi confronti quella pubblicazione colla nostra, che facciamo sugli autografi esistenti nella Biblioteca Nazionale di Napoli, nel fascio segnato XIII, B, 56.

Ostuni, città prossima al mare, dice la Regina, potrebbe essere assalita: bisogna che si trovi presidiata e si difenda: ha perciò mandato in Ostuni un *Capitano a guerra* nella persona di Roberto Casamassimi di nobilissima famiglia di Bari [1], così come a Bari aveva destinato il Pappacoda [2]. Lo stesso Casamassimi fu il porgitore della lettera: egli veniva a comandare e a riscuotere l'ubbidienza per le cose della guerra.

Ma perchè viene il Turco? Chi l'ha chiamato questo terribile nemico del nome cristiano? L'ha chiamato S. S. il Pontefice di Roma, il gran promotore della Inquisizione! Ciò non scrive già la Regina, ma lo scrivono i nostri storici, i quali soggiungono che il Vicerè di Napoli, a provvedere la difesa, chiese ai Baroni ed ai Governatori delle provincie denari e soldati, e che ordinò di tener ben guardate le terre di marina [3]. A non credere agli storici, crederemo ai documenti. Noi leggiamo ciò che appunto scriveva il Vicerè Duca d'Alba il 1.° marzo 1557, premuto dalle difficoltà della difesa: in vista degli apparati di guerra, egli scriveva, *che fa il Papa* in lega con altri potentati, *et con havere ancora invocata l'armata Turchesca contra S. Maestà per invadere questo regno*, bisognando *denari assai*, ed essendo tutti i rimedii esauriti, non resta, a non gravare più oltre i popoli, che invitare i Vescovi, i Monasteri e gli Abbati a prestare denaro alla R. Corte. Il Vescovo di Ostuni è tas-

---

[1] V. Bonazzi, *Op. cit.*, pag. 11.

[2] V. Petroni, *Op. cit.*, I, 617.

[3] A. Andrea, *Della guerra di campagna di Roma e del R. di Napoli l'anno 1556 e 1557*. Napoli, 1769. In Gravier, VII, 50; Botta, *Stor. d'Italia*, lib. IX; Giannone, *Op. cit.*, lib. XXXIII, 1. Nella prima di queste opere si legge, che il Vicerè di Napoli vedendo che nella capitolazione sottoscritta dal Re di Francia, dal Papa e dal Duca di Ferrara, il primo aveva fra le altre cose promesso di richiedere al Gran Turco una *grossa armata* che infestasse le marine di Calabria e di Puglia; si diè a pensare alla sicurezza dei luoghi marittimi. « Mandò a ciascuna terra importante di Puglia per tutta Calabria un Signor titolato o cavaliere di qualità e con ordini bastanti a fortificarsi e a guardarsi ». Il primo pensiero l'ebbe per Brindisi « per istare questa città nelle frontiere dell'Epiro ». Era il caso di Ostuni.

sato in ducati 133, il Monastero di S. Francesco, che era un ricco monastero, in ducati 22 [1].

Non è a credere intanto che la Regina si sbracci o si dispendii troppo per la difesa della città: la Regina non manda i soldati, ma solo il Capitano. I soldati sono gli stessi cittadini, che hanno cuore di battersi: essi non hanno bisogno che di uno che comandi: se pure occorreranno altri soldati, avevano detto i cittadini, li mandi la Regina e dalla Università saranno pagati. Ond'è che Bona scrive al Capitano dell'altra sua città di Terra d'Otranto, Grottaglie, che tenga pronti cento o più fanti, i quali manderà in Ostuni ad ogni richiesta del Capitano a guerra, che colà, supplicata dai cittadini, ha già inviato, avvertendo che i fanti saranno pagati (Lett. XV).

Come il Casamassimi fu giunto in Ostuni, si dette a far provvista di polvere, di bombarde e di bombardieri, e fece anche ciò che non pare fosse nelle sue attribuzioni: fece tenere ben spazzate le vie della città. E di tutto tenne informata la Regina, la quale con lettera del 19 agosto, approvando, gli suggerì di punire senza misericordia e rispetti chi gli ricusasse ubbidienza: suggerì di tener pronti i fanti forestieri, pur badando, a risparmiar spese all'Università, di chiamarli quando il bisogno lo costringesse. Intanto, chiamati sotto le armi tutti i cittadini idonei, li divida in quattro squadre sotto il comando di quattro *Caporali*, che chiamerà alternatamente alla guardia della città: ordini con cura i soldati, e li sottoponga spesso a riviste (Lett. XVI).

Il Capitano a guerra ebbe ben presto avviso d'un movimento dell'armata turchesca, e ne dette a sua volta avviso a Bona, la quale già aveva saputo che l'armata si era allontanata andando *ala Previsa, ottanta miglia di là da Corfù* [2]. Speriamo, diceva la Regina con la lettera del 13 agosto, che non s'abbia ad avere altro fastidio: nonpertanto

---

[1] *Collat. Curie*, vol. 16, fol. 128.

[2] *Prevesa*, città della bassa Albania, situata all'imboccatura del golfo d'Arta, presso le rovine dell'antica *Nicopoli*.

vigilate: ora avete anche i soldati *che ne habbiamo noi remandati* (?), e potremo mandarvi altri soccorsi ove l'armata facesse ritorno: mandate pure a Bari a prendere archibugi ed alabarde. Intanto chiedeva notizia dei disertori che avevano pure asportate le armi (Lett. XVII).

Il Casamassimi aveva emanato *bandi* sul servizio da prestarsi dai cittadini; ma alcuni si eran resi disertori, altri non eran comparsi alla mostra, onde uno ebbe di bei tratti di corda, ed altri furono arrestati. In compenso il Vescovo aveva permesso che anche i preti intervenissero nella guardia della città, che è come dire alla guardia *di loro stessi.* La Regina scrive il 19 agosto che desidera l'elenco dei disertori, e che bastano i tratti di corda, e che gli arrestati possono essere rilasciati *con plegiaria.* Raccomanda che sieno *inviolabilmente* eseguiti gli ordini sulla nettezza della città: quando essa fu in Ostuni, e vi dimorò tre giorni, non si avvide delle *sporcitie.* Benedette sporcizie, poi che per quelle abbiamo così precisa notizia della dimora in Ostuni della Regina di Polonia! Per quelle noi evitiamo le sporcizie che gli scrittori fanno sulla carta quando, scrivendo la storia senza documenti, fanno, ad esempio, dimorar Bona abitualmente nel suo palazzo di Ostuni, e là perfino la fanno morire [1]!

Passa la Regina a far parola di un fatto per noi oscuro. Il Casamassimi ha parlato con un Uditor regio; ma la Regina vorrebbe con lettera confermato quello che gli ha detto a voce, ad avere un documento *della volontà del Signor Marchese*, al quale la stessa Regina ha scritto la lettera che il Casamassimi curerà di consegnare. Il Marchese è quello di *Torre Maggiore.* Noi dimostrammo altrove che così si trova indicata nel secolo XV la terra di Carovigno limitrofa ad Ostuni [2]; onde il *Marchese di Torre Maggiore* non può essere che Scipione Loffredo, in questo tempo Si-

---

[1] Melles, *Ms. cit.*, § 1; Arditi, *Corogr. stor. e fisica di T. d'O.*, pag. 433. Lecce, 1883.

[2] V. *Chiesa Vescov. di Ostuni*, pag. 69.

gnore di Carovigno [1]. Altrimenti, perchè Bona manderebbe la lettera pel Marchese al Casamassimi? Gli è che questi può dare a quella facilmente ricapito. Ma quale è l'oggetto del trattato tra la Signora di Ostuni e il Signore di Carovigno? In questo momento non può essere che la reciproca difesa (Lett. XVIII).

Con altra lettera del 23 agosto Bona scrive al Casamassimi che è lieta del ricapito dato alla lettera diretta al Marchese di Torre Maggiore, e che aspetta la risposta insieme alla lettera del R. Uditore che faccia fede *della volontà di detto signor Marchese*. Chiede ancora l'elenco dei renitenti a comparire alle mostre, e quello dei disertori con armi e bagaglio: non sa che farsi dell'elenco mandatole dei fuorusciti di Ostuni, resisi tali, per altre cause, prima della particolare missione di lui in quella città. A che ricercar cose vecchie? Ma se alla Regina non interessano più le cose vecchie, noi vorremmo ben sapere qualcosa di quei fuorusciti: sono volgari malfattori, ovvero cittadini scontenti dell'amministrazione o del governo che hanno abbandonato la città? Certo è che la Regina li ha come perdonati, e quasi rimprovera il Capitano del zelo inopportuno.

Ciò che pure desidera la Regina è il processo a carico di Gio. Cesare Zaccaria della nobile famiglia di Ostuni, già altre volte ricordata. Egli ha ucciso il giovane Leonardo di Napoli: sia arrestato, se è possibile, e sia ben guardato; ma non si proceda dal Capitano ad atto alcuno. La Regina non poco interessamento dovette prendere per tale avvenimento. Gio. Cesare aveva da lei ottenuto un privilegio, datato da Cracovia a 20 ottobre 1550, col quale gli veniva confermata la parte del feudo di Lardignano posseduta già dal defunto Giulio Zaccaria suo padre; ond'era divenuto suffeudatario della Regina [2]. Altri della stessa famiglia si trovavano di essere, come vedremo, agenti della Regina,

---

[1] Andriani, *Carbina e Brindisi*, pag. 109. Ostuni, 1889.

[2] *Relev. lib. II*, fol. 645 e seg.

ed altri avevano imparentato colla famiglia del Vescovo Bovio[1], pel quale Bona aveva tanta deferenza. Che avvenne? Fu arrestato Gio. Cesare? Fu punito? Venne meno innanzi ai nomi Bovio e Zaccaria la fermezza e l'equità della Regina? Noi non possiamo nulla affermare; ma la notizia che troviamo della morte di Gio. Cesare, avvenuta il 27 novembre dello stesso anno, tre mesi dopo il commesso omicidio, più che farci pensare ad una morte naturale, ci fa credere che se non fu la vendetta dei congiunti dell'ucciso, fu la giustizia di Bona che lo raggiunse[2]. Quel trovare ripetuto l'ordine di non procedere ad atto alcuno contro Gio. Cesare Zaccaria non deve farci altro supporre che il desiderio di Bona di procedere secondo giustizia: così a riguardo di un tale che aveva *causato rumore nelle guardie*, forse con un falso allarme, ordina di tenerlo prigione, di assumere informazioni, di mandarne a lei copia; ma pel resto di aspettare gli ordini. Al Casamassimi, per quanto Capitano a guerra, non voleva Bona lasciar facoltà di giudizii sommarii (Lett. XIX).

Ma ecco che a questa lettera del 23 segue un'altra del giorno seguente. Il Casamassimi ha scritto alla Regina qualcosa *dell'armata turchesca,* onde l'Università di Ostuni pensa d'introdurre in città cento fanti. Dunque v'è un pericolo? È in vista l'armata del Turco? Ciò non si sa dagli storici citati, i quali scrivono che quell'armata giunse troppo tardi, nel giugno 1558, quando già il Papa e il Re di Francia, che l'avevano chiamata, avevano già conchiusa la pace col Re Cattolico[3]. Pare che, come la prima volta, l'armata segnalata nella marina di Ostuni verso il 23 agosto dovette

---

[1] V. Volpi, *Ist. dei Visconti,* pag. 78-80; Santoro, *Ms. cit.*

[2] *Relev. cit.* Jacopo Zaccaria chiede l'investitura dei beni feudali in Lardagnano, pei quali vuol pagare il relevio, essendo avvenuta la morte del fratello Gio. Cesare a dì 27 novembre 1557.

[3] Ma quell'armata non toccò i nostri lidi: saccheggiata la città di Reggio, si pose nel Tirreno, ed entrata fin dentro il golfo di Napoli, diede un sacco lagrimevole a Massa e a Sorrento (V. Castaldo, *Istorie,* in Gravier, VI, 135; e Col. Pacca, *Ist. del R. di Napoli,* in Perger, XIX, 178).

tornare indietro: certo non senza ragione si introducevano i cento fanti che erano serbati pel momento del pericolo: non senza ragione Bona ordina di farli venire *donde potrà averli* (non eran pronti quelli di Grottaglie?): non senza ragione raddoppia il fervore nel raccomandare al Capitano a guerra diligenza, vigilanza, sollecitudine *per difendere et salvare quessa* (cotesta) *nostra città*. La patria è davvero in pericolo: che avverrà?... Non lo sapremo, perchè le lettere sono finite, e non vengono altri documenti in sussidio. Fino a qual tempo rimase armata la città di Ostuni e comandata dal Capitano a guerra? Forse fino al giugno del 1558, o, come pare più probabile, fino al giorno della morte di Bona.

Bona morì il 19 novembre 1557 [1], e per effetto del suo testamento, fatto secondo abbiamo innanzi accennato, Filippo II entrò in possesso dello Stato di Bari, del Principato di Rossano, delle città di Ostuni, Grottaglie e Monteserico, non ostante l'opposizione di Sigismondo Augusto, figlio di Bona, che pretendeva dimostrare falso il testamento. Portata la lite, di accordo, innanzi all'Imperatore Ferdinando d'Austria, questi sentenziò favorevolmente a Filippo II [2], salvo restando a Sigismondo Augusto il dritto di esigere sulla Dogana di Foggia le rendite assegnate a Bona pel prestito

---

[1] Il Petroni (I, 623) è indotto a correggere questa data indicata dal Summonte (*O. c.*, X, 330) e ritenuta da altri scrittori, avendo letto il testamento di Bona con la data *17 novembre 1558* e poi altri documenti con la data *18 novembre 1558*, dai quali si ricava che subito dopo il testamento morì Bona. Ma il Petroni non badava a leggere nel testamento stesso che il computo è fatto *secondo l'uso di Bari* « ubi anni domini semper a primo die mensis septembris anni cuiuslibet una cum inditione mutantur ». Col 1.° settembre dunque del 1557 era entrato per la città di Bari l'anno 1558, onde il Summonte correttamente indica il novembre 1557 e l'errore è del correttore Petroni. Il quale avrebbe dovuto ancora considerare, che il Toppi, il quale vide pure il testamento di Bona, nel riferirne la data non ripete già che fu fatto il *17 novembre 1558*, come trova scritto, ma accortamente dice che fu fatto il *17 novembre 1557* (*De orig. Trib.*, II, 177).

[2] Summonte, *Op. cit.*, X, 330, ed altri.

di ducati 430 mila [1], da colei fatto nel 1556 a Filippo II nelle circostanze della guerra col Pontefice innanzi ricordata. Quel denaro era parte del gran tesoro portato da Bona di Polonia in Bari: pur fu sempre conteso al Re di Polonia ed agli eredi il dritto di riscuotere i frutti sulla Dogana di Foggia, dritto discusso innanzi ai Tribunali, pare incredibile, fino al 1722, come altrove più opportunamente dimostreremo.

Il testamento di Bona ci fornisce una notizia sfuggita al Petroni, che pur tutto lo riassume [2]. Il primo dei testimoni chiamati a presenziare ed a firmare il testamento è il Magn. Ferrante Bisantizzi di Ostuni, Dottore in medicina a noi già noto: dopo di lui firmano altri cinque medici, tutti quelli, crediamo, chiamati al letto dell'inferma. Possiamo ritenere come uno dei migliori medici del tempo il nostro Bisantizzi, s'egli è chiamato a curare la Regina di Polonia.

Morendo Bona era seguita la pace tra il Pontefice e il Re Cattolico; onde il primo, vedendo ricaduto al Re il Ducato di Bari, lo chiese pel fratello Duca di Palliano, che del feudo di Palliano era stato privato. Ma Filippo gli offrì il Principato di Rossano, che il Pontefice ripetutamente rifiutò, onde poi non ebbe nè il Ducato, nè il Principato [3]. Filippo mirava, come considera il Giannone [4], a distruggere i vasti dominii e signorie del regno di Napoli, che rendevano i potenti possessori sospetti alla Corona. E come si erano estinti il Principato di Taranto e quello di Salerno, la Contea di Nola ed altri ducati e contee, così doveva estinguersi il Ducato di Bari. Filippo II prese senz'altro ad investire delle diverse città diversi baroni.

---

[1] E non già di 320 mila, come scrive il Petroni (*Op. cit.*, I, 622).

[2] *Op. cit.*, I, 618.

[3] Adriano, *Ist. dei suoi tempi*, XV, 1060. Venetia, 1587; Botta, *Stor. d'Italia*, lib. X. Cfr. Giannone, *Op. cit.*, lib. XXXIII, c. I. — Il Ciampi (*Not. dei sec. XV e XVI* ecc. Firenze, 1833) ha documenti per cui può affermare che il Papa dava commissione al suo legato Card. Carrafa di chiedere a Filippo II il Ducato di Bari per la sua famiglia, e nello stesso tempo *di levare dall'animo del Re di Polonia*, che pretendeva avere il Ducato di Bari, *il sospetto che il Papa facesse premure per avere lo stesso Ducato.*

[4] *Loc. cit.*

Precedentemente il Fisco, a fissare il prezzo di ciascuna città, volle essere esattamente informato *de introitibus ad Baronem spectantibus terrarum et locorum Status Ser. quondam Reginae Poloniae.* E a tale inchiesta destinò il Rationale della R. Camera della Sommaria Gio. Francesco Guarino. Il quale a 4 marzo 1558, recatosi in Ostuni, citò nella qualità di testimoni persone che già erano state al servizio della defunta Regina. Ecco che si presenta Gio. Paolo Antonio Epifani, innanzi ricordato, il quale per essere stato Razionale generale di Bona *per dieci od undici anni,* poteva dare esatto conto delle entrate di Ostuni spettanti al Barone. Dopo di lui è interrogato Gio. Battista Zaccaria, stato *Erario* della Regina dal 1543 al 1553; e a sentirli questi due funzionarî a riposo è come avere innanzi squadernati i registri di Bona. Mal possiamo riassumere notizie e cifre di tutto un bilancio, che sol può essere registrato e letto originalmente [1]. Vogliamo però rilevare che in questo documento si trovano le prime importanti notizie, dopo il cenno trovato al tempo di Isabella, per la lunga e non lieta storia delle tre difese denominate *Chiobica, Ficazzano* e *S. Salvatore,* le quali avrebbero potuto essere in ogni tempo, da Bona in poi, la ricchezza e la salute della Università, mentre non furono che il bersaglio di mire ingorde di infiniti avvoltoi! Per la storia delle tre difese, questo documento viene ad indicarci le rendite che la Regina da quelle percepiva, così pei dritti di fida e diffida degli animali ammessi a pascolare, come pei censi e pel prezzo di affitto di ciascuna difesa; viene ad indicarci le spese che erano sopportate pel salario dei guardiani e *cavallari* addetti alla custodia, per lo stipendio dell'Erario e pei censi di cui era gravata la difesa di Chiobica. Nella quale la Regina alimentava una sua particolar razza di giumente e faceva servire l'antica torre per tenervi fino a 26 cavalli stalloni.

---

[1] V. docum. VI.

Una particolare illustrazione merita la notizia dei sullodati testimoni relativa all'annua somma che la Regina percepì dal 1556 in poi sulle gabelle imposte per conto della Università. Annui ducati 360 rappresentavano il frutto del 10 % sopra 3600 ducati prestati dalla Regina all'Università, forse nel 1556 pei bisogni della difesa contro il Turco; e ducati 690 rappresentavano altro frutto del 10 % sopra altri ducati 6900 dati nel luglio 1557. Alla morte di Bona (rivela un altro documento)[1] il Segretario di suo figlio, Sigismondo Augusto, fece istanza alla R. Camera per riavere ducati *settemila* che la madre teneva a dieci per cento sulle gabelle della città di Ostuni, il quale denaro occorreva *per uso et servitio delle pompe funerali.* La richiesta di ducati settemila, mentre sappiamo che la Regina aveva prestato in due volte ducati 10,500, ci fanno credere che fino agli ultimi giorni della creditrice, l'Università abbia soddisfatto 3500 ducati. Alla richiesta del Re di Polonia, avendo la R. Camera decretato in favore di lui il pagamento, in data 13 settembre 1558 l'Università di Ostuni pagò quel che potè, cioè ducati 3200, esausta come doveva essere di denaro pei preparativi di difesa contro il Turco. A nuovo ricorso del Re di Polonia, fu ordinato nel settembre 1560, che l'Università di Ostuni pagasse i restanti ducati 3800 in contanti, ovvero *assegnando tante entrate concurrente quantitate,* e fu ordinato al Percettore di Terra d'Otranto di non molestare la città di Ostuni per tale pagamento, essendo dovuto al Re di Polonia. E per altro ordine della R. Camera del 18 gennaio 1561 sappiamo, che non avendo l'Università pagato i 3800 ducati, ma avendo assegnato sopra le gabelle annui ducati 380, il Segretario del Re di Polonia alienò ai Fratelli Solaro tale credito[2], onde essi seguitarono a percepire il frutto, come già lo aveva percepito Bona Sforza[3].

---

[1] V. docum. VII.

[2] Questi Solaro nel documento citato sono detti *Napoletani*, e non sappiamo se sono della famiglia dei Solaro *Milanesi*, dimoranti in Ostuni.

[3] Il 12 marzo 1570 è spedita dalla R. Camera atto esecutoriale ad istanza dei Fratelli Solaro contro l'Università di Ostuni per una annata di attrasso nel pagamento dei 380 ducati (*Com. Somm.*, vol. 155, fol. 141).

DOCUMENTI.

I.

Universitatis Fasciani — Carolus quintus etc. Ill. et Magnifici viri etc. Per parte de la Università et homini de Fasciano ne è stato presentato memoriale del tenor sequente vid. Ill. et Rev. Signor, da parte de la Università et homini de Fasciano humilmente se suplica et fa intendere a V. S. I. che essendono ipsi supplicanti stati sachizati brusciati et ruinati loro case et moraglie de la terra da la gente de Veneciani et inimici dela Majestà Catholica, et ultra questo sempre et fi ad tanto che have durato la obsidione contra Monopoli de continuo in detta terra haveno allogiato la gente darme et fanti Imperiali pel che V. S. po considerare in quanta oppressione si è trovata detta povera terra de modo che non solo sono stati sachizati de loro beni et bestiame che non li è restato uno capo de bestiame loro, sono state ruinate le proprie loro habitacione et abrusciate et ruinate le muraglie de la terra che in tucto in d. terra non se trovaro cinquanta case non roinate al tucto, il che consta al Ill. Alarcon et al Provinciale Consiglio ydruntino che tanto tempo sono stati in dicta terra, et . . . . havuto mandato che se tornassero ad habitare in Fasano p. . . . . che se possano li soldati de lo Imp.re substentare dentro perchè ancora non era reso Monopoli, se ne tornaro parte perchè la terra se deshabitao totalmente insieme con la gente de lo Imp. quando se ritirò lo campo da Monopoli, donde essendonose in parte retornati saltaro li Commissarii regii per li pagamenti fiscali et per lo pagamento de la rebellione, hebero recurso in questo Collaterale Consiglio et fo provisto che non fossero molestati si non per li terzi ordinarii, quale non possendono pagare sono andati hinc inde fugendo: al presente se loro domanda la rebellione primo imposta. et mo questo ultimo scuto ad foco, quali quando se exigesse seriano constricti andarnosi con Dio, supplicano V. S. Ill. se degne provedere ad tanto loro povertà et ruina che altramente saranno constricti dehabitare, et V. S. I. se porrà . . . . in Napoli da lo Ill. Sig. Alarcon et da multi Capitanei che sono stati in lo assedio di Monopoli che . . . . non ha mostrato servire con tanto bono animo alo Imp. quanto li homini de dicta terra, che uno de li dì foro pigliati tucti li fanti che stavano ala guardia de Fasciano contra Monopoli dove foro presi ducento citatini scaramozando et tucti se volsero recaptare più presto che restassero sotto lo dominio de san Marcho et de le gente inimici de lo Imperatore, supplicano per questo

como ei dicto se voglia dignare non solo provedate in farli disgravare de tale pagamenti et farli inmuni da quelli, ma provedere et ordinare da hogie avante che non siano molestati de qualsevoglia agravio che occorresse per tanti interessi et danni patuti per servitio de sua Majestà Cesarea ad . . . . ut Deus — Noi intesa tale exposicione semo remasti contenti sin como per la presente ne contentamo che pagando le terze ordinarii correnti siano habilitati de tucto quello deveno dare de tucto lo tempo passato fino al presente dì ad pagare in sei terzi videlicet . . . . terza la sexta parte incomenzando dal terzo di Natale per . . . . futuro et poi nei cinque altri terzi lo complimento . . . . terza la sexta parte como ei dicto: pertanto ve dicemo et ordinamo debiate providere et ordinare ad chi specta che cossì se exequa et non altramente: la presente reste al presentante. Dat. in civitate Neap. die XX augusti 1530. Pom. Vicecancell. loc. gen.[1].

II.

Carolus quintus etc. Don Petrus de Toledo etc. universis et singulis presentium seriem inspecturis tam presentibus quam futuris. Ut ementes et vendentes pariter persepe conveniant parandum forum moralis auctoritas persuasit: sane nuper pro parte Universitatis et hominum civitatis Hostuni vaxallorum Serenissimorum Regum Pollonie ac Regiorum fidelium dillettorum fuit nobis supplicatum ut pro utilitate commodoque ipsius civitatis eisdem Universitati et hominibus Ces. et Cath. Majestatum nomine licentiam et facultatem concedere dignaremur costruendi et celebrandi in dicta civitate territorioque et destrictu ipsius singulis annis in perpetuum nundinas forum vel mercatum per spatium decem dierum, incipiendo a die nono augusti cuiuslibet anni, qui est dies precedens festivitas sancti Laurentii, que festivitas devote celebratur in dicta civitate cum prerogativis immunitatibus et preminentiis aliis nundinis seu feriis et mercatis concedi solitis cum tempore predicto nullum aliud forum circum circa per viginti quattuor miliaria celebratur citra tamen preiuditium curie et vicinorum. Nos dicta supplicatione benigne admictentes habentesque respectum ad dictorum exponentium fidelitatem et ad servitia Cesar. Majestati et nobis prestita propter que in hiis et longe mayoribus exauditionis gratiam premerentur, intuituque

[1] *Collat. Part.*, vol. 14, fol. 48. — Ivi, fol. 103, sono le seguenti notizie. Anche Putignano, essendo Monopoli e Polignano sotto i Veneziani, soffrì dagli uomini delle due città scorrerie e danni specialmente nel bestiame. Paduano Pifano di Nardò, andando per servizio della sua Università in Monopoli, essendo questa assediata, *sopra Fasciano fo preso per lo Magn. Galiotto Fonseca e Marco Ant. Galliciano et detenuto.*

dictorum Serenissimorum Regum Pollonie, tenore presentium de certa nostra scientia deliberate et compulso, ac ex gratia speciali predictorum Majestatum nomine cum deliberatione et assistentia Regii Collateralis Consilii ex nunc in antea et in perpetuum jam dictis Universitati et hominibus licentiam et facultatem faciendi et celebrandi nundinas predictas seu forum et mercatum predictum singulis annis in dicta civitate et eius territorio per spatium decem dierum incipiendo a dicto die nono mensis augusti cuiuslibet anni cum prerogativis immunitatibus et pertinentiis aliis nundinis seu feriis et mercatis concedi solitis cum tempore predicto nullum aliud forum circum circa per viginti quatuor milliaria celebratur ut supra dictum est, citra tamen preiuditium Curie et vicinorum, concedimus et impartimur, ita quod voce preconis ipsum publicare et publicari facere valeant ut puplice omnibus innotescat et emere et vendere volentes inibi conveniri possent, et ut premissa illum quem volumus debitum sortiantur effectum mandamus Ill. Magno hujus regni Camerario eiusque locumtenenti, presidentibus et rationalibus Regie Camere Summarie magnificisque gubernatoribus auditoribus capitaneis et quibusdam aliis officialibus majoribus et minoribus provintiarum terre Ydronti et terre Bari ac universitatibus et hominibus quarumvis civitatum terrarum et locorum provintiarum predictarum et personis quibuscumque ad quos seu quem spectabit et presentes pervenerint presentibus et futuris seu eorum locatenentibus et substitutis quatenus forma presentium per eos et unumquemque ipsorum diligenter attenta illam dictis Universitati et hominibus ed unguem et inviolabiliter observent ac observari faciant per quos decet iuxta presentium seriem pleniorem, et contrarium non faciant per quanto gratiam predictarum Majestatum charam habent ac poenam ducatorum auri duorum mille cupiunt evitare. In quorum fidem presentes fieri fecimus magno Ces. et Cath. Majestatum sigillo inpendenti munitas. Dat. in Castello novo Neap. die XXX mensis Junii 1533 — Don Petro de Toledo — Dominus Vicerex locumt. gen. mandavit mihi Berardino Martirano [1].

III.

Magnifice vir etc. recordamone li misi passati per questa Regia Camera esserno state expedite lettere del tenor sequente, vid. Magn. vir fidelis regie amiceque noster carissime salutem: pro parte dela Università et homini dela cità de Hostuni de quessa ad nui decreta provincia è stato presentato memoriale in questa regia Camera con decretatione

---

[1] *Quintern.*, vol. 37, pag. 10. — Leggesi pure nell'*Execut. Somm.*, vol. 33, fol. 147 t. e nel *Collat. Privileg.*, vol. 26, fol. 231 t.

de su Excellentia in dorso de epso, quale è del tenor sequente, vid. Ill. Sig. la Università et homini dela città de Hostuni fidelissimi dela Ces. Majestà et servituri de v. I. S. fanno intendere ad quella come tre anni continui hanno contribuito alle staffette stanciavano in d. città pagando lo salario de modo che nce hanno sborgiato de proprio certa quantità de dinari con promissione facta che se li faranno boni ali pagamenti fiscali, et perchè li pagamenti ordinarii sono dela Serenissima Signora regina de Polonia, supplicano ad v. I. S. se degne ordinare al R. Perceptore de Terra de Otranto che ali primi pagamenti extraordinarii se esigeranno debbia fare buono ad epsa Università tutta quella quantità de dinari mostrarà per polisa d. università haver pagato per causa de d. staffette, il che quantuncha sia de justitia lo reputeranno ad gratia singularissima ut Deus etc. Tenor vero dicte decretationis talis est. R. Cam. Summ. super supplicatis debite provideat, de Colle R.s, provisum per Ill. dominum viceregem et locumt. gen. in terra Summe die primo Aprelis 1538. Et volendo questa R. Camera debite providere, havemo viste et recognosciute due patenti expedite per Sua Ex. quale so del tenor sequente, vid. la prima è ut sequitur. Carolus quintus etc. Don Petrus de Toledo etc. Per quanto se intende per multe vie et riscontri che le galere torchesche habiano da uscire da levante et venire ali danni de questo regno et tra le altre provisione quale ne occorreno de presenti ne pare essere necessario providere che continuamente siamo avisati de quello occurerà da passo in passo et da motivo in motivo, et per fare questo effecto ne occorre deverese mettere le poste da questa fedelissima cità de Napoli per sino ad Otranto per tutte le terre infrascripte, ciò è che ciascauna de dette terre habia da tenere in ordine dui cavalli et dui homini li quali habiano da correre la posta diligentemente in li casi che occureranno, et confidando noi in la virtù diligentia et fede vostra, ne ha parso commettereve tale carrico, però per tenor de la presente ve dicemo et ordinamo che receputa la presente ve debbiate conferire in le infrascritte terre et ad ciaschauna de epsa da nostra parte ordinate et comandate che da qua nanti per servicio de M. Ces. vogliano tenere in ordine in loro dispese dui cavalli predetti et dui homini che al bisogno diligentemente corrano la posta como de sopra è dicto, facendole intendere che habiano ad fare notamento particulare de le spese che faranno ad tucti dui cavalli et homini et tengano particular notamento de quelle per che seli serando facti boni ali pagamenti fiscali ad loro tangenti ordinarii et extraordinarii, et che in questo caso non vogliano manchare al servitio de d. M. Ces. secundo de loro se ne spera, et perchè possano exequire questa nostra comissione secundo recercha il bisogno et servitio de sua M. Ces. per tenor de la sequente dicimo et ordinamo et comandamo ad tucti Ill. Principi, duci, marchisi, conti, baroni, gubernatori, auditori dele provintie, Capitanei et università et homini de tucte cità terre et loci de dicte provintie et ad tucti altri officiali et preconi tanto regii como de baroni majori et minori de qual-

sevoglia grado, stato et conditione se sia ad chi la presente espetterà et sarà quomodolibet presentata che circa la effectuale exeqtione de tucto il predecto ve debiano prestare ogni adjuto et favore necessario et oportuno secundo da voi sarà da ricercare, et ve provedano et faciano providere tanto in lo annare como in lo stare et ritornare ad vui et vostra comitiva de stantie et strame gratis et de ogni altra cosa necessaria etc. Datum in civitate Neapoli die 25 iunij 1536. Le terre sono queste vid. Napole, Marigliano, el Cardinale, Avelino, la pia, la Guardia lombarda, Bisagia, Cannela, la torra dela manda, la Cirignola, Canosa, Andria, Rubo, Butonte, Capurso, Conversano, Monopoli, Fasano, Ostuni, S. Vito, Brindise, S. Petro, Lezie, Carpignano et Otranto. Postdata, quando ve paresse per servitio de la pred. M. Ces. mutare d. poste in alcuno altro loco o terre convicine ultra quelle stando annotate in la presente lo remittimo ad vostro abritio. Dat. ut supra. Don Petro de Toledo. V. de Colle R., V. Loffredus etc. — Et l'altra patenta de sua Ex. è del tenor sequente. Carolus quintus etc. Don Petrus de Toledo etc. ali Magn. Sindici electi jurati mastri jurati Università et homini et terre de Andre, Curati et Hostuni et ciascauno de voi insolidum ad chi aspetterà et la presente sarà presentata regii fideli dilecti la gratia regia et bona volontà. Per li avisi che havemo de li grandi preparamenti de grossa armata che fa il Turco de nostra santa fede per invadere et danificare con armata de mare et exercito questo regno, havemo ordinato per intendere li annamenti et navigatione de d. armate et exercito ponere le poste con li cavalli et homini de quessa cità, li habiamo facti ponere et ordinato che le Università ponessero li cavalli et homini in d. poste et le pagassero loro, che de poi li serà facto bono dicto pagamento ali pagamenti fiscali como ad alcuni li è stato pagato et ali altri se paga al presente per la Corte sia miglior servita con genti practiche et con mancho fastidio delle Università, et perchè questo (ha) da durare poco con la gratia de Dio, perchè pensamo dare ordine che per altre vie dicte poste siano pagate, pur fin che donamo d. ordine, havemo taxato che le terre dove starranno d. poste et alcune terre convicine habbiano da contribuire al d. pagamento, il quale li sarà facto bono ali dicti pagamenti fiscali debiti et debendi per dicte Università ala predicta R. Corte mostrando polise autentiche de quello starà in la posta de quello haverando pagato, et li manderimo fare la consignatione in lo tertio de augusto proxime venturo, et con le altre havemo taxate questa Università de Andre ducati sei et Corato ducati sei et Hostuni ducati sei el mese finche starà in d. servitio o altramente per noi sarà ordinato et lo habiano da providere anco d. Università de Andre de Corato et Hostuni de stantie lecti strame gratis et omne altra cosa iusto salario mediante, non fanno lo contrario per quanto haveno cara la gratia de la predetta Majestà etc. Dat. in civitate Putheolorum die 27 mensis martii 1537 — Don Petrus de Toledo. V. de Colle R. etc. — Per tanto ve dicimo et ordinamo et comandamo che inspecto per vui lo tenore et forma de le preinserte pa-

tente expedite per S. Ex. debiate farli boni et excomputare ad d. Università et homini de la cità de Hostuni in li primi pagamenti extraordinarii se imponerando per la regia Corte tucta quella quantità de dinari dimostrarà havere pagato al homo è stato in d. posta seu staffetta per polise authentice, perchè li pagamenti regii ordinarii se li exige da la d. cità la Ser. S. Regina de Bolonie iusta lo tenore et forma de le preinserte provisione etc. Dat. Neap. in eadem R. Cam. Summ. die XI Aprelis 1538. Aug. de Francisco loc. etc. Al presente per parte de d. Università nce è stato exposto como per vui dicte preinserte lettere non sono state exequite nè osservate sino al presente, immo le dilatate da dì in dì, ne ha perciò supplicato volessemo ad sua indempnità providere, havendo visto et recognosciuto li cunti per voi presentati in questa R. Camera et in quilli non appare che ad d. università de Hostoni sia stata facta bona quantità alcuna de dinari per causa de dicte staffecte, pertanto volendomo debite providere ve dicimo et ordinamo che d. preinserte lettere et quanto in epse se contene debiate ad unquem exequire et observare iusta loro forma continentie et tenore, non fanno lo contrario etc. Dat. Neapoli die 25 februarii 1539 — Augustinus de Francisco loc. etc. — Magnifico Jo. Thomasio Brancalioni [1].

IV.

Carolus etc. Don Petrus de Toledo etc. Sane pro parte magnifici Gasparis Petraroli et Lelii ejus filii primogeniti utilis domini terrarum Burgagni et Pasoli provincie Terre Idrunti regiorum fidelium dilectorum fuit nobis reverenter expositum quemadmodum Sereniss. Regina Polonie constituit ipsum Gasparem suum generalem Thesaurarium et Perceptorem omnium suorum introytuum quos tenet in hoc regno et aliorum quorumcumque pervenientibus ex ducatu Bari, Principatu Rossani, Comitatu Noye, Hostuni, terra Griptaliarum, terra Capursi, feudo de Monteserico et aliarum quorumcumque pecuniarum spectantium ad dictam Sereniss. Reginam, et ipse Gaspar se obligavit de bene et fideliter administrando dictum officium, et de reddendo fidelem et legalem computum lucidum et clarum, et de restituendo totam illam quantitatem ad quamcumque summam ascendentem pecuniarum apparebit, in redeundis suis computis debitor dicte Sereniss. Regine et ad majorem cauthelam dedit pro fidejussore et principali solutore et insolidum ipsum Lelium supplicantem, qui eius proprio nomine se obbligavit eodem modo et forma pro ut ipse Gaspar, et etiam ad cauthelam pro causa predicta Magnifici Bartholomeus Falghera, Joannes Alfonsus, Tiberius et Marius

---

[1] *Part. Somm.*, vol. 191, fol. 156.

Petraroli de civitate Hostuni fidejusserunt ipsum supplicantem per publicum instrumentum et de novo regio assensu impetrato omnes supradicti ratificabunt dictam eorum promissionem etc. supplicatum propterea nobis extitit quatenus Cesar. et Cath. Majestatum nomine rebus predictis et cuilibet ipsarum et tam obligationi et instrumentis factis quam ratificationibus et novis obligationibus faciendis predictorum bonorum feudalium precariis et constitutis ac aliis clausulis solitis apponi, quorum et quarum tenore presentibus pro insertis haberentur, assentire et consentire benignius dignaremur. Nos etc. Dat. in Castello novo Neap. die secundo mensis Maij millesimo quingentesimo quinquagesimo. Don Petro de Toledo etc.[1].

V.

(Lettere inedite di Bona Sforza).

I. Bona Dei gratia Regina Poloniae, Sup.^{ma} Dux Lituaniae etc. — Mag.^{ce} fidelis noster dilecte. Perchè el Mag.^{co} Bartolomeo Rayni mercante in questa nostra città de Bari n' ha fatto intendere che volendo lui caricar una marsiliana d'alcuni suoi olei che si ritrova in cotesta città, par che da voi sia innovato non so che o si voglia innovar sopra gli olei da estrahersi da cotesta città. Pertanto v'ordiniamo che pienemente ne vogliate informare che novità sia questa che pretendete di fare, attale che informata di ciò possiamo proveder quel più che ne sarà servicio, intertanto non procederete innovare cosa alcuna senza ordine nostro. Dal Castel nostro di Bari alli XVIII di giugno 1556. Bona regina — Luigi Carduccio.

II. Bona Dei gratia Regina vidua Poloniae etc. — M.^{ce} fidelis noster dilecte. Con la vostra de' XXII del presente havendo inteso quanto ne scrivete in risposta d'un'altra nostra scrittavi sopra il pagamento della piazza delle mercantie delli milanesi, vi diremo che noi l'havevamo conceduto per spetial nostra gratia, che essi non pagassero cosa alcuna di detto pagamento, atalchè tanto più concorressero mercantie per honore ed utile di cotesta nostra città, ne contentiamo non pertanto si aspetti il Pifano per poter informare da lui come passa tal fatto. Tratanto non volemo s'innova cosa alcuna circa tal pagamento. Habbiamo visto la lista di quelli che giudicate essere atti per l'ufficio di portararo in cotesta nostra città, poichè è vacato per l'assenza di Gio. Andrea di Leoni secondo voi ne scrivete, et da altri ne siamo informata, et perchè la Dogana non può stare senza detto portararo, habbiamo destinato in tale ufficio Angelo de P..... a chi comandamo la qui allegata commis-

---

[1] *Collat. Privileg.*, vol 35, fol. 33 t.

sione, persuadendone doverlo esercitare a nostra sodisfatione, la darete ricordandolo che se li porti in tal ufficio come deve et non altrimente. Dal castello nostro di Bari il dì XXII di Giugno LVI. Bona regina — Loise Carduccio Dohaniero.

III. Bona Dei gratia Regina vidua Poloniae, Magna Dux Lituaniae, Bari, Princeps Rossani, Russiae, Prussiae, Moscoviae etc. domina — M.ce fidelis noster dilecte. Gratamente habbiamo inteso con la vostra del primo di questo il p..... Angelo de Phinis haver accettato l'ufficio di portararo et esercitarlo fedelmente, et a tal che più volentieri lo possa fare habbiamo ordinato al Capitano che voglia far disbrigar la torre et casa vicino la porta solita, per potervi comodamente habitare il sudetto nuovo portararo, et delle robbe di Gio. Andrea di Leone che ivi si ritrovano farnesi inventario et riponere in luogo securo: ricorderete dunque detto portararo a diportarsi in tale ufficio con quella sollecitudine, diligenza et fedeltà che si conviene et noi volemo benchè ne contentiamo. Et lasciato copia del sudetto inventario da farsi, si dieno le robbe in poter della moglie del sudetto. Dal Castello di Bari..... di Luglio LVI. Bona regina — Luygi Carduccio.

IV. Bona Dei gratia Regina vidua Poloniae, Magna Dux Lituaniae, Bari, Princeps Rossani, Russiae, Prussiae, Moscoviae etc. domina — M.co fedele nostro diletto. Havendo inteso quanto con l'ultima vostra ci havete scritto, non accade che vi diciamo altro in risposta, salvo che havendo comandato al M.co Avvocato nostro Fiscale quel che v' haverà da rispondere di ordine nostro, ordinandovi che osserviate quanto da esso vi verrà scritto, a lui rimettendone, ne tacemo. Quanto al fatto del pagamento de' Milanesi curerete informarvi da Brindisi o da Lezze, ovvero da donde potrete, avvertendovi che s' in Monopoli o in altre città c' hanno Dogane non si paga la piazza, si pagherà il fondico, che potrà andare un pagamento per l'altro. Dal Castel nostro di Bari il dì VII di Gennaio LVII. Bona regina.

V. Bona Dei gratia Regina vidua Poloniae, Magna Dux Lithuaniae, Princeps Rossani, Russiae, Prussiae, Moscoviae etc. domina — M.co fedele nostro diletto. Con la vostra di XVIII del presente havendo anche ricevuto l'informatione pigliata della violentia fatta dalli baccari di Carovigno alli Baglivi di quessa nostra città, secondo di ordine nostro vi scrisse il M.co nostro avvocato Fiscale, et inteso quanto ci havete scritto. diciamo in risposta che ne restiamo servita, però non volemo che contra essi baccari si preponga querela nella R. Udienza, nè si faccia altro motivo, ma che stiate avvertente et sollecito si per avventura potreste pigliare alcuno di essi nel territorio di essa nostra città, et carcerarlo subito, ovvero quelle medesime bocche et giumente che furono levate da essi baccari et farli prigione, con darne aviso, a tal che noi vi pos-

samo ordinare quel che sopra ciò hareste poi da fare in servitio nostro. Habiamo anche ricevuto la fede della città di Bisceglie per voi inviatane, et visto come sono trattati li milanesi in quella città, vi dicemo et ordinamo che per qualche giorno soprassediate di pigliare il pagamento, per poterne anche noi informare et poi vi notificaremo quel che di ordine nostro harete da eseguire. Dal Castello nostro di Bari XXV Gennaio LVII. Bona regina — Dohaniero di Hostuni.

VI. Bona Dei gratia vidua Poloniae, Magna Dux Lithuaniae Barique, Princeps Rossani, Russiae, Prussiae, Moscoviae etc. domina — Vener. fideli oratori nostri dilecti. Havemo ricevuto la vostra et inteso quanto ne scrivete, respondemo che ne è rencresciuto intendere che per cosa de poco momento sia restato d'effettuarsi così buona opra tra voi et quessa Università, che dove era la presentia de Monsignore et di tanti altri de voi honorati preti non convenia dar credito a così vili et discordevoli voci, non essendo chiariti dela verità, et vedendo che nè li preti di Bari, nè di altre città et terre son costretti a pagamento alcuno in solito, sichè non mancarete de complire et effettuare subito le cautele così come erano appuntate, senza altra alteratione che sarà a noi servicio gratissimo. Ne è piaciuto intendere che questi vostri siano stati provisti di quelli beneficii che sono occorsi vacare per morte di clerico Marcello Napolitano, et non mancaremo favorirli in quanto sarà possibile et giusto: s'altro v'occorre m'avisate. Dal Castel nostro di Bari li IX de Marzo LVII. Bona regina — (*A tergo*)..... Clero et...... de la città nostra..... fidele.

VII. Bona Dei gratia Regina vidua Poloniae etc. — Mag.co fedel nostro diletto. Havemo inteso con la vostra ne havete scritto: respondemo che debeate far pagare li milanesi la ragion del fundaco de li olii et liberare il deposito, così come dal nostro Mag.co Majordomo vi è stato ordinato, che tal'è la volontà nostra, et non fate altrimenti. Dal Castel nostro de Bari li XXVIII de Marzo LVII. Bona regina — Luise Carduccio Dohanero.

VIII. Bona Dei gratia Regina Poloniae etc. — Mag.co fedel nostro diletto. Havemo ricevuto la vostra et inteso quanto ne havete scritto: rispondemo chel che voi allegate che le differenze et appellationi si habbiano da vedersi decidere et definir per voi et non da altri, si intende et deve intendere dell'appellationi de le sententie de li Baglivi, ma non che de le vostre sententie non si possi appellare, che sarebbe troppo gran prerogativa, et considerate che se voi possete aggravare giudicando si deve conseguentemente appellare, et perchè queste cause che si trattano avanti de li Baglivi et da voi sono minime, non conviene appellare alla nostra autorità o al cospetto nostro che saria un causar spesa più grande che non importa la qualità della causa, et perciò è di ragione

che si vedano per il nostro Capitanio, il quale ha ben fatto a reconoscer di detta causa perchè così è di giustizia, et con la clausola giustificata si devono intender detti capitoli, nè accade dire altro, tanto più che intendemo che così sia di consuetudini, le quali volemo che si habbi da osservare senza annotatione alcuna, essendo detta consuetudine conforme alla disposition de la legge, et così eseguirete. Dal Castel nostro di Bari li XXV d'Aprile LVII. Bona regina.

IX. Bona Dei gratia Regina Poloniae etc. — Mag.co fedel nostro diletto. Havendo noi in quessa città in potere del nostro Erario cento tumuli di grano, volemo che ad honor della Gloriosa Madonna si habbino da destribuire a poveri elemosinanti, et però vi ordiniamo che da Cola Maria Bisantizzo volliate informarvi dove sono detti tomoli cento de grano, et quali con l'intervento del Mag.co Ferrante Bisantizzo distribuirete alle chiese et poveri che nella inclusa lista sono particolarmente annotati, et altri più bisognosi secondo a voi doi parerà, incaricandone le vostre coscientie, et questo eseguirete subito, non fando altrimente se amate nostra gratia. Dal castel nostro di Bari li XXIII de Maggio LVII. Bona regina — Luise Carduccio.

X. Bona Dei gratia regina vidua Poloniae etc. — Mag.co fedel nostro diletto. Havemo con la vostra inteso quanto ne havete scritto circa l'extraher degli olii che ha fatto da questa città Alexandro d'Ales.... et anco visto la copia delle provisioni Regie, per virtù delle quali lui pretende dover esser franco de lo che spetta alla nostra Dohana. Respondemo che noi giudicamo per dette provisioni che lui deve goder quelle franchezze che godono et sogliono goder i cittadini di Lecce, essendo già tra quelli nella nuova et ultima numeratione connumerato. Et volemo che ogni volta ci sia tal consuetudine, che questi nostri vassalli non paghino dohana in Leccie in quelli loco (?) si habbi da osservare et mantenere questa amicitia. Et però essendo così non molesterete il detto Alexandro per tal conto, liberando ogni deposito o preggiaria che ne avresti presa, ma quei di Leccie non osservasserono ugualmente tal consuetudine ce n'avisarete, che non volemo comportare che li vassalli nostri siano in modo alcuno agravati et indebitamente superati da altri, et cossì eseguirete. Dal Castel nostro di Bari li XXVI di maggio LVII. Bona regina — Luise Carduccio.

XI. Bona Dei gratia Regina Poloniae etc. — Mag.co fedel nostro diletto. Havemo ricevuto la vostra et inteso la particolarità della distributione della elemosina da noi fatta che N. S. l'habbi accetta, et poichè in alcune chiese di quelle vi mandammo in lista non stanno persone ferme a' quali s'havesse possuto dar la parte di detta elemosina, havete fatto bene di darla ad altre persone bisognose come scrivete, che non sapendo noi queste particolarità, ordinammo come ne fu riferito. Dal Castel nostro di Bari li V di Giugno LVII. Bona regina — Luise Carduccio.

XII. Bona Dei gratia Regina Poloniae etc. — Mag.co fedel nostro diletto. Havemo ricevuto la vostra et inteso quel n'havete scritto. Havete fatto bene a far discaricar le pietre del naviglio et farlo caricar dell'avena che quessa Università m'ha dato con avisarmi la qualità che mandarete, et in ciò usarete diligenza, et appresso porete far venire le pietre, et così eseguirete. Dal nostro Castel di Bari XIX di Luglio LVII. Bona regina — Dohaniero d'Ostuni[1].

XIII. Bona Dei gratia Regina Poloniae etc. — Mag.co fedel nostro diletto. Havemo ricevuto per mano di Francesco di Luca di Brindisi d . . . . . . tumuli di avena, et lo remandiamo acciò conduca l'altri cento tumuli che restano giontamente con parte delli pietre, farete caricar subito il naviglio acciò non s'intertenga, et di quanto porterà ne darete aviso. Dal nostro Castel di Bari li XXIII di Luglio LVII. Bona regina — Dohaniero.

XIV. Bona Dei gratia Regina Poloniae etc. — Mag.co . . . . . ij fedeli nostri diletti . . . . . voi s . . . . . per li sospetti correno del armata Turchesca è nicessario deputare in quessa nostra città una persona esperta et atta all'esercitio militare ala quale tutti abbino . . . . . et obedire come Capitanio a guerra, acciò siando detta città propingua al mare occorrendo alcun Assalto da infedeli trovisi provista possa difendersi et non lasciarsi dannificare in modo alcuno habbiamo fatto elettione del Mag.co Roberto Maximo nostro vassallo et servitore, persona exquisita diligente proportionata in tal bisogno, qual mandiamo con ordine di quanto haverà da eseguire et sarà l'apportator di questa. Vi ord . . . . . che debbiate prestarli ogni assistenza ubidienza agiuto favore necessarij et oportuni et eseguir quanto da lui v . . . . . ordinato nelle cose pertinenti al mestiero della guerra. C . . . . . ciò per tenor della presente li concedemo le veci, voci, autorità et potestà nostre, et che possa eseguire tutto quel ch'è nicessario et solito in detto Ufficio di Capitano a guerra con l'altre annexe, come . . . . . dependenti da esso come si c . . . . . et come fosse la persona nostra propria. Nè fate il contrario sotto pena di nostra disgracia et di altra riservata al nostro a . . . . . et alla disposition della legge. La presente resti al presentante: occor . . . . . di pagar le genti che fusse neces-

---

[1] A questa lettera precede la seguente, senza data, del Doganiero: « Sacra Maestà Ser.ma. Mastro Pelegrino tene lo pensiero de fare conducere le petre da lo petraro fino assanta Savina, e li sono state pagate le giornate sue, et son stati pagati li carri che lanno a portare a santa Savina con tutti li aggiuntanti son stati pagati, essono piezzi n. 54 de palmi 8 luno de lunghezza, e de larghezza dui palmi, e de più cenne sonno andati inzirca 40 in santa Savina, e più a Villa nova ci ne sonno piezzi grossi n. 4. Però sappia la M. V. che bisogna che si spacano ».

sario far venire da fuori come g..... havete scritto. Dal nostro Castel di Bari li V Agosto LVII. Bona regina. — Università di Ostuni — (*A tergo*) .....ci nobili .....

XV. Bona Dei gratia Regina Poloniae etc. — Magnifico fedel nostro diletto: Havendo noi a supplicatione del Università dela città nostra di Ostuni destinato in essa Capitanio a guerra il Magnifico Roberto Massimo nostro vassallo e servitor per li sospetti si tengono dall'Armata Turchesca lo mandiamo ad assistere in tal'ufficio. Et perchè potria esser ch'havesse bisogno de genti, oltre le cittadine, et mandasse in quessa Terra per haverne. Però vi ordinamo ch'ad ogni sua richesta debbiate provederlo de cento fanti et di quanti vi parerà che sene possano cavar di più con usarci ogni diligenza et sollecitudine, che così comple al nostro servitio. Tanto più che saranno pagati, et quando di subito non fossero necessarij li tenerete allistiti et farete star in ordine acciò occorrendo il bisogno possan subito andare a servire ad ogni aviso di detto Roberto, et non fate il contrario sotto pena de nostra disgracia et de ducati mille. La presente resti al presentante. Dal nostro Castel di Bari li V d'Agosto LVII. Bona regina etc. — (*A tergo*) Magnifico Capitanio ..... delle Grottaglie fedele dil.°

XVI. Bona Dei gratia Regina Poloniae etc. — Magnifico fedel nostro diletto: Havemo ricevuto la vostra et inteso quanto ne havete scritto della gionta vostra in quessa città et di quanto sin qui da voi è stato eseguito tanto in far tenere le strade nette dalle tante sporcicie, come anco di haver dato recapito a far venire polve et Bombardieri: farete tutto eseguire con ogni diligenza, et contra li disubidienti procederete con ogni rigore a castigarli così come vi parerà senza rispetto alcuno, et non ne pare che per adesso habbiate da introdurci fanti forastieri per non causar dispesa a quessa Università, ben vi diciamo che debbeate farli stare in ordine acciò occorrendo il bisogno possati farli venire subito, fando scelta di tutte le persone di quessa città atte ed idonee al mestiero dell'armi, et quelli dividerete in quattro Caporali secondo la qualità, et ogni sera ne farete entrare in guardia una squadra alternatamente ordinandoli et revidendoli sempre con quella diligenza che conviene al vostro cargo e secondo la fede vi tenemo: et così eseguirete. Dal nostro Castel di Bari li IX agosto LVII. Bona regina. — Maximo — (*A tergo*) Magnifico Roberto Capitano a ...... città nostra d'Ostuni.

XVII. Bona Dei gracia Regina Poloniae etc. — Mag.co fedel nostro diletto. Havemo ricevuto la vostra et inteso quanto ne havete scritto et anco l'aviso ne date dell'armata della quale noi habbiamo nova particolare che sia andata ala Previsa ottanta miglia di là di Corfù, et speramo no se haverà più fastidio. Tuttavolta starete vigilante et sollecito con quesse genti. Tanto più per haver adesso li soldati che ne habbiamo

noi remandati, ch'in ogni aviso che havessemo del ritorno del Armata vi mandariamo soccorso, et quando manderete per li Archibuggi et Alabarde com'il M.co Gio. Lorenzo nostro Castellano et Capitano a guerra vi ha scritto, si lasciaranno vender' et uscire, co' darmi subito aviso di quelli citatini che si sono assentati da quessa città et portatone le armi, acciò possiamo proveder come più ne parerà necessario, et così eseguirete: avisatemi per homo apposta subito deli detti desubidienti. Dal nostro Castel di Bari li XIII d'Agosto LVII. Bona regina etc. — (*A tergo*) Mag.co Roberto . . . . . .o Capitanio a guerra . . . . città nostra d'Ostuni diletto.

XVIII. Bona Dei gratia Regina Poloniae etc. — Mag.co fedel nostro diletto. Havemo ricevuto la vostra et inteso quanto ne havete scritto ri . . . . . lodandovi della diligenza havete usata in mandarne li bandi fatti dopoi la gionta vostra lloco, di tutto restiamo servite et soddisfatte, et aspettiando come ne dite et promettete lista di tutti quelli sono assentati con le armi non diciamo di ciò altro si non che vogliate eseguirlo quanto prima acciò possamo più resolutamente ordinarvi quanto haverete da eseguire. Havete benissimo fatto a far dare dei tratti di corda a quel che non era comparso nella mostra dispreggiando et voi et l'ordini vostri, lo ponerete in libertà che tal castigo basta a lui et a spaventar li altri, con relassare ancora sotto idonea pregiaria li altri preggioni di presentarnosi ogni volta che saran richiesti, et così eseguirete attendendo a farvi ubidire come si conviene a servitor et ufficial nostro, et ringraciate per parte nostra Mons. il Vescovo del buono ufficio usato in fare intervenire li clerici nella guardia di loro stessi, già che a tutti toccarebbe. Quanto all'ordine dato sopra le sporcicie, vi ordinamo che debbiate farlo eseguire inviolabilmente che così vogliamo in ogni modo si faccia hora che ne habbiamo noticia, che quando la persona nostra fu lloco, ove fecimo dimora per tre giorni, non fu persona che ce ne facesse motto . . . . . ciò non havendolo ordinato non bastammo farlo eseguire: ma adesso che è venuto all'orecchia nostra, vogliamo ch'habbiate da bastare voi, et perciò l'eseguirete inremisibilmente senza exceptione di persona alcuna. Ne è ancora piaciuto quanto havete trascorso con l'Auditor Regio, ne sarebbe stato grato intendere qual'Auditor è stato, et oltre che di quanto vi ha conferito ne haveste ottenuto da lui lettera, acciò in ogni evento si avesse possuto havere et demostrar espressa fede della volontà del Signor Marchese. Vedrete di procurarla tanto più con la lettera che vi havemo mandata diretta a detto Signore. Parimenti ne è piaciuto che stiate bene, attenderete a governarvi che ne rendemo certe l'esercitio vi giovarà molto. Con l'altra vostra de' XVII del'instante havemo inteso l'homicidio commesso in persona di quel giovene et ne rendemo certe che haverete usato ogni diligenza et fedeltà nel prendere dela informatione sopra tal delitto, et accumulati tutti . . . . . mandareene subito copia, acciò possiamo ordinarvi quanto haverete da eseguire, et

se tratanto il Gio. Cesare comparesse lo carcerarete et farete stare ben guardato et così et non altrimente eseguirete. Dal nostro Castel di Bari li XVIIII d'Agosto LVII. Bona regina etc. — Casa maximo — (*A tergo*) Magn.co Roberto Maximo Capitanio a guerra in la città nostra d'Ostuni fedele diletto.

XIX. Bona Dei gratia Regina Poloniae etc. — Magn.co fedel nostro diletto. Havemo ricevuto la vostra de' XXI del presente et inteso quanto ne scrivete, ne piace che habbiate dato recapito ala lettera da noi scritta al Sig. Marchese di Torre Majore, ne manderete come verrà la risposta di essa et al ritorno del'Auditor Italiano et Barone che con questa ultima non con l'altra come dite ne scrivete. Procurarete la lettera che vi habbiamo ordinato in espressa fede della volontà di detto Sig. Marchese. Ne piace che facciate notamento particolare di quelli non han voluto obedire a non comparere ala mostra secondamente da voi fatta non ostante li vostri ordini et bandi reiterati più volte, come manderete copia a ciò possiamo ordinarvi quanto haverete da eseguire. La lista che ne havete mandata deli fuorusciti di quessa città l'habbiamo ricevuta, ma ne pare sia fuora di proposito nel caso vostro, non siando quelli che si sonno assentati con le armi dopoi la gionta vostra lloco, come m'havete scritto con le vostre precedenti, et doveate fare quella lista che dite non haver ancor fatta et poi mandarcela et non recercar cose vecchie, attenderete donque a compirla con ogni celerità et poi inviarcela. Quanto a l'homicidio commesso in persona di Leonardo di Napoli, già vi havemo ordinato con più nostre che non procediate ad atto alcuno, solo in mandarci la copia del processo formato contra l'uccisore, acciò possiamo ordinare quanto ne parerà, così eseguirete et non fate altrimente. Circa quel che tenete preggione per haver causato romore nelle guardie ve ne laudiamo con ordinarvi a non liberarlo senza ordine nostro, et compita l'informatione contro di lui cene mandarete copia, acciò possiamo ordinarvi quanto haverete da eseguire. Dal nostro Castel di Bari li XXIII d'Agosto LVII. Bona regina etc. — (*A tergo*) M.co Roberto Casa . . . . . Capitanio a guerra nostro fedele diletto.

XX. Bona Dei gratia Regina Poloniae etc. — Magn.co fedel nostro diletto. Havemo riccvuto la vostra et inteso quanto ne scrivete dell'Armata Turchesca et voluntà tiene quessa Università d'introdure cento fanti lloco: rispondemo che cene contentiamo et vi ordinamo che debbiate subito darci espediente fandoli venire da donde porete haverli usandoci quella diligenza che la qualità del bisogno ricerca, stando vigilante et sollicito, talchè occorrendo possiate defendere et salvar quessa nostra città, fandola guardare da tutte le bande diligentissimamente. Circa l'indennità se haverà da fare da li cinquanta altri citatini ali dieci obligati, noi volemo che l'habbiamo da far per li uomini et universali, siando già vietato dal Consiglio, così farete eseguire. Habbiamo

ricevuto la copia del'ordine vi ha lasciato il Regio Auditor Barone, et vi lodiamo del'opra et diligenza vostra. Parimente habbiamo ricevuto la copia del processo contra Gio. Cesare Zaccaria. Vi ordinamo che non debbiate procedere ad atto alcuno nè di contumacia nè d'altra qualità, senza commission nostra, et così eseguirete. Dal nostro Castel di Bari li XXIIII di Agosto LVII. Bona regina etc. — (*A tergo*) M.co Roberto Casa . . . . . Cap.o a guerra . . . . . città nostra d'Ostuni diletto [1].

VI.

Informatio capta per Magnificum Joannem Franciscum Guarinum Rationalem R. Camere Summ. et Commissarium ad infrascripta specialiter deputatum de introitibus ad Baronem spectantibus terrarum et locorum Status Ser. q. Regine Pollonie.

Die IIII martii 1558 in civitate Hostuni.

Magn. Joannes Paulus Antonius Epifanus de eadem civitate Hostuni, testis medio juramento interrogatus et examinatus super d. informatione, et primo se esso testimonio ha noticia de le intrate spettante al Barone, che tene la q. Ser. Regina de Polonia in la ditta città de Hostuni, dixit che esso test. ha servito per rationale generale de tutto lo Stato de la d. Ser. Regina per circa dieci o undici anni et forsi più, et per tal causa havendo visti et liquidati li cunti de li ministri pecuniarii che d. q. Ser. Regina ha tenuti pro tempore in d. città d'Hostuni, tene molto bona noticia de tutte le intrate che d. Regina tene in d. città.

Interrogatus che entrate sono quelle che d. q. Ser. Regina tenea in d. città, dixit che le intrate de jure Baronum, che d. q. Ser. Regina tenea in d. città sono le infrascritte, vid. la Dohana, la confirmatione de li Judici annali, la Mastrodattia tanto de le cause civili come criminali, la fida e diffida de li animali de forastieri, quali entrano in lo territorio demaniale de d. città, reservato però li animali de li citadini, de quelli quali tengono acqua et herba comune con d. città de Hostuni, lo quale territorio demaniale dove la d. q. Ser. Regina exigeva la detta fida e diffida se intende solo uno loco dove se dice la selva de Hostuni: teneva de più in lo territ. de d. città et proprie in la d. selva tre difese, nominata una Chiopica, la altra S.to Salvatore et l'altra Ficaczara, in le quale defese d. q. Ser. Regina similmente nce tenea la fida e diffida tanto de

---

[1] Arch. del Duca Bartolo Lopez in Lecce; Arch. Capit. di Ostuni, *Lib. di conclvs. volanti*, fol. 57; Bibl. Naz. di Napoli, fasc. XIII, B, 56. — Le lettere coi nn. I-V e VII-XIII ci furono trasmesse dalla cortesia del nostro amico Cav. Dott. Gaetano Tanzarella che le copiava dal citato Archivio di Casa Lopez; la lettera col n. VI ricavammo dall'Archivio Capitolare di Ostuni: le altre coi nn. XIV-XX leggemmo nella Nazionale di Napoli.

li animali forasteri como de li citadini de d. città d'Hostuni: tenea de più le scadentie et li censi che se pagano per alcuni particolari de d. città d'Hostuni, et de altre terre convicine, le quali se soleno exigere per lo Erario de d. città, ultra li altri censi che si exigono per lo Dohanero de la Dohana de d. città, et tenea anco la decima del prezzo de quelle robbe che se vendevano et compravano, le quale pagavano censo alla Reginal Corte di d. città de Hostuni; et dice esso testimonio che oltre le d. intrate baronesche la d. q. Ser. Regina teneva in la d. città li pagamenti fiscali ordinarii de li fochi et sale de essa città ad qualsivoglia summa che ascendessero, et con lo augumento che per la nuova numerazione che si facesse de d. città, et trovassero ditti fochi esserno augumentati; et ce teneva de più annui doc. trecento sixanta per d. q. Ser. Regina, comparati a dieci per cento sopra le intrate et gabelle de d. città, ultra li altri doc. seicento novanta in circa che ce ha comparato novamente del mese di Luglio proxime passato 1557 sopra le medesime intrate per prezzo de doc. seimila et novecento in circa a la d. ragione de dece per cento, et altre intrate dice esso testimonio non sapere che d. q. Ser. Regina tenesse in d. città de Hostuni eccetto la bagliva, la quale va inclusa con le altre intrate de la Dohana de d. città, et se exige per lo Dohanero de d. Dohana insieme con le altre intrate de quella.

Interrogatus quanto hanno renduto le d. intrate a la d. q. Ser. Regina in li anni XII, XIII, XIIII e XV Ind. proxime passati, dixit che secundo li cunti che esso testimonio ha visti de li ministri pecuniarii de d. q. Ser. Regina sape et ha visto che le intrate pred. in ditti anni hanno renduto et valuto ala d. q. Ser. Regina le infrascritte quantità de dinari, vid. In lo d. anno XII Ind. 1553 et 1554 la Dohana con tutte l'intrate et membri di quella valse doc. mille et cinquecento quaranta sei e grana sette, et in d. anno fo Dohanero lo Magn. Jo. Alfonso Petrarulo et Credenzero Not. Francesco Petrello, per li cunti de quali visti per esso testimonio la d. intrata se trova in d. anno essere ascesa alla d. summa de duc. 1546 et gr. sette, como ha detto de sopra; la mastrodattia in lo medesimo anno fo affittata a Not. Francesco Petrello et ne pagò d'affitto doc. cento sexanta dui; per li Judici annali se pagano generalmente per la d. Università di Hostuni ogn'anno indefferentemente doc. sette et t. quattro, et tanto ne pagorno in d. anno XII Ind. Per le fide et diffide de li animali fidati et trovati per diffidati in la selva demaniale de d. città senne hebbero, secondo lo introito continuato in lo cunto de Mess. Joanne Larcario all'ora Erario generale in d. città doc. quarantanove, t. 4 e gr. 19. Per le pene de li animali trovati ad pascolare in le sopradette tre difese de d. q. Ser. Regina, secundo lo introito continuato in lo cunto del d. Erario, senne hebbero in d. anno doc. decennove, t. 4 e gr. diece. Per li censi che s'exigono per lo d. Erario senne hebbero doc. sedici, t. tre e gr. otto; se hebbero de più per lo prezzo de uno porcello scaduto alla reginal Corte in d. anno t. due e

gr. dece; et dice de più d. testimonio che in d. anno se hebbero da alcuni subfeudatarii, li quali possedono alcuni feudi rustici in lo territorio de d. città, doc. settantanove, t. 4 e gr. 8. Per lo adoho che se ne doveva per ditti feudi in d. anno XII Ind. et in alcuni altri anni passati, dice esso testimonio che in d. anno se hebbero da la Università de Hostuni doc. mille cinquecento trent'uno e gr. 14 per li pagamenti fiscali ordinarii che se dovevano per lo numero de fochi mille et quattordici, in li quali d. Università all'ora se trovava taxata, et de le intrate che tenea d. Regina sopra le gabelle de d. città altri doc. trecento sexanta. In lo anno XIII Ind. se hebbero de le intrate de d. dohana doc. novecento novantacinque, t. uno e gr. 13 $^1/_2$; da la mastrodattia affittata a Not. Antonio Violano de Rotigliano doc. cento sexantotto. Per la confirmatione de li Judici annali doc. sette e t quattro. Per le fide del demanio de la Selva doc. cinquanta sette, t. tre e gr. $^1/_2$. Per censi doc. sidici, t. due e gr. tre. Per la decima pretii doc. sidici. Per li animali trovati in pena in le difese doc. quindici, t. tre. Per li pagamenti fiscali ordin. doc. mille cinquecento trenta uno et gr. XIII; et per le intrate comparate a dece per cento sopra le gabelle doc. trecento sexanta. In lo anno XIIII Ind. da le intrate de la Dohana, secondo lo cunto dato per lo Magn. Luise Carduzio all'ora dohanero de d. dohana doc. mille quattrocento ottanta quattro, t. 1 e gr. 4. Da l'affitto de la Mastrodattia affittata ad Not. Petro Vitagliano de Apece doc. cento sexantotto. Per le fide doc. sexanta, t. 4 et gr. 10. Per la pena de li animali trovati in le difese et demanio doc. cinquanta sette et t. dui. Per la confirmatione de li Judici annali doc. sette, t. 4. Per li censi duc. sedici, t. 3, gr. 8, et per la decima pretii doc. 1, t. 1 e gr. 10. Per li pagamenti fiscali ordin. nel d. anno doc. mille cinquecento trent'uno e gr. 14. Et per le intrate comparate a dieci per cento doc. trecento sexanta. Et in lo anno XV Ind. da la Dohana per lo introito continuato in lo cunto del d. Luise Carduzio Dohanero doc. novecento ottantotto, t. 1 e gr. sette, lo quale cunto se retrova in potere del Magn. Jo. Francesco Guarino Rationale de la R. Cam. de la Summaria, per lo quale è stato visto e liquidato. Da la Mastrodattia affittata al soprad. Not. Petro Vitagliano doc. cento cinquantasei. Per li censi doc. sedici, t. 3 e gr. 8. Per le fide doc. sexanta e gr. 16. Per le pene de li animali trovati per diffidati in le defese de demanio de la selva doc. ventotto, t. 3 e gr. 10. Per li Judici annali doc. sette, t. 4. Per lo adoho de li subfeudatarii de li feudi de Lardagnano, Calaprico et S.^{to} Benedetto doc. settanta quattro. Per li pagamenti fiscali ordin. doc. mille cinquecento trent'uno e gr. 14; et per le intrate comparate a dece per cento doc. 360.

Interrogatus quanto sono state affittate in d. anni le tre defese, che la d. q. Ser. Regina tenea in d. città, zioè la defesa de Chiopica, la defesa de S.^{to} Salvatore et la defesa de Ficazara, dixit che le d. difese de Chiopica et de Ficazara non sono state affittate in d. anni ad causa che l'herba de d. defese ha servito per lo pascolo de le jomente de la racza

de d. Ser. Regina et de la maxeria de le bacche; et la defesa de S.to Salvatore similmente è stata pascolata per le jomente et bacche de d. Ser. Regina; però c'è stato fidato alcuno et ha pagato la fida per lo numero de li animali che ce ha tenuto, la quale fida è stata exatta per lo erario de d. città, et è inclusa in la summa de li denari posti ad introito per le fide.

Interrogatus quando d. defese non havessero servito per pascolo de le d. jomente et pascolo de d. bacche de d. q. Ser. Regina, et se havessero voluto affittare et vendere ad altro, quanto senne haveria havuto per anno de affitto, dixit che secundo lo juditio di esso testimonio de continuo quando d. defese se havessero voluto affittare et non havessero servito per lo pascolo de le d. jomente et bacche de d. Ser. Regina senne haveriano havute et possuto havere da tutte tre doc. trecento per anno, et tanto tene per certo esso testimonio che senne haverà per ciaschedunо anno per lo tempo de advenire, quando se tenerà cura de guardarle como sono state guardate per lo passato.

Interrogatus chi sono li subfeudatarii che teneno feudi in lo territorio de d. città de Hostuni, et come se chiamano li feudi che possedono, et quanto soleno pagare per ciascheuno adoho, dixit che uno de li d. feudi se domanda Lardagnano, l'altro se domanda S.to Benedetto et l'altro lo Scaglione alias Calaprico, li quali consisteno in oliveti, territorii culti et inculti, vigne et trappeti, et se possedono vid. lo d. feudo di Lardagnano per li Magn. Jo. Larcario, Jacomo Czaccaria, Lucantonio de Benedictis, Antonio Rauseo, la herede de Ottaviano de Benedictis, et Jo. Grabiele Petrarolo, et paga per ciascheuno adoho d. feudo doc. deceotto; lo feudo de S. Beneditto se possede per lo Magn. Joan Alfonso Petrarolo de la d. città de Hostuni, et paga per adoho doc. tre; et lo d. feudo de Scaglione alias Calaprico se possede per lo Magn. Mario Petrarolo et paga altri doc. tre per ciascheuno adoho.

Interrogatus che spese sono state necessarie et sono fatte in d. anni per lo recogliere et exigere de d. intrate, dixit che secundo li exiti continuati in li cunti de li Erarii et Dohanieri che pro tempore sono stati in d. città de Hostuni in li sopraditti anni quattro, li quali sono stati visti et liquidati per esso testimonio, appare che in li anni pred. sono state fatte le infrascritte despese per la exaptione de le intrate pred. czoè: In lo d. anno XII Ind. per la provisione del Castellano del Castello de Villanova doc. sei. Per la provisione de li compagni de d. Castello doc. trentadui et gr. 13 1/2. Per la provisione del Dohanero de la d. Dohana de Hostuni doc. decedotto. Per la prov. del Credenzero de d. Dohana doc. nove. Per la prov. del Portanaro seu guardiano quale se tene in la porta della d. città d'Hostuni doc. uno e t. uno. Per la carta et cera necessaria al Dohanero pred. doc. uno, t. dui e gr. 10. Per lo affitto de la casa dove se rege la Dohana in d. città doc. undeci. A dui guardiani che se soleno tenere ordinariamente in le defese de Chiopica, S.to Salvatore et Ficazzara ad ragione de doc. deceotto per ciascheuno

anno doc. trentasei, et ad uno altro guardiano il quale in d. anno aggiutò a guardare li tenimenti de d. defese et del demanio, atteso li d. dui guardiani ordinarii non posseano supplire ad tale non ce intrasse bestiame forastero doc. quattro, t. tre, gr. 10 che sono in tutto doc. cento dieci nove, t. dui, e gr. 13 $^{1}/_{2}$, et se pagò de più in d. anno per la provisione dell'Erario doc. decedotto, in lo anno seguente XIII Ind. se pagorno al d. Castellano de Villanova per la sua solita provisione doc. sei, ali Compagni del d. Castellano doc. trentanove, t. uno e gr. 13. Al Dohanero de la Dohana de d. città per sua provisione doc. decedotto. Per la provisione del Credenzero de d. Dohana doc. nove. Per la provisione del Guardiano seu portanaro de la porta de d. città d'Hostuni doc. uno e t. uno; per la carta et cera serve a la d. Dohana doc. uno, t. 2 e gr. 10. Per lo affitto de la casa dove se rege la d. Dohana doc. undeci. A li dui guardiani de le defese duc. trenta sei, et per la guardia che se tende in d. defese, in li mesi di luglio et augusto ad tale non se ponesse foco in esse doc. tre, t. uno e gr. 14 $^{1}/_{2}$, et a lo Erario altri doc. decedotto. In lo anno XIIII Ind. se pagorno per la provisione del Castellano de Villanova doc. sei, ali compagni del d. Castello doc. ventisei et gr. 3 $^{1}/_{2}$. Al Dohanero per la sua provisione doc. decedotto. Al Credenzero doc. nove. Al Portanaro doc. uno et t. uno. Per la carta et cera doc. uno, t. uno e gr. 10. Per lo affitto de la casa dove se rege d. Dohana doc. undeci. Per tre forcasi forno necessarii per lo legare de li navilii in lo porto de Villanova doc. uno, t. quattro. A li dui guardiani de le defese doc. trenta sei, et per la provisione dell'Erario doc. decedotto. Et in lo anno XV Ind. se pagorno per la provisione del d. Castellano doc. sei. A li compagni del d. Castello doc. trentacinque, t. quattro, gr. 16 $^{1}/_{2}$. Per la provisione del Dohanero doc. deceotto. Per la provisione del Credenzero doc. nove. Per la provisione del portanaro doc. uno et t. uno. Per la carta, cera et inchiostro doc. uno, t. 2 e gr. 10, et per lo affitto de la casa dove se rege la Dohana doc. undeci. A li dui guardiani de le defese doc. trentasei. A dui altri guardiani agiunti in d. anno per la guardia de d. defese et per lo foco doc. tre, t. tre e gr. 15. Et per la provisione del Erario doc. decedotto. Dice de più esso testimonio che ultra le soprad. despese se pagano et deveno pagare ogn'anno per lo cenzo de lo territorio de la defesa de Chiopica doc. cinque, czoè doc. dui di essi al Rev. Episcopo di d. città d'Hostuni, et li altri alla Commenda de S.^{to} Lonardo; dice de più che in d. anno XV Ind. nel mese di luglio d. q. Ser. Regina fe spendere a l'Erario de d. città doc. quindeci, t. dui per lo salario de li cavallari che servono ad guardare tutto lo territorio de d. defese et selva, ad tale non fossero dannegiati dal foco, et per astutar lo foco che in d. tempo fo posto in le d. defese, le quale despese se fanno per ordine de la d. q. Ser. Regina più del solito.

Interrogatus che membri de intrata exige et sole exigere la Dohana de d. città d'Hostuni, dixit che esso testimonio perli cunti che ha visto de li dohanerii, che pro tempore sono stati in d. dohana, ha visto che

hanno esatto le infrascritte quantità de introiti, vid. lo jus exitura, lo jus platee et fundici, lo jus salmarum, lo jus ponderis et mensure, lo jus passagii et caltigiature, lo jus ancoragii et alboragii, lo jus bajulationis. Infra lo quale se includono li censi de Cesternino, li quali ascendono a la summa de doc. quattordeci in circa lo anno, lo jus rive et sanguinis, et certi censi che se exigono dentro d. città de Hostuni ascendenteno a la summa de carlini otto in circa per anno; soleno exigere de più li dohanerii de d. dohana lo jus naufragii de le robbe et vascelli naufragati in la marina de d. città, de le quale non senne trova patrone certo, lo quale jus naufragii si exige per le doie parte de tutte le robbe che si trovano in d. marina venute per naufragio, et l'altra terza parte se dona ad quilli che trovano d. robbe, et di quello che senne exige senne dà cunto et ragione per li dohanerii de d. dohana insieme con le altre intrate de quella. Interrogatus in causa scientie, dixit quia vidit et scit ut supra; de loco Hostuni; de tempore dixit ut supra. Io Joan Paulo Epifano ho deposto ut supra.

Die 6 eiusdem. Magn. Jo. Baptista Zacharia de d. civitate Hostuni annorum septuaginta, ut dixit et ex aspectu sue persone apparet, medio juramento interrogatus et examinatus supra d. informatione, et primo se ipso testimonio sape l'intrate Baronesche che la Ser. Regina de Apollonea tenea in d. città de Hostuni, dixit che le intrate che la pred. Ser. Regina tenea in d. città de jure Baronum sono l'infrascritte, vid. In primis li fochi et sali con lo augumento de ipsi, con la Dohana con li soliti soi deritti, la confirmatione de li Judici annali che l'Università ne paga duc. sette, t. quattro l'anno. la mastrodattia tanto de cause civile como de criminale, la fida et diffida de li animali de forastieri quale entrano in lo territorio demaniale de d. città, servato li animali de citadini de quella et de le terre che tengono acqua et herba comune con d. città de Hostuni, quale fida et diffida se intende solo in uno loco dove se dice la selva de Hostuni, et non ala marina; haveva de più tre defese nominate la una Chiopica, l'altra S.^{to} Salvatore et la altra Ficazara, in le quale defese similiter nce teneva la fida et diffida tanto de li animali forastieri como quelli de citatini de d. città de Hostuni. Item le scadentie de bestiame che se trovavano in territorio senza patrone. Item li censi che se pagano per alcuni particolari de d. città de Hostuni como de forastieri, che soliti exigernosi da li Erarii. Item la exdecima de la decima pretii de le robbe che se vendono, le quale pagano lo censo ala Corte. Item nce à le pene de d. defese et demanio de li animali che se trovano non fidati. Item nce à la bagliva. Item nce à lo scannagio, le quale se exigeno per lo Dohanero de d. città de Hostuni, et ipsi ne davano cunto a la Ser. Regina quello ne hanno havuto in li anni XIII, XIIII, XV et p.^{e} Ind. se ne remette a li cunti de d. dohaneri et Erarii che sono stati in detti tempi.

Interrogatus se ipso testimonio sape se le d. defese, cioè Chiopica, S.^{to} Salvatore et Ficaczara in li d. quattro anni XIII, XIIII, XV et p.^{e}

Ind. sono state affittate, dixit che ipso testimonio sape che le d. defese non sono state affittate, ma solum fidate alcuni, secundo ha inteso, et se ne referesce a li cunti de li Erarii passati, però la prefata Ser. Regina nce teneva le bestiame soi, como erano bacche et giomente, le quantità ipso testimonio non lo sape.

Interrogatus quanno se volessero affittare d. tre defese quanto se potria affittare una con lo Demanio, dixit che al giuditio de ipso testimonio sence potria spendere da tricento scuti, et tanto le darria ipso testimonio quanno havesse bestiame per pascolarle. Item nce è una cavallericia in la defesa de Chiopica con una torre antiqua, che nce capeno da vintisei cavalli in bascio, quale serveva per la monta de li stalloni. Item nce have una fonta de acqua del cielo, che serve per le bestiame, et qualche volta sen ce fidano le bestiame. Item la pred. Ser. Regina nce havea li subfeudatarii, che tenevano li feudi in d. territorio in d. città de Hostuni, et sono vid. lo feudo de Lardagnano che se possede da particolari, et pagano per adoho doc. decedotto. Lo feudo de S.^{to} Benedetto se paga per lo possessore doc. tre; et lo feudo de Scaglione alias Calaprico se possede per lo Magn. Mario Petrarolo et paga per ciascheduno adoho doc. tre. Item nce ha la Torre dove se dice Villanova, dove nce è lo porto et nce sta lo Castellano con dui compagni, et quanno è necessario nce agiongeno doi altri, et se paga allo Castellano doc. sei l'anno, et a li compagni de d. Torre per ciascheduno carlini quindeci il mese secundo il tempo, et se paga al dohanero doc. decedotto l'anno et allo Credencero doc. nove lo anno, et se paga a doi guardiani de le defese carlini quindeci per ciascheduno mese per tutto l'anno. Item nce è uno guardiano nominato il portanaro che have dodeci carlini l'anno per guardia de la porta, che non po' uscire homo con mercantia se non porta impolletta. Item nce è circa uno tumminato de terra che se ne serve il Castellano. Item se dà al Dohanero et Credencero carlini quindeci per la carta et cera. Item se paga annuatim de censo de lo d. territorio de la defesa de Chiopica doc. cinque, vid. doc. doi al Rev. Episcopo de d. città de Hostuni, et li altri doc. tre a la Comenda de S.^{to} Leonardo, et questo ipso testimonio lo sape perchè è stato Erario multi anni in li anni 1543 per tutti li anni 1553, et questo è la pura verità etc. Io Joan Batta Zaccaria manu propria.

Dat. Neap. ex eod. Mag. R. Cam. Archivio die 23 mensis novembris 1739 — U. I. D. Paulus Mirenghi[1].

---

[1] Proc. R. Cam. Somm. *Patrim. Ostuni*, vol. 594, fol. 440 e segg.

VII.

Magn. viri. Havemo recevuti lettere clause et sigillate del Ill. Sig. Vicerè a questa R. Camera directe del tenor sequente, vid. a tergo: Ill. et Magn. viris magno hujus regni Camerario eiusque locumtenenti, presidentibus et rationalibus R. Cam. Summarie etc. Per parte del Mag. Ludovico Montio ci è stata presentata consulta per questa R. Camera di nostro ordine expedita del tenor sequente, vid. a tergo: Ill. et Exc. dno. dno. Don Perifanno de Ribera etc. Intus vero: Ill. et Exc. Signore. Post debitam comm. In questa R. Camera è stato presentato memoriale con decretatione de V. Ex. del tenor sequente, vid. Ill. et Exc. Signore. Lodovico Montio Secretario del Sig. Re di Polonia fa intendere ad V. Exc. come per lo Ill. Don Joan Manriquez alhora Vicerè de quisto regno ali 13 de settembre 1558 fu ordinato alla Cam. R. de la Summaria che de li denari teneva la q. Ser. Regina matre a diece per cento sopra la cità de Hostuni, per uso et servitio de le pompe funerale si pagassero ali homini deputati per il Ser. Re suo ducati sectemilia, et non tenendo la cità de Hostuni in quel tempo comodità di pagare pagò solo tremilia et ducento ducati, et alle exequie providessemo de altri denari, et con tucto che in virtù de decto ordine esso supplicante come legittima persona del d. Ser. Re suo potria alienare decte intrate persino al complimento de ducati sectemilia, pur a maggior securecza del comperatore desidera novo ordine da V. Exc. acciò quelli possa alienare con chi meglio si potrà convenire con ordinarsi al R. Percettore che non exiga la rata de dece per cento de dicta quantità a decta cità. Pertanto supplica V. E. reste servita ordinare ala R. Cam. che expedisca debite provisioni al R. Percettore che in quelle non se intromecta, ma che dicta Università debbia correspondere di dicte intrate a quelli che esso le venderà per possere in parte providere a tante spese che correno al suo Ser. Re, il che oltre che sia justo se riceve ad gratia da V. E. ut Deus etc. R. Camera Summ. de supplicatis relationem faciat Ill. Domino Proregi in Collat. Cons. etc. Provisum per Ill. dominum Proregem Neap. die vigesimo septimo Julii 1560. Soto — Et riconosciuto per questa R. Camera l'ordine expedito olim die tertio septembris 1558 per lo Ill. et Exc. Don Joan Manriquez alhora Vicerè in quisto regno directo a questa R. Cam. che al Procuratore del Ser. Re di Polonia si fossero paghati de li denari si deveno per la Università de Hostuni ducati sectemilia correnti per lo uso et servitio de le pompe funerale de la q. Ser. Bona Sforza regina di Polonia, et l'ordine che si fe' per questa R. Cam. ala d. Università eodem die per lo pagamento di decti denari conforme al decto regio ordine, in virtù del quale d. Università pagò al Rev. Gioan Visoczski de Budzislaro ducati tremilia et ducento per li quali decto Rev. Gioan come procuratore de d. Ser. Re retrovendio ala Università predetta de Ho-

stuni annui ducati trecento vinti de la summa che d. Ser. Regina teneva sopra le cabelle et altre intrate de d. cità, come appare per contracto facto al decto dì tridece de septembro 1558 per mano del egregio Not. Gio. Dominico Cavaliero de Napoli. Del che facta relaxione ad V. E. ha comandato che questa R. Cam. referisca il suo voto et parere quanto ali restanti doc. tremilia et octocento che mancheriano al d. Ser. Re di Polonia ad complimento de dicti doc. sectemilia in virtù de dicto precalendato regio ordine, et per exequire questa R. Cam. l'ordine de V. E. è di parere discusso negotio in questa R. Cam. che d. restanti duc. tremilia et octocento si pagheno per d. Università de Hostuni al legitimo procuratore del d. Ser. Re per la effettuale exequtione de d. regio ordine. Però V. E. potrà comandare quel più sarà servicio et in sua bona gratia de continuo nce raccomandamo. Ex R. Cam. Summ. die 29 augusti 1560. Eiusdem vestre Ill. et Exc. dominationis servitores Locumt. et Pres. R. Cam. Summ. Franciscus Reverterius etc. — Et inteso per noi il tenore de dicta preinserta consulta, volendoce rendere conformi col voto et parere di questa R. Cam. ci è parso farvi la presente per la quale ve dicimo et ordinamo che debbiate procedere circa il predetto iuxta la forma di d. preinserta vostra consulta perchè tale è nostra voluntà et non fate il contrario etc. Dat. Neap. die ..... mensis septembris 1560. Don Perafan etc. — Et volendo questa R. Cam. exequire come è tenuta li ordini et mandati del d. Ill. Sig. Vicerè, ve dicimo et ordinamo che inspecto per voi lo tenore et forma de d. preinserte regie lictere debbiate quelle et quanto in esse se contene ad unguem exequire et observare pagando al procuratore de d. Ser. Re de Polonia li predecti duc. 3800 in denari contanti seu assignandoli per la concurrente somma tanto de le entrate sopra quessa cità teneva la Ser. q. Regina de Polonia, actento che si è scripto et ordinato al Mag. Percettore che per la d. somma de duc. 3800 seu per la rata de detta intrata che capeno non si done fastidio nè exiga da voi, non fando il contrario etc. Dat. Neap. die X septembre 1560. Franciscus Reverterius. Ant. de Castillo etc.

Mag. vir, per questa R. Cam. Summ. sono state scripte lictere directe a la Università de Hostuni del tenor sequente etc. que provisiones sunt registrate in eodem regesto fol. 242. Però ve dicimo et ordinamo che per la detta somma de duc. 3800 non debbiate dare fastidio alcuno a decta Università de Hostuni stante che li ha da pagare in virtù del d. preinserto ordine al d. procuratore del d. Ser. Re, seu assignandi tanta intrata como de sopra se dice, et cossì exequirete etc. Dat. Neap. die XI septembris 1560. Franciscus Reverterius etc. — Al Perceptore de Terra de Bari.

Mag. viri, li mesi passati per questa R. Cam. ve forno scripte lettere del tenor sequente, vid. Mag. viri etc. que littere sunt registrate in presenti registro fol. 242; et al presente per parte de li Mag. Gio.

Andrea et Gio. Vincenzo de lo Solaro di Napoli fratelli si è producta in questa R. Camera fede de instrumento celebrato olim die quinto decimo presentis mensis Januarii 1561 per mano del q. Not. Francesco Bonocore di Napoli existente in la Curia di Not. Jacovo Caso di Napoli per lo quale appare lo Mag. Lodovico Moncio como Segretario et procuratore del d. Ser. Re di Polonia havendo venduto et alienato ali d. Magnifici de lo Solaro fratelli annui duc. 380 de le intrate che sopra le gabelle et datii di quessa città teneva la Ser. q. Regina di Polonia per la summa de duc. 3800 in virtù de le decte preinserte lettere di questa R. Cam. però supplicano di oportuna provisione, ve decimo che di decti annui duc. 380 debbiate respondere ali d. Mag. de lo Solaro fratelli assicomo respondevivo et li pagavivo ala d. q. Ser. Regina, incominciando dal d. di XV di Gennaio che fo celebrato decto contracto et che d. Mag. comperatori pagaro li d. ducati 3800 a d. Mag. Lodovico Moncio procuratore. Et de ziò non fate il contrario etc. Dat. etc. die 18 Januarii 1561. Post data: lo predetto exequirete non havendono pagati de contanti li pred. duc. 3800 conforme ale preinserte lettere de la Camera. Dat. ut supra — Andreas Pons de Leon etc. — Ala Università de Hostuni[1].

---

[1] *Part. Somm.*, vol. 436, fol. 242, 245, 275 t.

CAPITOLO SESTO

OTTANT'ANNI IN REGIO DEMANIO (1558-1639).

Fatta dal Razionale Guarino la relazione sulle rendite della città di Ostuni, fu il 19 agosto del 1558 venduta la città a Ferdinando Loffredo Marchese di Trevico per ducati cinquantacinquemila, con patto *de retrovendendo* fra un anno; e a 13 settembre dello stesso anno fu dato al Loffredo il possesso [1].

Il 29 ottobre 1557 egli aveva comprato dalla R. Corte Francavilla ed Oria [2]. Queste città e Casalnuovo, che formavano lo Stato di Oria, erano state donate nel 1557 dal Marchese di Oria, Gio. Bernardino Bonifacio, a S. M. il Re

---

[1] V. docum. I. Cfr. P. LAMA, *Cron. dei MM. Oss. RR.*, II, 89. Lecce, 1724. — Ferrante Loffredo fu primogenito di Cicco Loffredo Presidente del Consiglio di Giustizia e Reggente di Cancelleria. Fu illustre soldato ed anche letterato. Ebbe gli ufficii di *Decano del Consiglio Collaterale* e di *Assistente a D. Giovanni d'Austria.* Fu Governatore delle Provincie di Bari ed Otranto dal 1543 al 1549 e dal 1570 al 1572 (V. CASTALDO. *Ist. di Napoli,* II, 87, Napoli, 1769; INFANTINO, *Lecce sacra*, p. 153, Lecce, 1859; MAGGIULLI, *Cenno cronol. dei Trib.* ecc., p. 8, Lecce. 1891; *Albero geneal.* Ms. nella Comun. di Napoli segn. 20, 2, 12). Della carica di Governatore, che il Loffredo tenne, come scrive il citato CASTALDO, *con somma lode di giustizia e di valore,* troviamo nell'Archivio di Stato di Napoli un cenno. D. Pietro di Toledo, a 30 luglio 1549, ordina al Percettore di Terra d'Otranto di pagare ducati cento a Sigismondo de Russis da lui mandato *ad pigliare lo Sindicato dell'Ill. Marchese de Trivico gubernatore olim de dicta provintia (Collat. Cur.,* vol. 11. fol. 194 t.). Pare che lo stesso anno dalle nostre provincie sia passato Governatore in Abruzzo, dove trovasi nel 1556 (V. GIANNONE, *Op. cit.,* l. XXXIII, c. 1; A. ANDREA, *Op. cit.,* pag. 23).

[2] *Com. Somm.,* vol. 129, fol. 138.

Cattolico, il quale ne prese possesso mandando in Oria, a 12 ottobre di quell'anno, in qualità di Governatore dello Stato e di Castellano di Oria, D. Francesco de Bolea [1]. Il Palumbo, che scrive la storia di Francavilla, tutto ciò ignorando, crede essere stato il Loffredo un semplice amministratore di tali città [2]; laddove, oltre il citato documento della *vendita*, un altro ne troviamo, dal quale si ricava che nel settembre del 1558 il Marchese di Trevico ha *retrovenduto* Oria alla R. Corte pel prezzo di ducati 11,250, i quali troviamo segnati al conto del Loffredo per la città di Ostuni: « Marchese di Trevico per la compra di Ostuni in ducati 55 mila paga ducati 11,250 »; indi sono annotati ancora altri ducati 13,750 [3]. È chiaro che il Loffredo, per essere in grado di acquistare Ostuni, ebbe bisogno di disfarsi di Oria, e ciò con soddisfazione della R. Corte, poichè questa, mentre ghermiva cinquantacinquemila ducati per Ostuni, ricavava da Oria, che rivendeva subito ad Uberto Squarciafico, ben trentamila ducati [4]. A quali baratti e commerci servivano i popoli!

Il patto *de retrovendendo* stabilito nel contratto di vendita di Ostuni dovette essere proposto alla R. Corte dalla stessa Università, la quale aveva un'idea fissa: il regio demanio. Questa idea aveva taciuto durante il mite governo di Isabella e di Bona; ma nell'atto che la città è venduta ad uno dei soliti Baroni, l'idea risorge, si fa gigante e impone dei sacrifizii per raggiungere lo scopo. La città si apparecchia a riscattarsi: e poichè il Marchese di Trevico non ha pagato ancora, dopo un anno, tutta la somma, la R. Corte si contenta di ducati quarantamila.

A raccogliere questa somma sappiamo che, oltre i debiti contratti, o per causa di quei debiti, furono imposte varie tasse, fra cui quella della decima sulle vettovaglie ed

---

[1] *Collat. Offic. Vicereg.*, vol. I, fol. 51 t.
[2] *Stor. di Francavilla*, pag. 98. Lecce, 1870.
[3] *Cedole di Tesor. Rep.*, fol. 249 e 250.
[4] *Part. Summ.*, vol. 408, fol. 46 t.

olii del solo anno 1558. In questa tassa furono compresi gli ecclesiastici, i quali sordi, innanzi ai proprii interessi, ad ogni dettame di carità di patria, non si vergognarono di afferrarsi alla solita àncora delle immunità. E le immunità, con decreto del 15 settembre 1558, furono rispettate[1]; ma la storia dice ai nepoti, che pel riscatto e libertà della patria nel 1559 nulla devono alla razza parassita degli ecclesiastici.

Il Re, tenuti presenti i titoli che la *nobilissima* città di Ostuni vantava ad essere ritenuta in regio demanio (il primo titolo per lui era il pagamento dei quarantamila ducati), mandò procura al Vicerè di Napoli per procedere alla stipulazione dell'istrumento di regio demanio, che a 15 settembre 1559, appunto spirando l'anno del possesso preso dal Loffredo, fu rogato dal Notaio Marco Andrea Scoppa di Napoli, quello stesso che aveva rogato l'istrumento di vendita della città. Quel documento, che è uno dei più importanti della nostra storia, ci troviamo di avere altrove pubblicato[2]; ma importa che qui tutto lo riassumiamo.

Costituiti il Vicerè D. Perafan de Ribera, come Procuratore di S. M. Filippo II, da una parte, e dall'altra Nicola Bisantizzi e Not. Francesco Idrosio, come procuratori della città di Ostuni, il primo fa noto, che devenuta quella città, dopo la morte della Regina Bona Sforza, alla R. Corte, questa la vendeva per ducati cinquantacinquemila al Marchese di Trevico, con patto *de retrovendendo*, onde potè la stessa città, offrendo ducati quarantamila, chiedere di essere riscattata ed essere ammessa al regio demanio, con investitura di tutti i corpi feudali, non eccettuati che i dritti di Dogana. A tale offerta, il Vicerè, disposto a soddisfare le

---

[1] *Part. Summ.*, vol. 395, fol. 329 t.

[2] Lo pubblicammo nel *Lib. rosso*, pagg. 156-189, da antica copia esistente in Ostuni. Ma l'importantissimo atto, prodotto in diversi tempi nei giudizii della città, esiste in parecchie copie nei processi dell'Archivio di Stato di Napoli. Vedi, p. es., *Proc. R. Cam. Somm.*, vol. 659, n. 6904; *Commiss. feud.*, Proc. n. 4426 (vol. 805), fol. 23-57.

giuste aspirazioni della città, aveva mandato in Ostuni, speciale Commissario, il Dottore Spagnuolo Pietro de Leonibus ad esplorare la volontà dei cittadini ed il modo di avere il denaro promesso. Egli, congregati quasi tutti i cittadini, stipulò analogo istrumento, per mano del Notaio Francesco Idrosio, il giorno 17 luglio del 1559, che dal Vicerè, col voto del Collateral Consiglio, fu approvato. Or dovendo la città versare la somma offerta per ottenere il regio demanio e la investitura dei corpi feudali, somma che ha ricavato dalla vendita, fatta con patto *de retrovendendo*, di tutte le gabelle della città; è necessario procedere alle debite cautele. Ed in nome di S. M. Filippo II proclama il Vicerè in questo istrumento elevata e costituita in perpetuo regio demanio la città di Ostuni: per nessuna causa, neppure per la salute dello Stato, possa mai essere venduta, pignorata o in altro modo ad altri concessa, qualunque persona esclusa, per quanto altolocata, e perfino il secondogenito del Re quando non succedesse nel Regno. E nullo sia l'atto per cui fosse venduta o in altro modo ad altri ceduta; e contro il Sovrano che attentasse alla sua libertà possano i cittadini opporsi a mano armata, anche invocando l'aiuto di altre città, senza incorrere in nota d'infamia o di lesa Maestà. Dichiara ancora il Vicerè di vendere ed alienare ed assegnare in feudo all'Università di Ostuni, riservato il pagamento dell'adoa alla R. Corte, i seguenti beni, dritti ed introiti: 1.° I beni demaniali della città e la *fida* e *diffida* in tutto il territorio (il tributo agrario cioè per l'uso del pascolo e pei giudizii relativi); 2.° Le tre difese dette *Chiobica*, *S. Salvatore* e *Ficazzano*, con la cavallerizza e cisterne, come furono possedute dalla Regina Bona; 3.° Tutti i dritti dello scannaggio; 4.° L'ufficio e i dritti dei Baiuli, giudici deputati a giudicare le cause per danni alle proprietà; 5.° L'ufficio e i dritti del Mastro d'atti; 6.° Il castello della città, con tutti gli edificii e rovine esistenti, coi fossati e terre vuote che sono intorno, coi censi e rendite e con licenza di demolirlo, venderlo e disporne liberamente; 7.° Tutti i provventi della Corte del Capitano per la giurisdizione ci-

vile, criminale e mista, *in primis causis*, dai quali l'Università preleverà lo stipendio pel Capitano stesso in annui ducati dugento, e per l'Assessore o Giudice in ducati settantadue. I provventi della Dogana sono riservati alla R. Corte, la quale però non potrà mai alterare la tariffa dei dritti che ora si pagano. Dichiara inoltre il Vicerè che per le prime cause civili e criminali i cittadini non potranno essere convenuti fuori il Tribunale del Capitano della città, quando però non si tratti di delitti di lesa Maestà, eresie, false monete ed omicidii clandestini. Il tutto per effetto del soddisfatto prezzo di ducati quarantamila, che il R. General Tesoriere Alfonso Sanchez ha ricevuto per mano dei Banchieri di Napoli Ravaschieri, Montenigro e de Mari. Si dichiara il Vicerè ben soddisfatto di quel prezzo per quanto inferiore al valore di ciò che si concede e vende; ma in considerazione dei servigi e della fede della città verso il Re, questi non ha potuto non rinunziare al maggior prezzo e farne donazione alla città. E giurando *sub fide et verbo regio* di mantenere tutte le concessioni, conferma pure tutti i privilegi, capitoli e grazie pei precedenti Sovrani concessi alla città di Ostuni. La quale città si obbliga pagare l'adoa alla R. Corte ed ogni quindici anni il relevio pei corpi feudali acquistati, e si obbliga contribuire, secondo la sua rata, a tutte le imposizioni e donativi del regno. Ma, s'intende, il tutto sottoposto al patto, che ove fosse costretta S. Maestà a restituire la città di Ostuni al Re di Polonia, debba quella Università sottostare alla necessità *de retrovendendo,* previa restituzione dei ducati quarantamila.

Fu questo l'istrumento di regio demanio del 1559, il quale, per quanto ampio e inappuntabile, veniva ad essere infirmato dall'ultima clausola *de retrovendendo,* posta, non perchè si temesse davvero di dover restituire lo Stato di Bari al figlio di Bona Sforza; ma perchè, a volere annullato il patto *de retrovendendo,* occorreva offrire altra somma alla R. Corte. E difatti l'Università di Ostuni si affrettò ad offrire altri ducati seimila per acquistare, come si diceva, il *jus luendi,* ossia per distruggere il patto riserva-

tosi dalla R. Corte di ricomprare la città. E ciò avvenne con altro istrumento, rogato dallo stesso Notaio Scoppa di Napoli il 6 settembre 1560, del quale non troviamo che la memoria [1]. E nelle *Cedole di Tesoreria,* dopo il pagamento dei quarantamila ducati, fu registrato quest'altro: « Per la compra del *jus luendi* dei beni ed entrate di essa città di Ostuni nel 1560 ducati 6000 » [2].

È tanto vero che la clausola *de retrovendendo* non fu posta per la probabilità che vi fosse della restituzione della città al Re di Polonia, che quel patto fu distrutto quando la stessa probabilità permaneva, e le relazioni fra le due Corti contendenti per la restituzione dello Stato di Bari non avevano subìto modificazioni. Nel settembre 1560 non è stata ancora pronunziata la sentenza di Ferdinando d'Austria, cui accennammo nel precedente capitolo, e invece nell'ottobre non si tratta che di sostituire il Dottor Gio. Tommaso Salernitano al defunto Dottor Federico Longo, che, mandato a difendere la causa del Re di Spagna innanzi all'Imperatore d'Austria, era morto in Venezia. Innanzi ai seimila ducati dunque, nel 1560, potè non aver più valore ciò che un anno prima aveva dato origine alla clausola!

Tolto intanto con l'ultimo istrumento l'ultimo intoppo alla diffinitiva annessione al regio demanio, il Vicerè con privilegio del 20 gennaio 1561 confermava e ratificava solennemente l'istrumento del 1559, che integralmente riproduceva [3]. E intestati nei R. Cedolarii alla città di Ostuni i corpi feudali acquistati, fu l'Università, come Baronessa, tassata *pro introitibus baronalibus* in ducati 243.3 [4].

---

[1] *Commiss. feud.*, Proc. cit.; *Repert. Quintern.*, fol. 174; *Lib. rosso,* pag. 209.

[2] *Ced. Tesor.* Rep., fol. 251.

[3] *Lib. rosso,* pag. 156.

[4] *Rep. Quintern. cit.* — Nel *Cedolario di T. d'O.*, P. I, fol. 146, si legge: « In Cedolario anni 1555, fol. 112, notatur taxata Ser. Regina Apollonie inter alia pro Hostuni in duc. 243,3 1|3. In Cedolario sequentis anni 1560, fol. 119, notatur taxata Universitas Hostuni pro suis introytibus pheudalibus in eadem taxa duc. 243,3 1|3. Et de eodem modo fuit continuata dicta Universitas in Cedulariis sequentis a dicto anno 1560 per totum annum 1637 et currentem annum 1638 ».

Prima di questi ultimi atti, subito dopo l'istrumento del 13 settembre 1559, era stata disposta la consegna della città. Il 18 settembre di quell'anno veniva dato speciale incarico al Dottor Pietro di Leone o de Leonibus di recarsi nuovamente in Ostuni, ed egli, indi a pochi giorni, dava il *real possesso* della città agli amministratori per parte della R. Corte [1].

Quali benefizii s'impromettevano i cittadini da questa annessione al regio demanio? Per essi era la conquista della libertà: avevano evitato il barone e gli abusi feudali, e avevano dato alla patria, oltre i dritti e le rendite prima spettanti al barone, anche il vanto, tanto ambito allora, di città di regio demanio. Ma a qual prezzo? Al prezzo di tutte le loro entrate; onde, appena riscattati, devono provvedere a riscattare le gabelle: un problema che non sarà risoluto colla regola di debiti nuovi e di straordinarie imposizioni. Questi mezzi riusciranno insufficienti al tempo del mal governo spagnuolo, quando colla miseria è seminata la corruttela, e quando fra' cittadini non è più gara di sacrifizii e di disinteresse, ma solo di egoismo. È questo che soprattutto determinerà il disastro, che fino la nostra generazione sarà per risentire. Leggiamo i documenti, e non c'incresca di intendere le circostanze dei fatti, se vogliamo intendere la vita del nostro Comune, che è pure la vita di tutti i Comuni del regno in questo periodo, in cui si prepara lo scoppio del 1647. Il quadro sarà nuovo e miserando. Ci vedremo passar davanti gli uomini che il peggior male hanno fatto alla patria, gli uomini più influenti e che più l'hanno tenuta divisa, e i più litigiosi e i più degni del capestro; e l'età nostra ci parrà al confronto nè più nè meno che l'età dell'oro, per quanto c'entri il bisticcio dell'oro del Panama e delle Banche!...

La città *per redimersi,* come dicevano, dal debito contratto a causa del regio demanio, aveva incominciato, fin

---

[1] V. docum. II.

dal 1560, dallo imporre tante gabelle e decime (a mo' di quelle, innanzi accennate, del 1558) quante per conto preventivo potevano bastare a conseguire lo scopo fra sette anni [1]. I sette anni scorsero; ma il debito non fu estinto. Che era avvenuto? Semplicemente questo, che gli amministratori avevano fatto man bassa, così da essere, ad istanza di *particolari cittadini,* processati. Il 19 novembre 1567 viene dalla R. Camera commesso al Magnifico Gio. Bernardino Longo di Napoli di recarsi in Ostuni a verificare e liquidare i conti di tutti gli amministratori succedutisi dalla morte della Regina Bona fino al presente [2]. Venuto il Longo, e tutto diligentemente esaminato, trovò da significare e carcerare tutti coloro che avevano per poco messo mano al peculio universale, nessuno eccettuato! Non sappiamo i nomi, e ce ne duole. Sappiamo solo che nel 1560 è Sindaco Alessandro Petrarolo e nel 1565 Donato Petrarolo [3]. Ma sarà chiaro pei seguenti documenti, che il partito dominante prende nome da Cesare Palmieri, dei più nobili della città, e strapotente. Questo Cesare, vedremo, lascerà al figlio Marcantonio l'eredità del potere, e il figlio sarà fatale, non meno del padre, agl'interessi del Comune. Troviamo inoltre che Vito de Guidone e Vittorio Baccaro eranò due dei principali significati, ai quali il Longo, a riguardo del nobile Donato de Benedictis, aveva concesso la libertà provvisoria. Ma giungeva allora in Ostuni un altro Commissario, Francesco Arias, col mandato di tenere arrestati i significati fino a che avessero soddisfatto il loro debito, e di raccogliere e spedire le somme al R. Percettore, in conto dei fiscali già attrassati. L'Arias fa rientrare in carcere i due liberati, e tiene tutti rigorosamente *sotto chiave,* poichè è opinione della R. Camera che la libertà nuoce alla esazione delle significhe. Non pertanto il 9 novembre '68 l'Arias è rimproverato che di tutta la somma risultante dalla nota

---

[1] *Collat. Part.,* vol. 23, fol. 219 t.

[2] *Com. Somm.,* vol. 150, fol. 61.

[3] *Commiss. feud.,* Proc. 4426, fol. 67 e 71; *Proc. Somm.* P. A., vol. 185, n. 1836.

del Longo, in ducati 5226 di significhe, non abbia esatto che 932 ducati. Ma la stessa R. Camera permette il 22 dello stesso mese che siano escarcerati coloro che diano *pleggiaria* di eseguire i pagamenti nel prossimo dicembre [1].

Intanto la R. Camera pigliò a petto suo il fatto della redenzione della città, che, era chiaro, non poteva restare affidato alle mani dei cittadini. E riserbandosi di invigilare assiduamente, fece scelta di un Capitano di cui poteva fidarsi, tante erano state le *bone relationi* che aveva avuto *di sua persona*. Era il Dott. Livio Margarita, che dopo questo tempo troveremo altrove Commissario straordinario per altre *redenzioni* da compiere. Il 26 aprile 1569 il Dott. Margarita era mandato in Ostuni, e di là egli andava sottoponendo all'approvazione della R. Camera i provvedimenti da adottarsi, quando altri non gli venivano imposti. Da una lunga lettera del 19 agosto ricaviamo varie ordinanze del Presidente Santacroce. Nei mulini si esigano 24 grana per ogni tomolo di grano e 12 per ogni tomolo di orzo portato a macinare. Si venda questa gabella per non meno di cinquemila ducati, o si destini per l'esazione chi possa dar cauzione e si obblighi a dar conto ogni mese: frattanto si vadano estinguendo *terze e capitali*. La tassa catastale da *14 grana per onza* sia portata a due carlini durante il tempo della redenzione. Le entrate baronali siano date in affitto per non più di tre anni al maggiore offerente. Le somme ancora dovute dai significati e quelle dovute dai bonatenenti sieno impiegate ad estinguere le terze attrassate. Il debito verso Gio. Antonio Albritio sia estinto a Natale. Dai provventi della Corte del Capitano sia ricavata la provvisione per lo stesso, *poichè in una città popolosissima* [2] *non si può credere che non si faccino provventi che bastino et più*, purchè si badi ad impedire le frodi. Il pigione che paga la città pel magazzino dei grani da vendere in beneficio

---

[1] *Part. Somm.*, vol. 345, fol. 209, 215, 222, 223, 291.

[2] Nel 1639 furono numerati circa 19,000 abitanti (Proc. P. C. 3631, vol. 11, fol. 189).

della città, e le altre spese che per tale causa si sopportano, sono da ricavare dallo stesso grano che si vende, sì che la Università non abbia a risentir danno [1].

Quei tali *particolari cittadini*, che, per avere invocato i provvedimenti del governo contro gli amministratori, formavano evidentemente il partito ad essi contrario, appoggiavano efficacemente gli sforzi del Capitano e della R. Camera. Essi rivelarono, nello stesso agosto, che il dott. Giulio Palmieri, avvocato della Università, era cointeressato contro di quella in due gravi liti pel conseguimento di 12,000 ducati, e che lo sostenevano gli amministratori, i quali procedevano a deliberazioni favorevoli agli avversarî [2]. La R. Camera nominò allora avvocato di tali cause il dottor Ferrante Fornari, gloria di Brindisi [3], e questi a sua volta nominò procuratore Simone Castellano di Marigliano, invece del primitivo procuratore, creatura del Palmieri [4].

Ma l'opera importante di questo anno fu la riforma degli antichi Statuti di Ostuni, dei quali non abbiamo fin qui

---

[1] *Collat. Cur.*, vol. 22, fol. 33 t. — Le fosse pei cereali, site in piazza, erano di proprietà privata: *una fossa sit^a in piazza in una cantonata* possedeva Orazio de Carella nel 1580 (Ms. della Curia Vescov. di Ostuni, fol. 30).

[2] Possiamo riconoscere nelle persone che firmano questo ricorso i caporioni del partito di opposizione: Gaspare Petrarolo, Francesco Ant. de Benedictis, Luigi Carducci, Gio. Girolamo Carducci, Cola Maria del Giudice, Donato Ant. Bisantizzi, Donato Ant. de Benedictis, Giulio del Giudice e Orazio de Ariano.

[3] Di lui lasciò scritto il Vincenti (Ms. *De eccles. regal.*, lib. IV): « Hinc tempestate nostra ortum duxit Ferdinandus ille Fornarius Regens in supremo Consilio Italiae et Regiae Camerae Locumtenens, qui virtute sua moleque scientiarum urbem Brundusium, Salentinos populos, Regnum hoc nobilissimum, toga, togatos denique omnes exornavit, atque illustravit. Hic Lutio Fornario patre, milite aurato, et Ursula Bovio Bononiensi, sorore Joannis Caroli Bovii Archiepiscopi Brundusini et Uritani, natus est, et ex eisdem parentibus origine traxerunt Fabius Neriti Episcopus, Marcellus Regius Consiliarius et Rev. Pater Martinus e Soc. Jesu, vir optimus et homo doctissimus. Haec pro tanti viri memoria ». (Cfr. Torri, *De orig. Trib.*, I, IV, 6 e II, IV, 1). Che il Fornari avesse grandi relazioni ed aderenze in Ostuni si argomenta pel fatto che la madre dovette essere lungamente in Ostuni a tempo dei Vescovi di tale città Pietro Bovio suo zio, e Gio. Carlo suo fratello, divenuto nel 1564 Arcivescovo di Brindisi (V. *Chiesa Vescov. di Ostuni*, pagg. 98-106).

[4] *Collat. Part.*, vol. 25, fol. 117 t.

trovato che il ripetuto ricordo della esistenza. La stessa riforma apportata agli Statuti rivela che Statuti vi dovevano essere. Vedemmo che facoltà di fare Statuti ebbe l'Università nel 1463 [1]. Sappiamo di più: nel 1763 erano conservati *nella Curia dell' Università, sita in piazza sotto le case del Governatore, in uno dei due stipi grandi, un libretto di Statuti e riforme della città d'Ostuni, ed un mazzo di copie di diverse riforme e privilegi* [2].

Questa riforma che troviamo del 1569 non è intera: si trova stralciata per servire come modello in una riforma da fare agli Statuti di Brindisi nel principio del secolo scorso [3]. Era dunque una riforma modello la nostra, degna del Santacroce, che per farla era venuto apposta in Ostuni, e del Margarita che aveva studiato il genio ed i bisogni della città. E non soltanto Brindisi la prendeva ad imitare: era stata in ogni tempo famosa, e *molte città del Regno l'avevano adottata, come cosa santa, iusta et bona* [4]. Scopo principale della riforma, per quel che leggiamo, fu il porre al sicuro dagli artigli degli amministratori il patrimonio dell'Università. Vi sono poi provvedimenti per regolare la grave materia degli alloggiamenti e del pascolo. Ma è documento che deve essere registrato originalmente [5].

Il Margarita rimase in Ostuni fino al maggio del 1570: il 3 di quel mese vien surrogato dal Capitano Didaco de Herrera, e va in Bari a dettare colla data 3 settembre 1570 il nuovo Statuto di quella città [6]. Dovette ritornare ben presto in Ostuni pel negozio della redenzione, poichè troviamo che in giugno 1571 è da questa città ancora richiamato in Napoli dal Vicerè, che gli ordina di consegnare gli atti rac-

---

[1] V. Cap. I, pag. 8.

[2] Proc. R. Cam. *Patr. Ostuni*, vol. 588, fol. 101.

[3] Proc. R. Cam. *Patr. Ostuni*, vol. 603.

[4] Proc. R. Cam. *Patr. Ostuni*, vol. 598, fol. 242. an. 1599.

[5] V. docum. III.

[6] V. Petroni, *Op. cit.*, II, 10; Bonazzi, *Stat. ed altri provved. di Bari*, pag. 21, Napoli, 1876; Volpicella, *Gli stat. di Bitonto e Giovenazzo*, pag. 1, Napoli, 1881.

colti e le informazioni al Mastrodatti, il quale a sua volta ne farà consegna al nuovo Commissario destinato in Ostuni con nuove istruzioni [1]. Chi sia venuto e che cosa abbia fatto non sappiamo.

Nell'ottobre 1573 e febbraio '74 si trova nuovamente il Margarita, ma nella qualità di *Giodice et Commissario della redentione*. Egli ebbe modo di far risultare Sindaco Girolamo Farina, *homo molto utile a questa redentione et al beneficio pubblico*, il quale però cercava evitare il peso addossatogli. Ecco un tipo che nella nostra città è ancora rappresentato: l'uomo onesto, che potendo fare il bene alla patria, preferisce starsene a casa sua, cedendo il posto a chi farà il male! Ma il Vicerè ordina, *con mandato penale*, che resti lì a fare il Sindaco a forza, e il povero Farina, il solo uomo onesto di cui resti memoria di tutto il periodo di regio demanio, fece il Sindaco. Egli per verità vedeva come fra odii di parte fosse difficile e pericoloso il governare: vedeva come allo stesso Margarita, animato da tanto disinteresse e zelo, riuscisse difficile fare il vantaggio di tutti. Un notaio Andrea Jorleo si scaglia con parole ingiuriose, verso la fine del '73, contro il Margarita: altri della nobiltà lo premono a non imporre *due carlini per onza* nel nuovo catasto cui attendeva, e strepitano per la riduzione a quindici grana, potendosi, dicevano, pel di più occorrente, imporre pesi speciali *sopra i poveri!* [2] Poteva fare il Sindaco, in questo ambiente il Farina?

Quanto tempo durò a fare il bene il Margarita, e quanto tempo fu costretto a farlo il Farina? E che cosa riuscirono a fare per la redenzione? Non lo sappiamo, chè mancano per parecchi anni i documenti. Ma per intravedere un trionfo dei nemici della patria non basta sapere che nel 1580 non sono state riscattate ancora, nè v'è modo di riscattare quell'entrate dell'Università vendute nel 1559 con patto *de retrovendendo?*

---

[1] *Collat. Curie*, vol. 26, fol. 31.

[2] *Collat. Curie*, vol. 27, fol. 12 e 47.

Nell'80, essendo Sindaco Donato Caposacco, fu escogitato il modo di riscattare le entrate: arrendarono a Girolamo Brancato di Monteleone tutte le decime dell'olio, grano, orzo, fave ed avena (straordinariamente imposte fin dal '60) per la durata di otto anni, a cominciare dal 1.° maggio 1580, pel prezzo di ducati 32,110, e con la garentia di Gio. Battista e Bartolomeo Siccoda e di Paolo Zaccaria. Non giudicheremo noi questo atto di suprema importanza, potendo sentire il parere che il Capitano di Ostuni esprime, a richiesta, alla R. Camera. Egli fa precedere le seguenti importanti notizie sull'attivo e passivo del bilancio.

I debiti dell'Università raggiungono la somma di ducati 60,780; ma estinti ducati 4000 di capitale a 1.° agosto 1580, l'annuo interesse all'8 e 10 $^0/_0$ rimane in ducati 4732. Ai quali sono da aggiungere gli esiti ordinarî dell'Università, cioè: Alla R. Corte pei fiscali ducati 5000; al Capitano 200; al Giudice 72; a tre medici condotti 300; al chirurgo 24; al *Mastro de scola de gramatica* 72; al Cancelliere e procuratore dei poveri 25; al Sindaco 18; al Camerlengo 20; al Cassiere 20; al bombardiero 8; ai Razionali 12; *alli cavallari alla marina per suspetto de Turchi* 180; *alli Compagni* della Torre di Villanova 36; ai monasteri, per elemosina, 110; agli Avvocati e Procuratori in Napoli 80; all'Avvocato e Procuratore presso la R. Udienza di Lecce 18; all'Avvocato in Ostuni 12; all'*Alguzino* ed ai Giurati 72; al Predicatore 24; ai portinai 20; per spese eventuali e straordinarie 1500; per alloggiamenti di truppe 2000. Totale: 9823. Aggiunti i ducati 4732 di annuo interesse, si ha, oltre il debito capitale, un esito annuale di ducati 14,555.

Introiti ordinarî: Dazio sulla farina, che si affitta per annui ducati 5760; dazio sul vino, che si affitta ducati 456; dazio sul mosto (grana 12 per salma) che si affitta ducati 600; dazio sulla carne, pesce e scannaggio, che si affitta ducati 270; dazio sulla *fogliarìa* (verdure) che si affitta ducati 96; dazio sul bestiame, che si affitta ducati 360; dazio sulla *mercanzia* (a carico dei venditori) che si affitta du-

cati 540; provventi della *mastrodattia*, che si affittano ducati 420; provventi della *bagliva*, che si affittano ducati 210; provventi delle difese e demanio della città che si affittano ducati 850; bonatenenza ducati 500; fuochi e facoltà ducati 2800 [1]. Totale: ducati 12,862.

Introito straordinario: Decima sulle vettovaglie, affittata pel passato ducati 3500, ed ora, per otto anni, come è detto, per ducati 32,110. È questa decima che forma oggetto della relazione, e il Capitano scrive: « Questo partito che al presente si è fatto è stato con gran avantaggio, utile et benefitio della Università, perchè se le decime se havessero da exigere per la città (sì ben con dificultà si affittariano per ducati 3500 lo anno) non si exigeno dopoi integramente, perchè quelli che li affittano se ne detengono in mano alcune quantità, et la città non ne può fare massa da estinguere capitale, talchè il parere (suo) è che tal vendita de decime è stata in gran benefitio del Università, et che è stata la più espediente et meno dannosa all'Università, perchè pagano di quello che nasce con facilità, et quando non hanno olii non pagano, et cossì delle altre vittuaglie, et che lo povero in questo vene ad godere, perchè non paga cosa nulla, et è pagamento tollerabile che se paga alla ricolta, et che non se haveria possuto trovare altro espediente che di affittare dette decime, con le quali alla fine d'otto anni la città restarà ben poco debitrice ». E il Rationale della R. Camera non dubita di approvare anche lui il *partito* fatto in data 11 novembre 1580 [2].

Siamo al 1588: è tempo di vedere quasi estinto, secondo la previsione dell'80, il debito del regio demanio. Neppur per sogno! Gli amministratori ne han fatto altro uso del denaro delle decime; ma *in beneficio del pubblico*, s'in-

---

[1] È utile l'illustrazione fatta dal Capitano a questo articolo: « In Ostuni si vive per apprezzo et facultà, et la industria se extima insieme con la facultà. In lo quale apprezzo entrano tutte le robe stabile dei cittadini, et lo bestiame, li censi et affitti ».

[2] *Consultar. Summ.*, vol. 65, fol. 173 t.

tende: così essi hanno asserito quando un *Commissario di redenzione*, spedito fin dall'84, ha significato *tutti i decurioni et officiali* [1]. L'84 erano scorsi quattro anni, onde gli arrendatori delle decime avevano già versato oltre sedicimila ducati, ma senza che fosse estinto un grano del debito per cui le decime erano imposte! Il cassiere Stefano Ayroldi fa, l'88, una protesta nella quale è tutta la condanna dell'amministrazione: egli dice, che mentre gli sono state *girate* tutte le esazioni per pagare la R. Corte e gli altri creditori, il Sindaco ed altri del governo *fanno mandati* e percepiscono per altri usi le gabelle, pel proposito che hanno *di spendere ad loro modo* [2]. E dire che nella ricordata relazione dell'80 il Capitano aveva scritto: « Li Sindici et administratori non manegiano denari, altro che dece docati lo mese che spendono alle spese minute, et le intrate so administrate da casceri ». Ingenuità d'un Capitano! [3]

Non è però da credere che tutto il denaro fosse stato dilapidato dall'amministrazione: gli ultimi tre anni l'arrendatore Brancato fece presso i Banchi di Napoli un così irregolare deposito del suo dare, che l'Università non potè nulla realizzare. Il S. Consiglio condannò il garante Bartolomeo Siccoda (non sappiamo perchè non fossero tutti i tre garanti condannati) a pagare le tre annate in ducati 12,039, oltre le spese, danni ed interessi. Il Siccoda non pagò prima del 1594, ottenendo in via di transazione di versare in contanti ducati 2000, e di cedere poi *certi stabili in case e giardini*, per ducati 3900, e alcuni crediti in ducati 6100 [4].

Gli statuti e le riforme chiudevano ai significati l'adito all'amministrazione; ma i significati dell'84 ebbero modo di farsi subito rieleggere e farsi mandare ancora a spendere il denaro per bene del pubblico! Si fece eleggere Sindaco

---

[1] *Collat. Curie*, vol. 31, fol. 152 t.

[2] *Part. Summ.*, vol. 1057, fol. 492 t.

[3] Così nel 1596 il Cassiere della tassa sulla farina, Orazio Benedetti. mette assieme *un grosso volume di mandati giornalmente spediti dall'Università* (Proc. cit. 598, fol. 1).

[4] *Consultar. Summ.*, vol. 91, fol. 67 t.

nell'86 Marco Antonio Petrarolo, che era uno dei significati, ed era in lite, come arrendatore delle difese, colla Università, ed era, come avvocato, il difensore di altri pure in lite colla stessa: era poi stato eletto insieme al fratello Gio. Battista, e due fratelli erano ineleggibili [1]. È tanta la voglia di non lasciare il potere, che molti vogliono essere rieletti prima che sia giunto il termine del loro ufficio [2]. Ma vi è bene spesso chi rompe le uova nel paniere. Così non riesce a Cola Maria Petrarolo di passare per nobile e di essere eletto per uno di quelli, poichè Gaspare Petrarolo rivela che « Cola Maria è ignobile, come è de essere baglivo, exattore salariato delle gabelle et altre cose ignobile, et non essere delli Petraroli nobili, perchè quelli sono baroni de casali et feudi » [3].

Fu sentito il bisogno di stabilire *il buon governo,* di fare ancora un'appendice alla *riforma.* E nel 1591 furono presentati all'approvazione della R. Camera (riferendo il Presidente Castellet) prima quindici articoli, e poi altri ventitrè, dei quali ci son pervenuti quelli che furono stralciati pei bisogni, innanzi ricordati, della riforma degli statuti di Brindisi. Essi bastano però a rivelare frodi e vergogne che altrimenti non avremmo saputo, e bastano a farci aver chiara notizia del procedimento in materia di elezioni [4].

Ma mentre la parte più agiata della cittadinanza attende alla riforma, il popolo afflitto in questo anno, oltre che dai balzelli, da fiera carestia, sente ben altri bisogni: vorrebbe provvedimenti pei quali potesse cibarsi di grano ed orzo, mentre da mesi non ingoia che *radici d'herbe et frutti di lentisco* [5].

Le nuove leggi non fecero che spingere i male intenzionati a trovare il modo di eluderle. Nel 1596 si trovano rimosse *persone del regimento della città prima che fosse finito l'anno dell'amministrazione;* ma per fare le elezioni fu

---

[1] *Collat. Part.,* vol. 32, fol. 169 t.
[2] *Part. Somm.,* vol. 1057, fol. 233.
[3] *Part. Somm.,* vol. 1057, fol. 302.
[4] V. docum. IV.
[5] *Collat. Curie,* vol. 34, fol. 77 t.

necessario che presiedesse *un Ufficiale di qualità*, l'Uditore de Franchis, mandato da Napoli *per levare le prattiche et stratagemme che se sogliono fare*. E fu gran bene, poichè *sarria successo scandalo*, avendo tentato fra gli altri il Vescovo di fare a suo modo l'elezione. E l'anno seguente è destinato l'Uditore Luigi Valcarcel, poichè, secondo riferisce il Sindaco Marco Antonio Palmieri, per le elezioni da farsi a maggio i pericoli sono quelli dell'anno precedente, *anzi più*. E il concorso agli Uffici di cittadini inquisiti di frodi ed estorsioni e carichi di significhe è grande, ed occorre tutta l'oculatezza del partito di opposizione per tenerli lontani a furia di ricorsi, facendoli anche rientrare in carcere, donde hanno avuto modo di uscire. Mario e Gio. Antonio Zaccaria ed il Notaio Pompeo Farina rinunziano all'eredità dei loro genitori, morti debitori della città, per non essere esclusi dalla elezione. Il partito di opposizione, rappresentato da Giacomo Epifani, Gio. Antonio Larcario, Francesco Antonio Calamo e Gio. Paolo Bisantizzi, ha promosso fin dal 1595, a proprie spese, *una causa criminale contro quelli che governavano la città et al presente* (ottobre '97) *governano, per gli excessi et male exito se faceva del peculio universale, onde li debiti di essa città sono andati al colmo*. E l'attual Sindaco Pompeo Farina, citato *per falsità*, si difende col denaro del Comune! È mandato il Segretario Castellano a rivedere i conti degli amministratori inquisiti, ed è allora che i promotori della causa si fanno avanti per essere sentiti, chè essi *sapranno far discoprire tutti li denari occupati, mal spesi et conversi, che importano molte migliaia di ducati*. Non sappiamo che cosa abbia conchiuso il Castellano: sappiamo che dal canto loro gli accusati fanno molestare gli accusatori dalla R. Percettoria di Lecce, che li ritiene pur debitori della Università: erano stati anch'essi *gli anni passati* significati, ed erano in lite coll'Università. Tutti, d'un partito e dell'altro, tutti ladri, tutti significati![1]

---

[1] Proc. cit. 598, fol. 14, 25, 27, 28, 30-32, 48, 52, 57.

Ma l'opposizione non riesce nell'intento: le elezioni del '98 riescono ancora favorevoli al partito di Marco Antonio Palmieri, ed è allora che la tempesta imperversa contro questo partito. Da una relazione del 25 maggio, scritta pel Vicerè dal Presidente della R. Camera Pietro de Valcarcel, destinato col nome di *protettore della città di Ostuni* a procedere in tutte le liti e bisogni della stessa, ricaviamo quale fosse in questo tempo lo stato della città nostra.

Il partito osteggiato era al potere nel 1588, allorchè fu verificato il ricordato infelice esito dell'affitto delle decime. Non fu da quel tempo tentato un simile affitto in pro della redenzione. Nel '97, quando il debito da 56,780 ducati ch'era nell'80, aveva raggiunto la somma di ducati settantaquattromila, fu pensato di fare un nuovo partito, ad estinguere fra dieci anni tutto il debito, e a mantenersi nel vacillante regio demanio. I nemici degli amministratori, sia per interesse che avessero, sia per sistematica opposizione, sia perchè credessero veramente contrario agli interessi comuni il contratto conchiuso, lo osteggiarono accanitamente, e dipingendolo agli occhi del popolo come un rimedio peggiore del male, pel quale verrebbero *oppressi di gravezze,* si viveva in città come alla vigilia di un tumulto. Provocaron essi la venuta in Ostuni del Commissario D. Diego de Vera, *per impedire l'esterminio et ruina della patria* coll'impedire l'esecuzione del *partito*, e col domandare agli amministratori *in che maniera si son fatti da dieci anni in qua quarantamila docati di debiti in danno di poveri et pupilli oppressi da tante impositioni che appena ponno più vivere.* Il de Vera non potè venire in Ostuni, sebbene fosse andato in Napoli, per scortarlo, il Capitano Francesco Antonio Bisantizzi; per la qual cosa furono dal Valcarcel invitati i Procuratori delle due parti a presentare a lui relazioni e ducumenti. Il Procuratore del partito di opposizione era un giovine ostunese studente di giurisprudenza, che laureatosi due anni dopo, nel 1600, faceva già da anni il Procuratore, e tra l'Università degli studii e il Tribunale trovava modo di fermarsi sull'Archivio della Zecca a spolverare antichi

diplomi. Egli fu poi la gloria di Ostuni: si chiamava Pietro Vincenti[1]. Egli non presentò che una protesta, scritta in Ostuni, colla data 19 maggio 1598, essendo stati già depositati presso il de Vera gli altri atti; e chiese che gli Amministratori mandassero esatto conto delle entrate e delle spese. E gli Amministratori presentarono il conto e il contratto conchiuso, non senza accuse di cupidigia contro tutto il partito avverso e con l'accusa speciale a carico del Capitano Francesco Antonio Bisantizzi di avere estorto seimila ducati in Principato Çitra. L'uno dice ladro all'altro, e pare che l'uno e l'altro non si contendano che la preda! Noi non possiamo giudicare il contratto, che i documenti rimasti non rivelano chiaramente; ma questo si può comprendere, che Donato Antonio Valente, dietro al quale si nasconde il potente Marco Antonio Palmieri, conchiude colla Università un contratto, pel quale, assegnategli tutte le esazioni,

---

[1] Ci venne detto nelle notizie biobibliografiche di questo nostro concittadino (V. *Lib. rosso,* pag. 15) come egli dimorasse già in Napoli nel 1593. Ora possiamo aggiungere ch'egli fu matricolato come *legista* nella Università di Napoli il 19 novembre 1586 (*Matric. student.* 1586-92, fol. 48, n. 766), e che sebbene non fosse laureato prima del 1600, come dicemmo nelle citate notizie, pure lo troviamo fin dal 1597 in Tribunale a fare il Procuratore. In tale anno è Procuratore dei Milanesi. dimoranti in Ostuni, Andrea Albritio e Gio. Paolo Solaro. Sono due cause diverse: ci accadrà di ricordare in seguito la prima: ora notiamo che il Solaro ed altri negozianti di Ostuni avevano affidata al Vincenti una causa di non lieve importanza. I Commissarii della R. Zecca pretendevano che in Ostuni dovessero essere usate le misure *all'uso di Napoli,* poi che fin dal 1538 D. Pietro di Toledo aveva emanato *bando* per cui era stata proibita la *inegualità delle misure* nelle diverse provincie, ed « il tumulo, la canna, la botte, la salma, lo cantaro, lo rotolo et la libbra erano ridotte alla ragione delle stesse misure di Napoli ». Fu risposto che « in Ostuni i patroni di trappito usano ab antiquo la misura dell'olio conforme la mesura della città di Lecce » che è pure quella di Brindisi ed Otranto e di quasi tutta la provincia, e che « li sustari vengono giustati in Lecce dal agiostanziero, che publicamente li vende con licenza della R. Camera » e se i Commissarii trovano da ridire è solo « per estorquere denaro ». La misura di Ostuni « è più piccola di tre sustari per salma napolitana » ed essendo stati fatti con quella gli arrendamenti, non si potrebbe senza danno ridurla alla misura di Napoli. Il 15 novembre 1597 la R. Camera permette che Ostuni continui ad usare le sue misure (*Part. Summ.*, vol. 1441, fol. 104 t.). Che Ostuni avesse difatti *ab antico* la sua speciale misura lo ricaviamo dai conti erariali del 1473, in cui è detto che i cereali erano venduti *alla mesura de Hostuni* (*Conti erar. Ostuni*, fasc. 648).

deve ogni anno pagare ducati 20,800, i quali, servendo a fare i pagamenti fiscali e gli altri pagamenti ordinarii, compresi gli interessi ai creditori, ed altresì ad estinguere annualmente 5000 ducati di debito capitale; dopo dieci anni faranno che si ottenga l'estinzione di tutti i debiti con un residuo di ducati 2360. Il Valcarcel, che esamina il contratto, lo trova conveniente agli interessi della città, e lo approva [1].

Alla nuova della seguita approvazione, i nemici dell'amministrazione persuasero il popolo a non pagare la tassa del fuoco, che, fissata a 18 carlini per famiglia, formava la principale esazione. Il temuto tumulto scoppiò: furon prese le armi col proposito di uccidere l'esattore delle entrate ed annullare così il contratto. Ma il tumulto fu sedato; e, puniti i colpevoli, furon costretti i renitenti a pagare i 18 carlini. Mentre però le esazioni sono fatte sfacciatamente da Marco Antonio Palmieri, il partito d'opposizione ottiene nel settembre che il Commissario Gio. Battista Angrisano si rechi in Ostuni a vedere e rivedere i conti degli Amministratori *da dieci anni in qua* (1588-98), poichè, se controversa era l'utilità del contratto, nessun dubbio era lecito sulla cattiva amministrazione, per cui il debito, che già, come vedemmo, incominciava a diminuire nel 1580, era poi cresciuto di tante migliaia [2].

Per effetto della revisione dell'Angrisano, furono richiamati in R. Camera gli atti, per cui gli Amministratori erano stati inquisiti *de nonnullis extorsionibus*, onde alcuni furono carçerati, altri dichiarati contumaci e assoggettati a sequestri. Molti nomi possiamo registrare: Marco Antonio Palmieri Sindaco nel 1596-97 e Cassiere nel 1597-98; Marco Antonio Santangelo Prosindaco nel '96 per assenza del Palmieri; Pompeo Farina Sindaco nel 97-98; Giacomo de Parise Sindaco nell' 89; Cola Francesco Marseglia Sindaco (?); Timoteo Santangelo, Luca ed Orazio de Benedictis, Domenico Martucci, Antonello Mele Cassieri; Donato Antonio, Marcello

---

[1] *Proc. cit. 598*, fol. 24, 73, 93.

[2] *Proc. cit. 598*, fol. 105, 113.

Angelo e Girolamo Carducci, Mario Zaccaria, Alessandro di Marzio, Cola Maria Antelmi, Cesare Rosco, Sassone Petrarolo, Donato Antonio de Leo, Giovanni Capriglia, Marco Antonio Cimino, Nicola Specchia, Gaspare Palmieri, ufficiali dell'Università; e Cesare Zaccaria, che come *grassiero e magazziniero commette infinite fraude.*

La loro causa è disperata. Gli atti sono stati inviati per la decisione alla R. Udienza provinciale di Lecce, il cui Governatore, Marchese di Spinazzola, è parente del Vescovo di Ostuni acerrimo nemico degli imputati. Questi preferiscono perciò presentarsi alla R. Camera in Napoli ed eleggere per carcere la Vicaria (20 aprile '99): alcuni si dànno ammalati. A 19 maggio vien mandato in Ostuni con nuove istruzioni, per compiere la liquidazione dei conti, il Dott. Pietro Chiroga, incaricato l'Angrisano di assisterlo col compenso di undici carlini al giorno [1]. Ma l'Angrisano è costretto a fuggire, *tanti disgusti ebbe dagli amministratori.* Nello stesso tempo è tolto l'incarico alla R. Udienza di Lecce di sentenziare, pel troppo zelo dimostrato; e richiamati gli atti nella R. Camera, sono messi in libertà provvisoria quasi tutti gli imputati, previa *pleggiaria* prestata in denaro. Marco Antonio Palmieri, il capo del partito, non può essere però rimandato in patria senza pericolo di inconvenienti, e il Chiroga non lo fa rimpatriare prima della fine di agosto.

Intanto continua la guerra contro il contratto del Valente, ed il partito del Palmieri, che, sebbene scosso, continua a tenere le redini del potere, lo difende; ma il Valente è vinto dalla furia dei ricorsi, e *non potendo più sopportare tante calunnie rinunzia allo partito.* Gli Amministratori fanno gli ultimi sforzi pregando che non sia accettata la rinunzia, o che siano costretti gli oppositori ad assumere l'impresa. Ma la rinunzia è accettata, e il Chiroga è incaricato di porre all'asta un nuovo contratto, dal quale siano esclusi i 18 carlini a fuoco, *per sgravare i poveri.* Nell'agosto '99 il nuovo

[1] Aveva inoltre l'abitazione gratis: abitava una casa del chierico Andrea Carducci, per la quale l'Università pagava il pigione. (*Proc. cit. 598,* fol. 215).

contratto è conchiuso. Il Chiroga parte nei primi di novembre, restando alla città un nuovo catasto, e alla R. Udienza di Lecce il difficile incarico di eseguire le significhe contro i debitori, il che significa che furono dalla R. Camera condannati gli imputati. Le somme esatte furono ritenute in conto degli attrassati pagamenti fiscali. Il Chiroga ricevette un compenso di 320 ducati a danno del partito d'opposizione. Il quale aveva veduto la condanna degli amministratori, aveva veduto l'annientamento del contratto; ma non poteva dire di aver trionfato: il partito di Marco Antonio Palmieri rimaneva al potere, chè nel '99 le elezioni riuscirono favorevoli a quello.

Mario Petrarolo, Prosindaco, approssimandosi il tempo delle elezioni, aveva aggregato alle famiglie reggimentarie della piazza del popolo cinque nuove famiglie contro le disposizioni delle Riforme. Ricorrono i soliti avversarii perchè sia annullata l'aggregazione: nel decurionato due parti deve avere il popolo ed una parte la nobiltà, sedici famiglie cioè devono essere de' nobili e trentadue del popolo: ed essendo ora tutte rappresentate, le nuove aggregazioni alla piazza del popolo farebbero avere a questa più di due parti [1]. E la R. Camera annulla l'aggregazione delle cinque famiglie; ma ciò non toglie che la vittoria non sia del partito, che, moralmente caduto, dispone ancora di potenti mezzi per affermarsi nella amministrazione. Pare che questa volta abbia trionfato col piaggiare il popolo, eleggendo Sindaco un beccaio, Antonio Viva, il quale porrà al suo posto, come Prosindaco, il figlio Francesco, creatura del Palmieri. Il partito di opposizione ricorre, protesta: un beccaio Sindaco *in una città così principale et regia* è uno scandalo; *mai i buccieri hanno possuto in Ostuni exercitare detto ufficio;* la Riforma del Castellet vieta agli ufficiali di esercitare *per substituto;* così l'ufficio di Cancelliero non può essere esercitato da Cesare Tanzarella del popolo invece dello eletto

---

[1] Cfr. art. 8 della Riforma 1591 (Docum. IV).

nobile Angelo d'Ippolito. Ma questi non sono che i ricorsi di chi ha perduto nella elezione, e non rimangono ad attestare che la sconfitta [1].

Marco Antonio Palmieri continuò a fare a suo modo le elezioni e a sgovernare fino al 1609. In questo anno il partito che aspira al potere fa le solite prove presso la R. Camera. Espone che è tempo di dare alla città una amministrazione onesta; che è necessario destinare un Ufficiale superiore, e con ampie facoltà, che faccia seguire *senza stratagemmi* le prossime elezioni, e dia ancora una riforma, e riveda i conti degli Amministratori, i cui furti sono enormi e tali che, continuando, dovrà la città vendersi o restare disabitata: non giova mandare a vedere i conti Commissarii che sono dagli interessati corrotti e dalla città pagati. E la R. Camera, che già aveva destinato l'un dopo l'altro tre Commissarii per fare le elezioni, le quali per gli impedimenti frapposti dal Palmieri non poterono seguire; mandò in Ostuni il R. Consigliere Dott. Rodrigo de Aybar, con incarico di fare le elezioni secondo le Riforme del 1569 e del 1591, ed occorrendo, di proporre altre riforme perchè riescano elette *persone da bene*, che attendano a redimere la città dai debiti e dalla tirannia [2]. Ma la fine del partito del Palmieri doveva essere segnata dall'ordine della R. Camera di escludere dal parlamento i significati e tutti i debitori della Università e coloro che potessero *disturbare* le elezioni: significati e debitori erano ancora in quel partito dal tempo del Chiroga, e son essi che potendo disturbare le elezioni devono essere esclusi dal parlamento, onde non potranno raccogliere i suffragi necessarii e cadranno. Caddero finalmente, e la nuova amministrazione aiutò l'Aybar a fare un nuovo processo alla vecchia amministrazione: il 27 aprile 1610 fu trattato in Collaterale *el negotio de los desordenes de Hostuni por diversos ministros de là aziendo estorsiones*, e fu conchiuso di rimettere la cosa alla Vicaria.

---

[1] *Proc. cit. 598*, fol. 123-258.
[2] *Lib. rosso*, pag. 222.

Frattanto, nel giugno 1609, Pietro Vincenti dedicava ai nuovi amministratori, suoi clienti ed amici, il *Libro rosso della città di Ostuni*.

Fece anche l'Aybar, come gli era stato commesso, una Riforma; ma di essa troviamo a caso citato un solo articolo, pel quale le quarantotto famiglie regimentarie furono aumentate a cinquanta, di cui venti dovevano essere della nobiltà e trenta del popolo: riuniti *in parlamento* i rappresentanti, dovevano risolvere gli affari pubblici, ed a 15 di agosto di ogni anno dovevano eleggere gli *Ufficiali annali*. Di questa riforma si dice un gran bene nei documenti del secolo scorso: si dice, che *per le capitolazioni del 1609 non si era tra' cittadini veduto fino al 1760 il menomo contrasto*[1].

Ma qui abbiamo penuria di documenti: ci è lecito immaginare che i nuovi amministratori, intenti a procurare il bene pubblico, non abbiano provocato troppi clamori e ricorsi, sebbene i loro sforzi non possano non riuscire inani innanzi alla rovina in tanti anni compiuta. Un documento del 1616 ci avverte che vi son creditori, i quali non possono, al solito, conseguire dall'Università i frutti del loro denaro, e che il R. Percettore non può esigere i fiscali. Pel momento si ripara coll'assegnare a Gio. Antonio Isualdo l'esazione delle entrate della città per un anno e un compenso di ducati 600 contro l'anticipo di duc. 1200[2]. Ma come si riparerà l'altro anno?

È da deporre la speranza della redenzione: per la patria non pare che possa esservi più salute. Cresce in questo tempo e diviene, più di tutte le vecchie piaghe, rovinosa la piaga degli alloggiamenti: ci fermeremo a narrare come questa determini irreparabile il disastro.

---

[1] Proc. R. Cam. Som. *Patr. Ostuni*, vol. 593, fol. 132; *Collat. Notam.*, vol. 3, fol. 9.

[2] *Decretor. Collat.*, vol. 11, fol. 214.

Abbiamo trovato a caso nei documenti ricordate le spese che sopportava la città per gli alloggiamenti. Nei bilanci preventivi erano segnati duemila ducati annui; ma ben altra era la somma che poi veniva segnata nei consuntivi: gli alloggiamenti di fanteria e cavalleria spagnuola erano frequentissimi. Il governo prevaricatore non rimborsava. A questa spesa pensò bene l'Università nel 1559, quando contrasse i debiti pel regio demanio: vide che dai debiti non avrebbe potuto mai liberarsi, sostenendo la spesa degli alloggiamenti, e chiese il privilegio della *salvaguardia*, privilegio che, come vedemmo, aveva pure ottenuto colle capitolazioni del 1463 e del 1495. L'ottenne subito, in quell'anno 1559. Ma fu un privilegio che, fatto osservare a stenti in principio, col tempo fu messo in dimenticanza. Nel 1565 Ostuni ricorre in R. Camera, perchè il privilegio non è osservato dallo Scrivano di razione e dal Governatore della provincia; e un decreto del 22 novembre ordina che il privilegio sia osservato e che la città sia rimborsata per le spese erogate nello alloggiamento di una compagnia di soldati [1]. Ma non troviamo che posteriormente siano stati fatti altri rimborsi.

Come avveniva un alloggiamento, l'Università nominava un amministratore, il quale curava la dispensa del pane e dello strame, e sottoponeva alla fine i conti ai Razionali dell'Università. Nel 1592 fu amministratore Ferrante Farina, il quale risultò creditore di ducati venticinque, che però sei anni dopo non aveva potuto ancora riscuotere. Ma il caso del Farina rimase non imitato: gli amministratori degli alloggiamenti si tramandarono invece l'esempio della frode, onde l'articolo 6 della Riforma del 1591 ordinò che non potesse a tale uffizio essere eletto chi facesse parte del governo della città, ad evitare che i conti fossero dati in famiglia.

Mentre tanto danno riceveva l'Università dagli alloggiamenti, anche i singoli cittadini eran costretti ad aprire

---

[1] *Part. Collat.*, vol. 23, fol. 55 e 219.

le loro case ai soldati, la qual cosa era causa di odii e di tumulti, specialmente per le immunità pretese da molti ed a molti per favore concesse. Fu per evitare i favori che la Riforma del '69 ordinò fosse serbato il turno nell'assegnare la stanza ai soldati. Ma ciò che poteva rendere meno grave all'Università ed ai cittadini l'alloggiamento era la costruzione di un quartiere. E a questa decisione si venne col consiglio e col favore del Preside della Provincia Alessandro de' Monti, per quel che si ricava dalla iscrizione che lesse sul quartiere nel secolo scorso, e ci serbò, il nostro concittadino Dott. Giuseppe Santoro: CLARUS ALEXANDER PRAESES DE MONTIBUS ORE | MILITIBUS STATUIT CONSTITUENDA LOCA.

Più che tanto non sapendo noi di quel Preside, non possiamo giovarci della iscrizione per fissare il tempo della costruzione [1]. La quale, fatta presso la *Porta del ponte*, possiamo ora riconoscere nel gruppo di case appartenenti ai signori de Bellis, Porcelli e Pomes, innanzi alle quali, nella pubblica via, rimane ancora la grande cisterna costruita per uso del quartiere. La città comprò un antico gruppo di case da diversi proprietarî, fra' quali era Ernando Pons de Leone, che vendeva, con istrumento per notaio Pompeo Farina del maggio 1594, le sue case per ducati 500, rimasti come capitale all'8 $^0/_0$ [2]. Non è dunque da porre oltre il 1594 il principio della costruzione del quartiere. Altri documenti ci fanno sapere che verso la fine del '97 il quartiere *è fatto.* Nel dicembre di questo anno l'Università è richiesta da Domenico Martucci, da Luca de Benedictis e da Girolamo Carducci del pagamento di tre loro case, *quali la città se ha pigliate per il quartiero che ha fatto per causa delli alloggiamenti delli Spagnuoli.* Non

---

[1] Troviamo *D. Alessandro delli Monti* (di Corigliano, marchese di Acaia) *Governatore di Terra d'Otranto nel 1610* (*Collat. Curie*, vol. 66, fol. 27); ma poichè ci è per risultare già costruito il quartiere prima di quest'anno, convien ritenere che molti anni prima era stato Governatore o Preside lo stesso Alessandro delli Monti.

[2] *Decretor. Collat.*, vol. 59, fol. 192.

pare però che nel '97 sia abitabile il quartiere, poichè troviamo che gli alloggiamenti son fatti ancora presso i privati. La giovane vedova Laudonia Farina ottiene, *ratione honestatis*, di pagare in denaro il tributo dell'alloggiamento, facoltà accordata pure al Doganiere e al Credenziero. Ancora in questo anno Pirro Loffredo, colonnello delle milizie della Provincia di Terra d'Otranto, è alloggiato in casa il Dott. Giuseppe Ayroldi, che somministra stanze, letti e strame. Ed essendosi il colonnello trattenuto ben sei mesi, mentre l'Ayroldi aveva il privilegio dell'immunità di alloggiamento, l'Università concesse a quest'ultimo un rimborso di ducati cinquanta al mese, che però nel '99 non aveva ancora ricevuti [1].

Il quartiere è senza dubbio aperto ai soldati nel 1598. Nel maggio di quest'anno è già in carica il *conservatore dei panni del quartiere*, Antonio Galetta, il quale *è molestato* per certi panni, ch'egli afferma aver consegnato ai *Capo-cartella* per ordine del Sindaco. Nel giugno del '99 il nuovo Conservatore Cornelio Farina vuol far consegna dei panni del quartiere *fatti vecchi dall'uso*, al che l'Università non consente, salvo a far poi in ottobre nuove provviste di *pannamenti*.

È da domandarsi: questo gruppo di case acquistate dall'Università fu demolito o fu ridotto ad uso di quartiere? È da preferire la seconda congettura, poichè troviamo che pei lavori del quartiere non furono spesi che seicento ducati, presi *con grave interesse*, oltre i debiti fatti coi proprietarii delle case, e troviamo che si faceva uso della espressione *riparazioni al quartiero* [2]. Non poteva esser poi costruito dalle fondamenta un quartiere dal '94 al '97. Ci conferma finalmente in tale opinione la notizia che molti anni dopo si annettono ancora altre case per ampliare la costruzione. Nel gennaio 1617 si scrive che ancora *non è*

---

[1] *Proc. cit. 598*, fol. 34, 60, 117, 236.
[2] *Proc. cit. 598*, fol. 158. 179, 226.

finito, e l'Università coglie il destro per chiedere il regio assenso alla presa deliberazione di protrarre per altri due anni il pagamento della tassa di carlini dodici a fuoco, imposta per la costruzione del quartiere [1].

Mai dovette riuscire tanto utile il quartiere, quanto nel 1618 ed anni seguenti, durando la guerra voluta dal Vicerè Duca d'Ossuna contro i Veneziani, e poi contro i Turchi che scorrevano le nostre marine [2]. Le soldatesche erano senza tregua mandate a *risiedere* a Brindisi, mentre in Terra d'Otranto veniva Capitano a guerra il Marchese di Campolattaro [3]. E le città e le terre più prossime a Brindisi erano le più angariate [4]. La rovina sopportata dal regno per causa degli alloggiamenti fu la più grave accusa contro il Duca d'Ossuna portata dai Napoletani alla Corte di Spagna, ed è quella che meno può perdonargli il tribunale della storia.

A questo tempo eravamo giunti col nostro racconto, quando ci venne detto che per questa nuova sventura non era dato sperar più la redenzione della patria. Furon tanti i soldati piovuti in Ostuni nell'ottobre del 1618, che l'Università fu costretta chiedere il regio assenso a contrarre un debito di ducati seimila, *sopra le entrate delle gabelle*, poi che per sostentare le truppe non aveva potuto compiere i pagamenti fiscali, non aveva potuto soddisfare degli interessi i creditori e non aveva un quattrino per gli altri ordinarii bisogni [5]. L'anno seguente altro regio assenso per un altro debito di altri seimila ducati, trovandosi l'Univer-

---

[1] *Decret. Collat.*, vol. 18, fol. 217.

[2] V. Giannone, *Op. cit.*, lib. XXXIV, c. 6.

[3] *Decretor. Collat.*, vol. 39, fol. 39 t.

[4] E si pretendeva che dovessero pure *contribuire zoccatori pel Forte di Brindisi*. Ostuni ottenne spesso delle esenzioni. Una esenzione particolare ottenne il povero Cola Francesco Marseglia, il quale, mentre poteva dimostrare di essere stato Eletto ed anche Sindaco, dai nemici era stato designato come uno dei *guastatori seu zoccatori* da mandare a Brindisi! (*Proc. cit. 598*, fol. 160, 178).

[5] *Decret. Collat.*, vol. 25, fol. 97 t.

sità assalita con sequestri dai creditori, mentre *ha in alloggiamento la Compagnia del Principe di Caserta con eccessivo interesse.* Nel giugno di questo anno già quasi avveniva in Ostuni ciò che si deplorava a Fasano. Questa terra, a causa degli alloggiamenti, anzi degli stanziamenti di soldati, era stata abbandonata dagli impoveriti cittadini; ma i feroci soldati, i quali vantavano un credito di ducati quattrocento per paghe attrassate, lungi dal lasciare la terra, minacciarono di saccheggiare le case se loro non fossero date quelle paghe. E furono date! Così in Ostuni, riusciti insufficienti i debiti contratti dall'Università, e sottoposti *a quotidiane contributioni* i cittadini, questi si dichiararono *impotenti* a sostenerle, e incominciarono *ad assentarsi.* Intanto tutto viene assorbito dai soldati: rendite, debiti nuovi e quotidiane contribuzioni: i fiscali e i creditori vengono trascurati: non sono possibili altri debiti per non esservi chi possa o voglia prestar denaro: non resta che ricorrere a *rimedii violenti*, a volersi ancora *conservare nel regio demanio e non essere venduti*[1]. Si alterano quindi le gabelle, e nell'agosto sono venduti *sub hasta* 250 salme di olio della decima *della prima futura raccolta,* mentre dimora *la Compagnia del Capitano D. Francesco Concubletta*[2]. E intanto manca il grano alla popolazione, e nel dicembre si chiede regio assenso a comprare e *far partito* di cinquemila tomoli di grano[3]. E il flagello dei Commissarii è perenne. Don Sancio Battista de Mugnatones sul suo credito di quindicimila ducati si era contentato per parecchi anni di liquidare e non riscuotere gli interessi, in considerazione *dei travagli patiti dall' Università* a tempo del Marchese di Campolattaro. Ma giunta la somma degli interessi a 6500 ducati, vuol essere pagato; scaglia i Commissarii, e l'Università, assegnando delle entrate, ottiene che il Dott. Alessandro Palmieri paghi quella somma[4].

---

[1] *Decret. Collat.*, vol. 33, fol. 5, 31, 195, 198, 203.
[2] *Decret. Collat.*, vol. 20, fol. 108.
[3] *Decret. Collat.*, vol. 30, fol. 155 t.
[4] *Decret. Collat.*, vol. 45, fol. 81.

Così si arriva al 1621, quando l'armata turca, entrata nell'Adriatico, mette lo sgomento in tutte le città nostre di marina. Tutte si armano, e Ostuni compra moschetti, archibugi e palle; ripara le mura, e fa quanto è necessario a resistere a una *invasione*. Di cannoni non può far uso a questo tempo, essendo il castello, come è detto, quasi tutto distrutto e ridotto ad altri usi. Si trovava intanto di avere *un pezzo di bronzo di mezzo sacco*, che le veniva richiesto dai castelli di Brindisi e di Monopoli: pensò di cederlo al miglior offerente per spendere la somma ricavata in altre armi, oltre duemila ducati presi ad interesse [1]. Prima di questo tempo il governo teneva conto delle spese che le città del regno sopportavano per le fortificazioni, ed è da ascrivere, più che ad altro, a negligenza degli amministratori il non essere stata la città nostra, fino al 1591, rimborsata delle spese sopportate per fortificazione; onde la Riforma del '91, notando coll'articolo 9.º la negligenza, costringeva gli amministratori a curare il rimborso. Troviamo che fino al 15 ottobre del 1612 venivano situati nella cassa militare ducati trentamila annui da spendere per le fortificazioni di molte città, fra le quali figurava Ostuni [2]. Ma questo lusso del 1612 non potevasi permettere nel '21 il governo spagnuolo.

Per le minacce dell'armata turca le truppe spagnuole stanziarono per tutto il 1621 e 1622 senza interruzione in Ostuni. Fino al giugno del '21 era stata per otto mesi *tutta la compagnia d'Avalos*, e questa partita, venne *come presidio tutta la compagnia di genti d'arme del Duca di Sessa*, e il 1.º luglio del '22 era pure *come presidio la compagnia di cavalleggieri del Duca d'Andria*. Questa volta si aveva il vantaggio della difesa; ma a qual prezzo! Solo per la compagnia dei cavalleggieri fu imposta una tassa speciale di cinquecento ducati, nel tempo istesso che essendo l'Università in debito per *terze attrassate* ai creditori in ducati

---

[1] *Decret. Collat.*, vol. 36, fol. 99.
[2] *Bibl. Naz. di Napoli*, Ms. XI, D, 10, fol. 145.

ventimila, fu costretta aumentare, per la durata di tre anni, di tre carlini la gabella sulla farina del grano e dell'orzo, mutare in *quinta* la decima dell'olio e imporre la *quarta* sul vino! Era il colmo: i cittadini disperati fuggivano, e non si trovava Cassiere che volesse anticipare sulle difficili esazioni alcuna somma pei più urgenti bisogni [1].

Omai non si pensa ad estirpare le radici del male, a pagare cioè i debiti e gli interessi: si pensa a tirare innanzi nel miglior modo giorno per giorno la vita. I Commissarii stanziano a spese dell'Università aspettando di essere pagati, mentre non è possibile all'Università l'esigenza delle gabelle dai cittadini smunti. Allora, nel 1622, per l'esigenza dei fiscali, un Commissario della R. Corte, il Dottor Ettore Gramatico, pone ai fianchi dei contribuenti un Cassiere speciale, il Genovese Alessandro Grannone, il quale avendo pagato al R. Percettore in Lecce ducati 2975 per mano di Marco Antonio Imperiale, questi affermò poi di aver pagata quella somma *de proprio,* e la pretese dalla Università, procurandole anche una lite [2]. Nel 1624, per liberarsi dai Commissarii si cedono per cinque anni le entrate ad un Marco Aurelio Cotugno; ma due anni dopo si trovano *i Commissarii del R. Percettore che assisteno di continuo scorrendo la campagna et facendo coi sequestri danni eccessivi* [3]. È dichiarato personalmente responsabile dei fiscali il Sindaco Agostino Cavallo, di nobile famiglia ostunese ora estinta, e dal R. Percettore carcerato in Lecce, *per non morirse dentro le carcere fu forzato pagare de suoi proprii denari ducati 1190.* A rimborsarlo l'Università gli cedette

---

[1] *Decret. Collat.*, vol. 36, fol. 189; vol. 38, fol. 8; vol. 39, fol. 168; vol. 41, fol. 164 t.

[2] *Proc. R. C. S.*, Pand. sec. maz. 11, n. 356.

[3] Fra' Commissarii per l'esazione dei fiscali sono da ricordare quelli che mandavano particolari creditori della R. Corte, cui era stata ceduta alcuna somma *sopra i pagamenti fiscali.* Il Conte Alessandro Gattinara *teneva ducati 250 annui di pagamenti fiscali della città di Ostuni per vendita fattali per la R. Corte;* Bartolomeo Carafa di Napoli *teneva ducati duecento. (Consult. Somm.*, vol. 45, fol. 118; *Privileg. Collat.*, vol. 64 dupl., fol. 107).

poi *il giardino con appartamento che fu dei Siccoda* per ducati 900, restando debitrice del resto [1]. Intanto si delibera di prendere sulla prossima raccolta dell'olio la somma di ducati mille, ma *con obligatione di dieci particulari de li ricchi nomine proprio,* così priva di credito era rimasta l'Università [2]! I mille ducati furono prestati da Caterina Falgheri per cinque anni; ma poi, nel '29, Ferrante Bisantizzi, erede di Caterina, permise che quel termine fosse prorogato [3]. E si continuano a convertire in capitale gli interessi scaduti: pel capitale di ducati 11,812, dovuti ai fratelli Gagliardi, sono capitalizzati 4428 ducati.

Già si parlava di *alterare ancora tutte le gabelle* [4], quando le continue richieste di regi assensi per parte dell'Università e i ricorsi dei creditori resero avvertita la R. Camera della urgente necessità di porre un riparo a tanti mali, studiando lo *stato* della nostra Università. Fin dal 13 agosto del '25 aveva riferito una prima volta in R. Camera il Cons. Sanfelice [5], proponendo rimedii, che poi verso la fine dell'anno seguente furono praticati dal Dott. Baldassare Golino, venuto in Ostuni [6]. In base a quei provvedimenti, il Reggente Carlo Tappia, con l'intervento del Dott. Alessandro Palmieri, avvocato della città, stabiliva lo *stato* o bilancio, che doveva aver vigore dal 1.° settembre 1627; e dal nome del Reggente l'atto importante fu poi noto col nome di *Stato di Tappia.* Premesso lo *Stato* precedente al 1.° settembre, e ricordati gli espedienti praticati dal Golino, sono fissate le nuove cifre, per le quali si prevedeva un avanzo annuo di ducati 5389, destinato ad ottener prima *l'estintione dei fiscali e terze attrassate* e quindi l'estinzione dei debiti capitali [7]. Importa notare che tale risultato fu possi-

---

[1] *Decret. Collat.*, vol. 72, fol. 77 t.
[2] *Decret. Collat.*, vol. 47, fol. 34, 54, 59.
[3] *Decret. Collat.*, vol. 63, fol. 119.
[4] *Decret. Collat.*, vol. 53, fol. 16, 156.
[5] *Notament. Collat.*, vol. 8, fol. 73.
[6] *Notament. Collat.*, vol. 9, fol. 69 t.
[7] V. docum. V.

bile soltanto escludendo dalle spese quella per gli alloggiamenti, tanto è vero che la rovina del bilancio era quella spesa. Il Reggente Tappia si riserbava di provvedere, quando gli alloggiamenti avvenissero, con soccorsi da accordarsi dalla R. Camera.

Si avverarono le previsioni? — Per verità, non è nell'amministrazione la disonestà dei tempi del Palmieri: e pare una protesta contro quella disonestà l'uccisione appunto del Palmieri e del figlio, avvenuta il 15 ottobre 1623 per opera di nobili cittadini [1]. Ma se l'amministrazione non è più un impedimento al conseguimento della redenzione, restano però tutte le altre cause di dissoluzione ricordate, e le altre che abbiamo a ricordare; restano i bisogni straor-

---

[1] Alcune memorie mss. di casa Ayroldi, recentemente e rozzamente raccolte sotto il titolo: *Descrizione dei Signori Ayroldi,* ci fanno sapere le particolarità di questo avvenimento. La mattina del 15 ottobre 1623, ad ore 14, *avanti la bocca della piscina della Cattedrale* furono ammazzati con archibugiate e pugnalate Marcantonio Palmieri di anni 64 e Cesare suo figlio di anni 27. Morì pure Alessandro de Martiis, che di là passava, colpito da un'archibugiata. Tre uomini mascherati, oltre Francesco Rizzao, Francesco Brancati, Marcantonio de Pomis e *il Sergente di S. Vito,* furono i sicarii mandati dai nobili signori Zaccaria, Giovanni Antonio Ayroldi e Donato Antonio Fina. Il processo fu lungo. A 2 gennaio 1625 fu posta in piazza sulla Bagliva la testa di Salvatore Milone di Brindisi, uno dei mascherati. L'Ayroldi pagò un'ammenda di quarantamila ducati, onde poi non potè comprare, come aveva designato, i feudi di Mesagne e Carovigno. Non è nota la sentenza che colpiva i Zaccaria: il Fina, dopo 21 anno, nel 1644, ottenne la remissione del delitto dai superstiti figli di Marcantonio Palmieri, Bernardino e Giuseppe. — Questo delitto ricorda l'altro, non meno ardito e tenebroso, commesso nel 1560, nel bel principio del regio demanio, in persona d'un altro nobile della città, Giovan Lorenzo Falgheri. *Fu proditoriamente ammazzato in la strata publica di giorno,* e l'Autorità del luogo non seppe trovare gli uccisori! Fu mandato il 19 ottobre 1560 ad inquirere il Dott. Bernardino Santacroce, e risultò *un concerto* contro la vita del Falgheri, pur restando incompleto il processo e non additati tutti i complici: molti testimoni si erano *appartati* per non deporre contro *persone potentissime, ricche et principali della città et di parentado nella provintia.* Allora la povera madre dell'ucciso, la vedova Maria Zaccaria, il 25 gennaio 1561, si rivolge alla R. Camera consigliando che fosse indultato chi dei complici secondarii rivelasse tutti gli altri: nello stesso tempo indica il covo dei più certi uccisori di suo figlio, la casa del Barone Muzio Montefuscolo (*Collat. Part.,* vol. 21, fol. 81; vol. 22, fol. 35). Che avvenne? Chi fu punito? E perchè fu commesso l'omicidio? Non lo sappiamo; ma non è evidente la vendetta d'un partito?

dinarii che non si trovano presi in considerazione nello Stato di Tappia; e resta sempre a carico dell'Università la spesa degli alloggiamenti, che non fu mai rimborsata. Ciò che avviene nel 1638 lo dimostra. Si trova *in presidio la compagnia de cavalli del Principe di Montesarchio,* che si lamenta di *malo alloggiamento,* e vantando nell'agosto ducati 350 di paghe non soddisfatte, minaccia di fare quello che l'anno precedente, a causa di simile attrasso, aveva fatto un'altra Compagnia, che andò ad alloggiare a discrezione nelle case degli amministratori e di altri cittadini, e pose come a sacco le campagne, fino a che non fu soddisfatta del denaro dovuto. Ora, *per il quieto vivere,* ad impedire il tumulto che è per nascere, l'Università impone una gabella per pagare l'attrasso e per essere in grado di fornire giornalmente *tre decinque, uno stoppello d'orgio, et paglia per ciascuno soldato* [1].

Questo difetto ebbe lo Stato di Tappia: credette di toglier via le spese togliendole dal bilancio scritto. Anche d'una spesa ordinaria, annua, non si dà carico lo Stato di Tappia: è la spesa pei medici condotti, che pure si trova stanziata nel riferito bilancio del 1580. Facciamo la storia di questa spesa. Nel 1580 erano tre i medici condotti: in seguito, per ragioni di economia, fu stipendiato un sol medico. Nel '97 furono aggiunti due aiutanti, Marco Antonio e Giovanni Antonio Cimino, *per essere Ostuni città populosa;* ma la R. Camera trova che basta un aiutante. Nel '99 è medico condotto Marco Antonio Santangelo; ma per una sua assenza di quattro mesi, è nominato un altro, che è mantenuto al ritorno del Santangelo [2]. Lo stipendio era fissato a ducati 150 annui per ciascun medico. Verso il 1615, per ragioni di economia, la R. Camera ridusse a 50 ducati lo stipendio; ma per tale somma non essendo possibile *trovare medico alcuno*, e *appena potendosi trovare a condurre uno barbiere,* la R. Camera fu costretta dare più volte l'assenso per l'assegno di

---

[1] *Decret. Collat.,* vol. 98, fol. 107 t.

[2] *Proc. cit. 598,* fol. 46, 182.

150 ducati. Non meritava meno Marco Antonio Cimino, il più vecchio, dotto e diligente medico della città, la quale in questo tempo era afflitta così dalla miseria come dalle infermità. Ed era una *città grossa, popolata et piena di monasterii di religiosi et religiose, con dui borghi grandissimi, uno dei quali va al pari di essa.* Per tali motivi nel 1617 è aggiunto al Cimino il ricordato Santangelo; ma nemici dell'amministrazione e dei due medici si agitano perchè sieno questi licenziati e sia accettata l'offerta di servir gratuitamente fatta dai Dottori Gio. Francesco Brancasi di Carovigno e Gio. Francesco Perrone di Monopoli. Trionfano dei nemici i due medici che si trovano di aver la nomina per tre anni. Marco Antonio Cimino si trova poi confermato nel maggio 1628, poi che *per l'estrema povertà et per le molte infermità che sono corse et correno, i cittadini si morivano indifferentemente senza governo de medici.* In questo tempo era in Ostuni un solo chirurgo, innominato, il quale era inviso agli amministratori, perchè *viveva con molte nimicitie et partiti,* onde chiamarono un forestiere, Simplicio Mutinato, con cinquanta ducati annui, affinchè i cittadini potessero *non affidare la vita loro in mano de persona odiosa* [1].

Ma continuiamo la storia delle finanze. Fra' debiti istrumentarii della città nello Stato di Tappia ha il primo luogo il debito verso i fratelli Gio. Giacomo ed Andrea Imperiale di Oria. Non troviamo, nell'Archivio di Stato, notizie sull'origine di questo debito: nel bilancio del 1580 non è registrato. Nel 1621 troviamo che Andrea Imperiale, a conseguire interessi attrassati, sequestra la casa dell'Università che fu dei Siccoda; e venduta, con riserba dell'evizione, ad Alessandro Grannone per ducati 2500, furon pagati in conto delle terze decorse ducati 1700 ad Andrea Imperiale e ducati 300 a Gio. Giacomo, restando ducati 500 all'Università

---

[1] *Decret. Collat.*, vol. 8, fol. 165; vol. 18, fol. 209; vol. 21, fol. 59; vol. 57, fol. 95; vol. 84, fol. 181 t.

pei bisogni degli alloggiamenti [1]. Nel '26, allorchè venne in Ostuni il Golino a dare assetto alle finanze, furono liquidati, sul capitale di ventisettemila ducati, altri ducati diciasettemila di terze decorse, dei quali furono convertiti ottomila in capitale, con riserba di convertire il resto; ed assegnate le entrate delle tre difese di Ostuni per la soddisfazione delle terze, ottennero gli Imperiale che l'assegnamento fosse garentito da ricchi particolari della città, come si era fatto per altri debiti, e specialmente per quelli verso i fratelli Gagliardi. A 20 maggio 1627 fu dato il regio assenso a tale garentia [2]. Non sappiamo per quanti anni percepirono gli Imperiale le entrate delle difese: certo è che questo debito fu poi causa di giudizi secolari, i quali non ebbero fine che ai nostri giorni, nel 1875, come avremo a narrare al luogo opportuno [3].

Nel 1630 sorprendiamo pertanto gli Imperiale nel tentativo di rifarsi del capitale ed interessi in una sola volta e nel modo più facile: essi che hanno steso le mani alle difese, credono di poterle stendere a tutta la città, e comprandola farsene baroni. Nella tornata del Consiglio Collaterale del 19 febbraio 1630 *il Presidente Salinas trattò della vendita di Ostuni con Gio. Vincenzo Imperiale, et fu detto che l'istesso Presidente continui il trattato* [4]. Ma del trattato non un altro documento. Gli Ostunesi dovettero presentare il loro privilegio di regio demanio, che imponeva silenzio, per quanto miserande fossero le condizioni della città. Di questo tentativo di vendita dovette aver notizia il P. Lama, il quale scrisse che nel 1622, avendo procurato

---

[1] *Decret. Collat.*, vol. 40, fol. 94.

[2] *Commiss. feud.*, Proc. 4426 (vol. 805), fol. 151; *Decretor. Collat.*, vol. 55, fol. 10.

[3] Noi quì, per la storia del debito verso gli Imperiale, non abbiam tenuto conto dei documenti recentemente presentati dalle parti nei Tribunali; e a colmare un vuoto, possiam piegarci ad accettare da quei documenti la notizia, che l'origine del debito rimonti al 1583 (V. l'allegazione: *Pel Comune di Ostuni contro i Signori Imperiale.* Barletta, 1871; *Relaz. del Sindaco di Ostuni* Luca Mindelli nella Sess. autunnale *del 1885*, pag. 40 e segg. Ostuni, 1885).

[4] *Notament. Collat.*, vol. 20, fol. 39.

la R. Corte di vendere Ostuni, questa città comparve nella R. Camera coi suoi privilegi, e provocata una consulta presso S. Maestà Filippo IV, questi dispose che il privilegio fosse osservato[1]. Errava il P. Lama nell'indicare la data dell'avvenimento, ovvero è da credere che nel '30 si ripeteva il tentativo del '22?

Abbiamo accennnato ai bisogni straordinarî che contribuivano ad infirmare le previsioni dello Stato di Tappia. Era il tempo delle grandi guerre, dei grandi donativi e delle grandi carestie. Ecco nel 1632 una sovrimposta di un tarì a fuoco, ordinata dalla R. Corte, che riuscendo affatto insopportabile ai cittadini, si provvede a riscuoterla sotto altro nome, imponendo cioè ancora un carlino sulla farina[2]. L'anno seguente tutta la regione è afflitta da carestia di grani e dai bruchi, ciò che annienta i provventi della gabella; onde la città si affretta a provvedere 3000 tomoli di grano. Ma *non tiene neppure un cavallo per fare detta compra*, e fa un *partito* rovinoso, e sotto la feroce minaccia del R. Percettore di sequestrare all'arrivo il grano per ricavare i fiscali! E giunge una prima parte di grano (1386 tomoli), comprato a 16 carlini, quando è avvenuto un ribasso per cui il grano si vende a 12 carlini[3].

Si rivela in questo tempo, come conseguenza, la grande stanchezza nei cittadini di pagare le gabelle. La gabella della carne e del pesce, sebbene aumentata nel 1634, non dà *per diversi rispetti* l'utile che si era preveduto. La gabella del vino mosto, che si vuole esigere in tre terze nel corso dell'anno, fa nascere *grande strepito in tutta la città*, e non si trova chi voglia arrendarla; onde si cambia forma alle esazioni. Si aumenta la gabella dello scannaggio, e invece del vino mosto, si tassa il vino che si vende. Così nel '36 è abolita la tassa del 6 % che si ricavava dalle *accuse e pene* dei cittadini, e viene imposta una nuova gabella sulla

---

1 P. Lama, *Op. cit.*, II, 89.
2 *Decret. Collat.*, vol. 81, fol. 90 t.
3 *Decret. Collat.*, vol. 87, fol. 143; vol. 86, fol. 124.

vendita a minuto del formaggio, ricotta salata, olio e salume[1]. La stessa esazione delle gabelle rende odiosi gli amministratori, onde sono calunniati, accusati e processati per opera di coloro che più sono stati costretti a pagare. Nel '38 il dottor Francesco Maria Patrelli, Francesco Antonio e Giulio Petrarolo, *inquisiti di mala amministrazione* ed esiliati, sono dichiarati *innocentissimi* e confermati nel loro esercizio[2]. E si sforzano gli amministratori di andar compensando la diminuzione delle rendite: vendono alcuni beni stabili già pervenuti all'Università per sequestri fatti a cittadini debitori per *significhe* o per tasse arretrate[3].

Verrà mai il Governo in aiuto dell'Università di Ostuni? Diremo alla fine del seguente capitolo se e come viene in aiuto il Governo!

---

[1] *Decret. Collat.*, vol. 89, fol. 29; vol. 92, bis, fol. 36.
[2] *Decret. Collat.*, vol. 100, fol. 10.
[3] *Decret. Collat.*, vol. 87, fol. 176 t.

DOCUMENTI.

I.

Ferdinandus etc. M.co viro Anibali Marzani rationali eiusdem R. Camere nobis carissimo. Perochè la regia corte ha venduta la città de Hostuni al Ill. Ferrante de Loffredo Marchese de Trivico per se et soi heredi et successori ex suo corpore legitime descendenti in perpetuum et in feudum con li vassalli intrate iurisditione et ogni altra cosa spettante al utile dominio iuxta la liquidatione facienda per questa R. Cam. et con annui ducati doimilia cento cinquanta de pagamenti fiscali per prezzo de ducati cinquantacinque milia, quali ha pagati a la R. Corte in la Thesoreria generale con patto de revendendo quandocunque fra tempo de uno anno, come più claramente appare per lo contratto fatto per mano de Notaro Marco Andrea Scoppa et per la fede per esso Notaro fatta del tenor sequente, vid. Fidem facio ego Notarius Marcus Andreas Scoppa de Neap. quibuscumque personis presentem fidem inspecturis et lecturis qualiter sub die decimo nono mensis Augusti proximi preteriti presentis anni 1558 Ill. et Ecc. Dominus Don Joannes Manriques vicerex locumtenens et capitaneus generalis Sue Majestatis in hoc regno ut procurator Majestatis predicte vendidit et alienavit in feudum et cum pacto de retrovendendo quandocumque infra annum Ill. Domino Ferdinando de Loffredo Marchioni Trevici pro se suisque heredibus et successoribus ex corpore legitime descendentibus civitatem Hostuni in Provintia Terre Idrunti cum eius castro seu fortellitio, hominibus, vassallis. vassallorumque redditibus omnimoda jurisdictioni civili criminali et mixta, primis et secundis causis, quatuor litteris arbitrariis et cum illis privilegiis iurisdictionis primarum et secundarum causarum, ac meri et mixti imperii, prout tenta et possessa fuit per quondam Ser. Reginam Pollonie, bajulatione offitio magistri actorum, portulania per terram et jurisdictionibus ponderum et mensurarum, bonis, membris, dohanis, defensis, herbagiis, proventibus et emolumentis iuribus et iurisdictionibus quibuscumque et cum integro eius statu. Et cum omnibus introytibus ordinariis et de iure baronis predicte civitatis ad quamcumque summam magnam, maximam sive parvam ascendentibus liquidandis per R. Cameram Summarie infra mensem, audito ipso domino Marchione in liquidatione predicta pro suo interesse, exceptis et reservatis regie curie criminibus lese Majestatis, heresis et false monete, ac damnis et homicidiis clandestinis, iuribus patronatus ecclesiarum et presentandi in eis, ac jure reintegrandi in forma, nec non et in burgensaticum annuos ducatos duos

mille centum quinquaginta de carlenis super funtionibus fiscalibus et juribus focularioruin et salis diversarum terrarum et locorum hujus regni. Pro pretio ducatorum quinquaginta quinque millium de carlenis cum nonnullis pactis, promissionibus et declarationibus ut latius in pubblico instrumento exinde fieri rogato manu mei predicti Notarii continetur. Et ad requisitionem mihi factam pro parte dicti Ill. Marchionis presentem fidem hodie decimo settembris 1558 scripsi et solito signo signavi — Pertanto in exeqution de la detta vendita ut supra fatta ve dicimo et comandamo che ad ogni instantia del d. Ill. Marchese de Trivico o de altra persona da sua parte vi debbiate conferire a ditta città de Hostuni et darli la possessione vacua et expedita de essa città con li vassalli intrate, iurisdictione et ogni altra cosa che la regia corte li ha venduta spettante al utile dominio de essa città iuxta la preinserta fede, da tenerse et possiderse per ditto Ill. Marchese in lo modo et forma che la regia corte cel ha venduta et secundo in ditta fede et in lo contracto facto de dicta vendita se contene, comandando con la presente al R. Capitanio, Assessore, Sindici, electi, Università et homini de ditta città et al R. Dohanero de quella et altri qualsivoglia a chi tocca, che per exequtione del suprascritto cum dependentibus et emergentibus annexis et connexis vi debbiano assistere et prestare tutto lo aiuto et favore che li recercareti, et ditti Università et homini, Dohanero et altri a chi spetta debbiano recognoscere, trattare et reputare ditto Ill. Marchese per utile signore de ditta città et esso et soi offitiali prestare la debita obedientia et responderli de tutte le intrate baronesche de ditta città et de la R. Dohana et altre cose spettante al utile dominio de quella, così come respondevano et doveano respondere a la pred. Ser. q. Regina de Polonia, et da poi sua morte a la R. Corte, che appresso se expediranno le altre debite provisione circa lo assignamento de li pagamenti fiscali che a d. Ill. Marchese so stati venduti con detta città. Et non fate, nè facciano il contrario etc. sub pena de doimilia ducati. La presente poi exequita reste al presentante. Dat. Neap. etc. die XIII mensis settembris 1558 — Fr. Reverterius M. C. loc. etc. — Commissione per dare la possessione de la città de Hostuni al Ill. Marchese de Trevico [1].

II.

Don Perafanus etc. Mag. viro Petro de Leone U. I. D. et commissario ad infrascripta per nos specialiter deputato regio fideli dilecto gratiam regiam et bonam voluntatem: essendo novamente la città de Hostuni della provintia de Bari (sic) devenuta al regio demanio et tra essa et la

[1] *Part. summ.*, vol. 108, fol. 38 t.

regia Corte circa di quello firmate et stipulate le debite et oportune cautele, et bisognando alla Università et huomini di quella per il debito effecto del decto regio demanio darsi et consignarsi per la detta regia corte la reale et espedita possessione di essa città con tutte le giurisdittioni, autorità, potestà, prerogative, dignità et altre cose contente in lo istrumento et cautele stipulate del detto regio demanio, havemo circa il predetto fatto elettione di vostra persona come confidente et di qualità, como ab esperto havemo visto per li altri carrichi che vi sono stati commessi simili et maggiori per servitio di Sua Maestà il buon conto che ne havete dato, et ve dicemo, ordinamo et commettemo che vi debbiate personalmente conferire in detta città di Hostuni, et in nome della predetta regia corte darete et consignarete alli Sindici, eletti, Università et huomeni della predetta città de Hostuni la reale et espedita possessione di essa città con tutte le dette giurisdittioni, potestà, dignità, autorità, prerogative et altre cose espresse et specifice declarate in lo detto Instrumento et cautele stipulate ut supra iuxta la forma et tenore di quello, della quale possessione et consignatione pred. per voi ut supra facienda farete fare le debite et oportune cautele con le solemnità et atti che in quella si ricercano per mano de pubrico notaro, et per la effectuale esecutione del predetto vi damo et concedemo vices et voces regias atque nostras plenumque posse nostrum cum dependentibus et emergentibus annexis et connexis ex eisdem, ordinando et comandando per la presente alli Magnifici Capitaneo, Università, Sindici, eletti, giurati, mastri giurati, camberlinghi et huomini di detta città d'Hostuni che per la effettuale essecutione delle cose supradette vi debbiano prestare ogni agiuto et favore necessario et oportuno como da voi saranno ricercati, et obedirvi como alla persona nostra propria, et non facciano il contrario etc. Dat. Neap. in regio palatio die XVIII 7bris 1559. Don Perifan etc. — Comissione in persona del Mag. Dottore Pietro di Leone quale va in Ostune per pigliare la real possessione [1].

III.

Magnifici viri. Essendomi conferito in questa città de Hostuni con ordine et commissione dell'Ecc. sua, come havete visto dal tenor d'essa et inteso li modi che variamente detta città ha tenuto et tene circa lo regimento et governo di essa Università, havemo visto alcuni ordini del regio Collateral Cons. sopra de ciò espediti ad alcune città del regno, et havendome specialmente l'Ecc. sua fra le altre cose commesso che dovessi provedere circa la forma s'haverà da tenere così nella creatione

[1] *Collat. Curie*, vol. 18, fol. 34.

del detto regimento, come nel modo del vivere in essa città in futurum, si è per noi pigliato espediente di creare il regimento predetto ogni tre anni, una volta per consiglio generale, et che in esso non sia per ogni anno se non uno per fameglia, quale se habbia da mutare ogni anno, con altre riforme et provisioni come si è visto nell'altre conclusioni fatte nel consiglio generale, et essendo stato creato il regimento novo per anni tre incomenciando dal primo de settembre p. venturo del anno entrante XIII Ind. una con gli offitiali al governo di essa città, havemo fatto li infrascritti capituli per osservanza di esso et de altre cose per benefitio et utile di detta città tanto circa il regimento et conseglio, quanto circa il modo del vivere et come se have da governare la Università et soi ministri nelle intrate di essa.

(?) Item ordinamo che similmente detto casciero seu banco debbia fare claro et lucido conto de introito et exito ordinario et extraordinario et notare le giornate et le cause alle partite, et mancando di ponerse alcuna partita al introyto di esso libro sia tenuto alla pena del quadrupolo di detto introyto non posto, da applicarsi la quarta parte al accusatore et lo resto la mità al regio fisco et la mità all'Università, conforme alla pragmatica, et che nel principio di detto libro habbia da tenere una nota con la fede de la Summaria di tutto quello che per la Università si ha da pagare ogne anno alla regia corte, qual nota se debbia fare venire anno per anno, et similmente si habbia da tenere nota in d. libro di quello ha da pagare alli creditori et provisionati di quello anno di essa Università. Il quale Casciero seu Banco debbia dare idonea et sufficiente pleggiaria parendo ad essa Università o vero che siano tenuti gli elettori di esso banco seu casciero.

15. Item ordinamo si quel tale al quale sarà liberata qualsivoglia gabella di essa Università et subito non darà la idonea et sufficiente pleggiaria, che se habbia da tornare a vendere detta gabella di novo a danno et interesse di quel comperatore che non haverà data la detta pleggiaria, eccetto se gli detti Sindaco et sei, et altri deputati alle vendite di essa si contentassero che non si desse la detta pleggiaria, quo casu sieno tenuti essi Sindaco et sei, et altri chi fussero intervenuti a dette vendite, et che ogni Sindaco sia obbligato far saldare l'annata sua conforme alla Regia Pragmatica.

19. Item ordinamo che li detti razionali significati, c'haveranno detto banco seu casciero, debbiano dare la significatoria al banco successore con lasciarne copia nel libro di detto banco significato, quale significatoria il detto banco seu Sindaco a chi spetta la debbia esigere senza dilazione alcuna, altrimente mancando per esso sia tenuto pagare del suo, quale significatoria volemo che li Magnifici capitaneo et giodice di essa città siano tenuti esequirla senza admettersi appellatione alcuna conforme alla Regia Pragmatica.

20. Item ordinamo che tanto al Mag. (Capitano) quanto al Giodice sel'habbia da retinere la ultima terza de la lloro provisione, et quella

non pagarseli fin atanto che non haverà havuto la liberatoria del Sindicato subscritta et sigillata dali Sindicatori, altrimente pagandola se intenda il banco haverla pagata del suo etiam che l'Università li facesse ordine contro la forma del presente capitolo servata forma R. Pragmatice.

21. Item ordinamo che lo Sindaco et banco possono essere eletti in detti offitii dumodo che habbiano vacato dui anni, et cossì tutti gli altri offitii di detta città, eccetto li consiglieri, quali dapoi vacato uno anno possono essere eletti di novo, purchè non siano debituri dela città, uno per fameglia, nè litigano con la città.

23. Item ordinamo che lo Sindaco, banco, cancelliero et consegliero non possono comprare gabelle alcune di essa Università, nè partecipare in esse nè per sè nè per altra intermedia persona, nè pleggiare quelli che li comprano sotto la pena contenuta nella regia pragmatica et servata la forma di detta pragmatica.

29. Et perchè semo informati che li mastri giurati molte volte per odio et instigatione de altri o per lloro particulare disegno agravano li citatini nell'allogiare, che si è visto uno essere angariato più de un altro, dal che ne nascono romori et altri inconvenienti, al che volendomo debite provedere, ordinamo a detti mastri giurati che saranno pro tempore che nell'alloggiare delle stantie debbiano servare l'equalità non gravando più uno che l'altro, ma incomenciare da un capo de la città e fino che non serà tutta fornita non debbia tornare a commandare la medesima stantia che haverà angariata, eccepto si fosse uno allogiamento generale che fusse bisogno alloggiare tutti universalmente, et a tale che si possa vedere et che non si doni materia d'agravio, ordinamo che lo maestro giurato debbia fare la bulletta in scriptis con la giornata quando li comanderà la stantia, et fando altramente sia lecito al padrone de la stantia non alloggiare, et che in ciò debbia advertersene il Sindaco et regimento che serà, et non si faccia il contrario per esso sotto pena de docati sei, et che la bolletta sia bollata del segno del mastro giurato.

30. Item per obviare alli danni inreparabili et roine che si causa alle olive nella marina de detta città dalli animali agresti et indomiti, ordinamo che in detta marina non habbiano da entrare a tempo delli frutti pendenti sorte nulla de bestiami indomiti et agresti. Ita che quante volte saranno trovati detti bestiami dentro detta marina a tempo del olive et frutti pendenti si debbia esigere inremesibilmente la detta pena cossì dal patrone dell'animali come dal guardiano di essi, vid. per cadauna bestia boglina grossa se habbia da pagare per il patrone d'essa all'Università carlini dui, et per lo gualano che se troverà a guardare et tenere d. bestie si paga ducati tre de pena, in comodo et beneficio de la città, et simil pena si habbia da pagare del bestiame cavallino agresto et del giomentaro, et si sono porci s'habbia da pagare uno carlino per cadauno porco, et si serà bestiame pecorino o caprino la pena haverà da essere grana cinque per qualsivoglia bestia. Et similmente il porcaro et pecoraro sia obbligato et incorra alla medesima pena di doc. sei, et siando-

no trovati dalli patroni, figliuoli, o da lloro commessi dentro lloro possessioni o lochi de la marina detti animali dannificando li frutti dell'oliva, in tal caso sia lecito essendono vacche ammazzarne una de la morra, si seranno porci possano li padroni et altri in lloro nome ut sopra far carnaggio et ammazzare dui porci de la morra, et si seranno pecorine due pecore seu dui castrati et detto carnaggio sia del patrone dannificato oltre il danno patuto, et che li patruni delle possessioni et altri in lloro nome debbiano havere credito, al qual danno incontinente sia obligato il padrone di d. bestiame, et la pena sopradetta nel modo predetto dichiarata se habbia da esigere inremisibilmente dalli Sindaci et homini del regimento quali saranno pro tempore, et in fine del'lloro offitio dare dette pene per esatte, et quelle che si trovaranno non essere esatte dal d. Sindaco et homini del Consiglio se habiano ad agregare ad essi, et siano obligati del proprio a tal pagamento, et il casciero seu banco possa questi astrengere a tal pagamento et farsene introyto alli conti soi. Et similmente se intenda dentro delle vigne, lochi fruttiferi et giardini così nella marina come nella selva che non ci habbiano da entrare animali indomiti et agresti nec etiam domiti per nullo tempo dell'anno etiam che non ci fussero frutti, a causa che guastano et dannificano le vigne, intendendose de forastieri et cittadini, et detta pena non si possa diminuire.

31. Item ordinamo che alli tempi debiti et convenienti quando parerà all'Università de aprire la marina finiti de raccogliere li frutti, debbia far banno pubblico a tal che li poveri possano spicolare dentro detta marina in quelle possessioni però quali non se guardaranno per li proprii patruni con ponere alcuno segno, talmente che detta specula si possa fare per li poveri per quindici giorni avanti che in d. marina ci entra bestiame agresto, et passati che seranno detti quindici giorni, compntandi dal giorno si farà il banno, possa poi in essa entrare il bestiame agresto senza timore di pena alcuna [1].

32. Item che lo mastro giurato qui pro tempore erit, debbia havere la custodia de la marina come è solito et antico costumato di possere andare alla custodia di essa [2], et trovando bestiame indomito et agresto

[1] Nel pubblico parlamento del 23 febbraio 1594 fu fissato il *28 gennaio* pel tempo in cui possono essere ammessi gli animali e pascolare nella marina; ma col patto che quegli animali non possano essere macellati in altra città. Per altro parlamento del luglio 1599 fu dichiarato che fra gli animali ammessi al pascolo non siano da comprendere i porci, i quali non potranno mai e *in modo alcuno* entrare nella marina (Proc. cit. 598, fol. 190). In una proprietà chiusa può il padrone tenere in ogni tempo gli animali proprii, purchè non escano fuori: ciò ottiene Gaspare Petrarolo nel 1587 (*Part. Somm.*, vol. 1057, fol. 345); ma è vietato, nel 1625, ai coniugi Alfonso della Ratta ed Emilia Zaccaria, che non hanno proprietà chiusa (*Part. Somm.*, vol. 2133, fol. 351).

[2] Nel principio del secolo seguente si trovano adibite due guardie alla custodia del territorio col salario di ducati 50 per ciascuna (*Collat. Decretor.*, vol. 30, fol. 157).

dentro de quella li debbia intercipere con fare il carnaggio cossì alle vacche come alli porci, pecore et capre, una vacca per morra intendendosi la morra da diece in su, et per ogni morra di porci dui intendendosi la morra vinti in su, et per ogni morra de pecore et capre dui intendendosi la morra de cinquanta in su, et che lo mastro giurato non possa nè debbia lasciare di non fare il carnaggio, ma tutti generalmente ita che se trovasse due morre di dui patroni fando il carnaggio ad uno lo debbia fare all'altro, et se non lo farrà a tutti dui non lo debbia fare ad uno solo per non mostrare parzialità siandono tutti citatini et non si deve fare eccetione di persona a persona, et che debbia lo d. mastro giurato trovato ch'haverà lo bestiame dentro la marina darne nota et relatione al mastro de atti et all'erario seu cancellero che haverà pensiero de esigere li proventi a tale si possano esigere et avalersene la Università, et si il camerlingo seu mastro giurato farà altramente incorra alla pena di perdere la provisione et di privatione dell'offitio.

39. Item che li presenti capituli ogne anno nel mese di settembre se habbiano da notificare et leggere alli ordinati novi che intraranno, a tale ne habbiano notitia et possano osservare la continentia de quelli.

Pertanto ordinamo et comandamo alli Mag. Capitanio, Sindico et homini et altri qualsevoglia offitiale in detta città esistenti tanto presenti come futuri che inspetto per lloro et ciascheduno di lloro la forma, continentia et tenore delli preinserti capituli, debbiano quelli et cadauno de quelli observare et fare observare inviolabilmente senza contraditione alcuna, et ogni anno nel primo de settembre debbiano quelli notificare al novo regimento et cossì continuare de anno in annum. Et lo capitulo che contiene la custodia de la marina debbiano ogni anno alli tempi debiti fare bannire nella piacza publica, a tale ciaschuno ne habbia et possa havere notitia per non havere occasione de allegare causa de ignoranza, et li presenti capituli dapoi registrati ordinamo si debbiano conservare nella cascia dove se conservano le altre scritture de la città, et consignarsi ogni anno per inventario publico al novo Sindico, et nullo faccia lo contrario per quanto hanno a caro la gratia de la Maestà Cattolica et pena de ducati mille et altra pena reservata ad arbitrio. Datum in civitate Hostunij die XXIII mensis aprilis MDLXIX — Berardinus de S.ta Cruce[1].

---

[1] Proc. R. Cam. Somm., *Patrim. Ostuni*, vol. 603.

IV.

Mag. vir: li dì passati per parte de la Università di quessa città de Hostuni fu havuto ricorso da S. Ex. supplicandola se degnasse, per lo bon governo et reforma d'essa città, acciò se potesse stabilire et manutenere nel regio demanio, li havesse dato per Jodice particulare lo sig. Presidente Castellet che havesse da provedere in detto governo et reforma et pigliare tutti li expedienti necessarii. Et per S. Ex. fu provisto et decretato a cinque del p. p. mese de luglio 1591 che questa R. Camera sopra le cose supplicate dovesse provedere, et cossì venuto il memoriale in Camera, è stato commesso il negotio al d. Sig. Presidente Castellet, avante del quale sono stati produtti et presentati più capi tangente lo buon governo d'essa città; et primieramente essendono stati presentati li infrascritti quindici capi circa quelli referente lo d. Sig. Presidente Castellet, è stato per d. R. Camera interposto lo infrascritto decreto del tenor sequente, vid. — Die vigesimo tertio mensis septembris 1591 supra instantia fatta in R. Cam. Sum. pro parte Universitatis civitatis Hostunei pro debita et oportuna provisione super capitibus produttis numero quindecim pro bono regimine dicte Universitatis pro ut in capitibus productis continetur, facta relatione de omnibus capitibus predictis in dicta R. Cam. per Exc. Militem U. I. D. P. de Castellet etc. fuit per Cameram ipsam provisum et decretum quod dempto capite octavo fiant et expediantur debite provisiones super omnibus capitibus predictis prout in pede cuiuslibet capituli petitur et supplicatur usque ad alium ordinem dicte R. Camere etc.

5. Al quinto capo che se ragiona che li eletti del governo per ogni minima occasione si fanno eligere per Sindici a Napoli, Leccie et altre bande, et perchè sono del istesso governo si procurano grosse provisioni et si pagano alloro posta — Ordinamo et comandamo che ditti Sindici et eletti durante lloro officio, nè essi nè altri lloro parenti in primo grado non se possano eligere nè deputare ad alcuno offitio nè mandare in alcuna banda per Sindici, agenti o procuratore sotto la medesima pena de onze 25 da ciascuno et vice quolibet che contravenesse.

6. Al sesto capo dove che tratta che l'istessi eletti al governo quando veneno compagnie di soldati occorre accomodare le moraglie o fare altri esiti per la città si fanno eligere a fare dette spese, dispensare l'orgio, lo pane, la paglia et far fare dette fabriche, et perchè danno conto alli compagni et ad essi medesimi si commettono infinite fraude — Ordinamo et comandamo che mentre stanno al governo nè essi nè lloro parenti in primo grado possano essere deputati sopra le fabriche et dispensare cosa alcuna a soldati, nè conservare monitioni nè fare altre spese in nome della città, ma ad questo se debbia eligere altro sotto la pena predetta.

7. Al 7.º capo che se dice che li medesimi eletti quando si comprano o si fanno partiti de grani, orgio, fave si fanno eligere a vendere et dispensare dette vittuaglie, et se procurano grosse provisioni et si commetteno ancora molte fraude — Ve ordinamo et comandamo che se debbia observare conforme è stato ordinato per lo precedente capitulo, che essi nè lloro parenti in primo grado sub pena predetta possano essere eletti alli detti offitii, ma se eligano altri.

9. In quanto al 9.º capo che sono molti anni che per negligentia de Sindici et eletti non si sono recuperati dalla regia Corte li pagamenti fatti alli cavallari, torri et denari prestati a soldati — Ve ordinamo et comandamo che lo Sindico et eletti che pro tempore saranno abbia pensiero ciascuno recuperare li pagamenti del annata lloro saltim fra il sequente anno, alias che siano obligati et debbiano pagare de proprio.

10. Al decimo l'elettione et altri negotii che si trattarranno in regimento si fanno per voti publici, nelli quali li offitiali et altri eletti che si mettono a faurire alcuno fanno prevaricare altri — Ve ordinamo et comandamo che tanto la elettione quanto altri negotii che si trattano in regimento si facciano e si debbiano fare per bullette secrete et non altrimente sotto la pena sopradetta, perchè in questo modo cessaranno li favori et respecti, et ogni uno potrà dare la voce a chi li parerà megliore.

14. Al quarto decimo che li officiali et eletti per farsi benevoli l'offitiali, come Capitaneo et giodice, l'eligeno alle volte a carrichi della città, et in andare fuora, et perchè sono offitiali si fanno pagare alloro posta — Ve ordinamo che li offitiali non possano nè debbiano essere deputati a carrico nesciuno, et l'Università non possa nè debbia farli pagamento per qualsivoglia causa, ma solum sia obligata pagarli la provisione ordinaria sotto la medesima pena.

Quali preinserti capi se debbiano inviolabilmente osservare conforme a lo che in pede de ciascuno di essi sta provisto et ordinato sotto le pene in essi capitoli contenti.

Et depoi essendose presentati li infrascritti altri vintrè capitoli, quali sono del tenor sequente, vid.

3. Item circa il terzo capitolo ordinamo che in detta nova elettione intervenghi tanto il Mag. Capitaneo quanto il Mag. Assessore et che nelle differentie che occorreranno si provedi in scriptis et juridicamente.

4. Item circa la distributione de le ballotte per evitare le fraudi ordinamo che in meczo de la sala dove si fa detta elettione si metti una tavola con una bussula, dove si mettono in presentia di tutti tante ballotte quanto sarranno le fameglie, et dopo se cavano una per una per mano de un figliolo, il quale non possa vedere qual piglia, et consegni uno appresso al'altro a ciascuna persona quella che li darà la sorte senza che li offitiali o altri se intromettano in cavare o dare dette ballotte.

5. Item quello che toccarà a sorte la ballotta d'oro in quel medesimo instante senza trattare nè parlare con offitiali o altri debbia nominare

pubblicamente uno Sindico, uno mastro giurato, uno catapano et uno cancelliero, et cossì l'altro appresso a chi toccaranno dette ballotte de oro.

6. Item ordinamo che tra detti offitiali se observi inviolabilmente l'alternativa tra li nobili et cittatini, et nel anno che il Sindico sarrà nobile, il camerlingho sia cittatino, et quando il Canceliero sarà nobile, qual possa esercitare detto offitio etiam che non sia notaro, che il Catapano sia citatino, et cossì e contra che uno anno vengano ad godere li nobili detti offitii, et un altro li citatini osservandosi in tutto detta alternativa.

7. Item che quelli a chi toccaranno le ballotte de oro non possano eliggere a detti offitii persone delle fameglie lloro in qualsivoglia grado, nè cognati, nè generi, nè soceri, nè altri lloro parenti in secondo grado de iure canonico, et li quattro nominandi a ciaschuno de ditti offitii siano di diverse fameglie et non siano debitori dela città in qualunque modo se sia, nè litigano attualmente con quella, nè siano stati decorioni l'anno passato.

8. Item circa il ottavo capo detti offitiali nominandi per lo advenire se habbiano da bussulare per ballotte secrete uno appresso l'altro secondo che seranno nominati et bussulati, che sarranno tutti quattro, quello che se trovarà havere havuto più numero de ballotte resti per Sindico et quando occorrerà che habiano ballotte pare doi o più [1] il medesimo se observi al altri offitiali, et per evitare la fraude la bussula de dette ballotte se habbia d'aprire in publico, et al numero di quelle possi intervenire ogni uno et massime li nominati, et la bussula sia tale che non si possano commettere fraude, et similmente li quarant'otto decurioni eligenti si habbiano da bussolare ut supra uno per uno, et quelli che se trovaranno havere havuto maggior numero de ballotte restino al novo governo, cioè otto di nobili et sidici del populo.

9. Item che detti Sindico, Camerlingho, Cancelliero et Catapano habbiano a servire de persona et non per substituti, et in casu de absentia, infermità o altro impedimento non possano lasciare locotenente o substituto, ma dicti locotenenti se habiano da eligere da tutto il regimento con ballotte secrete.

10. Item che li ditti offitiali non possano essere eletti alli medesimi offitii che hanno una volta exercitato, o altri della città se primo non vacaranno tre anni, et li decorioni non possono essere eletti al medesimo offitio per uno anno, e quello che uno è decorione non possi havere offitio nel sequente anno, et quello che have offitio nel sequente anno non possa essere decorione, acciochè tutti possano godere.

11. Item che il Sindico habbia il voto suo in tutte le proposte che farrà, acciò che occorrendo condemnatione sia anco esso condemnato con li altri decorioni.

---

[1] Qui deve essere una lacuna.

12. Item quando occorre congregare regimento quelli decorioni che saranno citati de persona et non anderanno a detto regimento paghi ciascuno carlini trenta di pena, la quale in quel instante sia annotata a libro dell'erario, et l'habbia da exigere inremissibilmente detto erario, et non li possi remettere per qualsivoglia causa.

13. Item che li decorioni non possano essere d'età meno de anni vintecinque et che non possedano almanco in catasto li nobili onze trenta di facultà et li citatini vinti, per le quali con effetto contribuiscano alle decime et tutti datii et gabelle di detta città: acciò occorrendo condemnatione di decurioni per la administratione habbiano da poter sodisfare.

14. Item che tutti li negotii, elettioni de offitiali et ogne altra cosa che si tratti in regimento se habbia da fare per bussole con ballotte secrete et non a voci per levare li favori et rispetti nelli negotii che si trattano, et che il Cancelliero della città non habbia da fare conclusione alcuna senza essere prima ballottata secretamente.

19. Item ordinamo che circa la guardia della marina li Sindici et eletti che pro tempore sarranno ciascuno d'essi habbia la medesima potestà che ha il Camerlingho, cioè intercepere le bestiame, far carnaggio, et tirare la pena al libro delli proventi, acciò detta marina sia ben costodita dependendo da quella la maggiore intrata della città[1].

V.

Stato conforme se ritrova la città d'Ostuni Provincia d'Otranto iusta la relatione inviata sotto li 20 gennaro 1627, quale fu numerata (nel 1595) per fochi n. 1806.

L'*intrate* sono, videlicet:

Gabella della farina	Duc.	7900
Decime di vittovaglie et ogli	»	3000
Defese et demanio	»	833
La mercantia minuta	»	40
Datio di vino mosto et Taverna	»	1370
Datio di bestiame	»	130
La fogliaria	»	300
Datio di carne et pesce	»	346
L'assensaria d'ogli	»	40
Datio di fave in gongole	»	11
Università di Cisternino paga annui	»	150
Altri censi di particolari	»	100

---

[1] Proc R. Cam. Somm., *Patrim. Ostuni*, vol. 603.

Affitto di giardino di Siccoda	Duc.	62
Mercantia grossa	»	300
Pesi et misure	»	22
Bonatenenti esteri	»	700
Esigenza di fochi et facultà	»	1100
Mastro d'Attia	»	500
Bagliva d'animali	»	194
Proventi	»	200
Portulania et esigenza di zecca	»	80
Li foggi	»	12
Ascende in tutto l'introito per anno	Duc.	17391

Pesi che al presente tiene la d. città d'Ostuni, vid.:

R. Corte per li fiscali per anno	»	8975

Creditori istrumentarii, vid.:

Gio. Giacomo et Andrea Imperiali per anno	»	2454
Alfonso, Francesco et Vincenzo Gagliardi fratelli anno . .	»	1194
D. Sances Battista de Mugnatones anno	»	1418
Francesco Antonio Mariano anno	»	140
Antonia Esperti madre et tutrice dell'eredi di G. B. Guido .	»	350
D.r Gio. Francesco Calderisio per anno	»	140
Heredi di N. Antonio Proto, compreso il Monte pio e Gio. Adamo Cessionarii anno	»	392
Her. d'Isabella di Paulo Antonio per anno	»	203
Her. di Alessadro Palmieri per anno	»	350
Her. di Bernardo Pons de Leon per anno	»	—
Her. di Bernardo Staybano per anno	»	70
Abb. Cesare Indelli anno	»	280
Caterina Falgheri per anno	»	70

Pesi e provvisioni ordinarie, vid.:

Regio Governatore	»	200
Il detto all'ingresso per vitto	»	6
R. Giodice	»	72
Carceriero	»	12
Duoi Giurati	»	24
Duoi Bat.li	»	12
Archivario et Conserv.e del libro del Patrimonio	»	12
Avvocato in Ostuni	»	6
Avvocato et Procuratore in Lecce	»	18
Agente et Avvocato in Napoli	»	130
Notaro della città	»	10
Assistente nella statela	»	36
Organista	»	30

Mastro d'orologio	Duc.	8
Atterra morti	»	15
Cavallari ordinarii et straordinarii	»	364
Compagni straordinarii di Torre e marine	»	63
Elemosine a Religiosi et al SS. Sacramento	»	80
Censi che paga la città	»	40

Spese straordinarie, vid.:

Per alloggiamenti, passaggi di compagnie e giornate di Commissarii per anno	»	4000

Collettiva:

Introito	»	17391
Esito: Fiscali	»	8975
Creditori istrumentarii	»	7090
Pesi et provisioni ordinarie	»	1138
Spese straordinarie	»	4000
Li viene a mancare per anno	»	3814

Debito de fiscali et terze attrassate. — Deve la d. città di terze decorse a creditori ducati seimila, ancorchè non si può sapere a punto per esser novi liti e differenze con detti creditori, et li conti della città non si ritrovano in essa, ma in potere del Rationale Gio. Vittorio Coppola in Napoli per ordine del Collaterale . . . . Duc. 6000

Et de fiscali similmente attrassati altri duc. seimila in circa che non può dire per appunto tenendosi differenze col R. Percettore di somme pagate de quali non si tiene cedola . . . » 6000

In tutto sono Duc. 12000

Crediti della città. — Dice deve conseguire per la bonatenentia da R. Preti per le robe che possedono nel suo territorio a loro donate o comprate più de venti o forse trenta mila docati et non ponno d. Preti valersi di scusa perchè pare d. obligo per particolare Istrumento et Capitulazione inita fra l'Università, il Vescovo et Clero d'essa città, et si tene quella l'have esatta per longo spatio di tempo, ora viene impedita con le censure del moderno Vescovo. Non sa particularmente chi siano li debitori et altri signati a beneficio della d. città, perchè le scritture si ritrovano in potere del d. Rationale Coppola per ordine del q. Ill. Sig. Regente Costanza per la revisione di detta signatione. Tiene altri debitori per la d. causa di bonatenenza, che sono esteri, quali furono signati dal d. Rationale Coppola per commissione particolare di d. q. Ill. Sig. Reg. alla revisione del Catasto, che ascendono le signatorie a duc. . . . . e non si pone la quantità, quali si dice che sono inesigibili la maggior parte, per alcuni tengono ordine non siano molestati per causa che havessero pagato ut ceteri cives li datii et gabelle, et altri perchè non possedono le robe et sono decotti.

Espedienti. — L'espedienti che furono proposti a S. E. dal Mag. Consiliere S. Felice, per li quali fu destinato il Dott. Baldassarre Golino, che si conferì in d. città, et si pose in esecutione, sono li seguenti, come appare dall'atti esistenti in potere del Segretario di Mandamento Tagliavia.

1. Che si esigesse per ragione di facultà da ciascuno foco iuxta catastum da chi 10, da chi 15 et da chi 20 carlini.

2. Che si reponessero tutti li vini de particulari cittadini in magazzeno per vendersi per conto di essa città, da dove è certo che se ne cavaria un guadagno sicuro de migliara di ducati, et in pochi anni la città senteria qualche relevamento. Ma a questo oppugnano li preti et religioni che tengono la maggior parte delle vigne, et se il negotio non è generale, si giudica che non può riuscire, che però S. E. potrà restar servita scrivere al Rev. Vescovo et suo clero che ad un tal beneficio vogliano essere corrispondenti.

3. Di convertirsi le terze attrassate in capitale sino alla somma di ducati 100 mila, e benche si sia posto in esecutione dal mese d'Aprile passato, con tutto ciò si restano dovendo per detta causa li . . . . . . di terze ad altri delli pred. creditori.

Dice che ha risoluto per ultimo rimedio a vendere le sue intrade et far partito a persone sicure per qualche spatio di tempo con darli competente provisione per liberarsi d'un continuo travaglio che li danno li Commissarii, quali si assorbiscono per loro giornate tutte le intrate et non danno comodità che si complisca con chi si deve.

Saria relevamento di essa città se la R. Corte, come deve, li bonificasse in conto de fiscali tutte quelle somme che sono di momento, quali ha pagato et paga a cavallari et compagni di Torri ordinarii et estraord. essendo peso d'essa R. Corte pagarli, poichè havendo fatto la diligenza, non può ottenere questo escomputo. Questo peso de cavallari et compagni di Torri ord. et estraord. lo dovriano sentire anco l'Università mediterranee convicine, così come la sentono per lo riparo di torri marittime d'essa città: l'Università di Martina per lo riparo della Torre di S. Leonardo soccorrere li cavalli di quel posto et li compagni di torrieri, et provederli la polvere et monitioni necessarie; e l'università di Ceglie quella di Puzzella, restando accollata ad essa città d'Ostuni lo peso del Castello di Villanova, che importa più, et così veneria ripartito il peso et se potria tolerare.

Sopra tutto per maggior beneficio d'essa città per relevarla in bona parte saria raffrenare li d. Commissarii con il rigore et pene delle R. Prammatiche così in..... dell'esequtione como per loro salario et per l'alloggiamento che vogliono per essi et loro famigli che continuo assistono in essa città, et ce lo dà per evitare maggior revina che potriano fare.

La d. città dice che paga un Casciero che percepe il denaro della gabella della farina duc. 72 l'anno, et ne pagheria volentieri duc. 150 ad una persona che deputasse il R. Percettore..... in essa città in nome suo dandoli l'istessa autorità che dà alli detti Commissarii, con che si evi-

teria tanta ruina, et più pronta haveria l'esatione che non l'have con li Commissarii, quali come si è detto con le loro giornate et de famigli et con l'estorsion et danno che fanno al pubblico, s'assorbiscono le gabelle et altre intrade, oltre che essendovi d. Cassiere per la R. Corte, nè li Sindici, nè altri Ministri non havriano ardire di porre mano a detto denaro.

Et l'istesso espediente si giudica per l'altri creditori per levare affatto le rovine che fanno d. Commissarii, overo assignare una volta per sempre le gabelle et intrade alli d. creditori che loro se l'esigano dall'arrendatarii o esattori di quelle, perchè d'altro modo la città predetta se renderia per impotente.

Stato nel quale si pone la d. Università d'Ostuni per l'avenire dal 1.° di settembre 1627 in antea conforme la riforma fatta dall'Ill. sig. Marchese di Belmonte Reg.te Tappia, e con l'intervento del Mag. Dott. Alessandro Palmieri Avvocato di d. città:

Gabella della farina a relazione del d. Mag. Dott. Alessandro Palmieri importa per anno.	Duc.	10080
Decima di vittovaglie et ogli	»	3000
Defese et demanio	»	833
Datio di vino mosto et Taverna a relatione del d. avvocato	»	2030
Mercantia minuta a relatione del detto per anno	»	250
Datio di bestiame	»	130
La fogliaria	»	200
Datio della carne et pesce a relatione del detto per anno .	»	400
L'assensaria d'ogli	»	40
Datio di fave in gongole	»	11
Università di Cisterniño paga per anno	»	150
Altri censi di particolari	»	100
Affitto di giardino Siccoda	»	62
Mercantia grossa a relatione del Mag. Agente	»	600
Pesi et misure	»	20
Bonateñenti esteri	»	700
Esigenze del foco e facoltà	»	1100
Mastro d'attia	»	500
Bagliva d'animali.	»	194
Proventi	»	200
Portulania et esigenza della zecca	»	80
Li foggi	»	12

Et acciò si possino sodisfare li debiti attrassati s'è ordinato per d. Ill. Sig. Marchese di Belmonte che l'esigenza del foco et facultà che primo loco esigevasi a ragione di carl. 10,15 et 20, al presente si debbia quella esigere a ragione de 15, 20, 30 et 40, quale aumento disse oltre delli duc. 1100 che si tirano per d. esigenza. Nel p. introito va valutato

con intervento del d. Mag. Avvocato per anno in altri duc. 1900, sopra la quale nuova impositione si debbia per d. causa far accodire per il R. assenso appresso l'atti del Mag. R. Scrivano di Mandam.

Ascende tutto l'introito con dette agregationi, poste a relatione del d. Mag. Dott. Alessandro Palmieri, augumento noviter ordinato et valutato come sopra per anno. . . . . Duc. 22595

Pesi che oggi tiene la d. città sono li seguenti, vid.:

R. Corte per li fiscali per anno . . . . » 8975

Creditori istrumentarii:

Gio. Giacomo et Andrea Imperiali per anno. . . . . . . » 2454
Alfonso, Francesco e Vincenzo Gagliardo fratelli . . . . . » 1194
D. Sances Batta de Mugnatones . . . . » 1418
Francesco Antonio Mariano . . . . » 140
Ant. Esperti madre et tutrice dell'her. di G. B. Guida . . » 350
D.r Gio. Francesco Calderisio . . . . » 140
Her. di N. Proto compreso il monte di Dio et G. Adamo . » 392
Her. d'Isabella di Paulo Antonio . . . . » 203
Il Dott. Alessandro Palmieri . . . . » 350
Her. d'Ernando Pons de Leone . . . . » 28
Her. di Bernardo Staybano . . . . » 70
Ab. Cesare Indelli . . . . » 280
Caterina Falgheri . . . . » 70

Pesi e provvisioni ordinarie, vid.:

R. Governatore. » 200
Detto all'ingresso per vitto . . . . » 6
R. Giodice . . . . » 72
Carceriero . . . . » 12
Due giurati . . . . » 24
Due bat.li . . . . » 12
Archivario et Conserv. del libro del patrimonio . . . . . » 12
Avvocato in Ostuni . . . . » 6
Avvocato et Procuratore in Lecce . . . . » 18
Agente et Avvocato in Napoli . . . . » 130
Notaro della città . . . . » 10
Assistente della statela . . . . » 36
Organista . . . . » 30
Mastro d'orologio . . . . » 8
Atterra morti . . . . » 15
Cavallari ordin. et straord. . . . . » 364
Compagni estraord. di Torri maritime . . . . » 63
Elemosine a Religiosi et al SS. Sacramento . . . . » 80
Censi che paga la città . . . . » 40

Collettiva Duc. 1138

Introito con l'aggregazione poste in alcune gabelle a relatione del p. Mag. Dott. Alessandro Palmieri Avv. di d.

città et augumento noviter ordinato sopra l'esigenza del foco et facultà . . . . Duc. 22595

Esito: R. Corte per li fiscali	»	8975
Creditori istrumentarii	»	7090
Pesi e provvisioni ordinarie	»	1138
	»	17205
Si viene ad avanzare per anno	Duc.	5389

Sicchè li pesi che per prima erano duc. 21205, al presente in virtù della riforma fatta delle spese estraordinarie ascendente alla somma di duc. 4000, vengono ad essere duc. 17205, quali deducendosi dalli ducati 22595 che importa l'introito tirato nel presente Stato inclusi in essi ducati 5204 d'aggregationi poste in alcune gabelle a relatione del d. Mag. Avv. di d. città, come anco dall'augumento dell'impositione del foco e facultà noviter ordinata, non ostante che primo loco li venivano a mancare d. intrada duc. 3814, oggi stantino dette aggregationi augumento e riforme di spese ut supra, si viene a superare l'introito all'esito pro nunc in beneficio della città per annui duc. 5389.

Spese extraordinarie che si ponevano nello Stato di d. Università per duc. 4000: al presente si è ordinato per il d. Ill. Sig. Marchese di Belmonte, che quelli si levino, et occorrendo alla d. città d'aver bisogno d'alcuna quantità per detta causa, avvisi subito che si provederà alli bisogni d'essa, et pro nunc s'avanzano . . . . Duc. 4000

. . . .

In estintione delli duc. 6000 più o meno che detta città è rimasta dovendo alla R. Corte per li fiscali attrassati conforme s'asserisce nel suo Stato, qual estinti se ne vadi pagando dal detto avanzo le terze decorse che si devono a creditori istrumentarii con R. assenso, et sodisfatte che saranno vadi poi in futurum l'avanzo predetto in estintione di debiti capitali.

Die 14 octobris 1627 Neap.

Viso statu civitatis Ostunei per Ill. Marchionem Belmontis R. Carolum de Tappia R. Coll. Cons. et Commiss. etc. fuit provisum et decretum quod assignationes factae per d. Ill. March.^m^ et non aliter, nec alio modo, et observentur provisiones expeditae per Ill. q. Comm. circa Statum predictum etc. Tappia R. etc.

Die X mensis novembris 1627 Ostunei. Petrus Farangonus Juratus R. Curiae Civitatis Ostunei retulit mihi infrascripto Canc. se de presenti die bandisse et pubblicasse alta voce etc. Ita est. Franciscus Antonius Ciminus Cancell.

Extracta est presens copia a suo orig. sistenti in Archivio fidelissimae civitatis Ostunei, cum quo facta collatione concordat etc. Franciscus Antonius Ciminus Cancell. [1].

---

[1] Proc. R. Cam. Somm., *Patr. Ostuni*, vol. 594, fol. 354.

CAPITOLO SETTIMO

DELLO STESSO PERIODO (1558-1639).

L'iliade non è completa: non sono quelle enumerate tutte le cause che han determinato la rovina della patria. Conviene ci rifacciamo da capo, scendendo dall'Amministrazione in città, per trovare molte altre cause, che pur si riducono in una sola: nell'egoismo di tutti gli ordini dei cittadini, che hanno come una gara cogli amministratori nel dimenticare gli interessi comuni.

Ci si para davanti sul bel principio l'esempio che dànno gli ufficiali del Re, esempio di egoismo e di rapina: tanto è vero che la corruttela del secolo è uno dei doni del mal governo spagnuolo! Il Capitano e l'Assessore, o Giudice, vivono nello stesso ufficio per amministrare insieme la giustizia; ma l'orgoglio o l'interesse li divide, e l'uno non vuol far capo dall'altro; procedono a carcerare ed escarcerare l'uno senza saputa dell'altro; e l'uno si impadronisce di processi che l'altro non può vedere, o si assenta improvvisamente e quando è più necessaria la sua presenza. E nascendo sempre impedimenti alla spedizione degli atti, gran danno risentono i cittadini. I quali ricorrono; e il Capitano e l'Assessore sono ammoniti e minacciati di Commissario a proprie spese, e talvolta sono sottoposti ad inchiesta. Pure il conflitto dura sempre, e i documenti ce lo fanno avvertire dal 1560 al 1633 [1].

---

[1] *Privileg. Collat.*, vol. 55, fol. 149; *Curie Collat.*, vol. 27, fol. 66; vol. 28,

Peggio è quando mirano a frodare l'Università. La quale, come abbiam veduto pel privilegio di regio demanio, aveva diritto ai provventi della Corte del Capitano, dai quali pagava il Capitano stesso e l'Assessore. Avvedutasi per tempo che i provventi non le pervenivano interi, chiese ed ottenne nel dicembre 1560, che nell'amministrazione della Corte intervenissero i rappresentanti della Università [1]. Nel 1599 è preso in fallo il Capitano Rodrigo de Salazaro, il quale per non aver presentato i suoi conti è stato carcerato e non ha avuto dritto a riscuotere l'ultima terza del suo stipendio [2].

---

fol. 210 t.; vol. 31, fol. 5 t.; vol. 39, fol. 82; vol. 45, fol. 33 t.; vol. 47, fol. 115; vol. 65, fol. 100; *Notament. Collat.*, vol. 27, fol. 6 t.

[1] *Privileg. Collat.*, vol. 55, fol. 149 t.

[2] Proc. R. C. S. *Patr. Ostuni*, vol. 598, fol. 214 t. — Ci piace dar qui la serie dei Capitani ed Assessori, dal tempo della morte di Bona fino al 1610, così come ci è riuscito di compilarla. *Capitani:* 7 maggio 1558 è nominato Francesco de Castillo; 16 settembre '59 Pietro Sanchez Pericon; 17 dicembre '61 Gio. de Soto di Toro; 8 febbraio '63 Aurelio de Laudisio di Salerno; 19 maggio '64 Camillo Monaco Carrafa; 24 agosto '65 Didaco de Mendoza; 12 dicembre '66 Camillo Monaco Carrafa; 26 aprile '69 Livio Margarita; 13 maggio '70 Didaco de Herrera; '71-'73 Livio Margarita; '76 Gio. Carlo Pagano; '77 C. Vergara; 23 settembre '91 Francesco de Torres; 11 settembre '92 Cesare Rocci; 30 novembre '93 Francesco de Lerma Torrecremada; 19 dicembre '94 Andrea Conill; 27 gennaio '96 Martino de Guzman; 14 gennaio '97 Giovanni Mendez; 31 gennaio '98 Francesco de Castiglia; 31 gennaio '99 Rodrigo de Salazaro; 31 gennaio 1600 Gio. de Rossi; 23 marzo 1601 Lodovico de Lemos; 10 aprile 1604 Vincenzo Squinosa; 22 aprile 1605 Garzia de Penna de Quinones; 10 giugno 1606 Lorenzo Pimentel; 11 giugno 1607 Benedetto Vaz. e per la sua morte Gaspare Villegas a 6 ottobre 1607; 12 dicembre 1608 Alvaro de Torres; 12 gennaio 1610 Gio. Battista la Riccia. — *Assessori U. I. DD.:* 31 ottobre 1559 Boezio de Laurentiis di Napoli; 22 gennaio '61 Didaco Rodriquez; 14 aprile '63 Pietro Garcia di Toledo; 29 marzo '64 Benedetto Carrella; 13 aprile '65 Decio Caputo; 20 dicembre '66 Matteo Angelo Barrile; 16 gennaio '68 Gio. Tommaso de Saracchis; 23 marzo '69 Vittorio Topacio, che lascia l'ufficio a Livio Margarita, nominato Capitano ed Assessore; 14 luglio '70 Gaspare Villa; '73 e '74 Livio Margarita Assessore e Commissario; '83 Cesare Apicella; 30 novembre '90 Gio. Cesare de Anfora; 31 dicembre '91 Giulio Cesare d'Ancora; 31 gennaio '92 Girolamo Capata; 20 maggio '94 Giuseppe de Martino; 19 maggio '95 Giuseppe Milano; 27 maggio '98 Prospero de Stefano; 1 luglio 1600 Gabriele de Costellas; 10 ottobre 1601 Roderico Pardo; 6 febbraio 1604 Gio. Francesco Scatola; 28 febbraio 1605 Giov. Battista Testa; 20 aprile 1606 Antonio Paganella; 2 giugno 1607 Jeronimo Ruscelli; 4 giugno 1608 Ottavio Marraffi; 13 giugno 1609 Francesco de Vilchez; 18 giugno 1610 Gio. Vincenzo Palmerio (*Officior. Collat.*, vol. 1 a 12; *Curie Collat.*, vol. 27 e 31).

Gli Ufficiali della R. Dogana, sebbene scelti sempre fra gli stessi cittadini di Ostuni [1], pur sempre mirarono ad alterare i dritti doganali e ad introdurne di nuovi, contro i patti stipulati nell'istrumento di regio demanio. A tempo di Bona non si pagava alla Dogana, per gli olii estratti e per le vettovaglie introdotte, il dritto di piazza: dal 1587 in poi, in virtù di ingiusta provvisione della R. Camera, quel diritto fu esatto [2]. Così gli affittatori del *fiume Apri della Badia di S. Leonardo della Matina* non avevano mai pagato dritti di piazza, nè li avevano pagati i forestieri soliti a comprar pesce da quel fiume: nel 1603 si pretende far pagare quei dritti; ma la R. Camera non lo permette [3]. Queste indebite esazioni sono fatte violentemente, a furia di sequestri, e invano i cittadini lottano innanzi ai Tribunali per far valere i loro dritti e per frenare *gli eccessi* del Doganiero e del Credenziero: protetti costoro dal Fisco e dal Capitano di Ostuni, trionfano sempre. È zelo in pro della

[1] Il Not. Francesco Idrosio a 31 agosto 1562 è nominato a vita Credenziero della Dogana di Ostuni (*Privileg. Collat.*, vol. 56, fol. 252 t.): rinuncia nel maggio 1587 il suo ufficio a Gio. Battista suo figlio (*Executor. Somm.*, vol. 48, fol. 264). Per morte di costui è nominato Credenziero, a 31 ottobre 1597, il Notaio di Ostuni Antonio Proto (*Officior.*, vol. I, fol. 87).

[2] *Proc. R. C. S.*, vol. 659, n. 6904.

[3] *Part. Somm.*, vol. 1635, fol. 81. — Non sappiamo fino a qual tempo sia esistita la *Chiesa di S. Leonardo della Matina* nel territorio di Ostuni, che trovammo la prima volta nel 1418 (*Chiesa Vescov. di Ostuni*, pag. 71 e 211). Dopo quel tempo troviamo che la R. Badia di S. Leonardo della Matina dei Cav. Teutonici di Bari, possiede nel territorio di Ostuni, oltre il fiume *Apri,* molti altri beni. Nel 1487 sono concessi a diversi Ostunesi in enfiteusi, in nome della *S. Casa dei Teutonici di Ostuni,* una *vinella* presso S. Demetrio, un orto in contrada S. Elena vicino l'*orto della Cappella di S. Ambrogio:* le terre olivate nel luogo detto *Coteargentea* (?), altre in *Cedro,* ed altre in altri luoghi. Nel 1489 sono riconcesse in enfiteusi a Francesco Idrosio le terre in *Leuci,* in *Argentea,* in *Rialbi,* in *Lamacornula,* in *S. Leonardo,* a *Ballenca,* nella *Serra S. Giuliano,* e le case in Ostuni al *Borgo* e a *Portanova* presso la casa di Battista de Clemente. Nel 1520 concessione enfiteutica a Giulio Zaccaria, all'Abb. Francesco de Pia e ad altri di diverse terre a *Lardignano,* a *Baccarella* e ad *Arboredolce.* Nel 1576 è venduta ai Rev. Giacomo e Francesco Larcario la *pezza di Jorise.* Nel 1606 affitto del fiume *Apri* e sua pesca e terre adiacenti per ducati 200 annui a Cesare Cavania ed altri. Nel 1618 citazione contro Giacomo Spinnato, *spogliatore della Badia,* per la restituzione delle terre usurpate dette *delli Cugliesi* (*Rep. Scritt. della R. Badia di S. Leon. della Mat.*, fol. 602-649).

R. Corte, è interesse privato, o ragion di partito che li spinge in danno dei concittadini? Quando è perseguitato il potente Marco Antonio Palmieri è la ragion del partito: invano egli riesce ad ottenere provvisioni favorevoli dalla R. Camera, chè gli Ufficiali della Dogana *hanno giurato di rovinarlo!* È interesse sordido e vile quando pretendendo esercitare sui negozianti che giungono nel porto di Villanova quella che ora dicesi camorra, ritardano a dispetto l'introduzione in città delle mercanzie, onde vien danneggiato il commercio, poi che i negozianti (come considerava la R. Camera il 20 giugno 1598) ad evitare tanti maltrattamenti, si guarderanno dal toccare, *con danno di tutti,* il porto di Ostuni [1].

Non sappiamo quanto diversi da costoro fossero stati gli altri ufficiali regi, come il Castellano di Villanova, il Luogotenente del Portulano, il Commissario del Grande Almirante ed il Vice Almirante, e finalmente il Maestro di caccia o Luogotenente sopra la R. caccia. Sono così scarsi i documenti da non poter fare che qualche nome. Nel 1562 era Castellano Cipriano Arsenio, e l'anno seguente fu Pietro de Torrecillas, per morte del quale fu chiamato allo stesso ufficio, a 12 agosto 1564, il figlio Scipione. Dal 1570 al 1585 troviamo Castellano Prospero Idrosio. Chi era, nel 1599, il Castellano che vietava agli Ostunesi di macerare i lini nel porto di Villanova? Era questo *uso antichissimo,* e il divieto apporta tal danno ai cittadini da costringerli a ricorrere in R. Camera [2].

Ci appaiono severi esecutori di ordini superiori, ma non soverchiatori, il Luogotenente del Portulano, che dal 1578 al 1581 è il Dott. Timoteo Santangelo; il Commissario del Grande Almirante pei naufragi nelle marine di Monopoli, Fasano ed Ostuni, che nel 1582 è Giovanni Larcario; il Vice

---

[1] *Part. Summ.,* vol. 536, fol. 294; *Notament. Collat.,* vol. 8, fol. 104; vol. 28, fol. 70; *Proc. cit. 598,* fol. 21 a 261.

[2] *Ms. della Curia Vesc. di Ostuni,* fol. 52, 208, 233, 263; *Executor. Somm.,* vol. 42, fol. 6; *Proc. cit. 598,* fol. 183.

Almirante, che nello stesso anno è Scipione Bisantizzi. Nel 1562 era stato in questo ufficio Angelo Carducci; nel '74 Francesco Antonio Bisantizzi; nel '68 e '71 Andrea Albritio, quello stesso che dal '74 al '79 si trova pure *Vice-Console della Nazione Veneziana*, tanti erano i Veneziani, che per ragione del commercio, venivano e restavano in Ostuni [1].

Il Maestro di caccia era destinato a tutelare, secondo i *banni* emanati, gli interessi della regia caccia riservata. Ha quest'ufficio nel 1569 Gio. Antonio Ayroldi, il quale poneva tanto zelo nell'adempimento del suo dovere, da inseguire personalmente i contravventori, e non senza pericoli, poi che duro riusciva agli Ostunesi il rassegnarsi a rinunziare alla caccia, che nel vasto loro territorio, pieno di selve e di animali selvaggi, si offriva facile ed abbondante. Era celebre in tutto il regno il *molto aspero, grumoso et montuoso territorio di Ostuni, e le ombrose selve per la caccia degli animali selvaggi* [2]. I nostri cacciatori tendevano *reti e tagliole e resciole* per le lepri, le volpi ed i gatti selvaggi, ovvero adoperavano *cani* e *scoppette*, e assidui a questa caccia, malgrado dei banni, erano verso il 1569 Donato de lo Rizzo, Giacomo de Armieri, Giacomo della Porta, Cesare Gnono e Donato Fresone. Questi due ultimi sono imputati nel febbraio del '69 di aver *disturbato la R. caccia* e di avere opposto resistenza alla forza pubblica. La deposizione del giurato della R. Corte, Domenico Calera, ci porta ad assistere ad una scena preziosa per la storia dei costumi. « Jersera, 7 febbraio (dice il Calera) ad ore due

---

[1] Ms. cit., fol. 29-253.

[2] ALBERTI, *Descritt. di tutta Italia*, pag. 244 t. Venetia, 1577. L'ALMAGIORE (*Racc. di varie not. istor.*, pag. 61. Napoli, 1675) dice Ostuni « città famosa per le molte selve ch'ella ha d'intorno, comode per la caccia degli animali selvaggi che vi sono in molta copia ». Cfr. ALFANO, *Istor. descriz. del R. di Napoli*, pag. 127. Napoli, 1795. Nel secolo scorso si scriveva: « In tutta la estesa campagna di Ostuni è abbondantissima la caccia, particolarmente de' tordi, de' quali ne girano in commercio conditi con una certa salsa che li mantiene per anni incorruttibili col nome *tordi allo suzo* ». (FR. VINCENZO CORRADO, *Notiz. delle produz. partic. del R. di Napoli*, pag. 129. Napoli, 1792).

de notte in circha andando insieme con uno Algozino ad l'ostaria de Rogiero Saponaro, che è fora la città in la porta de lo ponte, come fui in detta porta llà trovai lo Mag. Jo. Antonio Ayroldo de Milano, maestro de caccia et locotenente in la città de Ostuni sopra la regia caccia, et disse che non mi partesse che si haveva ad fare uno contrabando, et io li risposi che quanto andava inverso l'ostaria et dava un poco de orgio allo cavallo de detto algozino et dopo seria venuto, et cossì dato l'orgio al cavallo, retornai dal detto Jo. Antonio, et mi disse che avessi stato sollicito, che dallà haveano da passare Cesare Gnono et Donato Fresono con cani prohibiti che andavano ad caccia con reti, et cossì standono in questo ragionamento se trovorno venendo detti Cesare et Donato per oscire da detta porta, et como forno llà vicino veddi che detto Cesare Gnono portava una cana ad laccia, et andava con detto Fresono, et subito detto Mag. Jo. Antonio insieme con me fu sopra detti Cesare et Donato et li disse: Alto, la Corte, levandone lo cane a detto Cesare, et in questo detto Fresono incomenzò ad defendere detto Cesare, et detto Jo. Antonio faceva mandato alla pena de mille ducati et per quanto havea chara la gratia regia che non li volesse disturbare suo offitio nè favorire detto Cesare, et non obstante questo detto Fresono non mancava mai de favorirlo; et standino ad questo contrasto per portare prigione il detto Cesare la laccia de detto cane venne manco ne le mie mani, et cossì detto cane scampò via; et ancora detti Cesare et Fresono incomenzorno ad fuggire, et detto Jo. Antonio et io non mancammo mai de seguitare, et come forno sotto l'arco de Troyano la Scalea, vicino le case del Mag. Aurelio Petrarolo, et passato avante la casa del Mag. Loyse Carduzzo fo un altro romore ad causa che detto Jo. Antonio arrivò detti Cesare et Donato, et a detto romore corse Baldasarro de lo Riczo fratello del detto Donato de lo Riczo alias Fresono, et con alta voce gridava: Ammazza et ammazza, et detti Cesare, Donato et Baldasarro tutti tre se misero sopra detto Jo. Antonio, cioè detti Cesare et Donato ar-

mati de spata et detto Baldasarro senza spata, et vedendo detto Jo. Antonio che tutti se mettevano sopra esso se ne fugette et scampò via, et detto Baldasarro mi pigliò per petto gridando con alta voce che voleva sapere da me che andava fando et chi mi nci havea portato llà, intanto che scampai da le mani del detto Baldasarro et me ne fugetti, et questo è quello che passa et è la verità » [1].

Viene, dopo l'esempio degli Ufficiali del Re, quello peggiore che dànno i Ministri di Dio! Non transigono: vogliono rispettate le immunità. Ma la patria ha bisogno del loro concorso?... Ma essi son fuori della patria, e sono anche, poveretti, carichi di figli; ed essi, i preti, hanno il dritto di stare a vedere il prossimo che paga e che rispetta le loro immunità! Ciò che avveniva in Ostuni in questo periodo pel trionfo delle immunità ecclesiastiche ci troviamo di aver narrato in altro luogo [2]: ricordiamo ora quei fatti e gli altri che ci risultano da nuovi documenti.

Vincenzo Cornelio Cajetani fu Vescovo di Ostuni dal 1564 al 1578. Egli fu così avaro da percepire decime indebite, contro le prescrizioni della Bolla *In Coena Domini*, onde fu processato in Roma, e fu odiato dallo stesso clero di Ostuni, oltre che dai laici, mentre era tenuto d'occhio dal governo del Re per le ardite usurpazioni della reale giurisdizione. Egli che calpestava le oneste prescrizioni della Bolla *In Coena Domini*, se ne giovava per la parte contraria alla giurisdizione reale, e nel 1569 si affrettava a pubblicare quella Bolla nella Diocesi contro il divieto diretto dal Vicerè a tutti i Vescovi del Regno [3]. Egli protesse i preti non solo quando mirarono a frodare il potere laico, ma ancora quando si resero ladri volgari; e pretese giudicare e carcerare i laici, più che per vana ambizione, per vendere la loro liberazione. Nel 1573 fu accentuata cogli

---

[1] Ms. cit., fol. 253, 260, 267.
[2] *Chiesa Vescov. di Ostuni*, pag. 108-141.
[3] *Curie Collat.*, vol. 21, fol. 182 t.

amministratori la lotta per le immunità, e fu così aspra che quasi non vi furono più cittadini che desiderassero i pubblici ufficî! Vi è in R. Camera *una causa delli preiti che fraudano li dacii et gabelle*[1]. Pare che la R. Camera ordini che i preti pagassero il dazio dei frutti che essi vendono: per tutta risposta, il Vescovo scomunica il Sindaco. È capitata in Ostuni una compagnia di soldati, mentre sono dal Sindaco distribuiti gli alloggiamenti, il Vescovo si intromette con violenza col fare esenti non solo le case dei preti, ma ancora quelle di laici parenti di preti. Narrammo già come nel '77 si trovassero tutte le autorità scomunicate; ma non sapemmo la causa. Ora un documento importante viene a farci sapere che, per la sistematica opposizione e desiderio di vendetta, il Vescovo pretendeva fossero tenute chiuse le botteghe dei negozianti in tempo di fiera: aveva l'obbligo, diceva, di far santificare le feste! Il Capitano e il Sindaco fecero per forza aprire le botteghe, e carcerarono coloro che preferirono ottemperare agli ordini del Vescovo. Avviene tale rumore, che il Collaterale ordina una inchiesta[2].

La fiera, cui si accenna, era quella che si teneva, da tempi remotissimi, ai 25 marzo nella festività della SS. Annunziata, e che trovammo ricordata nei Capitoli del 1463. Vogliamo dir qui quando e come avvenne il trasferimento al 19 dello stesso mese. Nel 1595 fu considerato che il giorno 25 ricorrevano altre fiere nelle città vicine, e che util cosa, pel commercio della nostra e delle altre città, sarebbe stata trasferire la fiera di Ostuni al giorno 19. La R. Camera, cui fu presentata analoga istanza, interrogò le città vicine sull'opportunità del chiesto trasferimento, e sebbene l'utilità avessero tutte attestate, la R. Camera non emanò alcuna provvisione. Fu rinnovata l'istanza nel 1606, e la R. Camera rinnovò nell'agosto l'interrogazione alle città e terre vicine di Carovigno, S. Vito, Mesagne, Latiano,

---

[1] *Curie Collat.*, vol. 27, fol. 12 t.

[2] V. documento in fine.

Oria, Francavilla, Ceglie, Martina, Locorotondo, Cisternino, Fasano e Monopoli, le quali non sappiamo che cosa rispondessero, come ignoriamo la decisione della R. Camera; ma è a credere che fu allora decretato il trasferimento al 19 marzo, poichè, pur non trovando che sia stata la pratica rinnovata, troviamo poi sempre che in tale giorno la fiera è celebrata [1].

L'anno 1578 il pessimo Vescovo morì, e gli successe Giulio Cesare Carrafa, del quale non troviamo che avesse avuto alcuno a dolersi [2]. Il Clero, prima ancora dell'arrivo di questo Vescovo in Ostuni [3], era venuto a più mite consiglio. Quel dotto, buono e venerando sacerdote che fu Leonardo Clemente, ad una protesta della Università, propone al Capitolo, il 20 giugno del '79, di confermare l'antica *convenzione* avuta fra il Capitolo e l'Università, per cui si poteva vivere *in pace et amore come per il passato*. Il passato non è quello prossimo, ma quello precedente al Vescovo Cajetani, sotto il quale, e per opera del quale non vi fu pace ed amore. Il clero, intesa la proposta dell'Abb. Clemente, deliberò di aspettare il Vescovo. Alla sua venuta tutto fu quieto, poi che il clero dovette contribuire ai pagamenti fiscali, e non alle gabelle, secondo la ricordata convenzione del 1557 [4]. Ma la pace non dovette durare più di un decennio; poichè nel 1590 la lite si riaccende: i preti rifiutano di contribuire ai pagamenti fiscali anche pei beni che posseggono *non a titolo di patrimonio*. Ma la R. Camera ordina il sequestro dei beni non patrimoniali [5]. Nel novembre del '96 Pompeo Farina è inquisito per aver *affisso una protesta nel palazzo del Rev. Vescovo*. Alcuni cittadini laici,

---

[1] *Proc. R. C. S.* Pand. ant., vol. 233, n. 2360.

[2] Ebbe a dolersi la Dogana per avere il Vescovo ottenuto dalla R. Camera (a 18 aprile '98) di poter estrarre olio da Ostuni senza pagare dritti doganali (*Proc. cit. 598*, fol. 83, 89).

[3] Aveva chiesto il possesso a 26 novembre '78; ma il 20 giugno '79 non era ancora giunto in residenza (*Cappell. Magg. Eseq.*, vol. 2, fol. 33 t.).

[4] Ved. Cap. V, pag. 146 e seg.

[5] *Part. Somm.*, vol. 1141, fol. 275 t.

l'anno seguente, contrariamente a ciò ch'era detto nelle convenzioni del 1557, pretendono non pagare la decima delle vettovaglie *per essere fratelli di preti,* o per aver fatto la semina nelle terre di essi, o nelle terre prese in affitto da preti. Gio. Antonio Larcario, che indossa l'abito talare senza avere neppure gli ordini minori, vuol godere delle immunità; ed altri chierici pretendono l'immunità di alloggiamento [1].

Chi propriamente accentua in questo tempo la lotta, alla quale non pare che prenda parte il Vescovo, è il maledetto gregge dei *chierici selvaggi e coniugati* e delle *monache bizzoche,* che pretendono godere dei privilegi del clero. I chierici selvaggi furono dapprima una istituzione limitata dal Pontefice alla sola Calabria, ed erano persone povere che i Sindaci delle Università adibivano come servi nelle chiese [2]. Protetti forse in Ostuni dal vescovo Cajetani, seguitarono a insolentire sotto il vescovo Carrafa, e troviamo che nel 1603, vacando la sede, servono come sgherri alle mire dei monaci, del clero e dello stesso Vicario. Essi sono mandati, pare impossibile, a spogliare *di fatto* privati cittadini dei proprii beni. E il Giudice che quasi ha timore di colpirli e domanda istruzioni al Collaterale! [3] Ma mentre egli delibera, pare che se la facciano senz'altro gli stessi cittadini un po' di giustizia sommaria: una mano di furibondi irrompe un bel giorno nell'aula capitolare, mentre è congregato il Capitolo, che con armi e bastoni è percosso di santa ragione [4].

---

[1] *Proc. cit. 598*, fol. 33, 38, 42, 45, 117, 124.

[2] *Notament. Collat.*, vol. 9, fol. 69. — Il 20 ottobre 1626 riferiva il Fiscale di Camera, che « mai il Papa ha preteso di havere clerici selvaggi se non in la provincia de Calabria et non in altra parte, et che detti clerici non serveno per altro se non per scopare le chiese et fare li più bassi servitii, et che si eliggevano detti clerici selvaggi dalli Sindici delli Terre fra quelli che non haveano niente in bonis ». Una lettera della Università di Ostuni alla R. Camera, del marzo 1599, dichiara che non sono da confondere questi *clerici selvaggi coniugati* con i Sacerdoti di rito greco: « In Ostuni si sono fatti molti clerici selvaggi coniugati, li quali non sono more greco, et vogliono godere le franchigie etc. » (*Proc. cit. 598,* fol. 147).

[3] *Curie Collat.*, vol. 56, fol. 94.

[4] *Chiesa Vescov. di Ostuni,* pag. 128.

Venne nel 1606 il vescovo Vincenzo Meligne, il quale dimostrò come qualmente un santo uomo possa essere un pessimo ed esecrando vescovo. Egli non trovò che fosse disonesto e contrario alla pace cittadina il proteggere una casta a danno di un'altra; e distrutto dalle fondamenta il crollante edificio dell'Abb. Clemente, fu il più fanatico ed ostinato difensore delle immunità, non del clero soltanto, ma e dei preti selvaggi e delle monache bizzoche. E allora, per godere delle franchigie, tutti vollero essere chierici selvaggi, e divenuti *moltitudine,* procederono con vie di fatto al mantenimento delle immunità. Nel 1627 credette il Vescovo abolire a furia di censure l'antiche convenzioni abilmente fatte stabilire da Bona Sforza, perchè fossero in Ostuni il palladio della pace; ma mantenute quelle convenzioni, malgrado le censure, dalla Università, il Vescovo provocò nel 1634 un decreto di abolizione dalla S. Congregazione delle immunità.

E fece anche di peggio il vescovo Meligne. Egli esagerò le pretensioni dello stesso Cajetani: se un laico, disse, si riduce coi suoi mobili nella casa di un ecclesiastico deve essere esente dall'obbligo dell'alloggiamento; chi inquisito di delitto, si ricoveri presso un prete, non può essere arrestato; chi è colono di un prete non paga le gabelle; il Vescovo può, invece dell'Università, esigere le imposte, e simiglianti dottrine che riuscivano nuove agli stessi contemporanei, e che il Collaterale dichiarava perturbatrici della pubblica pace [1]. Onde il Vescovo fu chiamato in Napoli nel luglio 1634 *ad audiendum verbum regium.* Ed egli fuggì invece in Roma all'età di 77 anni! Ma il Collaterale ordinò *a tutti li passi* che al ritorno fosse arrestato e menato in Napoli *con decenza et rispetto,* e nello stesso tempo protestò per mezzo del Vicerè contro la protezione accordata dal Pontefice ai Vescovi nei loro attentati contro la R. giurisdizione e contro la quiete pubblica [2]. Non sappiamo se

---

[1] *Curie Collat.,* vol. 67, fol. 195.

[2] *Notament. Collat.,* vol. 37, fol. 6-35.

andò a Napoli: certo è, come notammo nel luogo citato, che risiede in Ostuni nel 1637 quando vi è per la seconda volta chiamato.

Fu davvero grande il male che questo santo macigno di vescovo fece alla nostra città. Tolto il concorso del clero e dei chierici selvaggi al pagamento dei tributi, fu come raddoppiarne il peso sulle spalle degli altri!

Fa intanto pena e dispetto il notare che, mentre gli ecclesiastici rifiutano di contribuire a salvar la patria dalla rovina, l'Università con supina osservanza concorre, nelle più tristi circostanze del suo bilancio, alle spese del culto! Nel bilancio è la spesa annua di trenta ducati per l'Organista della Cattedrale, che *deve sonare et far musica nelle feste solenni;* vi è la spesa di ventiquattro ducati pel predicatore nell'Avvento e nella Quaresima; vi sono dodici ducati annui pel ricco monastero di S. Benedetto, e ottanta ducati pel SS. Sacramento e pei conventi dei frati [1]. E l'Università deve dare il medico ai frati, e deve andar rifacendo anche le campane che si rompono alle chiese [2].

Alla scuola degli ecclesiastici, il male che fanno, o che tentano di fare alla patria gli altri cittadini è molteplice. Incominciamo dalle immunità, chè di immunità ce ne sono per tutti.

Abbiamo veduto come i Milanesi avevano goduto molte franchigie in Ostuni fino alla morte di Bona Sforza [3]. Ma, essendo già nel 1560 stabiliti con moglie e figli, la R. Camera, ai reclami della Università, dichiarava che delle franchigie dovessero godere quei Milanesi *de corpore Mediolani,* i quali vivessero *mercantiliter in hoc regno eundo et redeundo.* E seguì, provocata pure dalla nostra Uni-

---

[1] *Decret. Collat.*, vol. 29, fol. 167; vol. 45, fol. 85 t.; vol. 47, fol. 43; vol. 54, fol. 115.

[2] Nel 1616 l'Università spende 104 ducati per rifare una campana della Cattedrale (*Decret. Collat.*, vol. 18, fol. 101).

[3] Vedi Cap. V, pag. 144 e seg.

versità, l'altra dichiarazione che non fossero esenti dalle gabelle quei Milanesi che, pur non avendo in Ostuni il domicilio, non vivevano mercantilmente [1]. Andrea Albritio Milanese, che nel 1597 è da tre anni in Ostuni [2], trovandosi come fuoco nella numerazione del '95, è costretto pagare le tasse dal '95 in poi, per decreto della R. Camera del 20 settembre '97, comunicato a Pietro Vincenti, procuratore in Napoli dell'Albritio [3]. Giuseppe e Crisostomo Ayroldi, Milanesi registrati nella stessa numerazione, sono condannati nel '98 a pagare le tasse, quelle escluse che erano state imposte per pagare debiti contratti dalla città prima della loro venuta in Ostuni [4].

Questa dei Milanesi era una rubrica distinta da quella dei *forestieri,* i quali sono pure esenti da qualunque pagamento, quando non siano numerati come fuochi della città. Nel 1565 è una gran lite con Andrea Falgheri, il quale sol per avere la moglie in Monopoli vuol essere trattato da forestiere. Ma la sua famiglia si trovava numerata tra' fuochi di Ostuni fin dal 1532, essendovi venuto nel 1520 Bartolomeo Falgheri, *mercator*, il quale fu aggregato alla nobiltà di Ostuni, e costruì un palazzo in via del Purgatorio, e sposò Maria Zaccaria, i cui figli menarono anche moglie in Ostuni [5]. A distruggere questo fatto, Andrea si fa numerare anche in Monopoli, e può in tal modo accampare di esser fuoco dell'una città quando lo richiede l'altra dei pagamenti. La R. Camera dichiara intanto fuoco di Monopoli il Falgheri, ed allora in Ostuni si minaccia di distruggere un mulino con forno ch'egli aveva costruito nella sua masseria di Montalbano *in maximum damnum gabelle que dicitur del furno,* la quale gabella, secondo il bilancio preventivo, doveva produrre ducati cinquemila. Fu incaricato

---

[1] *Part. Somm.,* vol. 436, fol. 144 a 147 t.

[2] Pare che Andrea Albritio, già Viceconsole Veneziano dal 1574 al 1579, sia tornato come privato cittadino in Ostuni nel '95.

[3] *Proc. cit. 598,* fol. 51 e 67.

[4] *Proc. cit. 598,* fol. 74.

[5] *Proc. R. C. S. Pand. ant.,* vol. 526, n. 5916.

il Chiroga di decidere la lite; ma poi la R. Camera riserbò a sè la sentenza, che però non troviamo, e non possiamo perciò dire come se la sia cavata il Falgheri [1].

Nel 1572 è Luigi del Gado, *Caporale della Torre delle Puzzelle*, che come forestiero ottiene di non pagare le gabelle [2]. Nel 1590 l'Arrendatore delle decime ricorre contro tutti i sedicenti forestieri e ottiene che sieno costretti a pagare [3]. Nel 1596 molti Ostunesi, fattisi dichiarare cittadini di Brindisi, ma dimorando gran parte dell'anno in Ostuni, pretendono non essere *molestati*. Il 24 settembre 1599 la R. Camera ordina che tutti i mercanti forestieri di olii sieno costretti a pagare i dritti, qualunque eccezione accampino [4].

Nel 1613 il Principe di Avetrana, che ha il suo Erario in Ostuni, rifiuta di pagare il dazio per la *molta quantità di porci et castrati macellati in detta città*, col pretesto di essere cittadino leccese; e con lui altri Leccesi dimoranti in Ostuni rifiutano di pagare altri dazii. Ma essi dimenticavano che la Riforma del 1591 aveva il seguente articolo: « Qualsivoglia persona così cittadina come forastiera che comprerà o venderà dentro detta città e sue pertinentie qualsivoglia sorte di mercantie, come bestiame et mobili, paghi al gabellotto del datio, quale se retroverà pro tempore, grana dieci per onza, eccettuato però delli grani, orgi, fave et altre vettovaglie et legumi » [5]. E questo articolo fu rammentato ai Leccesi per mezzo della R. Camera, la quale in omaggio alla Riforma ordinava, in data 14 marzo 1613, che i Leccesi pagassero il dazio richiesto [6].

Godevano le immunità i nobili e i possessori di beni feudali. Ed ecco come ragionavano i primi: « Giulio Bisantizzi, Giorgio e Giov. Paolo Bisantizzi e Timoteo Santangelo

---

[1] *Proc. R. C. S. Pand. ant.*, vol. 185, n. 1836; *Proc. cit. 598*, fol. 176, 192.

[2] *Notament. Somm.*, vol. 7.

[3] *Part. Somm.*, vol. 1141, fol. 236 t.

[4] *Proc. cit. 598*, fol. 3, 220.

[5] Questo articolo non è nei frammenti della Riforma del 1591 da noi rinvenuti (V. cap. VI, docum. IV).

[6] *Part. Somm.*, vol. 1968, fol. 10 t.

espongono che mentre essi sono nobili et viveno nobilmente de loro robbe et facultà, senza exercitare arte alcuna, si pretende far loro pagare i carlini 18 noviter imposti per testa ». Noi ora quasi non crediamo che parlino sul serio; ma la R. Camera a quel ragionamento non trova da ridire, e il 6 ottobre 1597 ordina che quella imposta non colpisca i nostri nobili e *resti a carico degli altri cittadini.* Ma gli altri cittadini fanno osservare che l'imposta dei 18 carlini a fuoco, per rispondere alle esigenze della città pei pagamenti fiscali e a quelle della *capitolazione avuta coi partitarii dei pagamenti fiscali*, deve essere pagata *da tutti indifferentemente, senza eccetione alcuna e senza esser franca persona alcuna.* E la R. Camera, a riguardo del Fisco, approva che sia eccezionalmente osservata la capitolazione [1]. Gli arrendatori ricorrevano inoltre contro gli immuni possessori di beni feudali, asserendo trattarsi di *pretesi* beni feudali; ma Mario Petrarolo il 15 ottobre 1598 poteva ben dimostrare che non era un preteso feudo quello di *Scaglione*, ed era dichiarato immune [2].

Godevano le immunità i cittadini appartenenti alla recente istituzione della *nuova milizia*, che constava *d'un battaglione di soldati a piedi e d'un battaglione di cavalleggieri*, il quale ultimo era comandato e prendeva nome dal Capitano Francesco Antonio Bisantizzi. Gli arrendatori delle decime e delle gabelle reclamavano contro le immunità di questi soldati; ma il dritto di costoro fu sancito coi decreti della R. Camera del 5 luglio 1590 e 14 giugno 1599. Quest'ultimo decreto annullava l'altro del 13 marzo 1598 che condannava i cavalleggieri a pagare *per metà* le gabelle. Le R. Prammatiche ponevano al sicuro dai sequestri i cavalli di quei soldati, onde fu nullo il sequestro fatto nell'ottobre 1599 ai cavalli dei cavalleggieri Giovanni Frisone e Giovanni Lorizzo debitori della Università [3].

---

[1] *Proc. cit. 598*, fol. 53, 61.

[2] *Proc. cit., 598*, fol. 119; *Part. Somm.*, vol. 1141, fol. 237, 295.

[3] *Part. Somm.*, vol. 1154. fol. 132 t.: *Proc. cit. 598*, fol. 1, 171, 188, 215. 249.

Godevano le immunità i *padri onusti*, i padri cioè carichi di dodici figli. E volevano poi goderle i dodici figli, anche quando, ammogliati, erano usciti dalla casa paterna. Questo fu il caso dei figli di Giacomo Specchia; ma il 27 ottobre 1590 la R. Camera ordina che il padre e i figli paghino le gabelle *da dieci anni a questa parte* e poi sempre. Ed essi ben si dichiarano debitori; ma è un debito che non soddisfano mai [1].

E godono le immunità i sessagenarii, gli Ufficiali della Posta, gli ammalati, i poveri: chi non gode le immunità? Se v'è alcuno che non sappia trovar modo di goderle, si va a rifugiare sotto la rubrica ragguardevole dei *morosi* per impotenza o per prepotenza [2]. E quando, a furia di liti, gli arrendatori riuscivano a distruggere ed evitare l'immunità, alla fine si trovavano, per le spese sopportate, di non avere in cassa la somma per cui si erano obbligati verso l'Università. E il danno era di questa, chè o negavano gli arrendatori di pagare tutta la somma, o si dichiaravano debitori, onde restava per ogni arrendamento una lite [3], oltre la parte che prendeva l'Università alle liti promosse dagli arrendatori contro i particolari aspiranti alle immunità. E dopo tutto decadeva il valore dei posteriori arrendamenti [4]. Avviene di peggio: un Sindaco costringe al pagamento gli arrendatori dichiarati debitori; essi pensano subito a farlo destituire; lo querelano *con molti capi criminali*, che non importa se non potranno dimostrare, poichè basta essere inquisito per lasciare l'amministrazione. Immaginarsi allora l'armeggìo dei partiti e le altre conseguenze! [5].

---

1 *Part. Somm.*, vol. 1141, fol. 236; *Proc. cit. 598*, fol. 53, 104.

2 *Part. Somm.*, vol. 906, fol. 161; vol. 1057, fol. 84; *Proc. cit. 598*, fol. 91, 106, 109, 172, 230.

3 Spesso riuscivano gli arrendatori a veder riconosciuto nei Tribunali il dritto a un escomputo, e l'Università pagava le spese (*Proc. cit. 598*, fol. 15, 19). Ad evitare questo danno, l'Università stessa concedeva alcuna volta l'escomputo (Ivi, fol. 58).

4 *Proc. R. C. S. Pand. nuova*, vol. 225, n. 1218.

5 *Proc. cit. 598*, fol. 11 t.

Non minori difficoltà incontrò l'Università nell'esazione della tassa di *bonatenenza*, di quella tassa cioè che secondo il Catasto onciario era pagata dai forestieri possessori di beni nel territorio della città. L'esattore di questa tassa riusciva insufficiente: occorreva il Commissario per far pagare. Incessanti furono le opposizioni di tutti i bonatenenti; ma notevoli sopra tutte quelle dei bonatenenti di Cisternino [1].

Nel 1620, essendo Sindaco Not. Giacomo Spennati, e d'ordine del R. Collateral Consiglio, fu rifatto il catasto per regolare la controversa materia della bonatenenza. Il primo a querelarsi contro il nuovo catasto fu Alessandro Palmieri che dimorava in Monopoli; onde fu mandato dalla R. Camera, per la revisione, Fabrizio Reale, il quale ebbe a confermare il catasto. Man mano si querelarono tutti, fino a che nel 1639 troviamo che l'Università *ha lite con tutti li bonatenenti!* [2]. Ad evitare in questo anno ancora una lite con D. Bartolomeo Lopez Royo, che sposando D.ª Giulia Bisantizzi era divenuto possessore in Ostuni di vaste proprietà, l'Università fu contenta ch'egli pagasse in via di transazione *le decime come cittadino in loco della bonatenenza come forestiero,* considerando che *riesce più facile l'esatione delle decime che quella della bonatenenza* [3].

---

[1] *Proc. cit. 598,* fol. 118, 139, 140, 187; *Part. Somm.,* vol. 1141, fol. 296, 316, 435. — Per ragione dei matrimonii contratti fra le nobili famiglie di Ostuni con altre di altre città, molta parte del nostro territorio era in mano di famiglie potenti non ostunesi od uscite da Ostuni. Ricordiamo i fratelli Della Ratta-Zaccaria di Nardò, Giovanni Villanova-Scalona di Brindisi, gli eredi di Alessandro Bovio-Zaccaria di Brindisi, la Principessa di Avetrana, il Barone Francone di Latiano, Ercole dell'Ulmo di Bergamo erede di Salvatore dell'Ulmo che abitò in via Portanova, Cesare Santangelo di Ostuni ammogliato in Monopoli. D. Garzia Rodriquez di Napoli ammogliato in Ostuni, gli eredi Albritio di Milano, Marino Sandalari di Monopoli, Pompeo Pepe di Cisternino, i Falgheri e i Palmieri passati a Monopoli, Francesco Mazzalorsa genero di Sibilia Zaccaria, ed altri.

[2] *Catasti ant. Ostuni,* vol. 3.

[3] *Decretor. Collat.,* vol. 101, fol. 33, 168.

Dette il tracollo all'Università la difficoltà incontrata nell'esazione degli affitti e nel pacifico godimento del demanio feudale e delle tre difese di S. Salvatore, Chiobica e Ficazzano. Non scarsi, secondo i tempi, erano i provventi che se ne ricavavano: vedemmo che nel 1580 erano stanziati 850 ducati annui, e 833 nel 1627. Ma questa rendita fu quasi sempre assorbita dalle liti che ebbe a sostenere l'Università per conservarsene il dominio contro gli attentati del Fisco e degli stessi cittadini.

Il Fisco non potea darsi pace che l'Università possedesse le tre difese. Pretese, subito dopo il 1559, di appoggiare l'usurpazione già quasi compiuta dalla R. Dogana di Monopoli, che si provò a dimostrare le difese di S. Salvatore e Ficazzano appartenessero al territorio di Monopoli. L'Università di Ostuni presentò il privilegio di regio demanio, dal quale appariva l'acquisto fatto nel 1559, e presentò antichi atti e privilegi che indicando i confini del territorio di Ostuni vi comprendevano le due difese. Il 15 dicembre 1565 la R. Camera decretava « possessionem dictarum defensarum restituendam esse et restitui debere Universitati Hostunii una cum fructibus medio tempore perceptis », e nello stesso tempo ordinava al Dott. Bernardino Santacroce (quegli che poi fece la ricordata riforma agli Statuti) di recarsi nel luogo « ac vocatis expertis, affigi et erigi facere debere in ipsis defensis ad perpetuam memoriam terminos pro fines et confines adpositos in instrumentis et articulis productis » [1].

I confini allora posti non impedirono che nel 1570 sorgesse la celebre causa mossa dall'Università di Taranto innanzi al S. R. Consiglio contro Monopoli, Ostuni ed altre terre per i confini controversi, diffinita nel 1572 essendo Sindaco di Ostuni Antonio Argenterio. Il Merodio ci fa sapere che allora « si venne in accordo, e si deputarono per

[1] *Com. Somm.*, vol. 144, fol. 58.

mettere li termini a' confini il Capitano Gio. Battista Galeota, Angelo Cimino e Marco Antonio Judicefino (di Taranto), che con li deputati dell'altre università posero li detti termini, con farvi a perpetua memoria alcune cappelle, facendosi di ciò pubbliche ed autentiche scritture » [1]. Possiamo aggiungere che l'accordo con Ostuni avvenne per aver questa città fatto vedere gli antichi *termini lapidei,* secondo i quali aveva comprate le difese nel 1559, onde furono rinnovati colle iniziali e l'insegna della città, e descritti nell'istrumento del 16 luglio 1572. Presentò ancora la città di Ostuni l'antico istrumento del 2 gennaio 1475 rogato dal notaio Mico Cimino, nel quale era transunto un più antico istrumento del 4 maggio 1360 rogato dal notaio Berardo di Benedetto d'Ostuni, che fissava i confini della nostra città verso Monopoli e Taranto nel modo seguente: « Fines tenimenti Hostunii ii esse per documenta legitima nobis constitit evidenter: a vado fluminis de Tamaricis et vadit per directum usque ad tagliatam S. Jacobi et usque ad fontem et timpanum di Pisco Marano, comprendendo ipsum timpanum, et ad inde vadunt per lamam predicti Pieschi Marani, et usque ad speclam de Pesco Marano, et ab ipsa specla vadunt per directum usque ad cutem longam, et ad stratollam que vadit ad Pedicarium de Tortis, sicut vadunt per ipsam stratam, ascendunt montem dicti Pedicarii usque ad speclam de Galassano, et ab inde vadunt per parietem antiquam, et vadunt per ipsam parietem usque ad selvam malam et ad stratam que vadit Johyam, et vadunt per ipsam stratam subtus casale Cisternini usque ad locum de Albayulo, et vadunt etiam per ipsam stratam subtus montem Ficazzani usque ad votanum Ficazzani, et comprendunt ipsum votanum, et usque ad gravam de Rosis, et per ipsam stratam divertuntur ad Casalem Leonis Panis et casei, et vadunt ab inde per quandam terram usque ad parietem grossum, et hi fines sunt inter Hostuneum et Monopolim, et per ipsum parietem vadunt usque ad curtim de

---

[1] Merodio, *Ist. Tarantina,* lib. V, cap. IX. Ms.

Aprofico, et ab inde usque ad votanum de Planta, et ab inde vadunt per stratam usque ad cisternam de Bessida, et ab ipsa cisterna vadunt per cristam Serre usque ad stratam de Bolo, et hi fines sunt inter Hostunium et Tarentum »[1].

Verso il 1586 fu pubblicata una Prammatica per cui le università di regio Demanio furono obbligate a *vendere le entrate baronali ad esse pervenute per causa del regio demanio.* Ed ecco il Fisco che comprende Ostuni fra le città tenute a tale vendita. Ma la città nostra oppone di aver *comprato* le difese, onde paga l'adoa ed il quindennio; e viene perciò ordinato il 16 ottobre 1587 al Percettore di Terra d'Otranto di soprassedere per due mesi dal vendere i beni baronali di Ostuni, dovendo frattanto la R. Camera deliberare in proposito. Ma la R. Camera prolungò di quattro mesi, che poi divennero quattro volte quattro, la *soprassessoria,* onde il Fisco, prescindendo dalla lite pendente, torna ad ordinare la vendita delle difese, e la R. Camera il 31 maggio '89 prende prima due altri mesi di tempo, poi quattro e poi altri quattro: vedi bel modo di ministrar la giustizia! Nè sappiamo se finalmente la sentenza fu pronunziata: certo è che il Fisco con questa pretesa non si fece più vivo[2].

Ma nel 1603 ecco la R. Dogana che pretende far distribuire (*despensare*) ai cittadini le difese e il demanio. E la nostra Università torna a dimostrare di aver *comprato le tre difese et anco il demanio,* che per tal modo *sono proprii d'essa città,* e non sono (voleva dire) da confondere coi demanii comunali, di proprietà comune, che si distribuiscono annualmente per la coltivazione ai cittadini. La R. Camera il 25 ottobre 1603 ordina che *non siano fatti despensare*[3].

Allora il Fisco pretende, oltre l'adoa e il quindennio, anche il *jus tappeti,* e una volta (1639) pretese esigerlo du-

---

[1] *Proc. R. C. S. Patr. Ostuni,* vol. 587 e 593.
[2] *Part. Somm.,* vol. 1068, fol. 43, 64: vol. 1117, fol. 120.
[3] *Part. Somm.,* vol. 1661, fol. 311.

plicato, impugnando una ricevuta rilasciata da un Commissario. E la R. Dogana pretende dagli affittatori delle difese e del demanio pagamenti che non sono dovuti, e a furia di Commissarii e di carceri estorce il denaro che vuole. Effetto immediato è la diminuzione del valore locativo[1].

Quale che sia il prezzo, raramente avviene che gli affittatori soddisfino l'Università di tutta la somma convenuta. Essi accampano quasi sempre, come abbiamo osservato per gli arrendatori delle gabelle, *di aver perduto nell'affitto,* e chiedono ai Tribunali un escomputo. Esempii: nel 1567 accampano che Andrea Falgheri ha fatto pascolare gli animali nel demanio di Ostuni senza essere *fidati,* e sorpresi dai baglivi, non ha voluto pagare nè la *fida,* nè la *diffida.* Nel 1587 gli affittatori non riescono a percepire dai coloni di Ficazzano le *due decime,* che ha loro concesso l'Università nel contratto di affitto, per l'opposizione che trovano negli affittatori delle decime; e pendendo la causa tra gli affittatori delle difese e quelli delle decime, l'Università non può essere soddisfatta. Nel 1629 han preso in affitto per tre anni le difese e il demanio Gian Giacomo Petrarolo e Cola Maria Mileti pel prezzo complessivo di ducati 2360. Ma essi sospendono i pagamenti pel fatto che alcuni cittadini di Carovigno e di S. Vito per non pagare la fida e la diffida, fanno intervenire il Barone, che si querela contro gli affittatori per aver questi sequestrato gli animali non fidati nel territorio di Carovigno[2].

E dopo tutto, l'Università è spogliata del demanio. Nel 1599 già molti hanno costruito *pareti* occupando luoghi del demanio; ma la R. Camera va ordinando di farli abbattere. Allora tutti promettono di dimostrare che son *pareti* costruiti su proprietà privata, ed ottengono una dilazione alla demolizione, mentre al Chiroga viene ordinato di procedere non *de facto,* ma *via juris.* Essi così hanno vinto la causa,

---

[1] *Part. Somm.,* vol. 2326, fol. 33, 45.

[2] *Part. Somm.,* vol. 568, fol. 87: vol. 1057, fol. 281; vol. 1154, fol. 281; vol. 2196, fol. 208.

chè assicurarsi una lite è come assicurarsi e perpetuarsi il dominio. Una gran parte del territorio *de la selva et demanio della città* è stata occupata dal celebre Marco Antonio Palmieri, ed anche Giulio Petrarolo ha costruito *pareti.* Ai ricorsi della Università essi intentano lite, e non si sa più il risultato [1]. E ciò che è certo si è che ora il comune di Ostuni non sa neppure di aver mai posseduto, oltre le difese, il demanio!

A completare il quadro, non manca che il ricordo di un'altra miseria: il brigantaggio, che infestando la nostra provincia, come tutte le altre del regno, è causa di non lieve dispendio. Quale ironia! Le città sono ingombre di truppe regie e di milizie cittadine, e le popolazioni sono malsicure in città e non possono muovere un passo fuori le mura! È noto come tutto il regno fosse afflitto in questi tempi dalle feroci e ardite bande di malfattori, che più ardite divenivano per la protezione che trovavano nei Baroni. Il Vicerè Conte di Miranda si vantò di avere avuto *particolar pensiero de la totale stirpatione de' forusciti, delinquenti et malfattori che commettono crudeltà che da barbari insolentissimi non si possono commettere più horrende.* Ma egli stesso constatava che l'*insolenza,* invece di cessare, aumentava ogni giorno, e specialmente negli Abruzzi, dove nel giugno 1590 manda il Consigliere del Collaterale Carlo Spinelli. Pare che costui abbia giurisdizione in tutte le provincie del regno, poichè ordina al Giudice di Ostuni di richiedere alla città gente armata a piedi e a cavallo per tutelarla dai fuorusciti. Le truppe regie servivano per combattere i nemici lontani, la *nuova milizia* per guardare le marine dai Turchi e dai Corsari: per combattere i briganti venivano reclutati altri armati fra' cittadini atti alle armi, a spese delle Università. Ma nel gennaio del 1591 la città nostra trova che è *un eccesso* questo del Giudice e dello Spi-

---

[1] *Proc. cit. 598,* fol. 177, 189, 213, 217.

nelli, mentre *la provincia se trova al presente netta da foruscitì;* ed ottiene dalla R. Camera che i dati ordini fossero revocati [1].

Era vero ciò che affermava la nostra città? Certo, a studiare i numerosi documenti che per la storia del brigantaggio nel periodo viceregnale offrono gli Archivii, non sarebbe per risultare, a nostra gloria, tanto florido qui il brigantaggio quanto fu nelle altre provincie: eppure quale spettacolo miserando a leggere qualche pagina della cronaca della provincia di Lecce nel periodo di cui scriviamo!

1596, 18 giugno. Nel territorio di Cisternino « vi è una squadra de banniti, li quali giornalmente commettono molti enormi delitti, quando nella provincia di Lecce et quando in quella di Bari ».

22 giugno. Il procaccio è assalito presso Gallipoli da quattro uomini armati, che rubano dugento ducati.

27 giugno. I fuorusciti di Martina han ricattato un loro concittadino per mille ducati.

26 agosto. Presso Locorotondo sono ammazzati tre fuorusciti.

30 settembre. Il Governatore di Terra d'Otranto perseguitando *con mezzi straordinarii* i briganti, ha quasi distrutto la compagnia di Francesco Fieravanti di Martina: ultimamente ha avuto nelle mani Francesco di Rosa, Paolo Jurleo e Antonio Tagliente, e spera di avere ancora il fratello di quest'ultimo.

25 ottobre. Gio. Federico de Magistris, nobile leccese, per essersi macchiato di *molti delitti et eccessi,* si dà con altri compagni *ad armare in campagna.* L'Udienza di Terra di Otranto teme che « potriano facilmente inquietare la provincia, per essere detto Gio. Federico nobile, et che tiene molti parenti principali et amici »; onde ordina *lo sfratto* dei parenti e degli amici dalla città di Lecce. Intanto avvengono in questa città molti furti, ed anche *assalti alle case con armi proibite!*

---

[1] *Curie Collat.*, vol. 33. fol. 111. 141 t.

30 novembre. Si promette indulto a due banniti di Martina che mettano nelle mani della giustizia Ambrogio Tagliente. Intanto i fuorusciti di Martina, scompigliati, si vanno riunendo nel territorio di Taranto.

1597, 27 marzo. Sono comparsi dieci fuorusciti Abruzzesi nel territorio di Palasciano, che rubano e ricattano.

30 settembre. Francesco Antonio Rovito di Ugento, che aveva commesso due omicidii nelle persone del Cantore della Chiesa di Ugento e del nipote, *aveva armato molti anni in campagna.* Ora ha preso le fila di tutte le bande di fuorusciti della provincia, e le guida, dando molto a temere allo stesso Vicerè.

15 ottobre. In territorio di Squinzano vi sono dei ladri.

24 ottobre. Si esegue in Lecce *lo sfratto* dei parenti ed amici del De Magistris.

1598, 26 gennaio. Nella terra di Specchia entrano dodici fuorusciti e saccheggiano la casa di Ottavio Trani. Si crede siano i Fratelli de Lubelli di Lecce « li quali fanno comitiva per essere persone potenti et di molto parentado ». Nello stesso tempo, nella terra di Scorrano, la compagnia di Decio Schito ricoverata nel convento dei Frati conventuali, *scaramucciò* coi sòldati, e riuscì poi a porsi in salvo.

25 giugno. Nel territorio di Monopoli si sono fatti capi di fuorusciti i fratelli Cataldello e Nunzio di Ceglie. La compagnia è di dodici persone, quasi tutti di Carovigno, bene armate e a cavallo, e corrono la campagna rubando, ricattando e turbando la pubblica pace.

1599, giugno. Nella città di Taranto « più di cento contumaci per diversi delitti hanno preso tanto ardire, che passeggiano pubblicamente armati d'arme proibite, tenendo appaurata tutta la città ».

1602, dicembre. Il Conte di Conversano, Governatore di Terra d'Otranto, riferisce intorno ai fuorusciti di Lecce della famiglia Lubelli, i quali aiutati da quelli della famiglia Malvindi di Matera, tengono inquieta la provincia.

1608, 18 gennaio. Il Capitano di Ostuni, avendo avuto nelle mani il bandito Stefano Calò « inquisito de più de

venti homicidii » chiede il premio o *taglia* di duemila ducati posti sulla testa del bandito.

1610, 31 luglio. Il Vicerè incarica D. Alessandro delli Monti, Marchese di Acaja, Governatore di Terra d'Otranto, della *persecutione et estirpatione* dei fuorusciti, i quali, se per le cure dei predecessori *quasi* più non esistono, è pur vero che *di facile ne insorgono* [1].

Potremmo continuare; ma basti, come saggio, quel che a caso abbiamo raccolto. Vogliamo però ricordare che neppure in mare si stava sicuri: lo infestavano i Corsari ed i Turchi. Ecco due memorie di depredazioni consumate dai Turchi. Una barca da essi assalita e riuscita poi a scampare, *si mette alla ventura,* e trova rifugio il 4 agosto 1571 nel porto di Villanova. Una barca di Bartolomeo Siccoda di Ostuni, che carica di orzo veniva da Barletta, fu nei primi di maggio del 1578 assalita e depredata dai Turchi. Un passeggiero *Schiavone,* uscito vivo ma spogliato dalle mani dei nemici, fu visto andar per Ostuni *accattando* e narrando a tutti l'accaduto [2].

Che cosa poteva sperare la città fra tante miserie? Che l'amministrazione, i cittadini, gli Ecclesiastici si purgassero dell'egoismo, che il governo spagnuolo sopportasse almeno le spese degli alloggiamenti? Cose impossibili! Ma il Governo poteva stenderle una mano, poteva pensare ancora, come pel passato, a porre un qualche freno alla valanga che rotolava. E vi pensò il Governo; ma in tempi in cui si desiderò che non pensasse alle città di regio demanio: il Governo non pensava che per dare il colpo di grazia... per venderle! Il governo spagnuolo deve provvedere ai casi suoi: non può più reggersi se non vende tutte le città di regio demanio. Quando il Vicerè Conte di Monterey nel settembre 1637 partendo da Napoli dirige al nuovo Vicerè

---

[1] *Curie Collat.*, vol. 39, fol. 35-146; vol. 53, fol. 43; vol. 66, fol. 27; vol. 67, fol. 187.

[2] *Ms. dell'Arch. Vescov. di Ostuni,* fol. 67, 257.

Duca di Medina la relazione dello stato in cui restava il governo, lascia il gran consiglio *di vendere terre demaniali* istigando il Re a dare l'approvazione; *poichè quando cotal cosa si consegua s'avrà mezzo d'imborsare considerevole quantità di denari*[1]. E il Duca di Medina segue fedelmente il consiglio: pon mano a vendere tutte le città di regio demanio.

Siamo al 1639: il Consiglio Collaterale quasi non si riunisce più che per trattare la vendita di qualche città. Il 18 luglio fu decisa la vendita di Troia, si trattò la vendita di Bisceglie, e *se trattò de Ostuni.* L'8 agosto se ne tratta nuovamente alla presenza degli Avvocati della città: vien ricordata l'ultima vendita al Marchese di Trevico e *sono lette molte scritture:* si conchiude di discuterne in presenza del Vicerè. E il 19 dello stesso mese « se concluse per la maggior parte quod procedatur ad venditionem civitatis Ostuni pro executione decreti interposti sub die 25 februarii 1638, et ad accensionem candele ». Era stata dunque proposta e decisa la vendita fin dal febbraio 1638! Il 5 settembre '39 « se accese la candela sopra la vendita de Ostuni, sulla offerta fatta da Giovanni Cevallos a ragione de ducati 60 a foco, 15 de presente et il resto venuta la confirma de S. Maestà. S. E. (il Vicerè) disse che sia tutta de presente ».

Ma non ha più valore l'*amplissimo privilegio* di regio demanio del 1559? Non potranno farlo valere i cittadini? Una città che col suo denaro, con tanti sacrifizii si è ricomprata, potrà essere rivenduta? Omai pel governo spagnuolo non hanno più valore questi legami: dal bisogno di vendere le città emerge il dritto di violare i contratti, i trattati! Nè può esser preso a pretesto lo stato infelice della Università e la difficoltà di adempire ai pagamenti fiscali: se pel passato l'Università di Ostuni si è sentita sotto la minaccia di essere venduta, il suo stato in questo momento non è peggiore, e la R. Camera può ancor fruttuosamente mandar Commissarii a strappare i fiscali. La causa della vendita

---

[1] S. Volpicella, *Relaz. al Duca di Medina* ecc. in *Arch. stor. napol.*, IV, 242.

è unicamente quella che viene sfacciatamente attestata: la miseria, per non dire la voracità, del governo spagnuolo. Per questa ragione non vi sarà città ragguardevole che rimanga in regio demanio: l'esiguo numero delle città di regio demanio di Terra d'Otranto sarà ancora ristretto [1].

Questa dottrina, propria del Vicerè, non è comune a tutti i membri del Collaterale, e vi fu il Dottor Brancia che nella tornata del 23 settembre coraggiosamente l'oppugnò: « Disse che lui sempre è stato de opinione, come è oggi, che le terre che se sono ricomprate, non se ponno vendere, et che Ferdinando Crazes, che porta l'opinione de Capece, dice che chi tiene il contrario, tiene opinione tirannica. Però è di parere che si deve ammettere la transatione ». Fu dello stesso parere il Dott. Ursino, onde fu ammessa la transazione proposta dalla città; fu cioè venduta la semplice *giurisdizione*, restando salvi alla città tutti i corpi feudali. Nella tornata seguente « il Presidente Galeota referì la vendita fatta de Ostuni per fuochi 1400, salvo migliore numerazione della città; et S. E. ordinò che Giovan de Cevallos stipuli subito » [2].

Ecco: Ostuni ha avuto il feudatario, ed il più indegno, un uomo chè dalla vile condizione di Capo-facchino della Dogana, è divenuto, col mercanteggiare e col fare l'*arrendatore* e l'*assentista* di Corte, il più ricco del regno. Ostuni non è così dolente della vendita quanto offesa e vergognosa della persona del feudatario. Pel regno fu rimpianta *questa città nobile, grossa et tanto principale* [3]. Ma chi poteva vietare al Zevallos di divenire Barone quand'egli era in grado di comprare una città? Poteva e voleva comprarla, e si

---

[1] Nel 1598, alla morte del Re Filippo II, le città di Terra d'Otranto serbate in regio demanio erano Lecce, Taranto, Gallipoli, Brindisi, Ostuni, Matera, Otranto e Squinzano. E lo sappiamo perchè a queste città demaniali fu dal Vicerè partecipata ufficialmente la morte del Re Filippo, avvenuta a 13 settembre, e con esortazione di serbare fedeltà *alla maestà del Re Filippo III suo figlio et legittimo successore* (*Curie Collat.*, vol. 43, fol. 129).

[2] *Notament. Collat.*, vol. 38, fol. 2-66.

[3] *Famiglie popol. divenute ragguardevoli.* Ms. B. Naz. di Napoli, 40, 3. 3.

diede a fare offerte per tutte le città messe in vendita nel 1639. Non gli riuscì di avere la città di Sala, non la città di Troia [1]: gli riuscì di avere Ostuni. Ma mal per lui: non godrà dell'acquisto. Questo popolo che in ottant'anni di regio demanio, ubriaco di libertà, si è dimostrato così dimentico d'ogni dettame di carità di patria, questo popolo che nulla ha fatto pel decoro della patria, sorgerà al nome del Barone come un uomo solo, e sarà eroe, e sarà esempio di virtù cittadine nella immane lotta che combatterà fino al giorno, per quanto lontano, della vittoria, in cui vedrà estinto colla potenza e colle sostanze perfino il nome di chi aveva voluto il titolo di *Duca di Ostuni*.

---

[1] *Notament. Collat.*, cit.

DOCUMENTO.

Philippus etc. Mag. viro Licentiato Gundisalvo Valcarcel etc. Ci è stato fatto intendere che havendo inviato il Rev. Nuntio di Sua Santità per ordine de la Santità Sua lettera alli Rev. in Christo Padri Arcivescovi di questo Regno per instruttione di tutti li Prelati che dovessero procurare la misericordia del Signore Iddio per la liberatione de la imminente peste col mezo de le orationi et con estirpare li abusi che correno et particularmente de la poca osservantia de li giorni festivi, ne li quali si riserbano tutte le facende non curando de udir la messa, et con questa occasione havendo il Rev. Vescovo di Hostuni la domenica di passione proxima passata fatto leggere il detto ordine dal Padre Predicatore nel pulpito con essortare li populi ala estirpatione de li abusi et particularmente la osservantia de le feste predette comandate da la S. Madre Ecclesia, persuadendosi detto Rev. Vescovo che si havesse a fare alcuno buon frutto, et tanto più con l'autorità di S. Beatitudine, appena finita la predica et li altri divini officii, si pretende che si accostò innanzi all'altare magiore ne la Chiesa il Mag. Capitan Vergera Capitano di detta città di Hostuni con Loise Carduccio Sindico et pregorno al detto Rev. Vescovo che si contentasse di dar licenza per la detta Domenica di passione et per il dì appresso che era la solennità de la Nuntiatione de la gloriosa Madre de Dio cossì alli cittadini come alli forastieri che potessero liberamente aprire loro poteche et vendere et negotiare come ne li giorni feriali, sotto pretesto di una feriotta di franchitie che dura da circa otto dì, alli quali il detto Rev. Vescovo si pretende che respose che si meravigliava di loro che fussero andati a dimandare licentia di profanare le feste havendo inteso leggere dal P. Predicatore la lettera del detto Rev. Nunzio per ordine di S. Santità et la essortazione fatta per l'osservantia de le feste et per la estirpazione di simili abusi. et che perciò se ne quietassero per detti due giorni festivi, nelli quali detto Rev. Vescovo havea dato licentia di potersi vendere pane et vino con altri companagi necessarii per lo vitto, et che li predetti Capitano et Sindico in dispregio se ne andarno nella piacza publica, et che detto Capitano instigato dal detto Sindico et consigliato da Marcantonio Petrarolo avvocato de la città fe' buttare un banno che tutti li cittatini et forastieri sotto pena de quattro onze dovessero aprire le loro boteche con vendere et comprare liberamente come in giorni feriali, et non havendo voluto li predicti aprire le loro boteche, il detto Capitano

mandò il detto Sindico et cossì anco lo avvocato predetto con li suoi giurati et con due accette fecero scassare et aprire le boteche per forza, et non contento di questo fe' carcerare tutti quelli botecari che non havevano voluto obedire il suo banno; et desideranno noi sapere se lo detto Capitano have eccesso come si pretende attalchè essendo colpato si possa provedere come conviene, confidando in vostra persona, vi dicemo ordinamo et commettemo che vi debbiate personalmente conferire in detta città di Hostuni, et con ogni esattissima diligenza pigliarete informatione di tutta la verità del fatto come è passato etc. Dat. Neap. die 27 aprilis 1577. Il Marques etc. [1].

---

[1] *Collat. Curie*, vol. 28, fol. 1.

CAPITOLO OTTAVO

Cultura (1463-1639).

« Gode questa città di Ostuni, scriveva il P. Lama, dei privilegi della natura, chè è l'aere ventilato da tutte le parti, qual conferendo agli corpi ha prodotto e produce ogni giorno ingegni nobilissimi in ogni faccenda: teologi, predicatori, poeti, medici » [1]. Quasi dobbiamo contentarci dell'assioma, nella difficoltà di scrivere la storia della nostra cultura, nella difficoltà di strappare all'oblìo i nomi degli *ingegni nobilissimi* che nel periodo da noi studiato mantennero desta la face della civiltà nella patria nostra.

Nella seconda metà del secolo XV la città di Ostuni ha evidentemente dovizia di dottori e professori in legge e medicina, di giudici, di notai e di altri privilegiati. Nelle capitolazioni firmate da Carlo VIII nel 1495 leggemmo, che *considerato in detta città sono dottori et professori di legge et etiam di medicina, notari pubblici, judici con contratti et altri privilegiati*, i cittadini chiedono al Re voglia confermare i loro privilegi e concedere ogni anno a quattro di essi l'ufficio di Capitano o di Assessore da esercitare in altre città. E tale domanda rinnovata a Federico d'Aragona, due ufficii di Capitania venivano destinati pei dottori in legge di Ostuni [2]. Pur di tanti privilegiati noi non trovammo che

---

[1] P. Bonav. da Lama, *Op. cit.*, II, 93.
[2] V. innanzi, al cap. III, pag. 69 e 72.

i nomi di Antonio Epifani, che fu Assessore in Monopoli e in Bisceglie, e di Florenzo Belfloro, che fu giudice a contratti a vita in Ostuni; e non potemmo ricordare che i notai Francesco Epifani, Domenico Marchesio, Luigi de Clemente[1]. Di questo tempo è per verità anche Antonello Monopoli, che trovammo in principio del nuovo secolo Uditore generale di Isabella d'Aragona. Ma noi possiamo rinunciare alla conoscenza di tutti i nostri dottori del secolo XV, quando non ignoriamo i nomi di Gaspare e di Alessandro Petrarolo. Dicemmo di essi quel che ci fu dato rinvenire; nè ora possiamo aggiunger verbo sui loro studii e sulle opere che li resero illustri. Ci basti ripetere che un gran nome nel regno fu quello di Gaspare Petrarolo, Dottore del Consiglio provinciale Idruntino, e che non meno grande dovette suonare il nome dell'Arcidiacono Alessandro Petrarolo, se Ferdinando d'Aragona lo pose nel numero di quegli uomini che i Troni devono proteggere ed aver cari[2].

Questa fioritura di dottori del secolo XV è ben chiara testimonianza della cultura scientifica, ch'è la comune cultura del secolo, e della civiltà ed importanza della città di Ostuni; ma siamo ancor lungi dalla cultura letteraria, dagli studi classici del Rinascimento, che in Ostuni sono un avvenimento del secolo seguente, del tempo cioè, che, pur essendo il *secolo d'oro*, segnava in tutta Italia il principio della decadenza del Rinascimento.

Nel così detto *secolo d'oro* ciò che rifulge in Ostuni è lo studio del latino e del greco. Ed è vanto dei due Vescovi Bovio, i quali (non è a dimenticarlo) sono possibili quando tiene il dominio di Ostuni Bona Sforza, l'intelligente Signora che fu figlia della coltissima Isabella d'Aragona ed alunna del maggiore Umanista di Terra d'Otranto, il Galateo; e che avendo già ridonato, a detta degli storici polacchi, il secolo d'oro alla Polonia, fa che tornino anche

---

[1] V. cap. II, pag. 34, 36 e seg., 41 e seg., 53; cap. IV, pag. 99: cap. V, pag. 6.
[2] V. cap. II, pag. 13.

negli altri suoi Stati, secondo l'iscrizione di Ostuni, *aurea Saturni saecula prima.* Nel secolo di Leone X e di Clemente VII, quando tutti i signori che han corte si atteggiano a Mecenati, i Vescovi Bovio di Ostuni sono anch'essi, come possono, protettori delle lettere: *literae patronus* scrissero, come vedremo, per la tomba del secondo di questi Vescovi. A dir vero, più che protettori, sono cultori essi stessi delle lettere, sereni cultori, che non accarezzano e non inducono ad accarezzare i secondi fini che sono la vergogna delle grandi corti del tempo. E la modesta corte dei Bovio non del celebre servidorume dei *famigliari* è composta, ma in gran parte di persone di famiglia, persone che noi dobbiamo senz'altro cercare di conoscere ad una ad una.

Pietro Bovio era venuto nel 1530 a reggere la Chiesa di Ostuni. Della nobile famiglia Bovio di Bologna, aveva atteso in quella *dotta* città agli studii, e fu *per la non volgare perizia nelle lettere,* come scrive il De Angelis [1], e per l'ammirazione destata nella Corte romana, ch'egli meritò di essere creato Vescovo di Ostuni. Vennero con lui il padre, Alessandro, e Ulisse lo zio, e vennero due suoi fratelli, Giulio ed Andrea, e cinque figli del primo, cioè Gio. Carlo, Giacomo, Cesare, Ludovico ed Alessandro: così assicura il contemporaneo Gio. Battista Casimiro di Brindisi [2].

Pietro aveva destinato nel 1545 il nipote Gio. Carlo a suo coadiutore, *cum spe,* dice l'Ughelli, *futurae successionis* [3]. E la speranza non fu vana: morto il Vescovo Pietro nel 1557,

---

[1] *Vite dei letterati Salent.* (nella *Vita di Gio. Carlo Bovio*), Napoli, 1713.

[2] Gio. Battista Casimiro fu un Notaio di Brindisi, contemporaneo dei Bovio. Fu il primo a raccogliere documenti per la storia di Brindisi, che poi trasfuse in uno scritto aspramente polemico col titolo: *Epistola apologetica.* La famosa controversia fra le Chiese di Oria e di Brindisi dette origine a questa scrittura: essa difatti sostiene i dritti della Chiesa di Brindisi contro Q. Mario Corrado che aveva difeso quelli di Oria. Rimase inedita, e l'autografo, di pagine 91, è conservato nella Biblioteca *De Leo* di Brindisi. Dobbiamo queste notizie al nostro carissimo amico sig. Baldassarre Terribile, che con amore attende ad illustrare i nostri illustri; ed a lui dobbiamo la copia di quella parte della *Epistola apologetica* che riguarda i Bovio, di cui qui facciamo tesoro.

[3] V. *Chiesa vesc. di Ostuni,* pag. 98.

fu vescovo di Ostuni Gio. Carlo. Aveva anch'egli fatto in Bologna i suoi studi, ed aveva là conseguito la laurea in dritto ed in teologia, ed era stato ascritto al collegio di filosofia e teologia della stessa città; ma in Ostuni incominciò a meritare il nome di dotto, poi che in Ostuni visse vita letteraria, ed in Ostuni tradusse, con classica eleganza, dal greco in latino, ed illustrò, gli otto libri delle *Costituzioni apostoliche* di S. Clemente Papa, che furon poi molte volte pubblicate e sempre altamente lodate [1]. In Ostuni Gio. Carlo divenne il sommo teologo ed oratore che nel 1560 ammirò il Concilio di Trento, dove, schierandosi fra' più eloquenti prelati, aggiunse nuovi allori alla sua corona, così che potè il Toppi affermare fosse stato reputato non semplicemente dotto, ma *uno dei più dotti del suo tempo* [2]. Il Casimiro alte lodi tributa a Gio. Carlo come sacro oratore e come ammiratore degli oratori di grido, che godeva di chiamare appresso di sè per ammirarli ed onorarli, come fece col celebre Carmelitano P. Antonio Marinaro da Grottaglie [3]. Per la sua tomba fu preparato un epitaffio, che poi non fu inciso, in cui si leggeva: JOANNEM CAROLUM BOVIUM DE SANGUINE CLARUM | VIRTUTIS, PAUPERTATIS LITERAEQUE PATRONUM | BRUNDUSIUM GENUIT, NUTRIT BONONIA DOCTA | OSTUNIUM RAPUIT, TUMULO NUNC URIA CONDIT [4].

E Giacomo, il fratello, dovette in Ostuni, nell'ambiente creato dallo zio, sebben cieco, divenire singolarmente dotto, più dotto dei fratelli e dello stesso Gio. Carlo. « È questo Jacomo (scriveva il contemporaneo Cieco da Forlì) ciecho delli occhi, ma inluminato dello intelletto, perito nelle let-

---

[1] Il Casimiro assicura che di tale traduzione fu incaricato dal Concilio Tridentino. Fu detto ch'egli avesse anche tradotto dal greco in latino le opere di S. Gregorio Nisseno; ma il GUERRIERO (*Vescovi di Brindisi*, pag. 101) dimostrò quanto erroneamente ciò sia stato affermato.

[2] TOPPI, *Bibl. napol.*, pag. 142; V. *Chiesa vesc. di Ostuni*, pag. 106.

[3] Vedi ciò che di costui scrive il MERODIO (*Hist. Tarentina*, Ms., lib. V, cap. 12); e vedi l'epistola che Q. MARIO CORRADO (*Epistolar.*, lib. VIII, ep. 96, fol. 185. Venetiis, 1565) scrive al Marinaro.

[4] GUERRIERO, *Op. cit.*, pag. 103.

tere greche et latine et instrutto nelle cose della Sacra scrittura »[1]. E l'altro contemporaneo, il citato Casimiro di Brindisi, similmente scriveva: « Reverendus Jacobus Bovius... oculorum lumine captus; sed ea est mentis acie atque ingenii acumine, ut tantundem imo plus natura luminis illius menti dederit quam oculis eadem subtraxerit, ita ut latinas, graecasque literas facillime diddicerit: doctor factus non est etsi sit doctissimus ». L'ultima lode a Giacomo Bovio si trova fatta da Pier Marcello Corrado quando ragguaglia il fratello Quinto Mario, ch'era in Napoli, della morte del loro amico, avvenuta in Oria nel 1570: « Jacobus Bovius, laudibus plenus, et Franciscus Corradus frater noster heri sunt elati »[2].

Cesare, l'altro fratello, era dottore in legge e uomo eruditissimo, così che il Casimiro non si peritava di profetare che doveva a grandi dignità essere assunto. E divenne difatti nel 1577 Vescovo di Nardò.

Versato negli studii legali e di erudizione fu pure Ludovico, ma non fu dottore, e preferì, più che negli studii, passare negli affari la vita.

E di Alessandro il Casimiro scrive che fu un uomo buono da secolo d'oro; ma non aggiunge che fu studioso. Ond'è che dobbiamo ritenere facciano degna corona a Pietro Bovio i tre primi suoi nipoti, Gio. Carlo, Giacomo e Cesare.

Ma dopo i nipoti, non sarà lecito intraveder presso il Bovio altri parenti? Non sarà lecito intravedervi, ad esempio, il giovane e poi così illustre Ferrante Fornari di Brindisi, che fu figlio d'una nipote di Pietro Bovio, e che trovammo con tante aderenze in Ostuni?[3]. E chi sa che non debba all'ambiente trovato in Ostuni il primo impulso al suo volo!

Parente strettissimo di Gio. Carlo Bovio è l'Arcidiacono e Vicario Abbate Francesco Bisantizzi: noi lo intravediamo nel palazzo dei Bovio, e giureremmo che con lui è quel Dot-

---

[1] V. Pepe, *Il Cieco da Forlì* ecc., pag. 64. Napoli, 1892.
[2] V. De Angelis, *Op. cit.* (nella *Vita di Q. M. Corrado*), II, 81.
[3] V. innanzi, cap. VI, pag. 192.

tor Ferrante Bisantizzi della Corte della Signora di Ostuni, che gode, come i Bovio, la stima e la considerazione di quella Signora [1].

Ma perchè affidarci alle congetture per costituire il sodalizio, per popolare la corte dei Bovio di degni studiosi? È in quella corte il gran Quinto Mario Corrado di Oria, ed egli, colle sue lettere, ci farà chiaro avvertire il sodalizio di eruditi, di latinisti e grecisti là stabilito; ci rivelerà la dimora da lui fatta in Ostuni e la famigliarità ch'ebbe coi Bovio e la comunanza degli studii e la reciproca ammirazione. Molte lettere scrive da Ostuni il Corrado, e in quelle scrive dei Bovio; quando non è in Ostuni scrive ai Bovio e dei Bovio: una volta dice a Gio. Carlo: « Fratribus tuis eruditis, optimisque juvenibus sic utor ut volo: Cesare quidem humanissimo, Jacobo mearum quoque socio literarum » [2]. Queste parole valgono per tutte: bastano per farci esser certi che son persone associate a studiare.

Studiarono certo insieme le iscrizioni di Ostuni, e insieme congetturarono che presso Ostuni era da ricercare la patria di Ennio. E con essi era quel Gio. Francesco Rossi, che proponendosi di studiare i nostri monumenti, riceveva dal Corrado l'esortazione di risolverlo quel problema della patria di Ennio [3].

Il socio dei Bovio ancor si manifesta quando dedica a Gio. Carlo l'orazione panegirica in onore di S. Francesco Dirrachino *(De divo Francisco Dyrrachino, oratio);* e quando vuol far conoscere i suoi amici ai letterati più chiari del suo tempo. Amico di Paolo Manuzio, fa che di lui siano amici i Bovio; e una volta solleticandolo gli scrive: « Jacobus pater studiis omnibus hunc sequitur; sed voluntate erga te et admiratione literarum et eloquentiae tuae par est fratri (Jo. Carolo) » [4].

---

[1] V. innanzi, cap. V, pag. 156; *Chiesa vesc. di Ostuni,* pag. 108.
[2] Corrado, *Op. cit.,* lib. VIII, ep. 193, fol. 183.
[3] Corrado, *Op. cit.,* lib. III, ep. 74, fol. 74.
[4] Corrado, *Op. cit.,* lib. VI, ep. 180, fol. 172.

Importanti fra tutte, per noi, sono le lettere del Corrado che rivelano la parte non ultima ch'ebbe nel sodalizio un dottissimo nostro concittadino, l'Abbate Leonardo Clemente. Chi era costui? Ci troviamo di aver dato altrove notizie della sua vita[1]: qui impariamo a conoscerlo meglio.

Sappiamo la lode che gli tributava il più degno fra' suoi discepoli, Pietro Vincenti. « Sono, egli scriveva, i cittadini di Ostuni assai civili et letterati, et fra molti l'Abate Leonardo Clemente mio maestro nelle humane lettere, huomo nella greca et latina lingua dottissimo, per la cui rara dottrina non solo la città di Ostuni, ma molte altre della Provintia han prodotto diversi dottori, filosofi et letterati in diverse scientie, perilchè la città grata a tanti servigi gli dona hoggi la provvisione, ancorchè per la decrepità non possa egli attendere ad insegnare la gramatica »[2]. Consona a questa lode è quella che gli fa lo Spera: « Leonardus Clemens ab Hostuno, Salentinorum oppido, tanta utriusque linguae doctrina prevaluit, ut intra eius provinciae fines in Humanitatis professione vix ullus inventus sit qui ipsum aliqua parte superaret, vel saltem aequaret. Ducuit plurimos annos concurrentibus ad eius ludum ex omni pene Magna Graecia discipulis, unde admirabilem in bonis moribus et studiis consequabatur utilitatem »[3].

Chi è dunque il Clemente? Un erudito, un latinista, un grecista. Non poteva non essere un compagno di studii dei Bovio e di Q. Mario Corrado. E da tre lettere che rimangono, scritte dal Corrado al Clemente, si ricava l'amor fraterno dei due studiosi e quello che li legava ai Bovio; si ricavano notizie della lor vita; e, ciò che più monta, si intendono le relazioni letterarie frà' due amici e fra essi e i Bovio. Quando avviene che emuli ed avversarii del Corrado si agitino per sfatarlo, egli scrive al Clemente parole sde-

---

[1] *Chiesa vesc. di Ostuni*, pag. 104 e seg., 116, 126, 128.

[2] Vincenti, *Teatro degli huomini illustri che furono Protonotarii del regno* ecc., pag. 93. Napoli, 1607.

[3] Petri Aug. Sperae *De nobilit. Professor. Gramaticae* etc., IV, 469. Neap., 1641.

gnose all'indirizzo di essi: « Istos vero, qui nostris studiis adversantur, et de literis mecum disputantes, non argumentis et ratione pugnant, sed fortuna sua et potentia in me abutuntur, ita contemno ut soleo. Illi me non literarum hominem putant; illos ego ne homines quidem ». Si disputa col Corrado; ma gli studii che sono attaccati sono i comuni studii *(nostris studiis)*: il Corrado vuol solidario il Clemente. A quegli studii attesero lungamente insieme in Ostuni, e gode il Corrado di evocare quei tempi: « Nosti enim quae mihi vita esset eo tempore quo tecum una fui ». E fu in quel tempo che ebbero amici comuni i Bovio, dei quali non può non dare minuti ragguagli in ogni lettera il Clemente; e il Corrado che risponde, ad esempio, così: « Postremum erat in epistola tua de Boviis; quorum hominum mei amantissimorum doleo, quod nec ad luctum, nec ad honores adesse potui: meam ad illos excusationem afferes ex meque salvere iubebis ». Ma lo studio troppo assiduo, come ha reso sofferente il Corrado, così ha minacciato di cecità il Clemente, e quando questi annunzia che è in mano ai medici, il Corrado gli dà un ottimo consiglio: « Tu, ut valeas, remitte aliquid de studiis tuis ». Ma che rimane ora dei molteplici, perseveranti studii del nostro Clemente? Nulla, oltre la memoria di averli fatti, oltre la lode dei contemporanei! [1].

Il Vincenti scriveva le riferite parole intorno al Clemente nel 1607, quando decrepito era il maestro, quando una memoria era la corte dei Bovio. Il Vescovo Gio. Carlo nel 1564 era stato trasferito alla Chiesa di Brindisi, e i suoi fratelli lo avevano seguito, e Q. Mario nel 1575 era morto. Il gruppo glorioso era stato distrutto. Perfino un libraio di Bergamo, Rocco Valvassore, che, tenendo aperto in Ostuni commercio di libri, è per noi come il termometro della cultura e del bisogno che v'era dei libri; perfino quel libraio moriva nel 1575, e la sua libreria, per le premure degli eredi fratelli,

---

[1] Corrado, *Op. cit.*, lib. V, ep. 142, fol. 142 t.; ep. 144, fol. 147 t.; lib. VI, ep. 166, fol. 161 t.

era venduta dalla vedova Contenita de Antelmo di Ostuni a Scipione Samale di Lecce per ducati trecento[1]. La vita letteraria era come finita; ma non può dirsi che fosse finito l'amore per gli studii. Imperciocchè, quando allo sparire della corte dei Bovio, s'avveggono in Ostuni che v'è un superstite di quella cultura, un monumento vivente, intorno a cui possono raccogliersi per continuare a sentirsi nell'ambiente di prima, ed ecco che intorno all'Abbate Leonardo Clemente si raggruppa la nuova generazione di giovani che saranno poi *i cittadini di Ostuni assai civili e letterati* che vede il Vincenti, e saranno *i dottori, i filosofi e i letterati* che dalla scuola del vecchio maestro usciranno a popolare la provincia. Essi sono i figli d'una città libera, o almeno d'una città di regio demanio, non abbrutita da un Barone. Se son finiti i tempi dei Bovio e della Regina Bona, la città trova nella sua libertà nuovo e spontaneo impulso allo studio.

È una scuola quella del Clemente: non è più la corte geniale e il reciproco insegnamento. È una scuola privata, a cui accorrono i giovani di Ostuni e di tutta la provincia, anzi di tutta *Magna Grecia*. E ciò non toglie che mentre egli insegna così, privatamente, umane lettere, non si dia pure l'Università il lusso, non comune a tutte le Università del regno, d'un *mastro di scola* pubblico, pel quale nel 1580 trovammo stanziata in bilancio la spesa di duc. 72[2]. Il Vincenti ci fa sapere che il Clemente fu pure maestro pagato dalla Università; ma a noi pare che alla scuola pubblica non sia stato assunto che dopo il 1576, nel quale anno il *mastro di scola* tenuto dalla Università è *laico*, e il Vescovo Cajetani, nella sua eccessiva intransigenza, scomunica appunto *il mastro di scola laico che suole la città eleggere ogni anno*, pretendendo che l'istruzione fosse affidata a un *chierico*. Evidentemente, dopo questa scomunica, l'*Abbate* prendeva il luogo del *laico*.

---

[1] Curia vesc. di Ostuni, Ms. cit., fol. 242. Cfr. *I documenti per la storia di Villanova*, pag. 31.

[2] V. innanzi, cap. VI, pag. 195.

Quando il Clemente, per la *decrepità*, fu impotente ad avere il peso della scuola, fu Mons. d'Ettore, che continuando nel proposito del Cajetani di volere affidata ai chierici l'istruzione, pensò nel 1506 di istituire, a mente del Concilio Tridentino, un Seminario. La morte gli vietò di porre in opera il disegno; ma il successore Meligne accarezzò quella idea, e se per l'insufficienza dei benefizii raccolti non potè istituire un Seminario, si contentò di aprire nel 1609 le *scuole di umanità e di musica*[1]. Allora l'Università risparmiò la spesa del *mastro di scola*, e nel bilancio del 1627 tale spesa più non si trova stanziata[2].

Come i giovani compivano col Clemente gli studii di umanità, andavano nelle principali università degli studii d'Italia a studiare per la laurea. Il Vincenti va nel 1586 a Napoli, ed è matricolato in quella università a 19 novembre di quell'anno[3]; verso il 1580 Biagio Calcagni è mandato da suo padre Antonio a Bologna, a spese dello zio Abbate Lucio Bagnardi[4]; molti della famiglia Palmieri vanno ad addottorarsi in Padova, ed ai suoi tempi il citato P. Lama noverava 80 privilegi conseguiti dai Palmieri in Padova, oltre quelli ottenuti in Napoli.

A noi si fa avanti, verso la fine del XVI secolo e i primi anni del XVII, un gruppo di illustri Ostunesi che non possiamo non riconoscere per discepoli di Leonardo Clemente. Essi portarono lontano il nome della loro patria; ma la patria, ingrata, non si curò del loro nome, e le scarse notizie che raccogliamo della vita, degli studii e delle opere loro non in patria le troviamo!

Non scarse, per verità, sono le notizie che già raccogliemmo per la vita e gli scritti di Pietro Vincenti, la figura più grande fra' discepoli di Leonardo Clemente, il più gran nome che vanti la nostra cultura, il *Galateo di Ostuni*, co-

---

[1] *Chiesa vesc. di Ostuni*, pag. 131, 137.
[2] V. innanzi, cap. VI, doc. V.
[3] V. innanzi, cap. VI, pag. 201.
[4] Curia vesc. di Ostuni, Ms. cit., fol. 65.

me l'appellava il De Giorgi [1]. Non ripeteremo qui ciò che del Vincenti avvocato, storico ed archivario della Zecca dicemmo ai suoi concittadini [2]: ben vorremmo domandare quando verrà ancora nella patria di Pietro Vincenti un'altra generazione di *molto civili e letterati*, come quella dei suoi tempi, che, capace di ammirare e di ricordare, non ingrata, non ignava, non avara, si decida ad aggravare di dieci lire il bilancio per porgli una lapide!

Mentre il Vincenti fioriva in Napoli, era professore sulla cattedra di scienze naturali in Fiume d'Ungheria il nostro concittadino, Dottore in medicina, Giovanni Antonio Petrarolo, uno dei tanti illustri di questa gloriosa famiglia. Egli era amico ed ammiratore del celebre astronomo milanese Baldassarre Capra, il quale pubblicava nel 1606 in Padova l'opera *De usu et fabrica circini* [3]. Studiò quell'opera il Petrarolo e non potè contenersi dal prendere la penna e dallo scrivere all'autore una lettera latina piena di entusiasmo e ammirazione, ed anche di esortazioni a pubblicare l'istrumento illustrato con l'opera sua [4]. Quella lettera scritta da

---

[1] *La prov. di Lecce* ecc., pag. 70.

[2] V. *Notizie bibliobiogr. di P. Vincenti* (in *Lib. rosso*, pag. 5-64).

[3] V. Argelati, *Bibl. script. Mediol.*, col. 284; Curtius, *Descript. medicis Mediol.*, pag. 170.

[4] Extat in Galilei, *Opere*, I, 407. Milano, 1808. Precede (pag. 399) l'opera del Capra ricordata. Vogliamo qui riprodurre la lettera del Petrarolo: « Illustrissimo ac optimo Juveni D. Balthassari Caprae S. D. Ego vero illud sane perpulcrum semper esse existimavi nobilem juvenem in re litteraria anteire aequales: at certe longe pulcherimum cum majoribus natu, doctioribusque aequari; ad quam metam te, amantissime Balthassar, pervenisse tua praeclara jam edita testantur opera, nam tum questiones logicas, tum tyrocinia astronomica, adeo polite et graviter conscripsisti, ut merito ea cum sapientissimorum Patrum monimentis conferri posse viderentur. Quamobrem de tanto bono tibi summopere gratulor mihique tui studiosissimo vehementer gaudo, speroque fore ut quos tuum fecundum ingenium suaviores in dies pepererit fructus, eos pro tua humanitate ac juvandi mortales studio omnibus degustandos praebeas. Interim maximopere cupio, cupiuntque communes amici, ut recentem facturam magnis a te laboribus elucubratam, nempe egregium illud instrumentum geometricum aritmeticumque quod circinum proportionis apte inscribendum putasti, in lucem conspectumque hominum prodire sinas, non vulgarem enim geometriae et aritmeticae scientiae studiosis afferes utilitatem et

Fiume (*ex Flumine kal. Januarii 1607*) è il solo documento che ci fa avvertire il nome e l'importanza di questo nostro concittadino.

Era in Cracovia nel 1586 l'Ostunese P. Ruggiero de Rogeriis dei MM. Conventuali, dotto ed illustre oratore, scrittore ascetico, Maestro di Teologia e Lettore nel Convento del suo ordine in Cracovia. Di lui si legge: « Rogerus Rogerii Ostunensis in Salentinis, provincia Apuliae, alias S. Nicolai, Custodiaeque Salentinae Minorum Conventualium S. Theologiae Magister, quem auctor sinchronus Rodulphius (lib. II, fol. 278) in provincia S. Nicolai Custodiaque Tarentina et Ostuni loco scribit anno 1586 fuisse Lectorem Cracoviae apud suos in Polonia, scripsit ediditque *Coronam animae christianae,* Venetiis 1602, in 4.°, per Mattheum Valentinum, cum nonnullis sermonibus et meditationibus super rhytmum *Stabat Mater dolorosa*, italico idiomate, in cuius libri laudem plures versibus cecinere, inter quos et Episcopus Chalcedonensis: extat Romae in Biblioteca Conventus SS. Apostolorum. Augustinus Superbus illius tempo-

---

lumen non exiguum: siquidem huius instrumenti opem non solum cuncta propemodum Euclidis problemata, ac plura alia, ne dicam innumerabilia quaesita brevissime facillimeque resolvent; sed etiam iisdem ad omnes altitudines, profunditates, nec non locorum intercapedines dimetiendas expeditissima promptissimaque patebit via; ad quod imprimendum, publicandumque praeter comunem utilitatem, cui fere soli vel Platonis testimonio homo natus esse videtur, et praeter amicorum auctoritatem nostramque illam dulcem et studiorum et animorum coniunctionem, quae apud te pro tua benignitate non me latet esse alicuius momenti; illud quoque non minimum te movere debet, ut qui hujusce instrumenti inventionem impudenter sibi arrogant, patefacto vero, ac germano affectove, magno suo cum dedecore erubescant, et coram literatis et candidis viris posthac se afferre non amplius audeant. His de causis itaque haud diffido te, carissime Balthassar, omnium vobis cumulate satisfacturum, ob quod beneficium qui huic certissimae disciplinae operam navant, ingentes tibi gratias et agent et habebunt, atque tu inde summum decus immortalemque gloriam reportabis. Hoc tempore nullum mihi cum aegrotis prepotentis Dei clementia est negotium, et apud me recte omnia; idem de te faxit Deus semper audiam. Osculor tibi manus, tuoque nobilissimo Patri ex animo me commendo, atque omnibus vitam incolumen, ac summam exopto felicitatem — Ex Flumine Kal. Januarii 1607 — Tuae illustri dominationi Servus addict. Jo. Ant. Petrarolus Astunensi Regni Neapol. Phisicus apud Flumenses ».

ris scriptor in Ms. Catalogo de scriptoribus Ord. Min., p. 120, cum dicit virum tam vita quam scientia insignem, suoque tempore concionatorem illustrem. Mirum hunc non innotuisse neque Waddingo, neque Franchino »[1]. Crediamo che egli sia della famiglia di Gio. Antonio de Rogeriis, Vescovo di Ostuni dal 1517 al 1530. Il Santoro, nel Ms. più volte citato, non di un *de Rogerii* fa parola, ma di « due PP. Maestri de Rogeriis fratelli e Conventuali, che perchè timorati d'Iddio e dotti si condussero fra' barbari nella Tartaria per introdurre in quelle terre la fede di Cristo e spargere per Cristo il proprio sangue ». Era uno dei due fratelli l'oratore P. Ruggiero?

Non men celebre oratore sacro fu il gesuita Claudio Arallo, dal 1594 al 1597 Predicatore ducale presso Alfonso d'Este in Ferrara. Importa riferire ciò che di lui scriveva il Santagata: « Fu il P. Claudio Arallo, nativo della città di Ostuni in Puglia, oratore di grido nei sacri pulpiti. Essendo andato nel 1594 a predicare in Ferrara, fu sentito con gradimento dal Duca Alfonso, ultimo padrone di quello Stato, e seco il ritenne in ufficio di predicatore ducale fino al 1597, in cui, venuto a morte, il volle allato sino all'ultimo. Mancato poi il suddetto Duca, tornò il P. Claudio in regno, e trasse dimora nella città di Barletta, dove fu tenuto in istima di religioso di molta virtù e sapere, del quale credito egli si valse a fare rilevanti servizii a' cittadini, inducendoli principalmente a risottomettersi all'Arcivescovo di Trani, la cui soggezione scosso avevano in gran parte. In cinque anni che sopravvisse in Barletta, tre volte fu voluto predicator di Quaresima, ed avrebbe predicato ancor la quarta se la morte non si fosse opposta alle determinazioni dei deputati della città. Ammalatosi gravemente, fu cagione di lutto ad ogni sorta di persone, il quale crebbe in estremo all'udire la morte seguita a' 19 di agosto, sessant'anni da che nacque e quarantaquattro da che fu ammesso alla Com-

---

[1] P. Hyacinti Sbaraleae, *Supplementum ad scriptores trium Ordinum S. Francisci*, pag. 647.

pagnia. Fu uomo di molto zelo, di uguale prudenza e di straordinario coraggio negli incontri più difficili e pericolosi. Viaggiando nel 1593 dalla città di Lecce a quella di Bari, cadde in mano ad una terribile masnada di fuorusciti, di cui era capo Angelo Ferro, che poco prima aveva fatto preda di trentamila scudi mandati dalla Puglia al regio Erario; ed aveva similmente in suo potere l'Arcivescovo di Taranto ed il Vescovo di Castellaneta, dai quali pretendeva estorcere esorbitante riscatto. L'Arallo divenuto ancor esso prigioniero, seppe parlar sì bene, che a sè e ai due prelati ottenne la libertà senza pagare neppure un soldo: anzi essendo avvenuto che poco appresso gli stessi banditi arrestassero Alessandro Mantica e Gio. Battista Conti Signori romani, il P. Arallo ad istanza di molti portossi da loro per ottenere a costo di tanto suo pericolo anche ad essi la libertà. Il Ferro nondimeno inflessibile ad ogni ragione, non volle in conto alcuno lasciarli; laonde egli mesto si dipartì; ma tosto entrò Dio di mezzo a vendicar la resistenza fatta al buon consiglio, conciossiachè, sorpresi i fuorusciti all'impensata da Leone Strozzi, molti col loro capo restarono estinti, ed alcuni incatenati condotti vennero a Bari. Quivi sentenziati al patibolo, furono assistiti dal P. Arallo, ed in grazia di averlo trattato con umanità e rispetto, n'ebbero in contracambio tutti gli ufficii di cristiana pietà che praticar si sogliono in siffatte occasioni » [1].

Non benemerito della città, come amministratore, fu quell'Alessandro Palmieri, che trovasi imputato di cattiva amministrazione nel 1609, che nel 1620 protesta contro il Catasto, e che poi nel 1627 è *Avvocato della città* nella formazione dello *stato di Tappia* [2]. Ma fuori l'amministrazione è lustro e vanto della città. È quell'Alessandro Palmieri che il citato P. Lama appella *gran legista* ed altamente loda « per aver eretto in Ostuni una gran libreria,

---

[1] P. Saverio Santagata, *Storia della C. di G. appartenente al R. di Napoli* ecc. Napoli, 1757.

[2] *Lib. rosso*, pag. 222; e vedi innanzi, cap. VI, doc. V, e cap. VII, pag. 255.

stupore non solo della provincia, ma del regno per la gran varietà e moltitudine dei volumi ». Maggior stupore fa ora l'Arditi quando scrive che la Biblioteca municipale, al presente esistente in Ostuni, sia nè più nè meno che quella di Alessandro Palmieri! [1] Pare una ironia, mentre della Biblioteca Palmieri non esisterebbe neppure il ricordo se non l'avesse lasciato il P. Lama! La *Municipale* di Ostuni è stata testè formata coi libri dei soppressi Conventi del Carmine, dei Cappuccini e dei Riformati, ed annessa alla *Circolante* fondata nel 1862 [2].

Di un altro Palmieri benemerito delle lettere fa menzione il P. Lama, di Bernardino Palmieri, il quale *oltre la legge possedeva la lingua ebrea, caldea e greca: gran poeta ed eccellente rettorico, Protonotario Apostolico col Cordon d'oro.* Quando visse? Non è detto. Ma senza dubbio egli è da riconoscere nell'*Abbas Bernardinus Palmerius de civitate Ostuni* che a 24 ottobre 1630 è laureato Dottore nella Università di Napoli [3].

Non dovette mancare il culto per le arti belle se accanto al Viceconsole veneziano Andrea Albritio, che fa venire, per donarlo alla Chiesa dei Riformati, *un quadro di molta stima* di Paolo Veronese [4]; possiamo registrare il nome di un pittore di grido, Andrea Cumani, che nato a Mesagne, ma cresciuto e domiciliato ed ammogliato in Ostuni, ivi fiorì e venne in fama. Abbiam notizia del quadro con l'immagine di S.ª Maria di Leuca fatto nel 1625 per commissione di D. Girolamo de' Monti, Marchese di Corigliano [5].

---

[1] Arditi, *Corogr. fisica e storica di Terra d'Otranto,* pag. 427 e 436.

[2] Pare che la Biblioteca Palmieri piuttosto che *eretta* da Alessandro, come dice il P. Lama, fu da lui accresciuta. Secondo una notizia che ci dà il lodato sig. Terribile di Brindisi, Mons. De Leo vide nella Biblioteca dei Cappuccini di Ostuni *un Codice di antica stampa di Ammonio Ermea commentator di Porfirio,* donato con autografo dall'Abbate Giannantonio Palmieri, contemporaneo del Vescovo Gio. Carlo Bovio, di cui aveva scritto alcune memorie *dietro allo stesso Codice.* Una biblioteca Palmieri preesisteva dunque ad Alessandro. E sarebbe stato così un solo libro di quella Biblioteca passato per caso alla Biblioteca dei Cappuccini, che ora fa parte della *Comunale.*

[3] *Juramentor.,* fasc. 172, fol. 43 t. (an. 1630-31).

[4] *Chiesa vesc. di Ostuni,* pag. 130.

[5] V. L. Tasselli, *Ant. di Leuca,* pag. 100 e 377. Lecce, 1693.

Questi sono gli illustri Ostunesi del periodo da noi trattato, che, trionfando del tempo e dell'ignavia eterna, dei concittadini, non ebbero distrutto il loro nome. Ma di quanti altri non è stato cancellato il nome? Dove sono tutti gli studiosi che rendono possibili in Ostuni i Mecenati, le scuole pubbliche e private, le biblioteche ed i librai? I nomi che ancor possiamo ricordare son nomi di dottori in legge e in medicina, i quali, se non siamo autorizzati a registrare fra coloro che stabiliscono quella vita letteraria che trovammo attestata, formano pure una schiera che è decoro di una città, per quanto possano esserne la rovina quando diventano amministratori. Marcantonio Santangelo ha la laurea di dottore in medicina nel 1591 [1], e lo trovammo medico esercente nel 1599. Marcantonio e Gio. Antonio Cimino sono medici condotti nel 1597, il primo molto lodato come il più vecchio, più dotto e più diligente dei medici. E in questo anno 1597 è Dottore in legge Giuseppe Ayroldi, ospite del Colonnello Pirro Loffredo [2]. Gio. Donato Petrarolo è laureato Dottore in legge a 7 marzo 1600; Paolo Carducci a 21 agosto 1601; Donato Apruzzi nel 1602; il chierico Luciano Martucci a 13 dicembre 1616; Donato Antonio Fina a 14 ottobre 1617; Francesco Maria Patrelli a 13 agosto 1623; Marcello Anglani a 20 maggio 1631 [3]. Gio. Antonio Palmieri è esercente Dottore in legge nel 1625 [4]. Sono da aggiungere i Dottori Antonio e Pompeo Vincenti, che non vivono in patria, ma che si fanno reintegrare nella nobiltà di Ostuni [5].

---

[1] *Juramentor.*, fasc. 170, fol. 46 t. (an. 1590-93).

[2] V. innanzi, cap. VI, pag. 209.

[3] *Juramentor.* (an. 1599-1600), fol. 51; fasc. 171, fol. 5, 131, 157 (an. 1612-17); fasc. 171, fol. 63 (an. 1617-19); fasc. 172, fol. 98 t. (an. 1622-23); fasc. 172, fol. 86 t. (an. 1630-31).

[4] *Chiesa vesc. di Ostuni*, pag. 130.

[5] *Lib. rosso*, pag. 13.

APPENDICE

L'arma della città di Ostuni.

Sono impronte di suggelli antichi, da noi rinvenute negli atti della Università di Ostuni, quelle che coi nn. 1, 2, 3, 4 abbiamo esposte nella tavola premessa a questo volume. Le prime tre confrontate colla quarta e collo stemma attualmente usato dalla nostra città ci fecero avvertire varianti di cui volemmo renderci ragione. E avemmo perciò ricorso all'autorità dell'unico studioso di araldica della nostra provincia, il chiarissimo e benemerito Barone D. Filippo Bacile, il quale con la cortesia pari alla dottrina, lucidati gli originali da noi fornitigli, e formata la ricordata tavola, ci scriveva le importanti osservazioni che qui riassumiamo.

L'arma originale della città è evidentemente quella che è rappresentata dai tre primi suggelli, che hanno la data del 1510, 1526 e 1591: *tre torrette poggiate sui tre soliti monticelli araldici, la media più alta.* Il n. 4 del 1763 muta sostanzialmente le tradizionali tre torrette in una *torre torricellata,* o sia *maschio di fortezza torricellato di tre pezzi.* Dovette quest'arma aver corso fino a che nel nostro secolo fu modificata come nel n. 5. Ma precisare il tempo della modificazione non riesce possibile, chè tacciono gli archivii e non v'è tradizione che parli. Pur quel cavallo introdotto ci fa pensare al cavallo sfrenato dell'arma della provincia di Napoli, che come scrisse il Boccalini [1], *non può soffrir sella, nè freno.* Sarebbe un segno dei tempi in cui fu abolita la feudalità. Ma la nostra è una congettura, e se la

---

[1] *Pietra del parag. polit.* Cosmopoli, 1612.

variante, osserva il Bacile, non può ora essere giustificata *con diploma di concessione,* a norma dell'art. 46 del *Regolamento per la Consulta araldica,* approvato col Decreto 8 gennaio 1888, è da avere per variante arbitraria e che non può essere sostituita all'arma storica della città, di cui, a norma dello stesso *Regolamento,* si può *provare il possesso antichissimo.* Ma oltre all'essere arbitraria, è anche irregolare quest'arma. Quel cavallo, come è disegnato, non è *sfrenato* a modo del cavallo napoletano, ma *passante* o *allegro,* « e non si sa con quanto accorgimento araldico sia nella seconda partizione dello scudo *spaccato,* poichè in tal modo si viene a soggiogare quel paziente cavallo alle tre torri, mentre lo si voleva simbolo di libertà; e poi si timbrava l'arma della città di Ostuni (libera, con nobiltà e sedile chiuso) con corona ducale, quella dell'odiato Zevallos! ». E sono da osservare in questo stemma ora in uso la mancanza dei tre monticelli e dei segni relativi ai colori, i cartocci non troppo eletti e la forma sgarbata dello scudo.

Se è così, non sarà, crediamo, chi non abbia a vedere la necessità di sopprimere l'aborto e di dare alla città un'arma propria, araldicamente corretta e che la Consulta araldica possa riconoscere. La quale non può essere che quella dal Bacile presentata col n. 6 e derivata dai nn. 1, 2, 3 uniformi, e quindi da lui blasonata come segue: « Di azzurro, a tre torri merlate alla ghibellina, la media più alta, finestrate di nero, poggiate su tre monticelli: il tutto di oro. E timbrata della corona murale di città (Legge 4 maggio 1870) ».

Chi mal s'accheti a veder tolto dallo stemma di Ostuni il cavallo, omai quanto le torri caratteristico, consideri che mentre il blasone tanto è più pregevole quanto più semplice, il meno complicato (evitate le irregolarità araldiche notate) sarebbe uno stemma « di azzurro, a tre torri ecc. e il cavallo corrente di nero, attraversante su tutto ». Ma da ciò prescindendo, a pretendere il *riconoscimento* di tale stemma occorrerebbero documenti giustificativi, i quali, poichè mancano, come è detto, bisognerebbe ridursi a chie-

dere *concessioni,* « e far la figura, come si esprime il Barone Bacile, d'un *parvenu*, mentre la città di Ostuni può pretendere legittimi *riconoscimenti* ».

Lo stemma col cavallo, sebbene da circa un secolo in uso, non si trova neppure di avere il suffragio o la canonizzazione di quella *raccolta degli stemmi civici* dell'Archivio di Stato di Napoli, che fu ordinata, come ci fa sapere il Ch. Cav. Raffaele Batti, dal Ministero della Cancelleria generale con circolare del 3 ottobre 1818 diretta agli Intendenti delle diverse provincie. Non si trova il nostro stemma compreso in quella raccolta, non, per verità, perchè sia stato mai rifiutato (chè la raccolta non era destinata ad aver valore ufficiale); ma perchè il lavoro restò interrotto, e non uno stemma di città salentina potè esservi registrato.

Onde non rimane che porre all'*ordine del giorno* del Consiglio Comunale di Ostuni la proposta: « Ricorso alla Consulta araldica pel riconoscimento dell'*antichissimo* stemma, storico e proprio della città ». Quell'ignavia non meno antica, storica e propria dei nostri concittadini, onde il peggior danno ha ricevuto la storia, non sarà questa volta, speriamo, di ostacolo all'espletamento della pratica, chè vergogna sarebbe, dopo le fatte rivelazioni, non dare alla città uno stemma legalizzato e che soprattutto non serbi l'onta della corona ducale.

FINE.

INDICE

DELLE CITTÀ E TERRE PUGLIESI NOMINATE NEL LIBRO

INDICE DEI CAPITOLI

DELLO STESSO AUTORE

Notizie storiche ed archeologiche dell'antica Gnathia, *con cinque tavole*. Ostuni, Tip. Ennio, 1883. — L. 3.00.

I documenti per la storia di Villanova sul porto di Ostuni. Trani, Tip. Vecchi, 1884. — L. 1.00.

Gli scavi di Pompei, notizie tratte dai documenti originali. Valle di Pompei, 1887. — L. 0.60.

Memorie storiche dell'antica Valle di Pompei, *con due tavole*. Valle di Pompei, 1887. — L. 2.00.

Il Libro rosso della città di Ostuni, codice diplomatico. Valle di Pompei. 1888. — L. 2.50.

Memorie storico-diplomatiche della Chiesa Vescovile di Ostuni. Valle di Pompei, 1891. — L. 2.50.

L'Eunuco e gli Adelfi, Commedie di P. Terenzio tradotte in versi. Trani, Tip. Vecchi, 1888. — L. 2.00.

Il Cieco da Forlì, cronista e poeta del secolo xvi. Notizie e saggi. Napoli, 1892. — L. 1.50.

In corso di stampa:

Nardò e Terra d'Otranto nei moti del 1647-48.